



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2323

Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in
agricoltura

Indice

1. DDL S. 2323 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2323	5
1.2.2. Relazione 2323-A	9
1.3. Trattazione in Commissione	15
1.3.1. Sedute	16
1.3.2. Resoconti sommari	19
1.3.2.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	20
1.3.2.1.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 244 (ant.) del 14/07/2016	21
1.3.2.1.2. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 245 (ant.) del 20/07/2016	24
1.3.2.1.3. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 248 (ant.) del 02/08/2016	29
1.3.2.1.4. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 188 (ant.) del 14/09/2016	33
1.3.2.1.5. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 251 (pom.) del 14/09/2016	34
1.3.2.1.6. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 189 (ant.) del 15/09/2016	42
1.3.2.1.7. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 252 (ant.) del 21/09/2016	43
1.3.2.1.8. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 203 (ant.) del 26/10/2016	49
1.3.2.1.9. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 266 (pom.) del 26/10/2016	50
1.3.2.1.10. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 205 (ant.) del 27/10/2016	59
1.3.2.1.11. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 268 (pom.) del 02/11/2016	60
1.3.2.1.12. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 213 (ant.) del 18/01/2017	68
1.3.2.1.13. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 279 (pom.) del 18/01/2017	69
1.3.2.1.14. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 214 (pom.) del	

31/01/2017	74
1.3.2.1.15. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 283 (pom.) del 31/01/2017	75
1.3.2.1.16. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 221 (pom.) del 21/02/2017	77
1.3.2.1.17. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 289 (ant.) del 23/02/2017	79
1.3.2.1.18. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 294 (pom.) del 14/03/2017	83
1.3.2.1.19. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 300 (pom.) del 05/04/2017	88
1.3.2.1.20. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 301 (ant.) del 19/04/2017	98
1.3.2.1.21. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 316 (ant.) del 21/06/2017	101
1.3.2.1.22. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 318 (pom.) del 28/06/2017	105
1.3.2.1.23. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 345 (pom.) del 18/10/2017	113
1.4. Trattazione in consultiva	122
1.4.1. Sedute	123
1.4.2. Resoconti sommari	125
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	126
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 211 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/10/2017	127
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	131
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 740 (pom.) del 16/05/2017	132
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 750 (pom.) del 31/05/2017	139
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 809 (pom.) del 10/10/2017	147
1.4.2.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 811 (pom.) dell'11/10/2017	156
1.5. Trattazione in Assemblea	168
1.5.1. Sedute	169
1.5.2. Resoconti stenografici	170
1.5.2.1. Seduta n. 913 (pom.) del 05/12/2017	171

1. DDL S. 2323 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2323
XVII Legislatura

Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

Titolo breve: *fanghi depurazione agricoltura*

Iter
19 ottobre 2017: in stato di relazione
Successione delle letture parlamentari
S.2323 **in stato di relazione**

Iniziativa Parlamentare

[Luis Alberto Orellana](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#))

Cofirmatari

[Monica Casaletto](#) ([GAL \(GS, PpL, M, Id, E-E, MPL\)](#)), [Stefano Vaccari](#) ([PD](#)), [Massimo Caleo](#) ([PD](#)), [Albert Laniece](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)), [Laura Puppato](#) ([PD](#)), [Pasquale Sollo](#) ([PD](#)), [Vittorio Fravezzi](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#))

[Serenella Fucksia](#) ([Misto](#)) (ritira firma in data 20 marzo 2017)

[Paola De Pin](#) ([GAL \(GS, PpL, M, Id, E-E, MPL\)](#)) (ritira firma in data 9 novembre 2016)

[Lorenzo Battista](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 15 aprile 2016)

[Enrico Buemi](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 15 aprile 2016)

[Cristina De Pietro](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 15 aprile 2016)

[Fausto Guilherme Longo](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 15 aprile 2016)

[Lucio Romano](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 15 aprile 2016)

[Laura Bignami](#) ([Misto, Movimento X](#)) (aggiunge firma in data 26 maggio 2016)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **7 aprile 2016**; annunciato nella seduta ant. n. 605 del 7 aprile 2016.

Classificazione TESEO

AMBIENTE , IDRAULICA AGRARIA , ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SCARICO , CONCIMI E FERTILIZZANTI

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE (Art.1),

RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1),
MEDICINALI (Art.1), ANALISI CHIMICHE (Art.1), BASI DI DATI (Art.1), MINISTERO DELL'
AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Franco Mirabelli \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 20 luglio 2016) .

Sostituito da Sen. [Stefano Vaccari \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 14 marzo 2017) .

Relatore di maggioranza Sen. [Stefano Vaccari \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 345 del 18 ottobre 2017 (Proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 19 ottobre 2017; annuncio nella seduta ant. n. 903 del 19 ottobre 2017.

Assegnazione

Assegnato alla [13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **referente** il 10 maggio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 622 del 10 maggio 2016.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria),
Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2323

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2323

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ORELLANA , CASALETTO , FUCKSIA , VACCARI , CALEO , LANIECE , PUPPATO , SOLLO , FRAVEZZI , BUEMI , Fausto Guilherme LONGO , DE PIETRO , BATTISTA , DE PIN , ROMANO e BIGNAMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2016

Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

Onorevoli Senatori. -- L'aumento della quantità di fanghi derivanti da processi di depurazione e l'adozione di norme più restrittive sullo smaltimento in discarica hanno portato a considerare con maggiore attenzione la possibilità di riutilizzo di tali sostanze in agricoltura. Difatti, anche al fine di favorire lo sviluppo di un'economia circolare, il 40 per cento dei fanghi di depurazione viene impiegato nel settore agricolo in virtù delle note proprietà fertilizzanti.

In Italia (con particolare riferimento alla Lombardia, all'Emilia Romagna e al Veneto) l'impiego dei fanghi in agricoltura si è diffuso fin dagli anni '80, in connessione con la gestione degli impianti di depurazione e trattamento delle acque reflue, la cui costruzione è stata implementata con l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 (cosiddetta «Merli»).

Come evidenziato dal rapporto ISPRA 2015, numerosi sono i vantaggi derivanti dall'impiego dei fanghi in agricoltura in termini di arricchimento del suolo in sostanze organiche ed elementi nutritivi.

Tuttavia, negli ultimi anni, lo spandimento dei fanghi nei terreni ad uso agricolo è motivo di preoccupazione nella cittadinanza, a causa dei potenziali rischi ambientali derivanti dalle carenze e dagli inadempimenti nelle attività di controllo e dalle lacune nella definizione dei criteri per effettuarli.

Un utilizzo massiccio dei fanghi, se non adeguatamente controllato, può comportare il verificarsi di fenomeni che vanno dall'inquinamento del suolo per concentrazione di contaminanti, a danni economici per il degrado qualitativo dei prodotti agricoli; dai disagi e disturbi dovuti ai negativi fenomeni olfattivi che si determinano nelle aree adiacenti ai terreni interessati dallo spandimento, alla presenza di microrganismi patogeni.

Pertanto, al fine di poter sfruttare al meglio questa risorsa e dare nuovo slancio al settore industriale di riferimento, è imprescindibile aggiornare la normativa vigente, rendere sempre più efficace ed efficiente il meccanismo di controllo sugli spandimenti di fanghi e, soprattutto, garantire gli stessi livelli di regolamentazione e tutela su tutto il territorio nazionale.

A livello europeo l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è regolato dalla direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, che stabilisce valori limite per la concentrazione di metalli pesanti, superati i quali si vieta lo spandimento nel terreno. Ai fini del recepimento in Italia è stato adottato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, che fissa le condizioni per l'utilizzazione e la gestione dei medesimi. Giova ricordare che in ventiquattro anni l'unica modifica apportata al citato decreto legislativo è stata la sostituzione della scheda di accompagnamento di cui all'articolo 12, modificata ai sensi del comma 9 dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come

sostituito dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Di particolare rilevanza in merito è il disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 99 del 1992, che conferisce allo Stato la facoltà di modificare e integrare gli allegati in conformità con le determinazioni dell'Unione europea, o in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche, che sono effettivamente sopraggiunte nel tempo.

Per contro, l'eterogeneità della normativa regionale in materia e i diversi livelli di tutela della salute dei cittadini che ne conseguono trovano il loro fondamento nel disposto del comma 1 dell'articolo 6, che conferisce alle regioni la facoltà di stabilire «ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento». La provincia di Pavia è una delle poche (la prima nella regione Lombardia) ad aver avviato un monitoraggio sullo stato dei suoli.

È evidente, dunque, la necessità di una tempestiva quanto puntuale revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992, che apporti i correttivi necessari per un adeguamento della normativa alle innovazioni scientifiche e tecniche che si sono realizzate in quasi trent'anni e per il superamento delle diversità regionali. Solo così sarà possibile garantire una concreta ed universale tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, nel rispetto del disposto dell'articolo 32 della Costituzione.

In questa direzione si è mosso il Senato con l'approvazione, il 28 ottobre 2015, dell'ordine del giorno n. 9/1676/11, al disegno di legge n. 1676 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (legge 28 dicembre 2015, n. 221), con il quale si impegna il Governo ad implementare una complessiva revisione della normativa nazionale in materia di spargimento dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Il presente disegno di legge vuole dare compimento all'impegno preso dal Governo con l'approvazione dell'ordine del giorno al «collegato ambientale».

Il testo si compone di un unico articolo con il quale si attribuisce una delega al Governo per il riordino, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative vigenti in tema di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

In particolare, il comma 2 individua i principi e i criteri direttivi al quale il Governo si deve attenere per esercitare la delega, partendo dalla revisione organica delle disposizioni (ormai obsolete non tutelative della salute pubblica e dell'ambiente) contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, prevedendo in particolare:

1. una revisione sistemica degli allegati, incentrata specificatamente sui seguenti aspetti:
 - a) aggiornamento delle soglie di ammissibilità delle sostanze già indicate;
 - b) integrazione della lista di ammissibilità delle sostanze dannose;
 - c) elaborazione di una classificazione dei fanghi ammissibili al trattamento facendo riferimento ai codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti), previsti nell'allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
2. l'introduzione di specifici controlli sulle acque superficiali e sotterranee, che oggi non sono previsti;
3. l'individuazione di norme che equiparino l'utilizzo dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione a quello dei fanghi, in quanto l'impiego in agricoltura dei primi non è adeguatamente normato;
4. l'adozione di norme che prevedano la modalità del contraddittorio nella gestione dei campioni prelevati per le analisi, rendendo altresì obbligatoria la produzione di certificati di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque. La revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992 dovrà prevedere, inoltre, un aggiornamento delle misure sanzionatorie già ivi previste;
5. l'emanazione di linee guida per armonizzare le norme di dettaglio previste dalle Regioni in relazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 99 del 1992;
6. l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un albo

nazionale in cui abbiano obbligo di registrazione i produttori di fanghi destinati all'agricoltura ed il rafforzamento dei meccanismi di controllo sugli spandimenti.

L'approvazione di questo provvedimento acquista carattere di urgenza anche alla luce del nuovo regolamento proposto dalla Commissione europea finalizzato ad agevolare in maniera significativa l'accesso al mercato unico dell'Unione europea per i concimi organici e ricavati dai rifiuti, instaurando pari condizioni di concorrenza con i tradizionali concimi inorganici.

Ad oggi, infatti, solo una minima quantità dei rifiuti organici è trasformata in prodotti e fertilizzanti di valore. Il regolamento europeo, andando nella direzione di un'economia più circolare, stabilisce una serie di norme comuni per la conversione dei rifiuti organici in materie prime da utilizzare per fabbricare fertilizzanti, definendo una serie di prescrizioni in materia di etichettatura, sicurezza e qualità dei prodotti. L'Unione europea importa attualmente circa 6 milioni di tonnellate di fosfati l'anno; fino al 30 per cento di questo quantitativo totale potrebbe invece essere sostituito da prodotti derivanti, per esempio, dall'estrazione da fanghi di depurazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di ridurre i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la revisione dei parametri, delle metodologie e dei valori indicati negli allegati del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, a tal fine prevedendo:

1) l'introduzione di un elenco di fanghi ammissibili al trattamento e allo spandimento, con specifico riferimento ai codici del catalogo europeo dei rifiuti (CER) di cui all'allegato D della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) l'integrazione della lista delle sostanze nocive e inquinanti da ricercare e sottoporre a controllo, con specifico riferimento a metalli pesanti e farmaci;

3) l'inserimento dell'origine e delle modalità di produzione del fango di depurazione tra i parametri delle metodiche di campionamento e di analisi;

4) il rilevamento obbligatorio della presenza di farmaci, con specifico riferimento ad antibiotici, anticoncezionali, anticoagulanti, psicofarmaci, antinfiammatori, ormoni, antifungini, antiaritmici, nonché di sostanze perfluoroalchimiche (PFAS), in caso di provenienza dei fanghi da impianti di depurazione civile;

5) la modifica delle soglie di ammissibilità della presenza di metalli pesanti;

b) l'introduzione di tutele e controlli specifici sulle acque superficiali e sotterranee;

c) l'equiparazione dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione in agricoltura a quello dei fanghi da depurazione in agricoltura;

d) l'obbligatoria produzione di certificati di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque che prevedano il campionamento in contraddittorio con i competenti organi di controllo;

e) l'incremento dell'efficacia della tutela in materia di spargimento e utilizzo dei fanghi anche mediante il coordinamento e l'integrazione del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale vigente;

f) l'emanazione di linee guida volte a garantire l'omogeneità sul territorio nazionale delle norme regionali;

g) l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di una banca dati nazionale cui devono iscriversi i produttori di fanghi destinati all'agricoltura;

h) l'individuazione di meccanismi e procedure finalizzati ad un completo ed efficace controllo degli spandimenti;

i) la garanzia, per gli enti locali sui cui territori si svolgono attività di spandimento dei fanghi e assimilati, di accedere alla documentazione tecnico-amministrativa e ai referti delle analisi di controllo;

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per l'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico. I relativi schemi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono corredati da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, con la procedura prevista dai commi 3 e 4.

6. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

1.2.2. Relazione 2323-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2323-A

Relazione Orale

Relatore Vaccari

TESTO PROPOSTO DALLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 19 ottobre 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

d'iniziativa dei senatori **ORELLANA , CASALETTO , VACCARI , CALEO , LANIECE , PUPPATO , SOLLO , FRAVEZZI , BUEMI , Fausto Guilherme LONGO , DE PIETRO , BATTISTA , ROMANO e BIGNAMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2016

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Collina)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

17 ottobre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 1, comma 3, nel procedimento di adozione dei decreti legislativi in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, sia previsto il parere in sede di Conferenza Stato - Regioni.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Del Barba)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

10 ottobre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera g);

all'articolo 1, comma 4, premettere il seguente periodo: «Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti

attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.28, 1.39, 1.49, 1.50, 1.52, 1.18, 1.27 e 1.40.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative.

su ulteriori emendamenti

11 ottobre 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatrice Cantini)

sul disegno di legge

29 marzo 2017

La Commissione,
esaminato il disegno di legge,
rilevato che:

il provvedimento conferisce delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto legislativo n. 99 del 1992, di attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

la revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992 si rende necessaria al fine di ridurre i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque provocati dai fanghi, definiti - dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 - come «residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue» provenienti da insediamenti civili e produttivi. L'articolo 127 del cosiddetto codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) - ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo n. 99 - dispone che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano «sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione», e che siano riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato;

la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione);

considerato che:

la Corte costituzionale ha dato conferma di tale impostazione (tra le altre si vedano le sentenze n. 378 del 2007 e n. 10 del 2009), precisando che «in tale ambito di esclusiva competenza statale rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale» (sentenza n. 104 del 2008);

per quanto concerne eventuali interferenze della potestà esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente con la potestà legislativa regionale, la Corte ha, altresì, precisato che:

«la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1987), e deve garantire, (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore». In considerazione della coesistenza, accanto al bene giuridico ambiente, di altri beni giuridici, corrispondenti a interessi diversi, si parla dell'ambiente «come materia trasversale». In tali casi, la disciplina dell'ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, «viene a prevalere» ed «a funzionare come un limite» rispetto alla disciplina dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in

materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Ne deriva che le Regioni e le Province autonome non «possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (tra le altre, si vedano le sentenze nn. 378 del 2007, 104 del 2008, 12 del 2009, 58 del 2015);

la non derogabilità della normativa statale in materia ambientale «non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'articolo 117, quarto comma, possano assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale» (sentenza n. 378 del 2007). Più specificamente ai limiti inderogabili di tutela dell'ambiente posti dalla normativa statale, «le Regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d'uso dei beni ambientali, o comunque nell'esercizio di altre proprie competenze, rimanendo libere, però, se lo ritengono opportuno, di determinare, nell'esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell'ambiente anche più elevati di quelli statali» (sentenza n. 30 del 2009). In particolare, nella sentenza n. 62 del 2008 si richiama il rilievo che, nel settore dei rifiuti, può assumere l'esercizio della potestà concorrente regionale in tema di tutela della salute, «ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato»;

la particolarità della disciplina del bene giuridico ambiente considerato nella sua completezza ed unitarietà riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia (sentenza n. 378 del 2007);

quanto, più specificamente, alla disciplina dei rifiuti, la Corte ha asserito che «la disciplina dei rifiuti, peraltro, in quanto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente e, dunque, in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali. Di conseguenza, ogniqualvolta sia necessario verificare (...) la legittimità costituzionale di norme statali che abbiano disciplinato il fenomeno della gestione dei rifiuti, è necessario valutare se l'incidenza della normativa sulle materie regionali immediatamente contigue sia tale da compromettere il riparto costituzionale di cui al titolo V della parte II della Costituzione, oltre il limite della adeguatezza, rispetto alla citata finalità di fissazione dei livelli di tutela uniformi» (sentenza n. 249 del 2009). In particolare, nella pronuncia da ultimo richiamata, si asserisce che l'attribuzione alla competenza statale in ordine all'adozione delle linee guida per gli ambiti territoriali «è in linea con l'esigenza di una individuazione dei predetti criteri generali uniforme ed omogenea sul territorio nazionale, incidendo i medesimi sia sulla materia del governo del territorio di competenza regionale concorrente, in ordine alla quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, sia sulla materia di competenza statale esclusiva della tutela dell'ambiente. A tal proposito occorre», tuttavia, «osservare che, non essendo possibile individuare una materia prevalente alla quale ricondurre la norma impugnata, la previsione del raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in specie ai fini della determinazione delle linee guida per la individuazione degli ambiti territoriali ottimali, costituisce adeguato strumento di attuazione del principio di leale collaborazione»;

considerato, altresì, che, tra i principi e criteri direttivi fissati per l'esercizio della delega, si prevede (articolo 1, comma 2, lettera f)) l'emanazione di linee guida volte a garantire l'omogeneità sul territorio nazionale delle norme regionali approvate nell'ambito di competenze definite dalla legge statale, sulle quali parrebbe opportuno prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione;

osservato altresì che, su un piano più generale, deve essere valutata l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni nell'ambito del procedimento di adozione dei decreti delegati, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha riconosciuto per la prima volta l'applicabilità del principio di leale collaborazione nell'ambito dei procedimenti legislativi di delega;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 1, comma 2, lettera f), si valuti l'opportunità di prevedere che nel decreto delegato sia introdotta una disciplina che contempli forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito della procedura di emanazione di linee guida, volte a garantire l'omogeneità sul territorio nazionale delle norme regionali;
- b) più in generale, si valuti l'opportunità di prevedere che i decreti legislativi siano adottati previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori Orellana ed altri

Art. 1.

1. Al fine di ridurre i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione dei parametri, delle metodologie e dei valori indicati negli allegati del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, a tal fine prevedendo:

1) l'introduzione di un elenco di fanghi ammissibili al trattamento e allo spandimento, con specifico riferimento ai codici del catalogo europeo dei rifiuti (CER) di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) l'integrazione della lista delle sostanze nocive e inquinanti da ricercare e sottoporre a controllo, con specifico riferimento a metalli pesanti e farmaci;

3) l'inserimento dell'origine e delle modalità di produzione del fango di depurazione tra i parametri delle metodiche di campionamento e di analisi;

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

1. Al fine di **aggiornare la disciplina relativa all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura** e di ridurre i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

2. *Identico:*

a) **allineamento del campo di applicazione della disciplina in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura alle disposizioni della direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, e a quelle del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento alla definizione di fanghi;**

b) *identica:*

1) l'introduzione di un elenco di fanghi ammissibili al trattamento e **all'utilizzo in agricoltura**, con specifico riferimento ai codici del catalogo europeo dei rifiuti (CER) di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) **l'aggiornamento** della lista delle sostanze nocive e inquinanti da ricercare e sottoporre a controllo, **sulla scorta delle evidenze scientifiche disponibili**, con specifico riferimento ai metalli pesanti e agli **inquinanti organici persistenti (POP), in particolare agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) cancerogeni e ai policlorobifenili (PCB);**

3) *identico;*

4) il rilevamento obbligatorio della presenza di farmaci, con specifico riferimento ad antibiotici, anticoncezionali, anticoagulanti, psicofarmaci, antinfiammatori, ormoni, antifungini, antiaritmici, nonché di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), in caso di provenienza dei fanghi da impianti di depurazione civile;

5) la modifica delle soglie di ammissibilità della presenza di metalli pesanti;

b) introduzione di tutele e controlli specifici sulle acque superficiali e sotterranee;

c) equiparazione dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione in agricoltura a quello dei fanghi da depurazione in agricoltura;

d) obbligatoria produzione di certificati di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque che prevedano il campionamento in contraddittorio con i competenti organi di controllo;

e) incremento dell'efficacia della tutela in materia di spandimento e utilizzo dei fanghi anche mediante il coordinamento e l'integrazione del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale vigente;

f) emanazione di linee guida volte a garantire l'omogeneità sul territorio nazionale delle norme regionali;

g) istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di una banca dati nazionale cui devono iscriversi i produttori di fanghi destinati all'agricoltura;

h) individuazione di meccanismi e procedure finalizzati ad un completo ed efficace controllo degli spandimenti;

i) garanzia, per gli enti locali sui cui territori si svolgono attività di spandimento dei fanghi e assimilati, di accedere alla documentazione tecnico-amministrativa e ai referti delle analisi di controllo.

4) il rilevamento, **sulla scorta delle evidenze scientifiche disponibili**, della presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) e farmaci, con **particolare attenzione alle categorie di** antibiotici, anticoncezionali, anticoagulanti, psicofarmaci, **farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), cortisonici**, antifungini e antiaritmici, **che possono costituire un rischio per la salute umana e per l'ambiente;**

5) la modifica **dei valori limite di concentrazione** di metalli pesanti;

c) *identica*;

soppressa

d) obbligatoria produzione di certificati di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque, **ai sensi della normativa vigente**;

e) incremento dell'efficacia della tutela in materia di spandimento e utilizzo dei fanghi anche mediante **la predisposizione di apposito monitoraggio nonché** il coordinamento e l'integrazione del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale vigente;

f) emanazione di linee guida volte a garantire l'omogeneità sul territorio nazionale delle norme regionali **prevedendo, in particolare, la definizione delle condizioni in presenza delle quali le regioni possono emanare provvedimenti più restrittivi**;

soppressa

g) individuazione di meccanismi e procedure finalizzati ad un completo ed efficace controllo degli **utilizzi in agricoltura**;

h) *identica* ;

i) introduzione di un limite alla modalità di iniezione dei fanghi nel suolo agricolo, utilizzando acqua di qualità analoga a quella di irrigazione.
3. Le analisi di cui al comma 2, lettera b) , in caso di trattamento dei fanghi, devono essere effettuate sul prodotto trattato e non sul fango disidratato tal quale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico. I relativi schemi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti possono comunque essere adottati.

Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono corredati da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, con la procedura prevista dai commi 3 e 4.

6. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, **previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**. I relativi schemi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

5. Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 4 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, con **le modalità previste** dai commi 4 e 5.

7. Con cadenza triennale, i Ministri di cui al comma 4 predispongono una relazione tecnica unitaria relativa all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura da trasmettere alle Camere, entro il mese di ottobre.

8. Identico.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2323
XVII Legislatura

Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

Titolo breve: *fanghi depurazione agricoltura*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 244 \(ant.\)](#)

14 luglio 2016

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 245 \(ant.\)](#)

20 luglio 2016

[N. 248 \(ant.\)](#)

2 agosto 2016

Proposto ciclo di
audizioni

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 188 \(ant.\)](#)

Audizione

14 settembre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi**

[N. 251 \(pom.\)](#)

14 settembre 2016

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 189 \(ant.\)](#)

15 settembre 2016

Audizione
informale

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi**

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

N. 252 (ant.) 21 settembre 2016	Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente	
N. 203 (ant.) 26 ottobre 2016	Audizione
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)	
N. 266 (pom.) 26 ottobre 2016	Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente	
N. 205 (ant.) 27 ottobre 2016	Audizione
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)	
N. 268 (pom.) 2 novembre 2016	Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente	
N. 213 (ant.) 18 gennaio 2017	Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)	
N. 279 (pom.) 18 gennaio 2017	Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni
13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente	
N. 214 (pom.) 31 gennaio 2017	Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)	
N. 283 (pom.) 31 gennaio 2017	Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente	

[N. 221 \(pom.\)](#)

21 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 289 \(ant.\)](#)

23 febbraio 2017

Audizioni
informali

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 294 \(pom.\)](#)

14 marzo 2017

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 29
marzo 2017 alle
ore 18:00

[N. 300 \(pom.\)](#)

5 aprile 2017

Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 301 \(ant.\)](#)

19 aprile 2017

[N. 316 \(ant.\)](#)

21 giugno 2017

[N. 318 \(pom.\)](#)

28 giugno 2017

(Emendamenti
allegati al
resoconto)

[N. 345 \(pom.\)](#)

18 ottobre 2017

Approvati
emendamenti
(Proposte
emendative
allegate al
resoconto) Esito:
concluso l'esame
proposto testo
modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 244 (ant.) del 14/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2016
244ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CALEO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il vice ministro Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione n. 3-02426, facendo preliminarmente presente che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2013 del decreto direttoriale 22 marzo 2013, relativo alla graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni in favore dei programmi di investimento, riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto 13 dicembre 2011, la Iavazzi Ambiente S.c. a r.l., risultava ammessa alle agevolazioni di cui al decreto 13 dicembre 2011 "Bando Filiere delle Biomasse". Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 13 dicembre 2011 del citato bando, gli uffici del Ministero dello sviluppo economico hanno richiesto alla società di trasmettere, entro l'11 giugno 2013, ad Invitalia, in qualità di soggetto gestore, la documentazione necessaria alla formale adozione del provvedimento di concessione, previsto dall'articolo 13, comma 3, del citato decreto ministeriale. Con comunicazione del 7 giugno 2013, la società ha inviato parte della documentazione e ha richiesto contestualmente una proroga al 31 dicembre 2013, per l'invio della documentazione mancante. Nonostante l'ulteriore sollecito di Invitalia, lo scorso 22 novembre 2013, la ditta beneficiaria non ha completato nei termini l'invio della documentazione necessaria all'istruttoria e ha presentato, il 30 dicembre 2013, un'ulteriore generica richiesta di proroga, senza alcuna indicazione dei tempi, per la trasmissione dei documenti restanti.

Pertanto, considerato il notevole arco temporale intercorso dalla suddetta comunicazione e non risultando ancora pervenuta la documentazione richiesta, il Ministero dello sviluppo economico, il 13 novembre 2014 ha diffidato la Iavazzi Ambiente S.c. a r.l., intimando alla stessa di provvedere alla trasmissione, entro sessanta giorni dal ricevimento della diffida di una corposa documentazione. Allo scadere del termine assegnato, essendo ormai trascorso il lasso di tempo utile senza che tale documentazione fosse pervenuta, il Ministero dello sviluppo economico, con nota del 27 luglio 2015, ha comunicato alla ditta la decadenza dal contributo e del diritto a fruire delle agevolazioni previste. Per quanto di competenza, il Ministero dell'interno, ha comunicato che la Iavazzi Ambiente S.c. a r.l., destinataria del provvedimento interdittivo antimafia del 13 agosto 2015, e costituita dalle consorziate Impresud S.r.l. e Ecologia Iavazzi S.r.l., destinatarie anch'esse in data 13 agosto 2015 di informative ostative antimafia, nonché di provvedimenti di diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1 - comma 52 - della legge 6 novembre 2012, n. 190, cosiddetto *white list*. La Iavazzi Ambiente S.c. a r.l. ha proposto ricorso al TAR Campania avverso il provvedimento ostativo. Tale ricorso non risulta ancora definito. Anche la Ecologia Iavazzi S.r.l. e la Impresud S.r.l., avverso le relative informative ostative, hanno proposto ricorsi al TAR Campania. Il TAR li ha respinti con sentenze n. 209 del 2015 e n. 210 del 2015. Per la riforma di dette sentenze, le società hanno proposto ricorsi in appello al Consiglio di Stato, ad oggi, non ancora definiti. Il Ministero dell'ambiente ha rappresentato che non vi è, agli atti, documentazione relativa al progetto in questione, né si intravedono aspetti riconducibili alle competenze dello stesso Ministero, che ha precisato che, in materia di valutazione di impatto ambientale, spettano allo Stato le competenze relative alle centrali termiche e agli altri impianti di combustione con potenza termica maggiore di 300 megawatt, mentre le competenze relative alle tipologie di centrali indicate nell'interrogazione spettano alla Regione. Ciò vale anche per quanto attiene gli aspetti autorizzativi.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) si dichiara insoddisfatta della risposta poiché la ricostruzione dei fatti rappresentata dal vice ministro Teresa Bellanova ha trascurato rilevanti elementi di valutazione, quale ad esempio la circostanza per la quale la regione Campania ha rilasciato le autorizzazioni nonostante l'avviso contrario delle istituzioni scientifiche e sanitarie competenti. Sollecita il Ministero dello sviluppo economico ad intervenire nei casi in cui le amministrazioni regionali perseverino in comportamenti non coerenti con la tutela ambientale.

Il presidente [CALEO](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [SCILIPOTI ISGRO'](#) (*FI-PdL XVII*) interviene in merito alla procedura informativa testé conclusa, rilevando la necessità che gli atti parlamentari di indirizzo e controllo consentano di individuare soluzioni condivise nell'interesse del Paese, prevedendo la supplenza dello Stato nel caso di gravi inadempienze regionali.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sollecita la trattazione del disegno di legge n. 2323, recante "Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura", sottolineando che l'oggetto di questa proposta

legislativa risulta di particolare attualità in considerazione delle recenti notizie di cronaca.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) chiede che venga dato corso alla sua richiesta di una procedura informativa sul Centro intermodale merci - CIM. In provincia di Novara, che sembrerebbe operare in assenza delle autorizzazioni prescritte, anche in relazione al raddoppio della superficie dedicata allo svolgimento delle attività operative.

Il presidente [CALEO](#) fa presente che riferirà al presidente Marinello quanto richiesto dai senatori intervenuti. Comunica inoltre che il disegno di legge n. 2323 sarà trattato nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 245 (ant.) del 20/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2016
245ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 ([n. COM \(2016\) 157 definitivo](#))
(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 maggio.

Poiché non vi sono interventi, il presidente **MARINELLO** dichiara conclusa la discussione e invita il relatore a formulare la proposta di osservazioni.

Il relatore **VACCARI (PD)** illustra le osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicate in allegato.

Previa verifica del numero legale, il presidente **MARINELLO** pone ai voti le osservazioni favorevoli che risultano approvate.

IN SEDE REFERENTE

(2277) Paola DE PIN. - Norme straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria a tutela della salute e dell'ambiente nella Pianura Padana

(Esame e rinvio)

Il relatore **ARRIGONI** (*LN-Aut*) illustra il disegno di legge avente lo scopo di migliorare la qualità dell'aria a tutela della salute e dell'ambiente nella Pianura Padana. In particolare, l'articolo 2 prevede disposizioni per gli impianti alimentati a biomassa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e per i successivi cinque anni, nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte è sospeso il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati a biomassa, a prescindere dalla potenza. Per gli impianti di produzione di energia alimentati a biomassa esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per il potenziamento del monitoraggio e controllo del corretto funzionamento degli impianti stessi su tutto il territorio della Pianura Padana. L'articolo 3 reca misure urgenti per il riscaldamento degli edifici. A decorrere della data di entrata in vigore della legge, è concesso un incentivo sotto forma di detrazione fiscale per la conversione degli impianti di riscaldamento degli edifici alimentati con combustibile fossile, con esclusione del metano, a impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente i requisiti di accesso all'incentivo. L'articolo 4 disciplina l'adeguamento dei piani regionali della qualità dell'aria. Le regioni di cui all'articolo 2, comma 1, aggiornano e adeguano i rispettivi piani regionali per la qualità dell'aria alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, per il conseguimento degli obiettivi previsti nell'orizzonte temporale indicato dalla medesima direttiva, individuando i criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché le misure emergenziali in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero di particolato (PM10). L'articolo 5 reca infine la copertura finanziaria. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinati allo Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Esame e rinvio)

Il relatore **MIRABELLI** (PD) illustra il disegno di legge che vuole dare compimento all'ordine del giorno G/1676/11/13 al «collegato ambientale» (legge n. 221 del 2015), con cui il Governo si è impegnato ad aggiornare la normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura. Il testo si compone di un unico articolo con il quale si conferisce l'apposita delega al Governo. In particolare, il comma 2 individua i principi e i criteri direttivi, partendo dalla revisione organica delle disposizioni, ormai obsolete, contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, prevedendo in particolare una revisione sistemica degli allegati, incentrata specificatamente sui seguenti aspetti: l'aggiornamento delle soglie di ammissibilità delle sostanze già indicate; l'integrazione della lista di ammissibilità delle sostanze dannose; l'elaborazione di una classificazione dei fanghi ammissibili al trattamento facendo riferimento ai codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti), previsti nell'allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; l'introduzione di specifici controlli sulle acque superficiali e sotterranee, che oggi non sono previsti; l'individuazione di norme che equiparino l'utilizzo dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione a quello dei fanghi, in quanto l'impiego in agricoltura dei primi non è adeguatamente disciplinato; l'adozione di norme che prevedano la modalità del contraddittorio nella gestione dei campioni prelevati per le analisi, rendendo altresì obbligatoria la produzione di certificati di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque. La revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992 dovrà prevedere, inoltre, l'aggiornamento delle misure sanzionatorie ivi previste, l'emanazione di linee guida per armonizzare le norme di dettaglio previste dalle Regioni in relazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 99 del 1992, nonché l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente di un albo nazionale in cui abbiano obbligo di registrazione i produttori di fanghi destinati all'agricoltura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 157

La 13ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

premesse che:

l'inclusione della proposta di Regolamento nel pacchetto dell'economia circolare stimola a considerare, da un punto di vista scientifico e nel loro insieme, i numerosi cicli che coinvolgono l'ambiente agrario, dal ciclo delle acque, al ciclo del carbonio, dell'ossigeno/ozono, del metano, al ciclo dei nutrienti (in particolare azoto, fosforo e potassio), ai cicli pedogenetici, ai cicli vegetazionali; la natura agisce, infatti, attraverso cicli chiusi e non conosce rifiuti, poiché ogni elemento si rinnova attraverso processi che la scienza studia per poter replicare in laboratorio o a scala reale, possibilmente trasferendo la conoscenza di innovazioni di interesse industriale; la declinazione dell'economia circolare sui temi della produzione di fertilizzanti innovativi contribuisce alla chiusura dei cicli naturali ed antropici e rientra nelle strategie di sviluppo in cui la

crescita economica avviene senza un aumento del consumo di risorse, fondandosi sull'innovazione scientifica, tecnologica, sociale, organizzativa e basata su una gamma di nuove competenze e conoscenze;

ritenuto che:

la visione delineata nella proposta di Regolamento deve trovare forti e concreti elementi di riscontro in strumenti normativi che attengono al tema dei rifiuti e della depurazione delle acque, della salvaguardia del suolo e dell'ambiente, delle politiche energetiche, della lotta ai cambiamenti climatici, della chimica verde, dell'etichettatura, della bio-economia, del miglioramento della cooperazione intersettoriale e della collaborazione tra soggetti pubblici e privati (ad esempio tramite modelli di simbiosi industriale), del flusso illegale dei rifiuti, inclusi quelli pericolosi;

l'incremento della sostanza organica nei suoli assume un ruolo centrale accanto al cambiamento climatico, all'uso non sostenibile del suolo, al sovrasfruttamento delle aree agricole e pastorali, allo sviluppo di pratiche irrigue spesso non sostenibili, rappresentandone una possibile soluzione; anche nella disciplina dei fertilizzanti devono essere considerate come prioritarie le esigenze di tutela e sostenibilità ambientale;

considerato che:

la proposta di Regolamento prevede la fissazione di limiti particolarmente restrittivi per il cadmio: un limite iniziale a 60 mg/Kg di P₂O₅, per poi abbassarsi successivamente a 40 e fino a 20 nell'arco di 12 anni;

la proposta di Regolamento, relativamente alle matrici in ingresso agli impianti di digestione anaerobica, tende a non fare distinzioni tra rifiuto organico, effluenti zootecnici e sottoprodotto agricolo e, in particolare, identifica due categorie di materiali costituenti (CMC): digestato di colture energetiche (CMC 4) e digestato diverso da quello di colture energetiche (CMC 5), ottenuto da altri materiali tra cui i rifiuti organici. Tale condizione è lontana dalla realtà italiana; infatti, il digestato prodotto da impianti di biogas ubicati nelle imprese agricole normalmente è ottenuto da una miscela di matrici esclusivamente di provenienza agricola o agroindustriale. Recentemente, il decreto del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" prevede due tipologie di digestato ai fini di utilizzazione agronomica (agrozootecnico ed agroindustriale come specificato all'articolo 22 del decreto, con specifica esclusione dei rifiuti organici);

sono noti gli effetti benefici che la sostanza organica induce nei suoli tra cui: lo sviluppo delle comunità microbiche in termini numerici e di biodiversità; la veloce degradazione dei componenti semplici (zuccheri, aminoacidi, ecc.); la lenta degradazione dei componenti complessi (cellulosa, emicellulosa, lignina, chitina, ecc.); lo sviluppo di relazioni positive tra le comunità microbiche; la proposta di Regolamento definisce, all'Allegato II, parte II, le prescrizioni relative alle categorie di materiali costituenti (CMC) i fertilizzanti. Relativamente alla categoria dei sottoprodotti dell'industria alimentare (CMC 6) sono inclusi solamente la calce dell'industria alimentare, le melasse e la borlanda; la proposta di Regolamento crea degli scenari favorevoli all'esecuzione dei controlli, affrontando aspetti riferiti agli obblighi degli operatori economici (capo 2), alla conformità dei prodotti fertilizzanti con marcatura CE (capo 3), alla notifica da parte degli Stati membri degli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità (capo 4), alla vigilanza del mercato (capo 5). In tale direzione occorre sottolineare che la strategia di controllo assume rilevanza straordinaria per tutti i fertilizzanti ed in particolare per infondere fiducia negli agricoltori in prodotti derivanti da fonti di materiali organici o secondari intrinsecamente variabili;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in relazione ai limiti fissati per la presenza di cadmio nei terreni, occorre osservare che gli attuali processi di rimozione del cadmio (decaadmiazione) non sono pienamente sostenibili dal punto di vista ambientale per i residui chimici che rilasciano, pertanto si segnala la necessità di prevedere contestualmente adeguate politiche di sostegno agli investimenti in innovazione e ricerca in questo settore, tali da rendere i suddetti processi totalmente sostenibili;

riguardo alle matrici in ingresso agli impianti di digestione anaerobica appare opportuno specificare che gli impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas che utilizzano effluenti zootecnici di origine agricola siano classificati come impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, diversamente da impianti di biogas che utilizzano rifiuti classificabili come impianti di trattamento e recupero;

circa l'impatto positivo che la sostanza organica produce sui suoli, si segnala che il decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010 " Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 " fornisce una precisa e dettagliata classificazione dei fertilizzanti. Nell'ambito dei concimi organici, organo - minerali e ammendanti, sono annoverate matrici organiche di origine fossile quali torba e lignite, e sono riportate in formato tabellare (allegati 2 e 5 del suddetto decreto) specifiche sulle modalità di preparazione e sulle componenti essenziali, titolo minimo in elementi e/o sostanze utili, criteri concernenti la valutazione, ecc). La torba è un ammendante ricco di sostanza organica, acidi umici e fulvici e di nutrienti per il suolo; nel suolo favorisce la permeabilità, la radicazione delle piante, l'aereazione ed aumenta la sofficità, fungendo anche da pacciamatura e da cappotto termoregolatore. Ne esistono tre principali tipologie: acida, neutra ed umificata il cui impiego, con riferimento al capitolo 2 dell'Allegato 5 del citato decreto, è limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai). Alla luce di ciò si ritiene opportuno chiarire, nella proposta di Regolamento in esame, la definizione di ammendanti organici, così da ricomprendervi anche tale tipologia di ammendanti organici naturali;

poiché nel territorio italiano ed in quello di altri Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo sussistono differenti e numerose attività agroindustriali, sarebbe opportuno integrare la proposta di Regolamento con un elenco di sottoprodotti provenienti da attività alimentari e agroindustriali come riportato nella Tabella 1a del decreto ministeriale 6 luglio 2012;

per quanto attiene ai controlli, è necessario che la strategia di controllo sia estesa a tutta la filiera di operatori economici interessati alla produzione di fertilizzanti recanti la marcatura CE, interessando gli operatori di recupero privati e pubblici (quali gli operatori degli impianti di trattamento delle acque reflue o degli stabilimenti di gestione dei rifiuti che producono *compost* o digestato), i produttori di fertilizzanti, i rappresentanti autorizzati, gli importatori/esportatori, gli intermediari, la rete di distribuzione, di concerto con gli organismi nazionali di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità.

1.3.2.1.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 248 (ant.) del 02/08/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 2 AGOSTO 2016
248ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

[\(2277\)](#) **Paola DE PIN.** - *Norme straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria a tutela della salute e dell'ambiente nella Pianura Padana*

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 20 luglio.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene sottolineando la rilevanza delle problematiche dell'inquinamento nella Pianura Padana, le cui cause risiedono prevalentemente nelle emissioni per il riscaldamento degli edifici, adibiti ad abitazione o a uffici, e in quelle derivanti dalle attività di trasporto. Parte dell'inquinamento ha poi una matrice industriale.

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*) ritiene improprio affrontare le generali problematiche dell'inquinamento, limitandosi ad esaminare il contesto della Pianura Padana. Il disegno di legge inoltre si concentra soltanto su cause marginali di inquinamento, trascurando il dato scientificamente acquisito che l'allevamento intensivo di bestiame costituisce la principale fonte di inquinamento dell'aria.

La senatrice [DE PIN](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) fa presente che il disegno di legge nasce dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e mira a contrastare alcune delle cause principali dell'inquinamento dell'aria, quali le centrali energetiche a biomassa al fine di prevenire il cosiddetto "effetto accumulo".

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) osserva che cause e modalità dell'inquinamento dell'aria sono equamente imputabili allo svolgimento di attività civili, alle esigenze di mobilità e alle attività industriali. Per quanto riguarda in particolare l'inquinamento generato dalle centrali energetiche a biomassa, occorre indagare quale sia il contributo per tipologia di combustibile impiegato e quale sia la provenienza, nazionale o estera, di tale combustibile.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) giudica incongruo affrontare con legge nazionale problematiche di carattere locale. Non si può pertanto intervenire con disposizioni generali sugli impianti energetici a biomassa, poiché tale disciplina interesserebbe anche impianti non situati nella Pianura Padana. Esprime perplessità sulle considerazioni della senatrice De Pin in merito al cosiddetto "effetto accumulo".

Il relatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) sottolinea che le problematiche dell'inquinamento dell'aria nella Pianura Padana non hanno un carattere localistico ma si inseriscono in quelle più generali dei cambiamenti climatici. Fa poi presente che il ministro Orlando, allora responsabile del Dicastero dell'ambiente, aveva stipulato un protocollo di intesa con le Regioni interessate per la realizzazione di un piano della qualità dell'aria, di cui sarebbe interessante conoscere gli esiti. Reputa infine opportuno svolgere un ciclo di audizioni.

Secondo il senatore [VACCARI](#) (*PD*), il ciclo di audizioni dovrebbe prevedere innanzitutto il coinvolgimento delle istituzioni preposte alla salubrità ambientale.

Il presidente [MARINELLO](#) ritiene necessario disporre di elementi informativi preliminari sulle dimensioni e sulle cause dell'inquinamento dell'aria nella Pianura Padana. E' necessaria altresì la presenza del Governo in Commissione al fine di conoscere quali siano gli orientamenti dell'Esecutivo. Propone infine di svolgere un ciclo mirato di audizioni, invitando i rappresentanti dei Gruppi a comunicare le proposte prima della pausa estiva.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 20 luglio.

Su indicazione del relatore Mirabelli, il presidente [MARINELLO](#) propone di svolgere, preliminarmente all'avvio della discussione generale, un ciclo di audizioni e invita i rappresentanti dei Gruppi a comunicare le proposte prima della pausa estiva.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ZIZZA](#) (CoR) sollecita l'esame dell'affare assegnato n. 385, sulle problematiche ambientali che interessano la centrale Enel di Cerano in provincia di Brindisi e le conseguenti ricadute nella Penisola Salentina.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che nell'ambito della programmazione dei lavori, dopo la pausa estiva, sarà presa in considerazione la richiesta del senatore Zizza, prevedendo preliminarmente un ciclo di audizioni in Commissione.

La Commissione prende atto.

Il presidente [MARINELLO](#) svolge alcune considerazioni sulle notizie riportate dagli organi di comunicazione in merito alla gestione dei rifiuti nella Capitale e nella regione Sicilia. Al fine di valutare le iniziative che la Commissione, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, potrà intraprendere rinvia alla seduta di domani lo svolgimento di apposite riflessioni.

Il senatore [ZIZZA](#) (CoR) si associa alle considerazioni del presidente Marinello, sottolineando l'importanza del tema anche per la regione Puglia.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte nella riunione pomeridiana del 27 luglio, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 302, e in quella del 28 luglio, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2343, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 188 (ant.) del 14/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 188
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA [CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA ITALIANA](#) (CONFAGRICOLTURA), DELLA CONFEDERAZIONE
NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI (COLDIRETTI) E DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI (CIA), SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2323 (FANGHI DEPURAZIONE
AGRICOLTURA)*

1.3.2.1.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 251 (pom.) del 14/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016
251ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CALEO](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

[\(119\)](#) D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette

[\(1004\)](#) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette

[\(1034\)](#) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette

[\(1931\)](#) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco

[\(2012\)](#) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso il 4 agosto.

Il presidente **[CALEO](#)**, in qualità di relatore, deposita l'emendamento 21.0.6, pubblicato in allegato, relativo alla delega al Governo per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici. Fa inoltre presente che la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso, lo scorso 5 agosto, una relazione tecnica sull'emendamento 9.200, che consentirebbe di superare il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso dalla Commissione bilancio. Sembrerebbe inoltre che una analoga relazione debba, a breve, pervenire sull'emendamento 13.0.2. Appena disponibili, le due relazioni tecniche saranno tempestivamente trasmesse alla Commissione

bilancio per l'espressione del parere sulla base dei nuovi elementi istruttori pervenuti.

Propone infine di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 21.0.6 alle ore 15 di lunedì 19 settembre 2016.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(117\)](#) **D'ALI.** - *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

[\(512\)](#) **DE POLI.** - *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

[\(828\)](#) **Pamela Giacomina Giovanna ORRU' ed altri.** - *Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

[\(962\)](#) **RANUCCI ed altri.** - *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

[\(1650\)](#) **SANTANGELO ed altri.** - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il presidente [CALEO](#) ricorda che lo scorso 12 luglio è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore. Invita pertanto i senatori che hanno presentato tali proposte emendative, pubblicate in allegato, ad illustrarle.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra il subemendamento 2.200/1, che sostituisce le parole "la tutela dall'eccessiva spinta antropica" con le seguenti "demaniali, ambientali". Il subemendamento 6.0.100/6 impone la compatibilità degli interventi previsti dall'articolo 6 con gli strumenti urbanistici vigenti. Il subemendamento 7.0.200/1 prevede opportune verifiche di compatibilità e sostenibilità ambientale. L'emendamento 7.0.200/5 fa riferimento ai campi boe.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) illustra il subemendamento 3.100/1, sul tema della pariteticità del Comitato per le isole minori. I subemendamenti 6.0.100/2, 6.0.100/3 e 6.0.100/4 mirano ad escludere deroghe agli strumenti urbanistici vigenti e alla destinazione d'uso degli immobili. Il subemendamento 15.200/3 impone il rispetto della conformità alle normative regionali.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente [CALEO](#) dichiara conclusa l'illustrazione delle proposte emendative.

Il relatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti con la concomitante presenza del rappresentante del Governo.

Il presidente [CALEO](#) rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso delle audizioni svolte negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi del 6 e 7 settembre, di ieri e di oggi per l'esame dei disegni di legge n. 2343 e n. 2323, nonché nel corso delle audizioni svolte negli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9a e 13a del 1° agosto scorso, sui disegni di legge n. 2383 e congiunti, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

21.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di Pagamento dei Servizi Ecosistemici (PSE).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) prevedere che il sistema di PSE sia definito quale remunerazione, su base volontaria, di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi, l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;
 - b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
 - c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
 - d) prevedere in ogni caso che i sistemi di PSE possano essere attivati per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà

demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;

e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;

f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;

g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;

h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dai sistemi di PSE siano destinati anche alla adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;

i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e dei soggetti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa comunitaria e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di riserva genetica in considerazione dell'attuazione del Protocollo di Nagoya;

m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte con quelle contenute in tale disposizione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché del procedimento di cui al comma 3.»

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [117](#), [512](#), [828](#), [962](#), [1650](#)

2.200/1

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#)

All'emendamento 2.200, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la tutela dall'eccessiva spinta antropica», con le seguenti: «, demaniali, ambientali».

2.200/2

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 2.200, alla lettera a), sostituire la parola: «spinta» con la seguente: «fruizione».

2.200/3

ARRIGONI

All'emendamento 2.200, alla lettera b), sopprimere la parola: «anche».

2.200

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "beni culturali" inserire le seguenti: ", la tutela dall'eccessiva spinta antropica";
- b) aggiungere in fine il seguente periodo: ". Ai fini di cui alla presente lettera, i Sindaci dei comuni delle isole minori, possono limitare, anche proporzionalmente alla grandezza del territorio e ai servizi garantiti, l'accesso turistico alle isole stesse;"

2.300/1

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 2.300, alla lettera s), dopo le parole: «archeologico e culturale», inserire le seguenti: «, anche mediante incremento o estensione delle aree naturali protette e delle riserve marine,».

2.300

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:

"s) tutela ambientale, conservazione della biodiversità, ripristino o restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, nonché attività di educazione ambientale e promozione di un turismo eco-compatibile"

3.100/1

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 3.100, sostituire le parole da: «sopprimere» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «sostituire le parole: "organo paritetico ed è composto" con le seguenti: "organo paritetico composto"».

3.100

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere le parole: «è un organo paritetico ed»

6.0.100/1

D'ALÌ

All'emendamento 6.0.100, al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, sostituire le parole: «del territorio» con le seguenti: «di suolo».

6.0.100/2

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 6.0.100, capoverso «articolo 6-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti» e al secondo periodo sostituire la parole da: «il cambio della destinazione d'uso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «non è autorizzato il cambio di destinazione d'uso degli immobili».

6.0.100/3

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sostituire le parole da: «possono autorizzare» fino alla fine del comma con le seguenti: «non possono autorizzare il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1,».

6.0.100/4

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti» e

sopprimere il secondo periodo.

6.0.100/5

[SANTANGELO](#)

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle normative sulle strutture turistico ricettive aperte al pubblico delle rispettive regioni.».

6.0.100/6

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#)

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli» con le seguenti: «compatibilmente con gli».

6.0.100/7

[SANTANGELO](#)

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.».

6.0.100/8

[MARINELLO](#)

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza alterare le condizioni di luminescenza delle ore notturne e secondo criteri di efficienza nell'impiego delle risorse energetiche».

6.0.100/9

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione degli immobili soggetti a vincoli di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

6.0.100/10

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 6.0.100, al capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

6.0.100/11

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 6.0.100, al comma 2, dopo le parole: «presentano ai Ministri competenti», inserire le seguenti: «, preventivamente all'autorizzazione dei cambi di destinazione di cui al comma 1,».

6.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Articolo 6-bis

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo. Nel caso in cui gli immobili del primo periodo siano ricompresi nel territorio delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il cambio della destinazione d'uso è subordinato alla acquisizione del parere vincolante dell'ente gestore circa il rispetto delle previsioni contenute negli strumenti di piano e di regolamento, o nelle misure di salvaguardia provvisorie, dell'area protetta.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A presentano ai Ministri competenti un piano sull'attuale offerta turistica del territorio, la sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di interventi da realizzare con priorità."

7.0.200/1

[MORONESE, SANTANGELO](#)

All'emendamento 7.0.200, al comma 1, dopo le parole: «possono» aggiungere le seguenti: «, previa verifica della compatibilità e sostenibilità ambientale».

7.0.200/2

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 7.0.200, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, sopprimere le parole: «sentiti gli enti gestori».

7.0.200/3

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

All'emendamento 7.0.200, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti gli enti gestori», con le seguenti: «previa acquisizione del parere vincolante degli enti gestori».

7.0.200/4

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 7.0.200, al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti gestori» inserire le seguenti: «ove istituite aree protette».

7.0.200/5

[SANTANGELO](#)

All'emendamento 7.0.200, al comma 1 dopo le parole: «campi di ormeggio attrezzato» aggiungere le seguenti: «o campi boe».

7.0.200/6

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 7.0.200, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 2, dopo le parole: «delle spese di allestimento» aggiungere le seguenti: «, di servizi».

7.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

"Articolo 7-bis

(Campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire, sul modello già in uso nei regolamenti delle aree marine protette, campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della Capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi."

10.100/1

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 10.100, alla lettera c-bis) aggiungere, in fine, le parole: «che tengono conto dei costi di gestione del servizio».

10.100

IL RELATORE

Al comma 5 dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti.»

15.100/1

[ORRÙ, VACCARI](#)

All'emendamento 15.100, sostituire le parole: «ad esclusione di quelli» con le seguenti: «inclusi

quelli» e sopprimere le seguenti parole: «Conseguentemente, sopprimere il comma 3».

15.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole "anche marittimo" aggiungere le seguenti: "ad esclusione di quelli ricadenti nelle Aree marine protette".

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

15.200/1

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 15.100, al comma 3, premettere le parole: «Su richiesta dei comuni»,.

15.200/2

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

All'emendamento 15.100, al primo periodo, sostituire le parole da: «ai comuni competenti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «a soggetti giuridici appositamente istituiti dalle regioni, partecipati dai comuni competenti».

15.200/3

[ORRÙ](#), [VACCARI](#)

All'emendamento 15.200, primo periodo, sostituire le parole da: «e in conformità» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, in conformità alle normative regionali».

15.200

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente: " 3. La gestione delle riserve naturali, dei parchi e delle aree marine protette di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti e in conformità e nel rispetto dell'intesa del 14 luglio 2005 della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori".

1.3.2.1.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 189 (ant.) del 15/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 189
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016

Presidenza del Vice Presidente
[ZIZZA](#)

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO ITALIANO COMPOSTATORI, SUL DISEGNO
DI LEGGE N. 2323 (FANGHI DEPURAZIONE AGRICOLTURA)*

1.3.2.1.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 252 (ant.) del 21/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016
252ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 8,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-02903, precisando preliminarmente che la gestione dei veicoli fuori uso è disciplinata dal decreto legislativo n. 209 del 2003 che recepisce la direttiva comunitaria 2000/53/CE. Tale decreto prevede che i veicoli fuori uso siano sottoposti ad operazioni di trattamento, tra cui quelle relative alla messa in sicurezza, demolizione, pressatura, recupero o preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati. L'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 209 specifica le prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso. In particolare, il comma 1 rimanda all'allegato 1 per le pertinenti prescrizioni tecniche degli impianti di trattamento. Tali prescrizioni riguardano l'ubicazione dell'impianto di trattamento, i requisiti e l'organizzazione del centro di raccolta e dello stesso impianto, i criteri per lo stoccaggio, le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, nonché l'attività di demolizione. L'attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è subordinata alla preventiva ispezione della Provincia competente. Dopo l'inizio dell'attività, le ispezioni devono essere svolte almeno una volta l'anno e sono dirette ad accertare la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero che la conformità delle attività di recupero stesse alle prescrizioni tecniche e

alle misure di sicurezza fissate dalle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, nonché alle norme tecniche previste dal citato articolo 31. Sull'argomento sono emerse criticità legate alla carenza delle comunicazioni da parte delle Province, previste dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 209 del 2003, sugli esiti delle ispezioni effettuate annualmente sugli impianti di trattamento autorizzati. A tal fine, il Ministero dell'ambiente inviterà le Province a rafforzare i compiti istituzionali di verifica delle prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti autorizzativi, svolgendo per il tramite della competente direzione generale il necessario monitoraggio e riservandosi di verificare, mediante l'intervento della Guardia di Finanza, il corretto adempimento, da parte dei demolitori, della compilazione dei modelli di dichiarazione ambientale relativi alla registrazione dei flussi di rifiuti in entrata ed in uscita per i quali gli stessi demolitori sono stati autorizzati al trattamento. In merito alla tracciabilità, si evidenzia che i gestori di veicoli fuori uso, in quanto gestori di rifiuti speciali pericolosi, rientrano fra i soggetti obbligati ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che, dall'8 giugno 2016, è disciplinato - in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sul controllo della tracciabilità dei rifiuti - dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2016, n. 78, recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti che abroga e sostituisce il precedente decreto n. 52 del 18 febbraio 2011. Il sistema è operativo dal 1° ottobre 2013. A partire da questa data i gestori di veicoli fuori uso sono assoggettati ad un doppio binario di adempimenti, dovendo comunque - fino al 31 dicembre del 2016 - provvedere anche alla compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). Dall'ultima elaborazione dell'ISPRA sui dati della sezione "Veicoli Fuori Uso" del MUD per l'anno 2014 sono risultati operativi oltre 1.500 impianti di autodemolizione sul territorio nazionale, il 44 per cento dei quali sono situati al Nord, il 19 per cento al Centro ed il 37 per cento al Sud. La recente approvazione della legge n. 132 del 2016 garantirà maggiore efficacia e omogeneità sull'intero territorio nazionale alla azione conoscitiva, di monitoraggio e di controllo del Sistema nazionale nel suo complesso per effetto della collaborazione tra l'ISPRA e le Agenzie regionali e provinciali per l'ambiente. Lo scorso 29 giugno la Commissione europea ha avviato la consultazione pubblica sulle potenziali misure per migliorare l'attuazione di alcuni aspetti della direttiva sui veicoli fuori uso, tra cui quelli riguardanti la cancellazione dei veicoli fuori uso e lo smantellamento illegale degli stessi. Tale consultazione costituisce un valido riferimento per la Commissione europea riguardo lo studio di modifiche ed integrazioni da apportare alla vigente direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso al fine del superamento di talune problematiche riscontrate nel suo stato di attuazione. A seguito delle predette attività di monitoraggio, il Ministero valuterà l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative ovvero amministrative finalizzate a risolvere le eventuali problematiche in essere nella gestione dei veicoli fuori uso, con particolare riguardo alla previsione di misure volte a favorire un sistema di maggiore tracciabilità e qualificazione dei soggetti componenti la filiera. Nel caso di specie, per quanto riguarda il sequestro di rifiuti costituito da carcasse di veicoli fuori uso illegalmente pressate da alcuni demolitori senza preventiva messa in sicurezza e rimozione delle componenti da destinare al recupero, stoccati all'interno di un capannone sito nel comune di Bosaro (RO), la prefettura di Rovigo ha rappresentato che il Nucleo di polizia tributaria del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo, nell'ambito di una mirata attività investigativa in materia di accertamento e repressione dei reati ambientali, ha proceduto al sequestro di rifiuti per un peso stimato di 3.813 tonnellate. Nella circostanza, oltre a rilevare numerosi cumuli di autoveicoli impilati, sono state riscontrate evidenti incongruenze e anomalie nella documentazione contabile ed è stata appurata l'assenza delle autorizzazioni necessarie per lo stoccaggio degli stessi rifiuti. A seguito di ulteriori accertamenti svolti dai funzionari dell'Agenzia regionale di protezione ambientale Veneto - ARPAV, in ragione della presenza di materiale estraneo (vetro, plastica e gomme) rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, si è ritenuto di classificare tale materiale come rifiuto. Pertanto, in mancanza delle debite autorizzazioni, configurandosi la violazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - nella fattispecie di una attività di gestione rifiuti non autorizzata - la Guardia di Finanza ha proceduto al

sequestro penale del suddetto materiale e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria di tre persone. Il sequestro, tuttora in atto, è stato convalidato e il relativo procedimento è stato iscritto al ruolo presso la procura di Rovigo.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) si dichiara soddisfatto della risposta richiamando l'esigenza di continui controlli da parte delle istituzioni competenti. Dà inoltre notizia di una proposta emendativa a sua firma sull'Atto Senato 1368, volta a prevenire il verificarsi di circostanze analoghe a quelle rappresentate nell'interrogazione.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

[\(119\) D'ALI](#). - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\) Loredana DE PETRIS](#). - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\) CALEO](#). - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\) PANIZZA ed altri](#). - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\) Ivana SIMEONI ed altri](#). - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto dei subemendamenti presentati all'emendamento 21.0.6, pubblicati in allegato, e invita i presentatori a illustrarli.

Il senatore ARRIGONI illustra i subemendamenti a propria firma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi del 15 settembre, sull'esame del disegno di legge n. 2323 e di ieri,

sull'affare assegnato n. 385, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,40.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

21.0.6/1

[DE PETRIS](#)

All'emendamento 21.0.6, all'articolo 21-bis apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla rubrica, sopprimere la parola "volontari";
- 2) al capoverso comma 1 premettere il seguente "01. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'articolo 70, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:";
- 3) al capoverso comma 1, sostituire le parole "entro dodici mesi della data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti "entro il 31 dicembre 2017" e sopprimere la parola "volontario";
- 4) al capoverso comma 2, sopprimere le parole "su base volontaria".

21.0.6/2

[DE PETRIS](#)

All'emendamento 21.0.6, all'articolo 21-bis apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al capoverso comma 1 premettere il seguente "01. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'articolo 70, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:";
- 2) al capoverso comma 1, sostituire le parole "entro dodici mesi della data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti "entro il 31 dicembre 2017";
- 3) alla lettera d), sopprimere le parole da "servizi ecosistemici generati dagli agricoltori" sino alla fine della lettera";
- 4) al capoverso comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;".

21.0.6/3

[NUGNES](#)

All'emendamento 21.0.6, al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici" con le seguenti: "calcolata in base a sistemi premiali, prevedendo anche forme di defiscalizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,".

21.0.6/4

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

All'emendamento 21.0.6, al comma 2, letterad), dopo le parole: "comunicazione della Commissione europea COM (2013) 249 finale;" sopprimere le seguenti: "utilizzo di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche;".

21.0.6/5

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

All'emendamento 21.0.6, al comma 2, sopprimere la lettera f).

21.0.6/6

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 21.0.6, al comma 2, lettera l), dopo le parole: "ritenere precluse" inserire le seguenti: "dal sistema di PSE)".

21.0.6/7

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 21.0.6, al comma 2, sopprimere la lettera m).

21.0.6/8

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 21.0.6, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

21.0.6/9

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 21.0.6, aggiungere, in fine, il seguente comma: "4-bis. L'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato."

21.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di Pagamento dei Servizi Ecosistemici (PSE).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) prevedere che il sistema di PSE sia definito quale remunerazione, su base volontaria, di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi, l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;
 - b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
 - c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
 - d) prevedere in ogni caso che i sistemi di PSE possano essere attivati per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;
 - e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;
 - f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;
 - g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque

denominate e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;

h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dai sistemi di PSE siano destinati anche alla adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;

i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e dei soggetti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa comunitaria e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di riserva genetica in considerazione dell'attuazione del Protocollo di Nagoya;

m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte con quelle contenute in tale disposizione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché del procedimento di cui al comma 3.»

1.3.2.1.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 203 (ant.) del 26/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 203
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016

Presidenza del Vice Presidente
[CALEO](#)

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15

*AUDIZIONE DI UN ESPERTO AMBIENTALE E CONSULENTE DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE SUGLI ILLECITI RELATIVI AL CICLO DEI RIFIUTI SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 2323 (FANGHI DEPURAZIONE AGRICOLTURA)*

1.3.2.1.9. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 266 (pom.) del 26/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016
266ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO
indi del Vice Presidente
ZIZZA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 16,05.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici ([n. COM \(2016\) 479 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e conclusione. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 171)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

La senatrice **BIGNAMI** (*Misto-MovX*) illustra il nuovo schema di risoluzione favorevole con osservazioni pubblicato in allegato.

La senatrice [DE PIN](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) dichiara il voto contrario sullo schema di risoluzione, evidenziando che i contenuti della proposta di regolamento si rivelano pregiudizievoli per il complessivo sistema economico nazionale.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [MARINELLO](#) pone ai voti il nuovo schema di risoluzione che risulta approvato.

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici ([n. COM \(2016\) 482 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e conclusione. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 172)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (*PD*) illustra uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario sottolineando che le osservazioni dello schema di risoluzione proposto rivelano una scarsa percezione della gravità della situazione ambientale mondiale in conseguenza dei danni prodotti dal surriscaldamento globale.

La senatrice [BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*) chiede chiarimenti in merito ai contenuti della prima osservazione.

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) suggerisce di integrare lo schema di risoluzione proposta al fine di renderlo coerente con la risoluzione testé approvata sull'atto comunitario COM (2016) 479 definitivo.

Il relatore [DALLA ZUANNA](#) (*PD*) riformula la prima osservazione nel senso di prevedere la possibilità di utilizzare un indicatore meno grezzo per determinare gli impegni dei diversi Paesi, tenendo ad esempio conto della quota di PIL prodotta mediante tecnologie sostenibili sotto il profilo ambientale e grazie alle energie rinnovabili. Presenta pertanto un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Non essendoci ulteriori interventi, il presidente [MARINELLO](#) pone ai voti lo schema di risoluzione che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016, che reca misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, dettando una articolata serie di misure di sostegno finanziario e per la *governance* della ricostruzione nella fase successiva a quella di prima emergenza. A seguito del sisma del 24 agosto, sono stati già adottati diversi provvedimenti, in forma di decreti ed ordinanze della Protezione civile, che hanno disciplinato una serie di aspetti ora regolati dal decreto-legge in esame. Per i profili di interesse della Commissione, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, che include non solo i Comuni elencati nell'allegato 1, ma anche altri Comuni in cui si siano verificati danni causati dal sisma. Viene fissato al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria e individuati gli organi deputati alla medesima gestione, quali il Commissario straordinario, i vice-commissari, la cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali regionali in ognuna delle regioni colpite. All'articolo 62 si definiscono le funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari, richiamando anche la strategia nazionale per le aree interne, e - all'articolo 3 - si prevede l'istituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità, l'articolo 4 prevede l'istituzione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, e ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali. Gli articoli da 5 a 10 recano norme per la ricostruzione privata, prevedendone i profili di finanziamento, mentre l'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali. L'articolo 13 prevede che le richieste di contributi per interventi riguardanti immobili, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, siano definite secondo le modalità e alle condizioni disciplinati dal provvedimento. All'articolo 14, vengono dettate norme per la ricostruzione pubblica e, all'articolo 15, si individuano i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, il ripristino con miglioramento sismico, e la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali. L'articolo 19 stabilisce poi - per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento - priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità nei territori dei Comuni interessati dal sisma e che abbiano subito danni per gli eventi sismici. L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente, rinviando all'articolo 52 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale disposizione, calcolati in 127.000 euro, che resteranno a disposizione dei predetti Enti parco. L'articolo 27 prevede un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni indicati nell'allegato 1 del decreto, affidandone la predisposizione e approvazione al Commissario straordinario, con particolare riferimento agli impianti di depurazione e di collettamento fognario. Al riguardo si dettano semplificazioni procedurali, prevedendo la copertura degli interventi nel limite di 3 milioni di euro nel 2016, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 52 del decreto. In materia di ricostruzione pubblica, l'articolo 14, comma 2, lettera f), del decreto-legge fa riferimento ad un programma di ripristino e di realizzazione delle

infrastrutture ambientali nelle aree oggetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, occorrendo coordinare le previsioni del decreto su tale profilo, anche considerato che la disposizione citata fa riferimento genericamente alle aree oggetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, mentre l'articolo 27 indica un ambito applicativo più ristretto, riferendo gli interventi ai soli Comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge. L'articolo 28 presenta rilevanti aspetti ambientali, trattando la materia della gestione del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. La norma reca una articolata serie di disposizioni di rilievo ambientale, affidando al Commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Il comma 4 prevede che, in deroga al Codice dell'ambiente, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi - con codice CER 20.03.99 - i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dal sisma, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici, ed il Comune di origine dei materiali viene indicato quale soggetto produttore. È prevista la possibilità di deroga alla normativa vigente in materia di raccolta, trasporto, deposito nei siti, aumenti di quantitativi e obblighi di comunicazione. I gestori dei siti di deposito temporaneo ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive. Per quanto attiene ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si dispone che il Centro di coordinamento RAEE sia tenuto a prendere in consegna tali rifiuti nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Si segnalano, infine, all'articolo 28, le disposizioni per la gestione dei materiali nei quali si rinveniva la presenza di amianto, con deroghe rispetto alla disciplina vigente e profili - quali la previsione per cui, a seguito della separazione, il materiale residuo sia trattato secondo le modalità previste per i rifiuti urbani non pericolosi, nonché le disposizioni delineate in materia di interventi di bonifica - su cui appare opportuno acquisire chiarimenti per i profili di salvaguardia della tutela ambientale nei territori. L'articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre 2018, una deroga alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, fermo il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea. L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi per l'impiego di volontariato della protezione civile, mentre l'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico e idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori e per il completamento del piano radar nazionale. L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici del 24 agosto 2016, che consentiranno la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza. Si dettano norme per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza all'articolo 42, mentre all'articolo 43 - in materia di reperimento alloggi per la locazione - si prevede che con provvedimenti del Commissario si definiscano i criteri per l'assegnazione degli alloggi, cui provvede poi il Sindaco del Comune interessato, con la possibilità che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa, nell'ambito delle disponibilità del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. L'articolo 51 reca disposizioni concernenti il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo all'articolo 52 la copertura delle risorse stanziate per il complesso degli interventi previsti dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso della audizione svolta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di questa mattina sul disegno di legge n. 2323, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 479 DEFINITIVO
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 171)**

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali),

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici,

considerato che la proposta mira a determinare le modalità con cui inserire le attività LULUCF (attività legate al suolo ed ai suoi usi - *Land-Use, Land-Use Change and Forestry*, per l'assorbimento di carbonio) nel Quadro 2030 per politiche del clima e dell'energia dell'Unione europea a partire dal 2021, ossia a decorrere dalla scadenza del Protocollo di Kyoto (2020);

visto che l'articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191 - sancisce le competenze dell'Unione europea in materia di cambiamenti climatici;

considerato che la proposta in esame appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto il cambiamento climatico è un problema transfrontaliero che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale, dato che l'Unione europea affronta congiuntamente gli impegni in materia di cambiamenti climatici, anche il settore LULUCF richiede un intervento coordinato;

riscontrato che, per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare in linea con tale principio, in quanto si limita a fornire un quadro comune su come contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra per le attività LULUCF lasciando agli Stati membri la scelta degli interventi nel perseguimento dei vari obiettivi;

considerato che l'impegno sottoscritto a Parigi vincola innanzitutto i Paesi firmatari a perseguire

obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas serra,

si pronuncia, per quanto di competenza,
esprimendo un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- in merito alla cadenza della presentazione alla Commissione europea della relazione nella quale figura il saldo delle emissioni e degli assorbimenti totali dei gas ad effetto serra, si suggerisce che le prime tre relazioni siano presentate con cadenza biennale, anziché quinquennale al fine di disporre di un quadro prognostico che consenta di intervenire tempestivamente in caso di necessità di interventi correttivi;
- Pur considerando la rilevanza dell'accordo di Parigi (COP 21), e l'esigenza di svolgere un ruolo cruciale nelle prossima conferenza di Marrakech, andrebbero scoraggiate per il futuro le modalità con le quali, lo scorso 30 settembre, nell'ambito di una riunione straordinaria del Consiglio ambiente, è stato raggiunto l'accordo politico sul nuovo testo della proposta di Decisione di ratifica della Commissione europea, modificata - con una procedura inedita - al fine di consentire all'Unione europea di ratificare l'accordo di Parigi in modo disgiunto dagli Stati membri;
- auspica la previsione di target nazionali su cui i singoli Stati membri siano chiamati a rispondere per l'intero ammontare delle emissioni - ETS e non ETS - prevedendo forme di compensazione teorica tra le differenze in eccesso o in difetto tra i due settori, con riferimento alle emissioni di uno stesso Paese, in coerenza con lo spirito dell'accordo di Parigi;
- poiché l'attuale meccanismo ETS non è in grado di promuovere un processo di decarbonizzazione avanzato da parte dei grandi emettitori, si suggerisce, nel caso si mantenga la contabilità separata (e target distinti) per settori ETS e non ETS, di ampliare a tutti gli Stati membri l'applicazione dell'articolo 6 della proposta consentendo la compensazione tra i due sistemi;
- in merito al sistema di doppia contabilizzazione, si sottolinea come esso tenda a indebolire le politiche nazionali e a creare possibili paradossi in fase di verifica, auspicando una revisione dell'impostazione del meccanismo ETS nell'ottica di promuovere a livello comunitario uno strumento di *carbon pricing* efficace e universale.

SCHEMA RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 482 DEFINITIVO

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'Accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici;

considerato che la proposta stabilisce gli obiettivi annuali nazionali di riduzione dei gas a

effetto serra nei settori non coperti dal sistema ETS, in linea con l'obiettivo fissato dal Quadro 2030 per l'energia e il clima (riduzione del 30 per cento rispetto ai valori del 2005 in base al PIL pro capite e in modo efficace rispetto ai costi) e stabilisce inoltre gli impegni dell'Unione europea nell'ambito dell'Accordo di Parigi sul clima;

visto l'articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che sancisce le competenze dell'Unione europea in materia di cambiamenti climatici, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191;

valutata la conformità della proposta in esame al principio di sussidiarietà poiché il cambiamento climatico è un problema transfrontaliero che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale ed è necessario il coordinamento dell'azione a livello europeo e, ove possibile, a livello globale;

riscontrato il rispetto del principio di proporzionalità, poiché la proposta non reca interventi ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dell'Unione europea relativo al periodo 2021-2030,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- . l'Italia è forse il Paese europeo dove sono più sviluppati i settori non ETS, sia dal punto di vista assoluto che relativo, specialmente a causa dell'enorme diffusione delle PMI. Determinare il livello di diminuzione di gas serra richiesta al nostro Paese nei settori non ETS entro il 2030 solo in base al PIL *pro capite* rischia di penalizzare fortemente la nostra industria. Rispetto alle possibilità e alle difficoltà di riduzione, a parità di PIL *pro capite*, altra cosa è un'economia basata (ad esempio) sulla finanza, o sulla manifattura;
- . i settori non ETS ? come il residenziale e i trasporti ? sono quelli che hanno contribuito in maniera sensibilmente meno significativa agli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici, e sono quindi quelli che offrono un margine d'azione sicuramente superiore, in particolare per quando riguarda il potenziale di riduzione dei consumi energetici;
- . gli ambiziosi obiettivi posti all'Italia dalla Commissione, possono essere perseguiti, sempre che il Governo, il Parlamento e tutte le filiere dei settori non ETS inizino fin da subito una grande trasformazione verso l'economia circolare, l'efficienza energetica spinta, il risparmio, eccetera;
- . il Governo ? oltre ad adeguare le normative per favorire il raggiungimento degli obiettivi ? monitori con grande attenzione quanto accade in conseguenza dei cambiamenti normativi stessi. In particolare, il Governo verifichi se i diversi settori non ETS sono effettivamente in grado di raggiungere gli obiettivi posti senza andare in grave affanno e senza eccessivi costi, eventualmente intervenendo con sistemi di sgravi agli investimenti di innovazione energetica, e/o applicando i sistemi di compensazione previsti del documento;
- . il Governo mantenga una stretta interlocuzione con le aziende protagoniste dei settori produttivi non ETS, in modo da proporre politiche che ne esaltino (e non ne penalizzino) le capacità competitive. Occorrerà predisporre una *governance* istituzionale delle politiche ambientali ed industriali, in grado di assicurare l'integrazione delle decisioni, garantire un quadro regolatorio certo, stabile nel tempo ed uniforme su tutto il territorio nazionale, oltre ad una maggiore trasparenza nei processi decisionali, attraverso il pieno coinvolgimento degli *stakeholder*. Un ruolo fondamentale, in questo frangente, sarà giocato dalla capacità del nostro Paese di valorizzare il proprio patrimonio industriale, attraverso strumenti di finanziamento dedicati sul fronte tecnologico e della ricerca e sviluppo;
- . per affrontare in maniera seria ed efficace un tema come quello dei cambiamenti climatici, è

imprescindibile adottare una prospettiva globale: il Governo deve spingere affinché l'Europa colga le opportunità legate alla progressiva e necessaria de-carbonizzazione, ma non si faccia carico da sola di una sfida che vede i livelli emissivi delle altre aree geografiche del mondo di gran lunga superiori a quelli europei. In questo contesto, la Conferenza di Parigi ha sicuramente avuto il merito di riportare il tema in cima all'agenda della politica internazionale, senza sciogliere però i nodi politicamente più sensibili: la comparabilità degli sforzi e l'implementazione delle misure annunciate.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 482 DEFINITIVO
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 172)**

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'Accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici;

considerato che la proposta stabilisce gli obiettivi annuali nazionali di riduzione dei gas a effetto serra nei settori non coperti dal sistema ETS, in linea con l'obiettivo fissato dal Quadro 2030 per l'energia e il clima (riduzione del 30 per cento rispetto ai valori del 2005 in base al PIL pro capite e in modo efficace rispetto ai costi) e stabilisce inoltre gli impegni dell'Unione europea nell'ambito dell'Accordo di Parigi sul clima;

visto l'articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che sancisce le competenze dell'Unione europea in materia di cambiamenti climatici, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191;

valutata la conformità della proposta in esame al principio di sussidiarietà poiché il cambiamento climatico è un problema transfrontaliero che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale ed è necessario il coordinamento dell'azione a livello europeo e, ove possibile, a livello globale;

riscontrato il rispetto del principio di proporzionalità, poiché la proposta non reca interventi ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dell'Unione europea relativo al periodo 2021-2030,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

. l'Italia è forse il Paese europeo dove sono più sviluppati i settori non ETS, sia dal punto di vista

assoluto che relativo, specialmente a causa dell'enorme diffusione delle PMI. Determinare il livello di diminuzione di gas serra richiesta al nostro Paese nei settori non ETS entro il 2030 solo in base al PIL *pro capite* rischia di penalizzare fortemente l'industria nazionale. Rispetto alle possibilità e alle difficoltà di riduzione, a parità di PIL *pro capite*, altra cosa è un'economia basata (ad esempio) sulla finanza, o sulla manifattura. Va quindi valutata la possibilità di utilizzare un indicatore meno grezzo per determinare gli impegni dei diversi paesi, ad esempio tenendo conto di quanta parte del PIL viene prodotta mediante tecnologie green ed energie rinnovabili;

. i settori non ETS ? come il residenziale e i trasporti ? sono quelli che hanno contribuito in maniera sensibilmente meno significativa agli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici, e sono quindi quelli che offrono un margine d'azione sicuramente superiore, in particolare per quando riguarda il potenziale di riduzione dei consumi energetici;

. gli ambiziosi obiettivi posti all'Italia dalla Commissione, possono essere perseguiti, sempre che il Governo, il Parlamento e tutte le filiere dei settori non ETS inizino fin da subito una grande trasformazione verso l'economia circolare, l'efficienza energetica spinta, il risparmio, eccetera;

. il Governo ? oltre ad adeguare le normative per favorire il raggiungimento degli obiettivi ? monitori con grande attenzione quanto accade in conseguenza dei cambiamenti normativi stessi. In particolare, il Governo verifichi se e come i diversi settori non ETS sono in grado di raggiungere gli obiettivi posti, eventualmente intervenendo con sistemi di sgravi agli investimenti di innovazione energetica, e/o applicando i sistemi di compensazione previsti del documento;

. il Governo mantenga una stretta interlocuzione con le aziende protagoniste dei settori produttivi non ETS, in modo da proporre politiche che ne esaltino (e non ne penalizzino) le capacità competitive. Occorrerà predisporre una *governance* istituzionale delle politiche ambientali ed industriali, in grado di assicurare l'integrazione delle decisioni, garantire un quadro regolatorio certo, stabile nel tempo ed uniforme su tutto il territorio nazionale, oltre ad una maggiore trasparenza nei processi decisionali, anche attraverso il pieno coinvolgimento degli *stakeholder*. Un ruolo fondamentale, in questo frangente, sarà giocato dalla capacità del nostro Paese di valorizzare il proprio patrimonio industriale, attraverso strumenti di finanziamento dedicati sul fronte tecnologico e della ricerca e sviluppo;

. per affrontare in maniera seria ed efficace un tema come quello dei cambiamenti climatici, è imprescindibile adottare una prospettiva globale: il Governo deve spingere affinché l'Europa colga le opportunità legate alla progressiva ? e necessaria ? de-carbonizzazione, spingendo nel contempo affinché anche i livelli emissivi delle altre aree geografiche del mondo diminuiscano rapidamente e sensibilmente. In questo contesto, la Conferenza di Parigi ha sicuramente avuto il merito di riportare il tema in cima all'agenda della politica internazionale, senza sciogliere però i nodi politicamente più sensibili: la comparabilità degli sforzi e l'implementazione delle misure annunciate.

1.3.2.1.10. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 205 (ant.) del 27/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 205
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2016

Presidenza del Vice Presidente
[CALEO](#)

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

*AUDIZIONE DI UN ESPERTO AMBIENTALE E CONSULENTE PER ALCUNI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI PAVIA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2323 (FANGHI DEPURAZIONE
AGRICOLTURA)*

1.3.2.1.11. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 268 (pom.) del 02/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2016
268ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

**(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la
riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il Presidente **MARINELLO** dà conto della istruttoria preliminare portata a termine con il ciclo di audizioni svoltosi nella giornata di oggi e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 15 del 10 novembre 2016.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) ritiene insufficiente la proroga e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, di cui all'articolo 48. A questo riguardo, andrebbero valutati un termine più ampio e modalità più agevoli per effettuare i versamenti in parola. Osserva inoltre che la realizzazione di casette in legno è inibita dai vincoli dei Parchi nazionali interessati dal sisma. Andrebbero pertanto previste norme che consentano la realizzazione di strutture abitative in grado di alleviare le difficoltà della popolazione.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) paventa i rischi di un controllo insufficiente sulle operazioni di smaltimento delle macerie, con particolare riferimento alla possibile presenza di amianto. Giudica inoltre pericoloso applicare il cosiddetto "modello Expo" per governare la ricostruzione, poiché tale sistema ha già dimostrato la sua permeabilità alle infiltrazioni mafiose. Sottolinea infine la necessità che le abitazioni provvisorie vengano realizzate tempestivamente, a causa delle temperature particolarmente rigide nelle zone colpite dal sisma.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) dichiara di non condividere le perplessità manifestate dai senatori Arrigoni e Nugnes: le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 rispondono puntualmente alle obiezioni sollevate, aggiungendo miglioramenti procedurali grazie all'esperienza maturata in passato. Il Governo interverrà tempestivamente anche nel caso degli eventi sismici più recenti con un secondo decreto-legge, i cui contenuti potranno essere trasfusi in sede di approvazione definitiva del decreto oggi in esame. Sottolinea che eventuali deroghe presenti nel decreto-legge n. 189 rientrano nell'ambito di procedure consolidate e garantiscono il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento. Auspica infine che la disponibilità a collaborare, manifestata più volte in questi giorni, trovi concretezza nei comportamenti dei Gruppi parlamentari, nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione e in Assemblea.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ritiene che gli eventi sismici dell'ultima settimana richiedono certamente un impegno finanziario aggiuntivo. In merito ai vincoli paesaggistici sulla realizzazione di moduli abitativi provvisori, rileva che il problema delle infrastrutture ambientali riguarda non soltanto quelle idriche e fognarie - già disciplinate dal decreto-legge - ma anche ulteriori tipologie di infrastrutture a rete. In merito allo smaltimento di macerie contenenti amianto, assicura che nessuna deroga è concessa rispetto ai vincoli vigenti. Appare invece necessario individuare dove potranno essere depositate le macerie in attesa delle verifiche di laboratorio. Reputa infine fondamentale sgombrare il campo da qualsiasi ambiguità rispetto alla funzionalità del "modello Expo", che ha dimostrato di funzionare molto bene in occasione dell'Esposizione universale di Milano e delle successive applicazioni. Le infiltrazioni mafiose perseguite dalla Magistratura riguardano contesti diversi che nulla hanno a che vedere con il sistema di *governance* impiegato per far fronte alle conseguenze dei recenti accadimenti sismici.

Poiché non vi sono altri interventi il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione e rinvia il seguito dell'esame.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche ambientali connesse alla realizzazione di impianti di trattamento a caldo dei rifiuti, anche con riferimento agli impianti di pirogassificazione e di pirolizzazione (n. 302)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e conclusione. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 66)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio 2014.

Il relatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riepiloga brevemente l'istruttoria condotta, avvalendosi anche di un articolato ciclo di audizioni. Illustra quindi lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti lo schema di risoluzione proposto dal relatore, che risulta approvato.

Problematiche connesse alla ricostruzione conseguente al sisma del Belice del 1968, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, dell'assetto del territorio e del social housing (n. 684)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 67)

Il presidente [MARINELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*), relatore, riepiloga l'istruttoria condotta, ricordando l'articolato ciclo di audizioni e il sopralluogo effettuato prima della scorsa estate. Illustra quindi lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara di astenersi dal voto, a nome del suo Gruppo, facendo presente la necessità di qualificare l'efficacia delle spese da sostenere per portare a compimento la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1968. Se, da un lato, la situazione esistente in quelle parti del territorio nazionale ha una sua oggettiva gravità, dall'altro, gran parte degli interventi che - secondo il relatore - dovrebbero essere realizzati con disposizioni di carattere straordinario, ben potrebbero essere effettuati a legislazione vigente.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) dichiara di astenersi dal voto, a nome del suo Gruppo, associandosi alle considerazioni del senatore Piccoli.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) dichiara di astenersi dal voto, a nome del suo Gruppo, condividendo i rilievi del senatore Piccoli e sottolineando che a quasi cinquant'anni dal sisma del Belice non sono state ancora chiaramente individuate le responsabilità dei ritardi nella ricostruzione.

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) osserva incidentalmente che occorre disporre di un quadro chiaro - a livello nazionale - delle situazioni di scarsa efficienza nell'impiego di denaro pubblico, che hanno determinato l'accumularsi di ritardi ingiustificati nelle ricostruzioni post sismiche, come nel caso del Belice. Sottolinea la necessità di evitare di ingenerare situazioni di attesa in collettività che hanno già patito le conseguenze di ritardi burocratici e chiede di disporre degli elementi informativi necessari per consentire alla Commissione di esprimersi compiutamente sui contenuti dello schema di risoluzione, che appaiono fortemente impegnativi per il Governo.

Il presidente [MARINELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*), relatore, replica che gli elementi informativi a cui fa riferimento la senatrice Puppato sono alla base dello schema di risoluzione in esame. In particolare, la definizione del totale soddisfacimento delle istanze degli aventi diritto, relativo alla edilizia privata, è stata quantificata dal Ministero delle infrastrutture, dal Coordinamento dei Sindaci del Belice e dal competente Provveditorato alle opere pubbliche, nonché riscontrata dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati, presieduta *pro tempore* dall'onorevole Filippi, nel parere reso l'11 ottobre 2006. Il finanziamento del programma straordinario di interventi di completamento delle opere pubbliche è stato individuato con la nota 1546 del 20 febbraio 2001 del competente Provveditorato alle opere pubbliche, come corretto nel verbale del 16 marzo 2005 dello stesso Provveditorato. Nello schema di risoluzione proposto non si stabilisce pertanto nulla di nuovo. Ben diversamente, sarebbe utile disporre di un confronto degli importi atualizzati di quanto i cittadini italiani colpiti da eventi sismici, nel corso degli ultimi cinquant'anni, hanno ricevuto in media *pro capite*. Da tale confronto emergerebbero infatti evidenze contrastanti con il luogo comune in base al quale le risorse destinate al Meridione sono state uguali o superiori a quelle di cui ha beneficiato il Nord del Paese in simili frangenti.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole del Gruppo democratico, manifestando apprezzamento per l'ampia e approfondita istruttoria svolta dal presidente Marinello, che ha consentito di avere contezza dell'intero quadro normativo nell'ambito del quale si articolano gli interventi da realizzare.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti lo schema di risoluzione, che risulta approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi il 27 ottobre scorso sul disegno di legge n. 2323 e in data odierna sul disegno di legge n. 2541, nonché nel corso degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9a e

13a sul disegno di legge n. 2383 e connessi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 3 novembre 2016, già prevista per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 302 (Doc. XXIV, n. 66)

La 13a Commissione permanente del Senato,

considerato che:

attualmente lo smaltimento dei PFU può avvenire con due metodologie: recupero di energia e recupero di materia. Il primo caso si configura essenzialmente nel conferimento a cementifici, cartiere, centrali termoelettriche; il secondo, sicuramente più rispondente ai criteri di tutela ambientale, prevede una lavorazione a freddo al fine di ottenere un granulato utilizzabile per scopi diversi, quali pavimentazione per impianti sportivi, prodotti per l'isolamento acustico, asfalti modificati; la società Italiana Energetica Tire S.r.l. (IET) ha avviato i lavori per la realizzazione di un impianto di recupero di Pneumatici Fuori Uso (PFU), che prevede l'applicazione di una tecnologia di trattamento a caldo basato su un processo di pirolisi; scopo dell'impianto è il riutilizzo della materia di cui lo pneumatico è composto attraverso la sua trasformazione, mediante processo di pirolisi, in sostanze frazionate quali olio idrocarburico pesante e leggero, fibre di acciaio, fanghi oleosi (miscela di olio pesante e polverino di carbone) e *carbon black*, un materiale di risulta compreso tra il 35 per cento e il 40 per cento di quanto immesso nell'impianto. Tali sostanze saranno poi vendute nei mercati di riferimento, mentre i gas di sintesi (syngas) generati

nel corso del processo di pirolisi sono inceneriti in loco per alimentare gli inceneritori, determinando la classificazione di impianto R1, classificazione confermata dal funzionario della Regione Lombardia nel corso dell'audizione. Se il *carbon black* non trovasse mercato come materia prima seconda diverrebbe rifiuto di difficile smaltimento, mentre gli olii combustibili, in quanto di scarso pregio, verranno bruciati in impianti termici o inceneritori;

il progetto IET è localizzato nel comune di Retorbido, Oltrepò Pavese, zona a vocazione agricola, turistica e termale e l'area in cui dovrebbe sorgere l'impianto si trova all'interno del corridoio primario della Rete Ecologica Regionale (RER) di cui all'articolo 3-ter della Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86. Giova ricordare che la RER è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e rappresenta lo strumento prioritario utilizzato dalla Regione Lombardia per la difesa della biodiversità;

numerose criticità sono emerse in relazione alla realizzazione del citato impianto, non solo di ordine ambientale, ma anche socio-economico. La tecnologia della pirolisi applicata al recupero di PFU non è consolidata ed è stata abbandonata da molti paesi industrializzati, anche perché sono di fatto ignoti i dati relativi all'impatto delle emissioni nell'ambiente. Impianti simili non esistono in Europa, tuttavia la IET ha in più occasioni fatto riferimento ad un sito produttivo giapponese di Hiroata Works, di proprietà della Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, una realtà difficilmente paragonabile a quella che si sta sviluppando in Lombardia;

la regione Lombardia ha avvocato a sé il merito del regime autorizzatorio classificando l'impianto come "innovativo" applicando i criteri sanciti dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, così come modificata dalla Legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, basando tale decisione sul fatto che non esistono impianti analoghi in tutto il territorio regionale. Tale motivazione sembra non essere del tutto in linea con i criteri fissati dal decreto del direttore generale 11 dicembre 2009, n. 13866, che, all'articolo 1, fissa i criteri utili alla determinazione dell'innovatività degli impianti. Per contro, è stata richiamata la natura "sperimentale" del progetto, anche in considerazione della scarsità di analoghi impianti a livello mondiale;

altrettanto problematico è l'eventuale impatto sulla viabilità dell'area, difatti essendo esclusa la possibilità di trasporto su ferro, sia materiali in ingresso (PFU) che quelli in uscita, con specifico riferimento ai sottoprodotti destinati alla vendita quali olii, acciaio, *carbon black*, che troverebbero potenziali utilizzatori a distanze nell'ordine di un centinaio di chilometri, viaggierebbero su gomma su una rete viaria del tutto inadeguata;

infine, l'azienda IET risulta essere una srl con limitato capitale sociale e senza alcuna esperienza nel settore, che, secondo quanto evidenziato nel corso delle audizioni, non ha presentato i bilanci riferiti a diversi anni,

impegna il Governo a:

riconoscere, nel rispetto della gerarchia prevista dalla normativa vigente, la necessità dell'approfondimento scientifico di talune tecnologie di recupero di rifiuti, tra cui la pirolisi dei PFU, e a dare corso alla predetta attività, laddove si dovessero presentare situazioni economiche favorevoli vista la presente scarsità dei fondi a disposizione;

adoperarsi, per quanto di propria competenza, affinché in attesa dell'esito degli eventuali studi e valutazioni di cui al precedente impegno, gli enti territoriali competenti al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di impianti di pirolizzazione per lo smaltimento dei PFU tengano conto di ogni possibile impatto sull'ambiente e sulla salute umana.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 684

(Doc. XXIV, n. 67)

La 13a Commissione permanente del Senato,

esaminato l'affare assegnato sulle problematiche connesse alla ricostruzione conseguente al sisma del Belice del 1968, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, dell'assetto del territorio e del *social housing*;

ravvisata l'esigenza non più prorogabile di concludere l'annosa vicenda della ricostruzione post-sismica della Valle del Belice, ivi inclusa la realizzazione di un programma di bonifiche ambientali per lo smaltimento dell'amianto e dell'eternit dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice indicati all'[articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21](#);

valutati gli elementi informativi acquisiti grazie al ciclo di audizioni svolto e in occasione del sopralluogo conoscitivo effettuato dal 30 maggio al 1º giugno 2016,

impegna il Governo:

- ad elaborare in via di urgenza un piano di interventi mirato alla improcrastinabile questione della messa in sicurezza dei territori del Belice ad alto rischio sismico, con riferimento al pericolo di crollo dei vecchi ruderi abitativi, già acquisiti al patrimonio comunale, presenti nei centri dei Comuni a parziale trasferimento;
- ad individuare una prioritaria e specifica misura di finanziamento idonea al recupero di immobili di particolare pregio storico-artistico-monumentale, danneggiati dal sisma e non ancora recuperati, anche attraverso l'acquisizione al patrimonio comunale per la loro futura fruizione pubblica;
- a prevedere un piano speciale mirato alla messa in sicurezza dei territori risultanti a forte rischio idrogeologico con particolare riferimento ai comuni a totale trasferimento;
- ad elaborare un piano di interventi straordinario per la viabilità generale, con particolare riguardo a quella intercomunale, provinciale, statale e interpoderale che risultano ad oggi totalmente inadeguate, spesso inesistenti o comunque non idonee a favorire un equo sviluppo delle aree interne dei Comuni belicini;
- a disporre il rifinanziamento complessivo degli interventi necessari al completamento della ricostruzione nel Belice, anche attraverso l'istituto dei limiti di impegno di spesa da distribuire in un congruo arco temporale con particolare riguardo:
 - a. al totale definitivo soddisfacimento delle istanze degli aventi diritto, relativo alla edilizia privata, il cui ammontare complessivo è stato individuato e quantificato dal competente Ministero delle infrastrutture, dal Coordinamento dei Sindaci del Belice e dal competente Provveditorato OO.PP., già riscontrato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati nel parere dell'11 ottobre 2006 al netto dei trasferimenti ad oggi già erogati;
 - b. all'immediato finanziamento del programma straordinario di interventi di completamento di opere pubbliche da realizzare nei Comuni del Belice danneggiati dall'evento sismico individuato nella nota 1546 del 20 febbraio 2001 del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, così come corretto nel verbale del 16 marzo 2005 dello stesso Provveditorato;
- ad avviare immediatamente le procedure per l'utilizzo dei residui finanziamenti previsti dall'articolo 11, comma 11-ter, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 relativo al programma di bonifiche ambientali per lo smaltimento dell'amianto e dell'eternit dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice;
- a realizzare una mappatura ed avviare il monitoraggio delle situazioni di emergenza ambientale generate dalle conseguenze del terremoto e dalle fasi di ricostruzione immediatamente successive

- all'evento sismico, al fine di quantificare le conseguenti risorse per la definitiva bonifica;
- ad adottare un nuovo quadro normativo che agevoli l'applicazione delle leggi in materia di ricostruzione nei comuni della Valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968 avendo cura in modo particolare di eliminare prioritariamente le seguenti criticità;
 - a. la mancanza di univocità di indirizzo sulle priorità e modalità di finanziamento delle unità immobiliari abitative ammesse a contributo, utile a dare immediata e definitiva contezza sul definitivo fabbisogno;
 - b. la mancanza di una norma che preveda espressamente l'impossibilità per gli aventi diritto di adire le vie legali per la liquidazione del contributo spettante in assenza di finanziamenti da parte dello Stato evitando, nonostante le procedure della circolare ministeriale del 1° giugno 1987 rese attuative dal Decreto 2 agosto 2007 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che i Comuni soccombano alle sentenze del Giudice Ordinario.
 - a favorire l'utilizzo dei fondi provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea in favore della infrastrutturazione del territorio del Belice, prevedendo speciale deroga al fine di rendere neutrali tali risorse a fini della finanza pubblica e più in generale del pareggio di bilancio, indipendentemente dalla esistenza di un vincolo di restituzione ai soggetti erogatori;
 - a prevedere provvedimenti finanziari necessari al fine di rendere neutri nella applicazione dell'avanzo vincolato derivante dai fondi di cui alla legge n. 120 del 1987, ai fini della verifica del rispetto del pareggio di bilancio, di cui alla legge n. 164 del 2016;
 - a sollecitare l'attivazione della commissione costituita con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 313/Serv. 1//SG del 17 ottobre 2014, allo scopo di elaborare proposte per la soluzione delle problematiche legate alla fase finale della ricostruzione e individuare percorsi idonei a rilanciare lo sviluppo economico del territorio;
 - a sostenere la elaborazione di un progetto di sviluppo socio-economico delle aree interne del Belice, attraverso forme di programmazione negoziata, da inserire prioritariamente nella programmazione dei fondi strutturali;
 - a costituire un'area vasta corrispondente al bacino del territorio belicino, al fine di potere attuare una politica di agevolazioni fiscali, con particolare riferimento alle attività produttive, che mirano alla valorizzazione delle risorse e delle vocazioni naturali, quali l'agricoltura, il turismo, l'artigianato e il connesso settore delle innovazioni tecnologiche.

1.3.2.1.12. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 213 (ant.) del 18/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 213
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2017

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2323 (FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA)*

1.3.2.1.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 279 (pom.) del 18/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2017
279ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 14.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali ([n. COM \(2016\) 778 definitivo](#))
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore **VACCARI (PD)** illustra la proposta di regolamento che mira a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali, introducendo un asse prioritario di finanziamento distinto per gli interventi di ricostruzione finanziati dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FESR), nell'ambito di un apposito programma operativo. Considerata la potenziale ampiezza delle ripercussioni di tali catastrofi, si prevede la possibilità di finanziare gli interventi in parola esclusivamente mediante il FESR, senza necessità di cofinanziamento nazionale. Gli interventi da finanziare nell'ambito di questo asse prioritario sono collegati alla ricostruzione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali ai sensi del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio. Sono inoltre proposte disposizioni specifiche sulla data di inizio dell'ammissibilità delle spese per garantire che le spese siano ammissibili ai fini del rimborso, a decorrere dalla data della catastrofe. Si prevede pertanto

di inserire un nuovo paragrafo all'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1303/ 2013 per l'istituzione di un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico ([n. 362](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CALEO](#) (PD) illustra il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che recepisce talune osservazioni - recate alle lettere a) e alla lettera i) - indicate dal senatore Orellana.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [MARINELLO](#) pone ai voti il predetto schema, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008 ([n. 363](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [MARINELLO](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole, di cui il relatore Caleo ha dato conto nella seduta di ieri, che risulta approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che nel corso dell'audizione informale di oggi, svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sul disegno di legge n. 2323, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

D'intesa con il presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, senatore Formigoni, informa inoltre che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2383 e connessi sul consumo del suolo, è stata trasmessa da parte di rappresentanti della Rete delle Professioni Tecniche documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

D'intesa con il presidente della Commissione industria, commercio e turismo, senatore Mucchetti, comunica infine che, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 369, è stata trasmessa documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta di domani, già prevista per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 362

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerato che:

- all'articolo 2, comma 1, lettera b), sarebbe opportuno chiarire che la mappatura acustica è trasmessa nel caso di infrastrutture "principali" di interesse nazionale o di interesse di più regioni e che i dati dell'allegato 6 devono riferirsi al precedente anno solare; analogo chiarimento circa le infrastrutture principali sarebbe opportuno all'articolo 3, comma 1, lettera b), per quanto riguarda i piani di azione;
- all'articolo 2, comma 1, lettera e), sarebbe opportuno rivedere la previsione della rielaborazione delle mappature acustiche "ogni qualvolta sviluppi sostanziali hanno effetto sulla situazione acustica esistente", in quanto ciò determinerebbe un onere, peraltro sanzionabile, eccessivamente sproporzionato per il gestore;
- all'articolo 12, comma 1, lettera a), sarebbe opportuno precisare che la valutazione relativa alla concorrenza con le altre sorgenti di rumore deve essere prevista nella fase di progettazione degli interventi stessi;
- all'articolo 13, non si prevede che nel caso di Rete Ferroviaria Italiana il finanziamento dei piani di intervento è a carico dei fondi disciplinati con apposito contratto di programma;
- l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), introduce il parametro del valore limite di immissione specifico, connaturandolo al criterio di "sorgente sonora specifica" misurata come valore presso il ricettore; si tratta di una formulazione adatta a sorgenti facilmente individuabili e di carattere costante (industrie, sorgenti meccaniche, etc), ma più problematica nelle applicazioni a sorgenti variabili e caratterizzabili dalla somma di più sorgenti, quale la musica dal vivo, le manifestazioni di partecipazioni sociali come fiere e mostre;
- andrebbe pertanto valutata la previsione di una specifica deroga per evitare che gli spettacoli di musica dal vivo possano essere coinvolti nel processo di riformulazione o prevedere una specifica disciplina di attuazione applicabile al settore dello spettacolo dal vivo;
- la formulazione di cui sopra può determinare criticità applicative con riguardo al settore industriale, con particolare riferimento agli impianti preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 447 del 1995; andrebbe pertanto valutato di prevedere una specifica deroga per il settore industriale, con particolare riferimento ai suddetti impianti, o in alternativa prevedere una disciplina specifica di attuazione applicabile a tale settore;
- andrebbe attentamente verificato che la revisione della normativa in materia di inquinamento acustico non diventi occasione per mantenere o introdurre disposizioni di settore più gravose di quanto stabilito a livello europeo (cd. "*gold plating*"), al fine di non penalizzare il nostro tessuto produttivo rispetto agli altri Paesi europei;
- andrebbe infine valutato di tenere conto, in sede di adozione del decreto attuativo in materia di impianti eolici di cui all'articolo 14, delle peculiarità degli impianti esistenti, al fine di evitare effetti potenzialmente penalizzanti derivanti dall'introduzione di una nuova disciplina, diversa da quella esistente al momento della loro entrata in esercizio.

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), si ritiene opportuno posticipare la scadenza del 31 marzo 2017 al 30 giugno 2017;
- b) valuti il Governo l'opportunità di specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 3, comma 1, lettera b), che le infrastrutture ivi richiamate sono le infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni e che i dati di cui all'allegato 6 relativi alle mappature acustiche di dette infrastrutture devono intendersi riferiti al precedente anno solare;
- c) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 2, comma 1, di sostituire la lettera e) con la seguente: "Fermo restando la tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate, in funzione della necessità, almeno ogni cinque anni;
- d) valuti il Governo l'opportunità di precisare, all'articolo 12, comma 1, lettera a), che la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto dei casi di concorrenza tra le diverse infrastrutture interessate, in fase di progettazione;
- e) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 13, comma 1, lettera f), di prevedere che, per quanto riguarda il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, l'obbligo di accantonamento ivi previsto non sussiste nei casi in cui il finanziamento degli interventi del piano di contenimento ed abbattimento del rumore risulti a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, qualora tali fondi siano almeno pari a quelli da accantonare; si propone inoltre di disciplinare il caso in cui le risorse derivanti dai contratti di programma siano inferiori alla quota che dovrebbe essere oggetto di accantonamento.
- f) all'articolo 9, comma 1, lettera a) numero 3), andrebbe pertanto valutato di prevedere una specifica deroga per evitare che gli spettacoli di musica dal vivo possano essere coinvolti nel processo di riformulazione o di prevedere una specifica disciplina di attuazione applicabile al settore dello spettacolo dal vivo;
- g) andrebbe inoltre valutato di prevedere una specifica deroga per il settore industriale, con particolare riferimento agli impianti preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 447 del 1995, o in alternativa prevedere una disciplina specifica di attuazione applicabile a tali impianti nelle zone già urbanizzate;
- h) valuti il Governo l'opportunità di tenere conto, in sede di adozione del decreto attuativo in materia di impianti eolici di cui all'art. 14, delle peculiarità degli impianti esistenti, al fine di evitare effetti potenzialmente penalizzanti derivanti dall'introduzione di una nuova disciplina, diversa da quella esistente al momento della loro entrata in esercizio;
- i) valuti il Governo la possibilità di prevedere un termine congruo per l'adozione del decreto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 19.

1.3.2.1.14. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 214 (pom.) del 31/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 214
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017

Presidenza del Presidente
[**MARINELLO**](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE DI UN DIRIGENTE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA (ARPA LOMBARDIA) SUL DISEGNO DI
LEGGE N. 2323 (FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA)*

1.3.2.1.15. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 283 (pom.) del 31/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017
283ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto della nota inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, in merito alla risposta alla interrogazione n. 3-03077, a sua firma, mettendone copia a disposizione dei componenti della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto di quanto deliberato dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori. In tale sede, si è convenuto di proseguire l'esame del disegno di legge n. 1101, a seguito della nota inviata dal Presidente del Senato alla

Presidente della Camera al fine di addivenire alle intese dei Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 78 del Regolamento della Camera dei deputati. La Commissione procederà pertanto con lo svolgimento di un ciclo preliminare di audizioni. Fa inoltre presente l'opportunità di audire il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri per conoscere le iniziative avviate nel contesto degli impegni assunti a seguito dell'accordo di Parigi - COP 21. Comunica inoltre che il Presidente del Senato ha assegnato un apposito affare sulle problematiche ambientali che interessano la località Pilone nel comune di Ostuni (n. 918).

La Commissione prende atto.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) fa presente l'opportunità di richiedere l'assegnazione di un affare sui profili ambientali della strategia energetica nazionale, al fine di definire le specifiche di carattere ambientale a cui tale strategia dovrebbe attenersi.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) sollecita l'assegnazione di un affare assegnato sulle problematiche ambientali che interessano il Centro intermodale merci (CIM) di Novara.

Il presidente [MARINELLO](#) propone di inoltrare al Presidente del Senato, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 50, comma 2, del Regolamento due distinte richieste di affari assegnati aventi ad oggetto i temi evidenziati dai senatori Vaccari e Martelli.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso della audizione svolta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di oggi, sul disegno di legge n. 2323, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 221 (pom.) del 21/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 221
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017

Presidenza del Vice Presidente
[CALEO](#)

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 16,30

AUDIZIONI INFORMALI DEL SINDACO DEL COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI, DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA REGIONE LOMBARDIA, DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA E DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SUI RECENTI INCIDENTI CHE HANNO INTERESSATO LA RAFFINERIA ENI DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) E DI UN PROFESSORE ORDINARIO DI

*SCIENZE AGRARIE DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2323
(FANGHI DEPURAZIONE AGRICOLTURA)*

1.3.2.1.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 289 (ant.) del 23/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2017
289ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-02538, premettendo che la Eridania Sadam S.p.A. nell'aprile 2007 ha presentato un piano di caratterizzazione ambientale per ottemperare agli obblighi derivanti dal Regolamento CE in materia di dismissione degli zuccherifici, a seguito della cessazione dell'attività di produzione e commercializzazione di zucchero e sottoprodotti. La Provincia ha svolto quindi l'attività istruttoria prevista sulla caratterizzazione volontaria giungendo, a seguito dei necessari pareri tecnici e della Conferenza di servizi, all'approvazione del piano di caratterizzazione. Su questa base, la Eridania ha presentato gli esiti delle indagini ambientali effettuate anche in contraddittorio con lo specifico servizio dell'Agenzia regionale di protezione ambientale che non hanno rilevato indizi per poter ritenere il sito "potenzialmente contaminato". Successivamente, l'area ex Eridania è stata acquisita da Powercrop S.p.A., la quale ha presentato nel luglio 2008 alla regione Emilia-Romagna la domanda per avviare la procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e della legge regionale n. 26 del 2004, che ricomprendono la procedura di Autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione alla costruzione di linee elettriche, il permesso

di costruire, la variante alla pianificazione territoriale comunale dei comuni di Russi e di Ravenna e la concessione di derivazione di acque pubbliche, relativa al progetto per la realizzazione di un polo per le energie rinnovabili. Nell'ambito dell'attività istruttoria della regione Emilia-Romagna venivano richiesti e valutati anche gli aspetti relativi al piano ambientale e di smantellamento degli edifici dell'ex zuccherificio. La Conferenza di servizi, nella seduta conclusiva del 28 febbraio 2011, approvava il rapporto sull'impatto ambientale. Occorre inoltre segnalare che le opere di demolizione dello stabilimento Eridania, secondo quanto riferito dal comune di Russi, si sono concluse entro i termini stabiliti, in quanto la comunicazione di fine lavori, pervenuta allo Sportello unico del Comune il 31 maggio 2012, riporta come data di conclusione delle opere il 18 gennaio 2012. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è stato richiesto successivamente, ossia in data 6 novembre 2012. Si fa presente, altresì, che il comune di Russi, con nota del luglio 2015, ha preso visione della comunicazione dell'8 luglio 2015 inviata dalla PowerCrop S.p.A. e relativa all'allargamento della zona operativa di cantiere. Con la stessa nota il Comune considerava che la richiesta di allestimento del cantiere riguardava solo le opere di demolizione delle fondazioni interrato preesistenti e dell'*underground* dello zuccherificio demolito e che le stesse erano propedeutiche all'inizio dei lavori di costruzione della centrale a biomasse. Sulla base di tali considerazioni, il Comune ha evidenziato che le predette opere fanno parte del Permesso di costruire del 2011, a sua volta parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica per la realizzazione del Polo energie rinnovabili di Russi, in quanto opere di movimento terra, scavo e sbancamento. Essendo tali opere connesse all'attività di cantiere, di cui al predetto Permesso di costruire, l'Amministrazione comunale ha fatto presente che non necessitavano di alcuno specifico titolo abilitativo edilizio. Ad ogni modo, è opportuno evidenziare che il comune di Russi, preso atto della documentazione allegata alla comunicazione relativa all'allargamento della zona operativa di cantiere, ha prescritto alla PowerCrop che le attività connesse alla demolizione delle fondazioni interrato e dell'*underground* dovranno essere svolte nel rispetto di specifiche condizioni. In particolare, è stato previsto che "potranno essere realizzate solo le seguenti opere: scavi per l'individuazione dei manufatti da demolire; demolizione dei manufatti di fondazione e dell'*underground* (sotto-servizi, cavi, eccetera) del vecchio zuccherificio già demolito; installazione recinzioni a protezione degli scavi; installazione cartello di cantiere; posizionamento prefabbricati uffici e bagni chimici; realizzazione canali di scolo delle acque e vasca di raccolta; allacciamento utenze di cantiere". Con riferimento alla rimozione di serbatoi interrati per gasolio in acciaio e di raccolta acqua piovana, il comune di Russi ha segnalato che non è stato ritrovato alcun serbatoio interrato. Inoltre, a seguito dei sopralluoghi eseguiti nel mese di ottobre e, successivamente, nel mese di febbraio, il funzionario delegato del comune di Russi ha potuto constatare che i materiali scavati, accumulati temporaneamente in cantiere e successivamente mandati a recupero in appositi centri, derivavano dallo smantellamento di fondazioni in calcestruzzo, con la presenza di una percentuale marginale di materiale ferroso. Per quanto riguarda la valutazione di incidenza, il comune di Russi fa presente che, essendo opere preliminari contemplate tra le opere di cantiere, non risulta necessaria la valutazione di incidenza (VINCA) in quanto le stesse sono ricomprese nella valutazione del «progetto» di realizzazione del Polo. Con riferimento al piano di caratterizzazione, l'Agenzia regionale di protezione ambientale ha fatto presente che la mera presenza di serbatoi e strutture interrato non richiederebbe di per sé, in condizioni di corretto e normale utilizzo e in assenza di eventuali anomalie identificabili, una condizione per attivare un piano di caratterizzazione ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, come già detto, da parte della Società Eridania fu presentato un piano di caratterizzazione complessivo dell'area in fase di dismissione, approvato, e i cui esiti non hanno evidenziato situazioni di potenziale contaminazione. Si evidenzia, altresì, che, dai dati conosciuti dalla regione Emilia-Romagna, l'importo percepito da Eridania - Sadam per la rinuncia della quota relativa allo zuccherificio di Russi ammonta a 59.374.601,10 euro. Peraltro, il Regolamento comunitario vigente in materia prescrive che le imprese che rinunciano alla quota presentino un piano ambientale che descriva le azioni previste in materia di obblighi ambientali. Tale piano è stato presentato al Ministero delle politiche agricole e forestali che segue anche la procedura di controllo, di relazione alla Commissione europea e di svincolo delle fidejussioni. Sulla base delle

informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero continuerà comunque a tenersi informato senza ridurre l'attenzione su tali problematiche.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta, apprezzando che la risposta abbia fatto riferimento a tutti i punti sollevati dall'interrogazione, anche se talune questioni avrebbero richiesto chiarimenti più approfonditi.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta, sospesa alle ore 8,55, riprende alle ore 9,05.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ([n. COM\(2017\) 38 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice [PUPPATO](#) (PD) illustra la proposta di direttiva che modifica l'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/CE e delle esenzioni alle restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini della risoluzione di alcune problematiche che potrebbero danneggiare il mercato secondario, generare distorsioni sul mercato, portare alla perdita di posti di lavoro e avere un impatto economico e culturale negativo. La proposta intende favorire la sostituzione di materiali pericolosi al fine di rendere più conveniente il riciclaggio dei componenti, facilitare le operazioni sul mercato dell'usato e la riparazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A tal fine, la proposta contiene alcune modifiche alla direttiva 2011/65/UE (RoHS2) che riguardano l'ambito di applicazione e le esenzioni alle restrizioni all'uso di sostanze pericolose per alcune categorie di prodotti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni svolte martedì 21 febbraio e mercoledì 22 febbraio in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sui recenti incidenti che hanno interessato la raffineria ENI di Sannazzaro de' Burgondi, sul disegno di legge n. 2323 e sull'affare assegnato n. 932, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali argomenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.3.2.1.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 294 (pom.) del 14/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 14 MARZO 2017
294ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 ([n. COM\(2017\) 54 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il relatore **MARTELLI** (M5S) svolge alcune considerazioni di merito e invita i componenti della Commissione a trasmettere proposte di osservazioni da inserire nello schema di risoluzione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe L'azione europea a favore della sostenibilità" (COM (2016) 739 definitivo) ([n. 280](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 194)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il relatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) illustra un nuovo schema di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che sostituisce quello già pubblicato nel resoconto del 9 marzo, al fine di recepire le osservazioni dei senatori Orellana e Piccoli.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [MARINELLO](#) pone ai voti lo schema di risoluzione, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

([2323](#)) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Seguito dell' esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 agosto 2016.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte preliminarmente di aver nominato il senatore Vaccari relatore sul disegno di legge.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa presente che dall'articolato ciclo di audizioni è emerso il consenso unanime sulla necessità di aggiornare la normativa in materia ormai risalente nel tempo. Gli auditi hanno inoltre convenuto sull'impiego dei fanghi in agricoltura, se sottoposti a trattamento, idonei a produrre un effetto concimante o ammendante e non contenenti sostanze tossiche o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente in generale. Ricorda che, negli ultimi anni, sono stati rilevati nuovi contaminanti delle acque, quali gli inquinanti emergenti e i microinquinanti organici. Occorre pertanto estendere i controlli anche alla verifica di questi ultimi e non soltanto alla presenza dei metalli pesanti. Particolare importanza riveste infine la problematica legata ai gessi di defecazione.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [VACCARI](#) (PD), in sede di replica, osserva che nel corso del ciclo di audizioni sono stati acquisiti elementi utili al miglioramento del disegno di legge, il cui testo potrà aderire maggiormente alle esigenze di allineamento della normativa italiana a quella europea. Occorre evitare che la produzione normativa regionale proliferi generando discipline contrastanti e di difficile inquadramento unitario. Se la maggiore produzione nel settore del trattamento dei fanghi rappresenta un indubbio risultato del sistema produttivo nazionale, occorre anche regolamentare in maniera adeguata il loro impiego, diretto o indiretto, in agricoltura. Condivide l'esigenza - sottolineata dal senatore Orellana - di disciplinare le problematiche dei gessi di defecazione, dei nuovi inquinanti e della presenza nelle acque dei metalli pesanti. Sollecita a questo riguardo il contributo tecnico del Ministero dell'ambiente alla migliore definizione del testo normativo.

Il sottosegretario Barbara DEGANI, in sede di replica, condivide la necessità dell'intervento normativo nell'impiego agronomico dei fanghi di depurazione. Tuttavia i contenuti della delega recata dal disegno di legge dovrebbero essere in parte modificati poiché talune previsioni non possono essere introdotte con la semplice modifica degli allegati. In particolare, l'introduzione dei parametri per il rilevamento dei nuovi inquinanti dovrà avvenire a seguito di accurati studi scientifici. Nutre perplessità sull'istituzione di un'apposita banca dati, presso il Ministero dell'ambiente, per censire i produttori di fanghi da utilizzare in agricoltura. È necessaria maggiore chiarezza nell'introduzione di tutele e controlli specifici sulle acque superficiali e sotterranee. Esprime riserve sulla previsione relativa alla obbligatoria produzione di certificati di analisi su fanghi, terreni ed acque che prevedono il campionamento in contraddittorio con i competenti organi di controllo.

Il presidente [MARINELLO](#) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di mercoledì 29 marzo 2017.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 918

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) sollecita l'audizione dei rappresentanti della regione Puglia e dell'Acquedotto pugliese, nonché di alcuni comitati civici al fine di completare l'istruttoria sull'affare assegnato in titolo.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che il ciclo delle audizioni sarà tempestivamente concluso, compatibilmente con la programmazione dei lavori della Commissione, invitando la senatrice Moronese a valutare la trasmissione della documentazione mancante da parte dei soggetti da audire

invece della loro materiale audizione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 280
(Doc. XVIII,n. 194)**

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe L'azione europea a favore della sostenibilità" (COM (2016) 739 definitivo),

considerato che la comunicazione in esame ha come obiettivo quello di presentare il rapporto intercorrente tra le dieci priorità della Commissione europea e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals ? SDGs* nell'acronimo inglese) approvati il 25 settembre 2015 dalle Nazioni Unite;

preso atto che la Comunicazione indica che gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono già perseguiti attraverso numerose politiche dell'Unione europea e che sono integrati in tutte le dieci priorità della Commissione;

rilevato che la Comunicazione contiene un quadro delle politiche europee in relazione al conseguimento dei diversi obiettivi, presentando una panoramica del contributo delle politiche e delle iniziative europee volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile sia all'interno dell'Unione europea che attraverso la sua azione esterna;

considerato che con l'approvazione dell'Agenda 2030, nel settembre 2015, è stato espresso un chiaro giudizio sull'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale e che viene definitivamente superata l'idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo;

considerato che tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo e che l'attuazione dell'Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell'informazione e della cultura;

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole
osservando quanto segue:

- la Commissione dovrebbe porre l'Agenda 2030 al centro dell'impegno per costruire l'Unione europea del futuro, anche in vista della revisione della "Strategia Europa 2020". Di conseguenza, essa dovrebbe proporre al Consiglio e al Parlamento una *roadmap* ambiziosa per assicurare all'Europa la *leadership* mondiale nel campo dello sviluppo sostenibile, assicurando una piena coerenza tra le politiche condotte all'interno dell'Unione e quelle rivolte all'esterno e dovrebbe proporre azioni affinché le procedure decisionali dell'Unione europea permettano l'effettiva realizzazione di modelli di impatto delle politiche europee basate sugli obiettivi di sviluppo sostenibile;
- andrebbe precisato il ruolo che l'Unione deve svolgere nel perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 che si riferiscano a materie che, nel riparto delle competenze fra Unione e Stati membri, risultano di competenza di questi ultimi. Tale riferimento è assente nella Comunicazione in esame, mentre si ritiene importante che la Commissione svolga un ruolo di stimolo nei confronti degli Stati membri, promuovendo l'uso delle migliori pratiche nelle materie rilevanti;
- la Commissione ritiene che l'Unione debba avere il compito di stimolare l'azione degli Stati membri e renderne coerenti le politiche intraprese, con lo scopo di rendere maggiormente efficace ed effettiva l'azione volta a raggiungere, per i singoli Stati membri e per l'intera Unione europea, gli obiettivi di sviluppo sostenibile;
- la Commissione europea dovrebbe elaborare analisi e studi volti a indirizzare l'impegno dello Stato membro verso le azioni più efficaci per conseguire l'attuazione degli obiettivi indicati, tenendo anche conto della possibilità di integrare azioni correlate e di sviluppare le eventuali sinergie;
- mancando nella Comunicazione un richiamo esplicito - da questa Commissione considerato imprescindibile - al ruolo centrale che le imprese devono svolgere nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, si ritiene che queste debbano essere coinvolte come attori protagonisti nel processo di avvicinamento agli SDGs. Le imprese, infatti, hanno svolto un ruolo fondamentale in fase di approvazione dell'Agenda 2030 ed un loro coinvolgimento permetterebbe di evitare una possibile de-responsabilizzazione del mondo imprenditoriale ed una rinuncia di questo a prendere parte all'attuazione dell'Agenda;
- si rileva inoltre che nella Comunicazione in esame l'approccio assunto rispetto alla singole politiche settoriali manchi di una visione complessiva di medio-lungo periodo su come modificare il "modello europeo" per raggiungere tutti gli SDGs, superando così una visione dello sviluppo sostenibile come una questione unicamente ambientale. A tal fine, si suggerisce di adottare strumenti di valutazione *ex-ante* ed *ex-post* delle singole politiche rispetto all'intero insieme degli SDGs, il che richiede un investimento sia nella produzione di dati statistici tempestivi su tutti gli aspetti economici, sociali ed ambientali rilevanti, sia nello sviluppo di modelli analitici in grado di assistere la Commissione europea e gli Stati membri nella fase di disegno delle politiche. Ciò consentirebbe di valutare ogni nuova proposta legislativa alla luce dell'intero spettro degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

1.3.2.1.19. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 300 (pom.) del 05/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 5 APRILE 2017
300ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

**(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di
utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura**
(Seguito dell' esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto degli emendamenti pervenuti, pubblicati in allegato, invitando i
presentatori ad illustrarli.

La senatrice [BIGNAMI](#) (Misto-MovX) sottoscrive tutti gli emendamenti a firma dei senatori Arrigoni e
Piccoli.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra, in particolare, gli emendamenti 1.5, 1.10, 1.20, 1.27, 1.33,
1.39, 1.40, 1.42, 1.45, 1.46, 1.55 e 1.59.

Il senatore [ZIZZA](#) (*Misto*) illustra gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, volti a modificare la disciplina delle acque reflue dei frantoi oleari.

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.6, 1.13, 1.19 e 1.56, che mirano a consentire, in maniera automatica, l'adeguamento dei valori soglia degli inquinanti e l'aggiornamento del loro novero.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) fa presente che gli emendamenti a sua firma mirano a tracciare la diffusione degli inquinanti e a ridurre gli impatti nocivi garantendo la sicurezza ambientale e sanitaria. In tal senso sono orientati gli emendamenti 1.21 e 1.24. L'emendamento 1.28 prevede la realizzazione di mappe aggiornate per il monitoraggio ambientale delle acque superficiali e delle falde acquifere nei terreni in cui siano presenti anche inquinanti emergenti. L'emendamento 1.29 prevede l'interruzione dello spandimento dei fanghi, qualora siano presenti sostanze potenzialmente inquinanti.

Il senatore [PEGORER](#) (*Art. 1-MDP*) illustra l'emendamento 1.23, che sostituisce il riferimento alle soglie di ammissibilità con quello ai valori limite, come già previsto dal decreto legislativo n. 99 del 1992. L'emendamento 1.32 è volto a sopprimere la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1. L'emendamento 1.48 mira a sopprimere la previsione di una banca dati nazionale, potendosi ricorrere ad un'analogha banca dati già esistente presso l'ISPRA.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in occasione dell'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri dello scorso 8 marzo erano stati formulati dai componenti della Commissione diversi quesiti, ad una parte dei quali è stata data risposta con una nota che viene messa a disposizione della Commissione. Tale nota - relativa all'esito delle procedure concorsuali già avviate dal Corpo forestale dello Stato e rimaste pendenti a seguito del suo accorpamento nell'Arma dei Carabinieri - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, insieme alle risposte agli altri quesiti che verranno sollecitate agli Uffici di segreteria del Comando generale dell'Arma.

Fa inoltre presente che, nel corso delle audizioni odierne in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sull'atto comunitario n. 317 e sull'atto del Governo n. 402, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2323](#)

1.1

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di ridurre i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque» con le seguenti: «Al fine di aggiornare la disciplina relativa all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura e ridurre i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque».

1.2

[ZIZZA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di» aggiungere le seguenti: «scongiurare fenomeni di concentrazione di contaminanti nel suolo e nelle altre matrici ambientali, di sostanze di interesse tossicologico per gli ecosistemi e per l'uomo e».

1.3

IL RELATORE

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'allineamento del campo di applicazione della disciplina in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura alle disposizioni della Direttiva 86/278/CEE e a quelle del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, con particolare riferimento alla definizione di "fanghi";».

1.4

[ZIZZA](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «la revisione» aggiungere le seguenti: «e l'aggiornamento, tenendo conto dell'evoluzione normativa e tecnica nonché delle problematiche ambientali emergenti,».

1.5

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «la revisione dei parametri,» aggiungere le seguenti: «nel rispetto della normativa europea vigente».

1.6

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «decreto legislativo n. 99 del 1992,» aggiungere le seguenti: «, allineandoli al valore minimo di rilevabilità strumentale e con una revisione almeno annuale di tali limiti in coerenza con i progressi nelle tecnologie di analisi,».

1.7

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

«01. Individuazione di modalità univoche di controllo necessarie per accertare l'idoneità allo spandimento dei fanghi recuperati in agricoltura, nonché dei criteri di verifica dei terreni oggetto di spandimento: parametri da analizzare, frequenza e limiti di riferimento in funzione delle caratteristiche naturali dei suoli agricoli;».

1.8

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «allo spandimento» con le seguenti: «all'utilizzo».

1.9

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1), dopo le parole: «allo spandimento,» aggiungere le seguenti: «idonei al riuso in agricoltura, non arrecanti nocimento all'ecosistema e portatori di effettivi benefici,».

1.10

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1), dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» aggiungere le seguenti: «, escludendo quei rifiuti che contengono già all'origine sostanze che non apportano nutrienti o pregiudicano lo stato dell'ecosistema».

1.11

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) l'aggiornamento della lista delle sostanze nocive e inquinanti da ricercare e sottoporre a controllo, sulla scorta delle evidenze scientifiche disponibili, con specifico riferimento a metalli pesanti, IPA cancerogeni e PCB».

1.12

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «con specifico riferimento a metalli pesanti e farmaci» con le seguenti: «con specifico riferimento a metalli pesanti, farmaci e inquinanti organici persistenti (POPs)».

1.13

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2), dopo le parole: «metalli pesanti» aggiungere le seguenti: «, inquinanti emergenti».

1.14

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 2) sostituire la parola: «farmaci» con le seguenti: «inquinanti organici persistenti, bioaccumulabili e tossici tra i quali diossine, IPA, peB, idrocarburi e fenoli».

1.15

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3) sostituire le parole: «dell'origine e delle modalità di produzione del fango di depurazione tra i parametri delle metodiche di campionamento e di analisi» con le seguenti: «di modalità e parametri di controllo differenziate in funzione dell'origine del fango».

1.16

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) la definizione di linee guida per l'adeguamento dei processi di produzione del fango di depurazione alle disposizioni contenute nei decreti di cui al comma 1;».

1.17

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).

1.18

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a) sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) il rilevamento della presenza di contaminanti organici con l'ausilio di molecole *target*, da individuare e valutare puntualmente, in modo da avere informazioni sulla presenza di sostanze perfluoroalchimiche (pFAS), policlorobifenili (PCB), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), alcani con C > 14, tensioattivi, plastificanti in caso di provenienza dei fanghi da impianti di depurazione di acque reflue urbane e farmaci, con particolare attenzione alle seguenti categorie: antibiotici, anticoncezionali, anticoagulanti, anticoncezionali, psicofarmaci, FANS, cortisonici, antifungini, antiaritmici;».

1.19

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4), dopo la parola: «antiaritmici,» aggiungere le seguenti: «chemioterapici, anticorpi monoclonali, inibitori delle tirosin-chinasi, anti PARP, radionuclidi utilizzati in terapie radio-metaboliche,».

1.20

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo le parole: «di depurazione civile» aggiungere le seguenti: «, nonché l'eventuale presenza di diossine, IPA, PCB, idrocarburi e fenoli».

1.21

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4), dopo le parole: «di depurazione civile», aggiungere le seguenti: «al fine di tracciare la diffusione degli stessi e ridurre gli impatti nocivi e garantire la sicurezza ambientale e sanitaria».

1.22

[ZIZZA](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Rilevamento obbligatorio della presenza di agenti patogeni in relazione al momento agronomico dello spandimento al fine di evitare la contaminazione delle culture».

1.23

[PEGORER](#)

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «delle soglie di ammissibilità» con le seguenti: «dei valori limite».

1.24

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, lettera a), punto 5), aggiungere, in fine, le seguenti: «e di tutte le sostanze definite potenzialmente nocive, oltre le quali è fatto divieto di spandimento in agricoltura di fanghi e pesticidi;».

1.25

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, lettera a), dopo numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) la verifica preliminare dell'idoneità del fango derivante dalle acque reflue al trattamento per l'utilizzo in agricoltura presso l'impianto di depurazione;».

1.26

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.27

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «superficiali e sotterranee» aggiungere le seguenti: «e dei suoli attraverso monitoraggi periodici delle caratteristiche chimico-fisiche e della rilevazione della presenza di eventuali sostanze inquinanti».

1.28

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) la periodica realizzazione di mappe aggiornate relative alla presenza nelle acque superficiali, nelle falde e nei terreni di inquinanti normati ed emergenti quali pesticidi, farmaci e sostanze di utilizzo industriale;».

1.29

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) la previsione dell'interruzione dello spandimento qualora siano presenti sostanze potenzialmente inquinanti in aree già compromesse nel suolo e nelle falde;».

1.30

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) l'introduzione di verifiche che vincolino lo spandimento all'effettivo fabbisogno di nutrienti o correttivi dei suoli agricoli anche in relazione alle colture;».

1.31

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.32

[PEGORER](#)

Sopprimere il comma 2, lettera c).

1.33

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c*) il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti di cui decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 al fine dell'equiparazione dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione in agricoltura a quello dei fanghi da depurazione in agricoltura».

1.34

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«*d-bis*) la produzione, tenuto conto delle superfici e della tipologia dei terreni interessati, di certificazione di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque, che prevedano il campionamento in contraddittorio con i competenti organi di controllo, con oneri di spesa a carico del richiedente;».

1.35

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«*d-bis*) la produzione, ed i casi di obbligatorietà, tenuto conto delle superfici e della tipologia dei terreni interessati, di certificazione di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque, che prevedano il campionamento in contraddittorio con i competenti organi di controllo, con oneri di spesa a carico del richiedente;».

1.36

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e alle acque che prevedano il campionamento in contraddittorio con i competenti organi di controllo».

1.37

IL RELATORE

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «che prevedano il campionamento in contraddittorio con i competenti organi di controllo» con le seguenti: «ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006».

1.38

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con oneri di spesa a carico del richiedente;».

1.39

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la pubblicazione periodica e aggiornata dei dati raccolti di monitoraggio sull'utilizzo dei fanghi da depurazione e assimilati e delle analisi di cui alla lettera *d*) sui siti *internet* dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per l'Ambiente (ARPA) competenti territorialmente, al fine di favorire una completa accessibilità».

1.40

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «utilizzo dei fanghi» aggiungere le seguenti: «attraverso

appositi strumenti di monitoraggio e».

1.41

IL RELATORE

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «anche mediante» inserire le seguenti: «la predisposizione di apposito monitoraggio e».

1.42

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «penale vigente» aggiungere le seguenti: «per assicurare la tutela dell'ambiente e della salute».

1.43

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.44

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «linee guida» inserire le seguenti: «, che tengano conto delle migliori pratiche ed esperienze delle Regioni,».

1.45

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «norme regionali» aggiungere le seguenti: «delle modalità di controllo e di spandimento dei fanghi da depurazione in agricoltura».

1.46

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) la previsione, in ottemperanza dei principi europei di auto sufficienza e prossimità, che i fanghi da depurazione e assimilati siano utilizzati nella regione di produzione degli stessi».

1.47

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) l'eliminazione della frammentazione delle competenze individuando un unico soggetto deputato ai controlli di fanghi e gessi di defecazione sull'intera filiera di produzione, trattamento e spandimento e integrando nei piani di utilizzazione agronomica e nei piani di fertilizzazione l'indicazione degli apporti di nutrienti derivanti dai fanghi;».

1.48

[PEGORER](#)

Sopprimere il comma 2, lettera g).

1.49

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) il riconoscimento del Sistema Nazionale per la Protezione dell'ambiente quale soggetto istituzionale detentore dell'informazione in materia di rifiuti e preposto a l'accogliere e organizzare i dati sull'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura;».

1.50

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis. la definizione di linee guida per l'istituzione presso gli enti competenti, di sistemi informativi territoriali finalizzati a consentire alle Regioni e agli enti locali l'accesso alla documentazione e alle informazioni ivi contenute, nonché il monitoraggio dell'insieme degli impianti di produzione, di stoccaggio e delle aree di utilizzo dei fanghi;»

1.51

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.52

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) l'individuazione di meccanismi e di procedure finalizzate ad una completa ed efficace tracciabilità del fango, in tutta la filiera produttiva, nonché al controllo degli spandimenti;».

1.53

IL RELATORE

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: «spandimenti» con la seguente: «impieghi».

1.54

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) la revisione delle competenze amministrative in capo alla Regione, alla Provincia e al Comune, ove necessario;».

1.55

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «analisi di controllo» aggiungere le seguenti: «ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

1.56

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire le seguenti:

«i-bis) la previsione del divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione in regioni diverse da quelle di produzione;

i-ter) reintroduzione di un principio di precauzione in base al quale la presenza di nuove molecole prive di studi tossicologici o per le quali la letteratura scientifica non sia univoca escluda l'utilizzo dei fanghi di depurazione.».

1.57

[CALEO](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) l'introduzione di un limite alla modalità di iniezione dei fanghi nel suolo agricolo (R10) tale per cui per poter essere impiegati a tal fine devono essere resi in forma liquida utilizzando acqua di qualità analoga a quella dell'acqua di irrigazione».

1.58

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) la definizione, ove necessario, dei termini entro i quali gli impianti di depurazione in esercizio devono ottenere l'aggiornamento della prescritta autorizzazione allo scarico al fine di adeguare i processi depurativi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al comma 1».

1.59

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) le caratteristiche strutturali degli impianti di trattamento dei fanghi, le modalità del loro stoccaggio e la previsione di procedure di verifica per i fanghi in ingresso negli impianti».

1.60

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) l'integrazione del sistema sanzionatorio vigente e il suo coordinamento.».

1.61

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) la previsione di esonerare dal regime dei rifiuti i fanghi prodotti e recuperati all'interno dell'impianto di depurazione delle acque reflue, secondo criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare;».

1.62

IL RELATORE

Al comma 2, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le analisi di cui al comma 2, lettera a), in caso di trattamento dei fanghi, dovranno essere effettuate sul prodotto trattato e non sul fango disidratato tal quale».

1.63

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti:

«i quali si avvalgono per la loro predisposizione, senza onere di spesa a carico della finanza pubblica, di un comitato tecnico-scientifico costituito da cinque soggetti di comprovata competenza tecnica ed esperienza operativa acquisita nel settore della depurazione, trattamento, stoccaggio e spandimento dei fanghi, indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.».

1.64

[ARRIGONI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «e con il Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

1.65

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#)

Al comma 3, primo capoverso, dopo le parole: «e con il Ministero dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «e d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

1.66

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con cadenza biennale, i Ministri di cui al comma 3 predispongono una relazione tecnica unitaria relativa all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura da trasmettere entro il mese di ottobre alle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.».

1.67

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.0.1

[ZIZZA](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica alla disciplina delle acque reflue dei frantoi oleari)

1. All'articolo 65, comma 1, capoverso 7-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, apportare le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo dopo le parole: "di vegetazione dei frantoi oleari" aggiungere le seguenti: "e le acque di lavaggio delle olive";

b) Al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili"».

1.0.2

[ZIZZA](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica alla disciplina degli scarichi)

1. All'articolo 101, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo dopo le parole: "di vegetazione dei frantoi oleari" aggiungere le seguenti: "e le acque di lavaggio delle olive";

b) Al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili"».

1.3.2.1.20. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 301 (ant.) del 19/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 19 APRILE 2017
301ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 5\)](#) Documento di economia e finanza 2017 e connessi allegati
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **[MARINELLO](#)** (AP-CpE), relatore, illustra le parti di competenza del documento che reca il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Rileva che, per i profili di interesse della Commissione, alla sostenibilità ambientale viene riconosciuto un ruolo centrale: tra i quattro indicatori di benessere equo e sostenibile, impiegati per la prima volta dal DEF, vengono infatti indicate le emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti. Al riguardo, il documento sottolinea che, in linea con gli impegni assunti a livello europeo, le emissioni si ridurranno ulteriormente grazie a misure quali la proroga e il potenziamento del cosiddetto *Ecobonus*, le norme sui requisiti minimi degli edifici, nonché la realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, nel processo di diffusione dei carburanti a più basso contenuto di emissioni. In materia di prevenzione del rischio sismico e dell'instabilità idrogeologica, il DEF 2017 ricorda come, a seguito dei terremoti che hanno avuto ripetutamente luogo in Italia centrale, il Paese dovrà affrontare notevoli spese interventi immediati e per avviare la ricostruzione. Il Documento ricorda le misure a tal fine già adottate, rafforzate dalle previsioni della legge di bilancio 2017, nonché le misure che interessano il Fondo di investimento pluriennale, una quota rilevante del quale sarà assegnata per garantire la messa in sicurezza di scuole e uffici pubblici e l'adozione di misure per prevenire il rischio sismico e il dissesto idrogeologico, per un importo stimato di 500 milioni di euro. Al riguardo, nell'ambito delle maggiori spese vengono

riportate anche quelle relative a infrastrutture e sviluppo, alla difesa del suolo, alla prevenzione del rischio sismico, all'edilizia pubblica e alla riqualificazione urbana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Seguito dell' esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il relatore **VACCARI (PD)** illustra gli emendamenti a sua firma, che tengono conto delle indicazioni emerse nel ciclo di audizioni. In particolare, l'emendamento 1.3, relativo alla definizione di fanghi di depurazione, prevede l'allineamento del campo di applicazione alle disposizioni della direttiva 86/278/CEE e a quelle del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'emendamento 1.11 prevede l'aggiornamento della lista delle sostanze nocive e inquinamenti da ricercare e sottoporre al controllo, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, con particolare riguardo ai metalli pesanti, agli idrocarburi policiclici aromatici e ai policlorobifenili. L'emendamento 1.18 prevede il rilevamento di contaminanti organici con l'ausilio di molecole *target*, al fine di valutare la presenza di sostanze pericolose per l'ambiente e la salute umana. L'emendamento 1.49 prevede il campionamento in contraddittorio con i competenti organi di controllo. L'emendamento 1.49 riconosce al sistema nazionale per la protezione dell'ambiente il ruolo di detentore dell'informazione preposto ad organizzare i dati sull'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso delle audizioni svolte nelle giornate del 5, dell'11 e del 12 aprile, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sull'atto del Governo n. 401, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.21. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 316 (ant.) del 21/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017
316ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ZIZZA](#)

indi del Presidente

[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 8,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-03744, facendo presente che l'area in questione, utilizzata come campo da gioco per attività ricreative, è caratterizzata dalla presenza di abbancamenti di ceneri di pirite derivanti dalla produzione di acido solforico. La stessa è stata, pertanto, inserita nella procedura di infrazione "Discariche abusive" passata in giudicato con la seconda sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 2 dicembre 2014. Con tale sentenza, l'Italia è stata condannata al pagamento di sanzioni pecuniarie, a causa della non conformità di 200 siti sul territorio nazionale alla direttiva 75/442 e alla direttiva 91/689. Alla data odierna, restano in procedura di infrazione, e quindi soggetti al pagamento della sanzione semestrale, 102 siti rispetto ai 200 iniziali. Per la discarica in parola è stato inserito un intervento di ripristino nel Piano nazionale delle bonifiche ed è stato redatto un piano di caratterizzazione e un progetto preliminare di

messa in sicurezza permanente, approvato con indicazioni e prescrizioni nella Conferenza dei servizi decisoria del 3 giugno 2013. Nel 2015, è stato stipulato un apposito Accordo di programma quadro tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Siciliana, con soggetto attuatore la Regione medesima, finalizzato alla risoluzione della problematica. La Regione, di concerto con il comune di Augusta, avrebbe dovuto procedere alla redazione del progetto esecutivo e alla realizzazione dei lavori. Per tali attività sono stati già erogati i fondi necessari. In considerazione dell'inerzia degli Enti territoriali, in data 18 dicembre 2015, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha diffidato, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Comune e la Regione ad adempiere alle attività loro attribuite. Nello specifico, alla predisposizione del progetto definitivo di messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 giorni dal ricevimento della diffida; all'approvazione del progetto definitivo di messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 giorni; ad affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 giorni; ad eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 giorni; a rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il provvedimento di conclusione del procedimento, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Successivamente, tenuto conto del persistente inadempimento dei termini delle diffide, in data 29 dicembre 2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha commissariato il sito, congiuntamente ad altri 57. A tal proposito, lo scorso 24 marzo, il Consiglio dei ministri ha nominato, quale Commissario straordinario, il generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà. Inoltre, con specifico riferimento alla procedura di infrazione, la Commissione europea, nelle quattro decisioni che accompagnano l'ingiunzione di pagamento semestrale, ha ribadito quali sono i requisiti che un sito deve possedere per essere ritenuto regolarizzato e di conseguenza espunto dalla procedura di infrazione ed esentato dal pagamento della relativa sanzione. In particolare, nell'ultima decisione del 18 aprile 2017, relativa al quarto semestre post sentenza, la Commissione Europea ha precisato che "Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le 198 discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla direttiva 75/442 e alla direttiva 91/686, occorre soddisfare i seguenti requisiti: i) assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti; ii) catalogare e identificare i rifiuti pericolosi; iii) attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e dell'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi e non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una messa in sicurezza (come definita dalle lettere *m*) e *o*) dell'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006), una bonifica (come definita dalla lettera *p*) dell'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006) o un "ripristino" (come definita dalla lettera *q*) dell'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006), e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di messa in sicurezza, bonifica o ripristino. Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse dovranno attuare misure di contenimento o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente. Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata e poter richiedere, quindi, lo stralcio della relativa procedura di infrazione, la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei requisiti indicati. Sulla base delle informazioni esposte, fin quando il Comune e la Regione Siciliana non dimostreranno che il sito Campo Sportivo di Augusta possiede i requisiti di cui si è detto, non sarà possibile richiederne lo stralcio.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta, poiché la ricostruzione dei fatti rappresentata dal Governo risulta palesemente errata. Riepiloga quindi puntualmente le premesse della vicenda in parola, che ha visto accumulare ai ritardi e agli errori della Regione Siciliana l'assenza e le omissioni del Ministero dell'ambiente. La Regione ha, da tempo, comunicato per iscritto l'errore in

cui è incorsa inserendo il sito Campo Sportivo di Augusta tra le discariche abusive, ma il Ministero dell'ambiente ritarda ancora, ingiustificatamente, di trasmettere questa informazione essenziale alla Commissione europea, protraendo così negli anni la situazione di stallo con gravi oneri a carico dell'erario.

Il presidente [ZIZZA](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Seguito dell' esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il presidente [MARINELLO](#) invita il relatore e la rappresentante del Governo ad esprimere i pareri.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) ritira preliminarmente l'emendamento 1.49. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.32 e 1.64. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 1.26 e 1.57, a condizione che vengano riformulati negli emendamenti 1.26 (testo 2) e 1.57 (testo 2). Si riserva di proporre riformulazioni sugli emendamenti 1.23, 1.44, 1.52 e 1.66. Il parere è contrario sugli altri emendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sugli emendamenti da questi presentati, subordinando l'avviso favorevole alla riformulazione degli emendamenti 1.8, 1.11, 1.18, 1.37 e 1.53 negli emendamenti 1.8 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.37 (testo 2) e 1.53 (testo 2).

Il relatore [VACCARI](#) (PD) accoglie le riformulazioni proposte dalla rappresentante del Governo.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) accoglie la riformulazione dell'emendamento 1.26 nell'emendamento 1.26 (testo 2).

Il senatore [CALEO](#) (PD) accoglie la riformulazione dell'emendamento 1.57 nell'emendamento 1.57 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2323](#)

Art. 1

1.8 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «allo spandimento» con le seguenti: «all'utilizzo in agricoltura».

1.11 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a) sostituire il numero 2) con il seguente:

"2) l'aggiornamento della lista delle sostanze nocive e inquinanti da ricercare e sottoporre a controllo, sulla scorta delle evidenze scientifiche disponibili, con specifico riferimento ai metalli pesanti ed ai POPs, in particolare agli IPA cancerogeni e ai PCB".

1.18 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a) sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) il rilevamento, sulla scorta delle evidenze scientifiche disponibili, della presenza di sostanze perfluoroalchimiche (pFAS) e farmaci, con particolare attenzione alle categorie di antibiotici, anticoncezionali, anticoagulanti, psicofarmaci, FANS, cortisonici, antifungini e antiaritmici, che possono costituire rischio per la salute umana e per l'ambiente».

1.26 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) la garanzia di adeguate tutele e controlli specifici sulle acque superficiali e sotterranee, laddove particolari situazioni di vulnerabilità lo richiedano".

1.37 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «che prevedano il campionamento in contraddittorio con i competenti organi di controllo» con le seguenti: «, ai sensi della normativa vigente».

1.53 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: «spandimenti» con le seguenti: «utilizzi in agricoltura».

1.57 (testo 2)

[CALEO](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) l'introduzione di un limite alla modalità di iniezione dei fanghi nel suolo agricolo (R10), utilizzando acqua di qualità analoga a quella di irrigazione».

1.3.2.1.22. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 318 (pom.) del 28/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017
318ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Seguito dell' esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il presidente [MARINELLO](#) ricorda preliminarmente che il Relatore e il rappresentante del Governo devono esprimere il parere su alcune proposte emendative.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) subordina l'espressione del parere favorevole sugli emendamenti 1.23, 1.44, 1.52 e 1.66, alla loro riformulazione.

Il senatore [PEGORER](#) (Art. I-MDP) riformula l'emendamento 1.23 nell'emendamento 1.23 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) riformula gli emendamenti 1.44, 1.52 e 1.66 negli emendamenti 1.44 (testo 2), 1.52 (testo 2) e 1.66 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il relatore [VACCARI](#) (*PD*) esprime parere favorevole su tutte le riformulazioni, facendo presente di aver già acquisito il concorde avviso del sottosegretario all'ambiente Barbara Degani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario per la giustizia FERRI risponde all'interrogazione n. 3-02566, facendo presente che, in merito alle problematiche inerenti il presidio depurativo a servizio dell'agglomerato di Martina Franca, sulla base degli elementi acquisiti dalla Direzione generale del Ministero dell'ambiente nonché dagli Enti e le Autorità territoriali competenti, che questi ultimi hanno confermato la forte criticità relativa al recapito finale. Secondo quanto riferito, negli ultimi quindici anni non è stato possibile creare un nuovo recapito finale sul suolo, tramite la realizzazione di trincee drenanti, tenuto conto anche dell'opposizione del comune di Martina Franca e dei comitati locali di cittadini. In particolare, la regione Puglia e l'Acquedotto Pugliese S.p.A. hanno comunicato che, a seguito di un periodo di forte piovosità, a fine 2013 si è verificato un crollo della cupola della dolina che ha fortemente compromesso la capacità assorbente. Nel febbraio 2016, il sostituto procuratore della Repubblica di Taranto ha ordinato il sequestro preventivo, con provvisoria facoltà d'uso, del depuratore, affidandone la custodia e la conduzione all'Autorità idrica pugliese. È stato sequestrato anche il recapito attuale, affidandone la custodia al Presidente della regione Puglia, al fine di individuare un recapito alternativo e l'avvio dei relativi lavori. Conseguentemente, secondo quanto riferito dalla prefettura di Taranto, la Regione si è attivata trasmettendo l'ipotesi progettuale per l'adeguamento dello scarico e dell'impianto depurativo, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo recapito finale temporaneo, costituito da trincee drenanti coperte in un'area prossima all'attuale recapito e dimensionate coerentemente con gli esiti delle indagini geognostiche effettuate; la riqualificazione idrogeologica, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dell'attuale recapito finale; l'adeguamento dell'impianto di depurazione ai fini del recupero delle acque reflue depurate per uso irriguo; la definizione del nuovo schema di funzionamento dell'intero sistema depurativo di Martina Franca, fino alla completa eliminazione, anche in caso di emergenza, dello scarico diretto nel sottosuolo. Successivamente al verificarsi di episodi di allagamento, l'Acquedotto Pugliese S.p.A. ha predisposto una variante al predetto progetto esecutivo di adeguamento dell'impianto di depurazione, prevedendo la realizzazione del nuovo recapito provvisorio sul suolo in un'area diversa da quella critica ad oggi utilizzata. Sempre secondo quanto riferito dagli Enti e dalle Amministrazioni territoriali competenti, con atto dirigenziale dell'ottobre 2016, la regione Puglia ha escluso il predetto progetto esecutivo di variante per la realizzazione del recapito temporaneo dell'impianto di depurazione dalla

procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Con atto dirigenziale del gennaio 2017, la Regione ha inoltre approvato la pubblica utilità delle opere. L'Acquedotto Pugliese ha precisato che il 30 maggio scorso è avvenuta la consegna dei lavori, la cui ultimazione, salvo imprevisti, è ipotizzata per il 14 febbraio 2018, come da ultimo cronoprogramma. Visti i tempi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, l'ANAS ha realizzato una bretella laterale di *by-pass* al tratto sequestrato, che ha consentito la riapertura della viabilità della zona in questione. La regione Puglia ha comunicato che l'Acquedotto Pugliese ha redatto il progetto definitivo di potenziamento dell'impianto di depurazione di Martina Franca per 12 milioni di euro, già inserito nel POR 2016-2020, sulla base delle indicazioni dell'Autorità idrica pugliese in merito alle criticità impiantistiche rilevate nel periodo di gestione e prevedendo il massimo riuso possibile delle acque reflue, previo affinamento con la tecnologia della ultrafiltrazione. Tale progetto sta scontando, dal 16 settembre 2016, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, presso la Sezione autorizzazioni ambientali della regione Puglia. Nel frattempo, il soggetto gestore ha realizzato ripetuti interventi di manutenzione del recapito in essere, al fine di ridurre i fattori di criticità dello stesso. La predisposizione del nuovo recapito, in fase di avvio, continua comunque a costituire soluzione provvisoria di recapito, atteso che a regime si renderà necessario definire la soluzione definitiva attraverso il trasferimento dello scarico nel mare Adriatico, con il contestuale sviluppo di ogni forma di riuso del refluo trattato, così come previsto dall'aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque, per il quale sono in corso le attività amministrative propedeutiche all'espletamento della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), la cui fase preliminare di consultazione sul documento di *scoping* risulta già espletata. Per quanto riguarda le criticità dell'impianto depurativo di Pulsano, si rappresenta che lo stesso è stato sottoposto a lavori di rifunzionalizzazione ed ottimizzazione nel corso del 2014. L'impianto è stato avviato nell'aprile 2015 nella sua riconfigurazione in grado di trattare l'intero carico generato (pari 34.800 abitanti equivalenti) e con l'impostazione progettuale di un impianto biologico a "biomassa adesa" ad un supporto "biolite" con l'impiego di una tecnologia innovativa brevettata denominata BIOFOR. L'impianto, conformemente all'autorizzazione rilasciata nel 2014, scarica le acque reflue trattate, conformemente al decreto legislativo n. 152 del 2006, nel "Canale Maestro", conseguendo nell'anno 2017 ottimi rendimenti nell'abbattimento di tutti gli inquinanti in ingresso. Con riferimento, infine, al sistema depurativo di Sava-Manduria, si segnala che è in corso il confronto Regione - comune di Manduria. Su mandato della Regione, l'Acquedotto Pugliese ha messo a punto una nuova progettazione riguardante il recapito finale dell'impianto per eliminare, attraverso diverse forme di recupero, il ricorso allo scarico dei reflui in mare. Il comune di Manduria, nell'aderire alle nuove soluzioni di scarico e riutilizzo prospettate, con proprio atto del 4 maggio 2017, ha proposto la delocalizzazione del realizzando impianto depurativo.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

[\(2541\)](#) *Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la*

riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 6 dicembre 2016.

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto del parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti, ricordando che i relatori e la rappresentante del Governo hanno già espresso i pareri di competenza.

La Commissione procede all'esame degli ordini del giorno.

Gli ordini del giorno sono tutti accolti dal rappresentante del Governo, e i presentatori non insistono per la loro votazione

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Verificata la presenza del numero legale, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.1.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 1.3 e 1.10.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.2 e 1.4.

L'emendamento 1.5 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

L'emendamento 1.11 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.12.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 2.1.

Il presidente [MARINELLO](#) ritira l'emendamento 2.4.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10.

Gli emendamenti 2.11 e 2.0.1 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 3.9.

L'emendamento 3.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

L'emendamento 3.5 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8, 3.11 e 3.12.

L'emendamento 3.13 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25.

L'emendamento 3.26 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 risulta respinto.

L'emendamento 4.2 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.3 e 4.4.

L'emendamento 4.5 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Posto ai voti, l'emendamento 5.2 risulta respinto, mentre gli emendamenti 5.1 e 5.3 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Con distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 6, nonché l'emendamento 6.0.1.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Con distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 8, nonché l'emendamento 8.0.1.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Il presidente [MARINELLO](#) ritira l'emendamento 9.1.

E' quindi posto ai voti l'emendamento 9.2, che risulta respinto.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

L'emendamento 11.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 11.2, 11.3 e 11.0.1.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

L'emendamento 12.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 12.2, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.3.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti all'articolo 13 e gli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 14.1 e 14.2.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 15.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 15.3 e 15.4.

L'emendamento 15.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 15.2, 15.5, 15.7 e 15.8 nonché gli emendamenti 15.0.1, 15.0.4, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.9, 15.0.10, 15.0.11, 15.0.12, 15.0.13, 15.0.14, 15.0.15, 15.0.16 e 15.0.18.

Gli emendamenti 15.6, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.7, 15.0.17, 15.0.20, 15.0.21 e 15.0.22 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

La votazione dell'emendamento Tit.1 risulta infine preclusa.

La Commissione conferisce infine il mandato ai relatori Vaccari e Mancuso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, nel medesimo testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandoli altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 29 giugno 2017, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2323](#)

1.23

[PEGORER](#)

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «delle soglie di ammissibilità» con le seguenti: «dei valori limite».

1.23 (testo 2)

[PEGORER](#)

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «delle soglie di ammissibilità della presenza» con le seguenti: «dei valori limite di concentrazione».

1.44

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «linee guida» inserire le seguenti: «, che tengano conto delle migliori pratiche ed esperienze delle Regioni,».

1.44 (testo 2)

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Al comma 2, lettera f), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "prevedendo, in particolare, la definizione delle condizioni in presenza delle quali le regioni possono emanare provvedimenti più restrittivi".

1.52

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) l'individuazione di meccanismi e di procedure finalizzate ad una completa ed efficace tracciabilità del fango, in tutta la filiera produttiva, nonché al controllo degli spandimenti;».

1.52 (testo 2)

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) l'individuazione di meccanismi e di procedure finalizzate ad un efficace controllo degli utilizzi in agricoltura, garantendo la tracciabilità del fango in tutta la filiera produttiva».

1.66

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con cadenza biennale, i Ministri di cui al comma 3 predispongono una relazione tecnica unitaria relativa all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura da trasmettere entro il mese di ottobre alle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.».

1.66 (testo 2)

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [CERONI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con cadenza triennale, i Ministri di cui al comma 3 predispongono una relazione tecnica unitaria relativa all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura da trasmettere alle Camere, entro il mese di ottobre».

1.3.2.1.23. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 345 (pom.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
345ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CALEO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera ([n. 435](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) interviene incidentalmente, evidenziando la necessità di un intervento normativo sul tema delle emissioni odorigene, rispetto alla quale rileva una grave lacuna legislativa che andrebbe colmata, nei tempi più brevi, indirizzando opportunamente l'azione normativa dell'Esecutivo.

Verificata la presenza del numero legale, la nuova proposta di parere è posta ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 giugno.

Il presidente [CALEO](#) dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti, osservando che una delle due condizioni sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è soddisfatta dall'emendamento 1.48, a firma del senatore Pegorer. L'altra condizione è invece soddisfatta dall'emendamento 1.651, pubblicato in allegato, che il relatore ha già depositato. Dà inoltre lettura del parere reso dalla Commissione affari costituzionali che richiede il parere della Conferenza Stato-Regioni, ai fini della emanazione del decreto legislativo di cui al comma 3 dell'articolo 1. Rileva al riguardo che tale richiesta è in parte soddisfatta dall'emendamento 1.64, a firma del senatore Arrigoni, che andrebbe riformulato nel senso di non prevedere la necessità dell'intesa con la predetta Conferenza.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) riformula l'emendamento 1.64 nell'emendamento 1.64 (testo 2), pubblicato in allegato.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale, il presidente [CALEO](#) pone ai voti l'emendamento 1.1, che risulta approvato.

All'esito di distinte votazioni l'emendamento 1.2 è respinto, mentre l'emendamento 1.3 è approvato.

Con successive votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, mentre l'emendamento 1.8 (testo 2) è approvato.

All'esito di distinte votazioni gli emendamenti 1.9 e 1.10 sono respinti, mentre l'emendamento 1.11 (testo 2) è approvato, precludendosi le votazioni degli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.17, ed è approvato l'emendamento 1.18 (testo 2), precludendosi le votazioni degli emendamenti 1.19, 1.20 e 1.21.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 1.22.

In esito a successive votazioni l'emendamento 1.23 (testo 2) è approvato e gli emendamenti 1.24 e 1.25 sono respinti.

Gli emendamenti 1.26 (testo 2), 1.27 e 1.28 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.29 e 1.30.

Posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 1.31 e 1.32 risultano approvati.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.38, risultando invece approvato l'emendamento 1.37 (testo 2).

Gli emendamenti 1.39 e 1.40 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

In esito a distinte votazioni l'emendamento 1.41 risulta approvato, e gli emendamenti 1.42 e 1.43 sono respinti.

All'esito di successive votazioni l'emendamento 1.44 (testo 2) è approvato, mentre gli emendamenti 1.45, 1.46 e 1.47 sono respinti.

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.48.

Gli emendamenti 1.49 e 1.50 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 1.51.

L'emendamento 1.52 (testo 2) è ritirato dai proponenti.

All'esito di distinte votazioni l'emendamento 1.53 (testo 2) risulta approvato e gli emendamenti 1.54, 1.55 e 1.56 respinti.

All'esito di distinte votazioni l'emendamento 1.57 (testo 2) risulta approvato e gli emendamenti 1.58, 1.59, 1.60 e 1.61 respinti.

Con distinte votazioni la Commissione approva l'emendamento 1.62 e respinge l'emendamento 1.63.

All'esito di distinte votazioni gli emendamenti 1.65 e 1.67 sono respinti, mentre gli emendamenti 1.64 (testo 2), 1.651 e 1.66 (testo 2) sono approvati.

Con distinte votazioni sono, da ultimo, respinti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche approvate dalla Commissione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

IN SEDE REFERENTE

(2919) ARRIGONI ed altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernenti autorizzazione paesaggistica e attività edilizia nei casi di dichiarazione dello stato di emergenza

(2929) MORGONI. - Modifica al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di emergenza abitativa e di immediata esecuzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici nelle regioni del Centro Italia negli anni 2016 e 2017

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **VACCARI (PD)** illustra i disegni di legge che recano disposizioni volte a far fronte alle esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, verificatisi nel Centro Italia nel 2016 e 2017, delineando strumenti legislativi per la gestione delle soluzioni abitative in stati di dichiarata emergenza, provvedendo a regolare il tema della compatibilità paesaggistica. I disegni di legge adottano strumenti di tipo legislativo diverso per il perseguimento di forme di sostegno alle popolazioni colpite da terremoti: l'atto Senato 2919 delinea un intervento sulla normativa di sistema, agendo con novelle e disposizioni aggiuntive sul Codice dei beni culturali e del paesaggio, [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e sulla vigente normativa in materia edilizia, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia; l'atto Senato 2929 interviene sulla disciplina emergenziale, prevista per la gestione delle aree terremotate, intervenendo con disposizioni specifiche, nel quadro normativo appositamente recato dal decreto-legge sisma n. 189 del 2016.

In particolare, il disegno di legge n. 2919 reca modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio e al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, concernenti autorizzazione paesaggistica e attività edilizia nei casi di dichiarazione dello stato di emergenza. Il disegno di legge si compone di un solo articolo. Il comma 1 novella l'articolo 167 del Codice del paesaggio, relativo alle sanzioni pecuniarie o demolitorie dovute per il mancato rispetto degli obblighi in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Le modifiche proposte intendono consentire, per alcune tipologie di interventi edilizi, che sia dichiarata la compatibilità paesaggistica, anche se in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, qualora tali interventi siano realizzati in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, non facendosi in tal caso luogo a sanzione. A tal fine, al suddetto articolo 167 del Codice del paesaggio viene aggiunto un nuovo comma 5-bis, in base al quale per tutti i lavori e le opere realizzati in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge [24 febbraio 1992, n. 225](#), anche in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da questa, viene dichiarata la compatibilità paesaggistica, in presenza di alcune condizioni: che si tratti di strutture temporanee prefabbricate installate su territorio di proprietà privata e utilizzate ai fini di abitazione principale; che tali strutture siano state acquistate autonomamente in luogo delle soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione civile. In tali fattispecie non si applicano le sanzioni previste dal vigente comma 5 della norma del Codice del paesaggio. Il comma 2 interviene poi sul Testo unico in materia di edilizia, novellandone l'articolo 6, che disciplina l'attività edilizia libera. In particolare, vengono

inseriti anche i lavori e le opere di cui al proposto comma 5-*bis* - ossia quelli realizzati in territori dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, alle condizioni già richiamate - al comma 1 della norma novellata, ove si elenca una serie di interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo fatte salve le norme di settore. Viene poi previsto che al termine dello stato di emergenza sia assicurato il rispetto della cubatura massima edificabile, anche attraverso la demolizione totale o parziale dell'edificio esistente dichiarato inagibile (lettera e-*bis* 1). Il comma 3 prevede che per i lavori e le opere che rispettano le condizioni di cui ai commi precedenti siano nulle le ordinanze di demolizione, rimessa in ripristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino all'entrata in vigore della legge, intervenendosi su provvedimenti amministrativi già emanati.

Illustra poi il disegno di legge n. 2929, che si compone anch'esso di un unico articolo. Il comma 1 modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, concernente gli interventi di immediata esecuzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, a far data dal 24 agosto 2016. Il provvedimento inserisce i nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter* nella norma novellata. Il comma 3-*bis* introduce una fattispecie che consente l'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica, in deroga all'articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per la realizzazione di unità residenziali finalizzate a soddisfare immediate esigenze abitative. Tale disposizione delimita inoltre l'ambito temporale di applicazione della norma in deroga, applicandosi agli interventi eseguiti dal 24 agosto 2016 al 24 agosto 2017. Si prevede che tali interventi siano realizzati dal proprietario, possessore ovvero detentore a qualsiasi titolo di un immobile dichiarato inagibile a seguito dei terremoti del centro Italia, indicandosi poi le condizioni per l'acquisizione del suddetto parere di compatibilità paesaggistica, quali: la ricomprensione dell'area dell'immobile nel territorio di uno dei Comuni individuati dagli allegati 1, 2, e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 citato, che risulti edificabile in base allo strumento urbanistico comunale vigente al 24 agosto 2016; si specifica, per le aree ubicate all'interno del perimetro dei parchi nazionali, la necessaria condizione della edificabilità ai sensi del piano di assetto del parco (lett. a)); che il richiedente sia il proprietario, comproprietario o detentore a qualsiasi titolo legittimo di un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (lett. b)); che il richiedente sia proprietario o comproprietario dell'area da edificare ovvero parente entro il terzo grado (lett. c)); che il proprietario (o un comproprietario) sia residente in uno dei comuni colpiti - come individuati dai citati allegati, alla data del 24 agosto 2016 (lett. d)); che il nuovo edificio sia destinato ad esigenza abitative e adibito a residenza e utilizzato (lett. e)); che il proprietario, comproprietario o comodatario non risulti proprietario di altro immobile ad uso residenziale ubicato in un altro comune diverso da quelli individuati dagli Allegati del cratere sismico (lett. f)); che il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione sismica (lett. g)); che la volumetria dell'immobile realizzato non sia superiore a quella dell'immobile di proprietà dichiarato inagibile (lett. h)); che sia allegata perizia che asseveri il rispetto delle norme vigenti applicabili con copia della scheda AeDES e FAST di inagibilità dell'edificio colpito dal sisma (lett. i)). In caso di parere negativo, il nuovo comma 3-*ter* stabilisce l'applicabilità dell'articolo 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio recante le sanzioni per l'esecuzione di lavori su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, prefigurando quindi il testo un sistema di verifica. Il comma 2 prevede che le autorità competenti si avvalgano del telerilevamento satellitare e aerofotogrammetrico, al fine di verificare le preesistenze edilizie e la veridicità delle dichiarazioni oggetto delle norme in esame. Le suddette rilevazioni possono essere fornite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ovvero da altro ente competente al controllo e alla vigilanza del territorio.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) rileva preliminarmente che il disegno di legge a sua firma si rivolge ad un ampio spettro di casi simili a quello evidenziato recentemente dagli Organi di comunicazione avente quale protagonista un'anziana in difficoltà. In particolare, il disegno di legge interviene sull?

articolo 167 del Codice prevedendo una disciplina per i casi di emergenza, nel caso in cui sia necessario sostituire le casette temporaneamente assegnate dalla Protezione civile. L'autorità amministrativa può accertare l'eventuale compatibilità paesaggistica di lavori e opere realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica. Questo può avvenire solo in presenza di determinate condizioni, quali: la presenza della dichiarazione dello stato di emergenza di carattere nazionale; l'installazione, in area di proprietà privata, di struttura temporanea prefabbricata, utilizzate a fini di abitazione principale; l'acquisto autonomo delle strutture, in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione civile; a seguito alla conclusione dello stato di emergenza è fatto salvo il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile. Il disegno di legge non crea discriminazioni tra gli sfortunati cittadini colpiti da diverse calamità naturali. Non si riferisce ad un evento particolare - gli eventi sismici del 2016-2017 - e a determinati beni paesaggistici, ossia i parchi dei Monti Sibillini, Gran Sasso e Monti della Laga e della Maiella. Esso trova applicazione anche a situazioni analoghe, più recenti, come il terremoto di Ischia. Giudica importante non introdurre disparità di trattamento ai fini della conclusione di un procedimento amministrativo, come quello dell'autorizzazione paesaggistica, per non generare un inutile e dannoso contenzioso costituzionale. Auspica una celere trattazione e conclusione del provvedimento invitando a valutare l'assegnazione in sede deliberante. Propone infine un breve ciclo di audizioni nell'ambito del quale convocare il Presidente della regione Marche anche in rappresentanza degli altri Vice commissari straordinari di Governo per la ricostruzione sisma 2016, il Capo Dipartimento della Protezione civile ed il Sindaco di Fiastra.

Il senatore [MORGONI](#) (PD) evidenzia l'urgenza che il tema riveste per centinaia di famiglie, colpite dalle conseguenze del sisma, che hanno trovato soluzioni funzionali e non speculative alle loro esigenze abitative evitando di abbandonare, spopolandolo ulteriormente, il proprio territorio. Il disegno di legge di cui è firmatario individua tempi e procedure per l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica, funzionali alle esigenze di queste famiglie, nel rispetto della valenza ambientale e paesaggistica dei territori interessati. Nell'ambito dell'eventuale ciclo di audizioni, conviene di convocare il Capo dipartimento della Protezione civile.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) fa presente l'opportunità di far confluire la soluzione normativa che potrebbe essere elaborata, grazie all'esame degli atti Senato 2919 e 2929, nell'ambito della trattazione dei disegni di legge sul consumo del suolo attualmente in corso insieme alla 9ª Commissione permanente.

Al fine di svolgere un'istruttoria completa, il relatore [VACCARI](#) (PD) chiede che la Presidenza si attivi per acquisire dalla struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 i dettagli dell'intervento annunciato per venire incontro alla problematica in parola.

Il presidente [CALEO](#) assicura che darà mandato all'Ufficio di segreteria di procedere all'acquisizione degli elementi informativi richiesti dal relatore e invita i rappresentanti dei Gruppi a trasmettere, nei tempi più brevi, le richieste dei soggetti da audire.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [CALEO](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 19 ottobre 2017, già prevista per le ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 435**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento e del Consiglio, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera;

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n.170 (legge di delegazione europea 2015) e ne deve quindi seguire i principi e criteri direttivi specifici ivi indicati;

considerato che il miglioramento della qualità ambientale e della salute sono fra gli obiettivi della citata direttiva (UE) 2015/2193 (vedi considerato 33 della direttiva stessa) e che, conseguentemente, nella fase istruttoria per la redazione di questo schema di decreto legislativo è stato coinvolto l'Istituto Superiore di Sanità, in particolare per la revisione dei valori limite di emissione da definire a livello statale in relazione alle sostanze inquinanti e in funzione della classificazione di tali sostanze;

visto il parere della Conferenza Unificata del 5 ottobre 2017;

viste le osservazioni della Commissione affari costituzionali, della Commissione industria, commercio e turismo e della Commissione politiche dell'Unione europea;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- al comma 11 dell'articolo 273-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, andrebbe introdotta

l'indicazione dell'accesso via *internet*, oltre al generico accesso del pubblico tramite strumento informatico, al registro documentale nel quale sono riportati i dati previsti dall'allegato I, parte V, alla parte quinta per i medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili;

- andrebbe abrogato il comma 6 dell'articolo 279 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, riferito all'articolo 281, comma 1, oggetto di abrogazione della successiva lettera q), numero 1, dell'atto del Governo. Per la medesima ragione andrebbero sostituite, all'articolo 279, comma 7, del medesimo decreto legislativo, le parole: "dai commi da 1 a 6" con le seguenti: "dai commi da 1 a 5";

- in considerazione della presenza di isole minori senza alcun collegamento alla rete nazionale, andrebbe recepito l'articolo 6, comma 4, della citata direttiva (UE) 2015/2193, riferito agli impianti medi di combustione esistenti che sono parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato;

- andrebbe verificato che la riduzione dei valori limite di emissione di cui all'allegato I dello schema di decreto legislativo, nella parte in cui modifica l'allegato I, parte II, alla parte quinta, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sia effettuata alla luce delle migliori tecnologie disponibili, come previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 18 agosto 2016, n. 170, al fine di apportare gli eventuali necessari correttivi. In tale verifica, si dovrebbe tenere conto del considerato 24 della citata direttiva (UE) 2015/2193, che consente di mantenere e applicare valori limite di emissione più restrittivi rispetto ai requisiti stabiliti nella direttiva stessa e delle considerazioni contenute nel parere della Commissione politiche della Unione europea;

- andrebbe prevista la revisione almeno triennale dei valori limite di emissione di cui all'allegato I dello schema di decreto legislativo;

- andrebbe esplicitato, all'articolo 3, comma 2, che le istruttorie per le autorizzazioni, dalle quali consegue l'applicazione dei nuovi valori limite previsti all'allegato I dello schema di decreto legislativo, si riferiscono non solo a quelle per nuovi impianti o installazioni ma anche ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero nel caso di modifiche sostanziali;

- sentite le Regioni e le Province Autonome, andrebbero definite linee guida nazionali per gli obblighi imposti dal comma 1-bis all'articolo 272 del decreto legislativo n. 152 del 2006 agli impianti previsti dal comma 1 dell'articolo 271 ovvero agli impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Tali linee guida avrebbero lo scopo di rendere omogenee le legislazioni regionali che, diversamente, potrebbero comportare ingiustificate disparità di trattamento - ad esempio nell'imporre obblighi di monitoraggio al gestore dell'impianto - tra aziende ubicate in Regioni diverse;

- ai commi 20-bis e 20-ter dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 andrebbe meglio specificata la obbligatorietà di imporre prescrizioni nei casi di non conformità ai valori limite;

- andrebbe valutata l'opportunità di rivedere l'impianto sanzionatorio di cui all'articolo 279 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine del migliore adempimento dei principi e criteri direttivi recati dalla lettera e) dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - in particolare i principi di proporzionalità e di dissuasività della sanzione - e in osservanza dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 12 dicembre 2012, n. 234;

- il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dovrebbe

promuovere - nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 272-*bis* - un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione alle misure previste dal presente articolo e in particolare promuove l'uniforme applicazione sul territorio nazionale di metodi condivisi per il monitoraggio delle emissioni odorigene e per la determinazione degli impatti olfattivi delle emissioni.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2323](#)

1.64 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «e con il Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «, previo parere della Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

1.651

IL RELATORE

Al comma 4, premettere il seguente periodo:

«"Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie".».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2323
XVII Legislatura

Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

Titolo breve: *fanghi depurazione agricoltura*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 211 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2017

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo con
condizioni

Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 740 \(pom.\)](#)

16 maggio 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

[N. 750 \(pom.\)](#)

31 maggio 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**

[N. 809 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2017

Esito: Non
ostativo con
condizioni

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

[N. 811 \(pom.\)](#)

11 ottobre 2017

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Commissione parlamentare questioni regionali

29 marzo 2017

(ant.)

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 211 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
211ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[COLLINA](#)

La seduta inizia alle ore 13,50.

[\(313 e 926-A\)](#) **Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2920\)](#) **Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

[\(2837\)](#) Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 2.105 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando la necessità che il riconoscimento, ivi previsto, della possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per l'accesso alla qualifica dirigenziale presenti un carattere eccezionale rispetto alla ordinaria procedura concorsuale, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione.

Propone di esprimere, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

[\(361-B\)](#) RANUCCI e Francesca PUGLISI. - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (n. 456)
(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **COLLINA** (*PD*), riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando in primo luogo che - come espressamente richiamato nella relazione introduttiva - è data attuazione solo ad uno dei due criteri di delega contenuti nella legge n. 170 del 2016. Propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2801) *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri
(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore **ROMANO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti da 1.101 a 1.200, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 1, comma 3, nel procedimento di adozione dei decreti legislativi in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, sia previsto il parere in sede di Conferenza Stato - Regioni.

Riferisce, infine, sui relativi emendamenti proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,05.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 740 (pom.) del 16/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017
740ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3 del testo, che appare necessario aggiornare la cadenza temporale dell'onere stabilita dal comma 4. Preso altresì atto delle numerose modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento in recepimento delle condizioni della V Commissione, occorre acquisire conferma dal Governo circa la congruità della valutazione dell'onere derivante dalla costituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio prevista dall'articolo 4.

In relazione agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 3.101. Occorre altresì valutare l'emendamento 4.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiede di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima seduta per poter disporre degli elementi di approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **ZANONI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre anzitutto acquisire conferma dal Governo che le attività di cui all'articolo 5 possano essere svolte con le risorse previste dall'articolo 8. Occorre altresì acquisire conferma che le attività di cui al comma 2 dell'articolo 3 possano essere svolte con le risorse già a disposizione delle amministrazioni comunali. Infine, in relazione all'articolo 8 occorre un aggiornamento della cadenza temporale dell'onere.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre valutare la proposta 3.1 che, sostituendo l'intero testo dell'articolo 3, rende più complessa la manifestazione del consenso. Occorre altresì valutare il subemendamento 3.1 testo 2/3. Occorre altresì valutare le proposte 4.1 (testo 2) in relazione al comma 2 e 4.1 in relazione al comma 4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di produrre, appena disponibili, gli elementi di risposta alle osservazioni della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1641-A) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Mongiello ed altri; Olivero ed altri; Russo e Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **BROGLIA (PD)** illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che essendo state recepite le condizioni poste dalla Commissione bilancio, non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2093) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, la necessità di definire un tetto di spesa, come per tutte le altre Commissioni d'inchiesta già istituite, ancorché gli oneri siano a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento, l'articolo 7, comma 2, infatti, non ne definisce alcuno.

In relazione agli emendamenti formula la medesima osservazione, cioè la necessità di fissare un tetto alle spese della Commissione, vale anche per la proposta 3.1 nella parte che modifica l'articolo 7, comma 2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, pur concordando con quanto rappresentato dalla relatrice, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2280) AMIDEI ed altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiarire se l'istituendo Consiglio nazionale dell'ordine dei pizzaioli possa effettivamente svolgere i diversi compiti ad esso demandati, già in fase di avvio e anche nell'ipotesi di un numero di iscritti inferiore a quanto atteso, in condizioni di autofinanziamento, come espressamente previsto dall'articolo 7. Risulta, poi, necessario qualificare lo stanziamento permanente di cui all'articolo 9, dal momento che nel testo non si chiarisce a quali oneri si intenda far fronte e come essi siano stati quantificati. Da ultimo segnala l'opportunità di prevedere un idoneo regime finanziario anche per la Giornata nazionale della pizza, di cui all'articolo 8, comma 2, prevedendo che la celebrazione sia ad invarianza di oneri ovvero che per la stessa si impieghino delle risorse, da individuare con puntualità. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo. In relazione agli emendamenti, segnala che occorre una relazione tecnica sulle proposte 1.1, 2.2 e 2.3, che affidano nuove funzioni alla Pubblica amministrazione centrale. Occorre valutare gli emendamenti 1.4, 3.2, 4.6 e 5.2. Comportano maggiori oneri le proposte 7.1, 7.2 e 7.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO condivide la necessità di acquisire una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2291-A) Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 319-quater, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'esercizio di attività giudiziarie

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi un parere non ostativo sul testo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo della delega è provvisto di clausola in base alla quale gli schemi di decreto attuativo vanno trasmessi alle Commissioni competenti anche per i profili finanziari, e gli eventuali oneri devono essere oggetto di idonea relazione tecnica. Per ciò che attiene i criteri di delega essi appaiono in larga misura di carattere tecnico-settoriale; tuttavia può ritenersi opportuno acquisire dal Governo rassicurazione circa la sostenibilità delle attività di controllo previste, in particolare con riferimento agli eventuali effetti delle lettere *b)*, *d)*, *g)* e *h)* sull'assetto delle competenze della pubblica amministrazione. Non vi sono osservazioni sulle restanti parti.

Rispetto agli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 1.28, 1.39, 1.49, 1.50 e 1.52 dal punto di vista degli eventuali effetti sull'equilibrio finanziario del testo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere all'8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva.

(2490) VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio

(2631) Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari

(Parere alla 6ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **ERAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il nuovo testo unificato, segnalando, per quanto di competenza, che dal momento che la nuova disciplina regola i rapporti tra banche e clientela, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) chiede di poter disporre di maggiori elementi informativi sul provvedimento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire una relazione illustrativa che approfondisca gli elementi principali del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2770) ARRIGONI ed altri. - Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI riferisce che il Ministero dell'interno ha trasmesso una serie di risposte che confermano quanto osservato dal relatore, ma la Ragioneria generale dello Stato non si è ancora espressa in merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2287-bis) **Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma Costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.143 (testo 2), 01.1/28 (testo 2), 1.49/1 (testo 2) e 1.0.3/100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Ricorda altresì che è sospeso il parere sugli emendamenti 1.101, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.3/2, 1.0.3/3, 01.1/28, 1.44 e 1.46.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire successivamente le valutazioni del Governo in merito alle proposte segnalate dal relatore.

Segnala inoltre, tra gli emendamenti precedentemente sospesi, il parere contrario del Governo sulle proposte 01.1, 01.1/2, 01.1/23, 01.1/25, 01.1/27, rispetto alle quali appare necessario l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché sulle proposte 1.29, 1.32, 1.49/8, 1.49/9, 1.49/10, 1.81, 1.82, 1.90, 1.99, 1.101/19, 1.101/45, 1.183, 1.206 e 1.0.3/1.

Il presidente [TONINI](#) ritiene che sugli emendamenti 1.29 e 1.32 non si possa esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto le risorse necessarie sono disponibili nei fondi speciali di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sui subemendamenti 1.49/8, 1.49/9 e 1.49/10 al fine di chiarire le conseguenze di natura finanziaria delle proposte. Quanto alla proposta 1.81 reputa possibile attuarla con le risorse disponibili a legislazione vigente, mentre si dichiara perplesso sull'opportunità di inserire elementi riguardanti la previdenza così come proposto dall'emendamento 1.82. Per quanto riguarda l'emendamento 1.90, fa presente che la previsione di una garanzia appare rischiosa sotto il profilo della finanza pubblica. Concorda invece con il Governo con la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria relativa alle proposte 01.1, 01.1/2, 01.1/23, 01.1/25, 01.1/27 e 1.99, pur rammentando che il provvedimento nel suo complesso prevede già tale clausola. In relazione al subemendamento 1.101/19, ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica, mentre fa presente che la proposta 1.101/45 non sembra presentare profili finanziari problematici dato il semplice riferimento alla norma costituzionale vigente.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede che la questione relativa al richiamo costituzionale dell'emendamento 1.101/45 venga approfondita.

Il PRESIDENTE conviene con la necessità di tale approfondimento. Ritiene altresì necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.183, mentre reputa oneroso l'emendamento 1.206. Quanto infine al subemendamento 1.0.3/1, fa presente l'opportunità di una sospensione dell'esame in attesa che venga reso il parere sulla proposta 1.0.3.

Alla luce del dibattito svoltosi, nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.49/8, 1.49/9, 1.49/10, 1.82, 1.90, 1.101/19, 1.183 e 1.206. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.29 e 1.32. Il parere non ostativo sull'emendamento 1.99 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria alla lettera f-ter. Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [TONINI](#) avverte che l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo n. 392-bis, recante "razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico".

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 750 (pom.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017
750ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **TONINI** ricorda che nella giornata di ieri è stata trasmessa da parte del Governo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, sul testo approvato dalla Camera dei deputati, predisposta dal Ministero della giustizia e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Sono stati infatti evidenziati numerosi punti critici del testo, in relazione ai profili finanziari, che necessitano di chiarimenti. Risulta, pertanto, impossibile da parte della Commissione bilancio esprimere un parere compiutamente motivato che possa risolvere tali criticità. Fa presente, peraltro, che la Commissione giustizia, stante la particolare rilevanza del provvedimento e la delicatezza del tema trattato, intende terminare l'esame degli emendamenti presentati in quella sede. Ritiene tuttavia che, prima del conferimento del mandato al relatore da parte

della Commissione giustizia, sarebbe auspicabile che il Governo, attraverso il necessario confronto tra le amministrazioni coinvolte, possa prospettare soluzioni che consentano di superare gli aspetti problematici indicati dalla Ragioneria generale, anche approfittando della sospensione dei lavori parlamentari, già prevista per la prossima settimana. Ciò, infatti, consentirebbe alla Commissione bilancio di potersi esprimere sia sul testo che sugli emendamenti e alla Commissione del merito di conferire il mandato al relatore per poter riferire all'Assemblea come previsto dal calendario dei lavori della medesima.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere all'8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) comunica che è pervenuta, da parte della Ragioneria generale dello Stato, una nota che, in relazione alla proposta emendativa 1.27 (testo 2), propone l'espressione di un parere non ostativo condizionato all'introduzione di un criterio che nella determinazione delle tariffe preveda l'integrale copertura dei costi per la tenuta del registro ivi contemplato.

Quanto alla proposta 1.0.5 (testo 3), rende noto che manca ancora il parere della Ragioneria generale dello Stato. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.27 (testo 2), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di un criterio che nella determinazione delle tariffe preveda l'integrale copertura dei costi per la tenuta del registro.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione che sulla proposta 1.0.5 (testo 3), sulla quale il parere è sospeso."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(2287-bis\)](#) **Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, da cui risulta che le proposte emendative 1.49/1 (testo 4), 1.101 (testo 2) e 1.112 (testo 2) sono prive di profili di onerosità. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sulle stesse.

Il relatore [LAI](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.101 (testo 2), 1.49/1 (testo 4) e 1.112 (testo 2) esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento ([n. 411](#))

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [RICCHIUTI](#) (Art. I-MDP), sulla scorta della nota depositata dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nel presupposto che la destinazione dei proventi da sanzioni, di cui all'articolo 6, comma 3, abbia carattere di neutralità finanziaria, stante la diversità di fattispecie rispetto alla precedente norma sanzionatoria, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, che viene abrogata."

La rappresentante del GOVERNO condivide la proposta illustrata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata dalla Commissione.

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rettifica del parere già reso sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che, ad avviso del Governo, il parere contrario precedentemente espresso sul testo dalla Commissione bilancio potrebbe essere superato con l'accoglimento, da parte della Commissione di merito, degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3), sui quali il parere è favorevole.

La relatrice [ZANONI](#) (PD), preso atto delle indicazioni della rappresentante del Governo, a rettifica del parere precedentemente espresso sul testo, propone l'approvazione del seguente: "La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del proprio precedente parere del 22 marzo 2017, esprime parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3)".

La Commissione approva la proposta di parere.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra quindi poi i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, occorre valutare la proposta 4.100 (testo 2) nonché le proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4 3.5, 5.2, 5.3, 5.0.1, 5.0.1 (testo 2), 6.1, 6.1 (testo 2), 6.1 (testo 3), 6.2, 6.9, 7.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO propone l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 4.100 (testo 2). Propone, altresì, l'espressione di un parere non ostativo sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4 3.5, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1 (testo 2), 6.1 (testo 3) e 6.9. Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.0.1, 6.2, 7.1 e 5.0.2. Sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), propone, infine, l'espressione di un parere non ostativo condizionato alla trasformazione dell'obbligo ivi previsto nei commi 1 e 2 in facoltà.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, propone l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.1, 6.2, 7.1, 5.0.2.

Il parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire la parola: "partecipano" con le seguenti: "possono partecipare";

al comma 2, sostituire la parola: "elabora" con le seguenti: "può elaborare".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. "

La Commissione approva la proposta di parere.

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º marzo.

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il nuovo testo unificato del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare se il nuovo articolato consenta di superare le problematiche finanziarie precedentemente emerse, con particolare riguardo al complesso di compiti attribuito alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Ad esse si fa fronte con il comando di alcune unità di personale secondo quanto prevede l'articolo 16, comma 1.

Occorre inoltre una valutazione sulla revisione della composizione della medesima autorità (articolo 14) e sulla relativa copertura (articolo 16).

Da ultimo risulta opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle previsioni dell'articolo 11 in materia di trattamento fiscale.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di intervenire sul provvedimento in una prossima seduta della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione della Commissione una nota tecnica sul testo e sugli emendamenti predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La rappresentante del GOVERNO deposita una nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2807) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto delle modifiche introdotte nel testo in accoglimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di intervenire in una successiva seduta della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2809) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 1° giugno 2017, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.55.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 809 (pom.) del 10/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017
809ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.27, già espresso per l'esame in 2ª Commissione e ripresentato all'Assemblea. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.27.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Delege al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il vice ministro MORANDO fornisce alcuni chiarimenti in merito all'osservazione formulata dal relatore sull'articolo 2, comma 3, del provvedimento. Fa presente che gli oneri relativi al fondo per l'efficienza dello strumento militare, che presenta uno stanziamento pari a 30,5 milioni di euro e viene adeguato con la legge di bilancio, presentano carattere eventuale in quanto connessi alla situazione giuridica dei soggetti interessati. Poiché, secondo le valutazioni espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze, la facoltà ivi prevista è attualmente esercitabile al massimo da sei unità di personale, la copertura risulta essere ampiamente adeguata.

Il PRESIDENTE invita pertanto il relatore a trasformare in un presupposto del parere l'osservazione relativa all'articolo 2, comma 3.

Il relatore **DEL BARBA** (PD) passa quindi ad illustrare gli ulteriori emendamenti del relatore e i relativi subemendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 8.0.100. Occorre altresì valutare il subemendamento 8.0.100/1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO fa presente che sulla proposta 8.0.100 è pervenuta una relazione tecnica attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato e che pertanto non è in grado di esprimere il parere del Governo sulla proposta in questione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri (Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra gli emendamenti da 1.1 a 1.382 (sostitutivi dell'articolo 1) relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.2 e 1.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, in assenza di una relazione tecnica, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 e 1.3. Non presentano profili finanziari le restanti proposte emendative.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti da 1.1 a 1.382 (sostitutivi dell'articolo 1), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 e 1.3.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti sino alla proposta 1.382.

Il parere resta sospeso sugli emendamenti da 1.383 in poi."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(2323\)](#) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD), preso atto della relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato, illustra una proposta di parere sul testo così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera g);
- all'articolo 1, comma 4, premettere il seguente periodo: "Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie".

Il vice ministro MORANDO ricorda che le due condizioni poste dal relatore discendono appunto dalle valutazioni negative formulate dalla Ragioneria generale dello Stato sul testo originario del disegno di legge. Poiché le condizioni poste dal relatore accolgono le osservazioni volte al superamento delle criticità segnalate, esprime il parere favorevole del Governo.

Quanto agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.28 e 1.50. Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca gli effetti finanziari, sulle proposte 1.39, 1.49 e 1.52.

Evidenzia altresì, in aggiunta agli emendamenti segnalati dal relatore, che comporta maggiori oneri la proposta 1.18 e che sulle proposte 1.27 e 1.40 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera g);
- all'articolo 1, comma 4, premettere il seguente periodo: "Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie".

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.28, 1.39, 1.49, 1.50, 1.52, 1.18, 1.27 e 1.40.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2767) Deputato MINNUCCI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo)

Il senatore **SANTINI (PD)**, in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. Fa inoltre presente che non sono stati presentati emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2891) Deputato Milena SANTERINI ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2072) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LAI** (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2106) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in

titolo segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario aggiornare i riferimenti temporali degli oneri e della copertura contenuti nell'articolo 3, comma 1. Occorre altresì sopprimere la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 3, commi da 2 a 4, alla luce delle modifiche apportate alla legge di contabilità e finanza pubblica. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con entrambe le osservazioni formulate dal relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che, all'articolo 3, comma 1, le parole "a decorrere dal 2015" siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017", le parole "a decorrere dall'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017", le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019", le parole "per l'anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017";
- che, all'articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2158) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiarire se le possibili variazioni nel metodo usato per attribuire gli utili alla stabile organizzazione, prefigurate dall'articolo 7 dell'accordo, possano comportare perdite di gettito future. Analoghe considerazioni valgono per le eventuali rettifiche all'importo dell'imposta sugli utili, previste dall'articolo 9, e per la previsione di procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui dà diritto la Convenzione, prevista dal Protocollo. Occorre infine chiarire se la commissione prevista dall'articolo 25 dell'accordo possa comportare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già quantificati e coperti. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce che il disegno di legge non presenta oneri in quanto il testo della convenzione riproduce senza alcuna modificazione il modello *standard* predisposto dall'OCSE per il superamento delle doppie imposizioni, modello in grado di garantire l'equilibrio di finanza pubblica. Il provvedimento non produce pertanto in nessun caso maggiori oneri.

Il RELATORE, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2812) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007; f) Accordo sulla cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016; g) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011; h) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SPOSETTI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza che, in merito all'accordo con il Governo della Repubblica di Belarus, occorre acquisire dal Governo chiarimenti sugli oneri e la copertura delle attività di formazione e addestramento delle forze dell'ordine previste dall'articolo 5, che non sono trattate dalla relazione tecnica. Quanto all'accordo con il Governo della Repubblica del Mozambico, segnala che occorre acquisire conferma che le riunioni straordinarie previste dall'articolo 21 non comportino ulteriori oneri rispetto a quanto stanziato. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO, in relazione ai chiarimenti richiesti in merito all'articolo 5, fa presente che le attività ivi previste, rientrando nell'ambito delle attività istituzionali, non comportano maggiori oneri. Riguardo all'articolo 21, fa presente che le riunioni straordinarie ivi contemplate non comportano oneri ulteriori rispetto a quelli individuati nella relazione tecnica.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 20 settembre.

Il relatore [LAI](#) (PD) ricorda che la Commissione era in attesa della relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in esame.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica non è al momento ancora disponibile.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(2835\)](#) Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Uras, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma, anche attraverso la relazione tecnica di passaggio prevista dalla legge contabile, che le clausole di invarianza degli oneri di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1, possano essere considerate congrue, con particolare riferimento ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio relativa al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(2885\)](#) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 811 (pom.) dell'11/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
811ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2755-A) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Broglia, ricorda che era stata sottolineata la necessità di acquisire una relazione tecnica al fine di valutare la proposta 1.0.100

Il vice ministro MORANDO esprime, su tale proposta, parere contrario in assenza di una relazione tecnica.

Il relatore [SANTINI](#) (PD), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.100.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.18 (testo 2), 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle restanti riformulazioni.

Il vice ministro MORANDO segnala che l'emendamento 1.18 (testo 2) non presenta problematiche finanziarie. Quanto alle proposte 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2), queste mantengono i problemi di copertura finanziaria degli emendamenti originari. Sui restanti emendamenti non vi sono viceversa osservazioni da formulare.

Il RELATORE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte."

La Commissione approva.

(2835) Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica depositata nella seduta di ieri fornisce una risposta a tutte le problematiche sollevate dal relatore.

Il senatore [LAI](#) (PD), in sostituzione del relatore Uras, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

[\(2811\)](#) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata, sul disegno di legge in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1534\)](#) ***Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il vice ministro MORANDO ricorda che il relatore aveva chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di svolgere le attività concernenti la restituzione della salma, prevista dall'articolo 5 del provvedimento, con le risorse previste dall'articolo 8, in particolare riguardo alla creazione delle condizioni per il rispetto del tetto di spesa ivi previsto. Al riguardo, segnala che il Ministero della salute, se dispone del dato relativo al numero delle salme trattate attualmente, non può disporre viceversa del dato quale si verrebbe a determinare a seguito dell'approvazione del disegno di legge. Tale Ministero ha pertanto precisato che provvederà, preliminarmente, ad individuare le strutture abilitate alla ricezione delle salme, per poi assegnarne annualmente ad ogni struttura il numero massimo da trattare, consentendo in tal modo di rispettare il tetto di spesa. Fa quindi presente che sarà presentata nei tempi più rapidi la relazione tecnica di passaggio per definire il parere sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato concernente il disegno di legge in oggetto, di accompagnamento alla relazione tecnica già depositata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del

disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Parere all'8a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il vice ministro MORANDO ricorda che sono state apportate una serie di modifiche al testo del provvedimento per ovviare al parere negativo espresso dalla Ragioneria generale dello Stato. Segnala che vi sono ulteriori osservazioni approntate dal Ministero dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze che, se recepite all'interno del provvedimento, potrebbero risolverne ulteriori aspetti problematici, auspica quindi che la Commissione del merito presenti gli emendamenti volti a superare le criticità segnalate dalla relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2883) Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. La relazione appare in particolare necessaria per acquisire

informazioni sulla disponibilità delle risorse necessarie nel Fondo per interventi strutturali di politica economica e nel Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare, considerato anche che il testo recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera.

Il vice ministro MORANDO anticipa che la relazione tecnica di passaggio, ancorché non ancora disponibile, verrà presumibilmente verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato non appena trasmessa dal Ministero dell'interno. Rassicura, inoltre, che entrambi i fondi previsti per il finanziamento del disegno di legge risultano capienti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, non è dotato di relazione tecnica. Risulta pertanto opportuno acquisire la predetta relazione, in particolare per verificare la correttezza del sistema di contributi alle imprese previsto dall'articolo 3, nonché la disponibilità delle risorse, trattandosi della quota di un fondo già esistente e in fase di utilizzo. Occorre, inoltre, valutare l'effettiva possibilità di controllo del sistema di tracciabilità dei prodotti e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, in condizioni di invarianza delle risorse, come prescritto dall'articolo 5 del testo (inserito a seguito di apposita condizione della Commissione Bilancio della Camera dei deputati).

In merito agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 2.5. Occorre valutare gli emendamenti e subemendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.300/1, 2.8, 2.9 e 2.0.1 (capoverso, comma 3).

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà quanto prima i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ([n. 438](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Esame e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in esame riguarda l'approvazione della stima della capacità fiscale 2018 dei comuni delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Come noto, la capacità fiscale del singolo comune rappresenta il gettito potenziale da entrate proprie nel territorio di riferimento, ad aliquota *standard*, ed è utilizzata unitamente ai fabbisogni standard per il riparto di una quota del Fondo di solidarietà comunale. Sono considerate, quali componenti della capacità fiscale, l'IMU, la TASI, l'addizionale comunale all'IRPEF, la tariffa sui rifiuti, il *tax gap*, la capacità fiscale residuale. La stima delle capacità fiscali è già stata trattata da precedenti decreti, già oggetto di esame da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, oltre che delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il meccanismo delle capacità fiscali può essere fatto risalire, nel recente passato, ai principi contenuti nella legge 42 del 2009. Infatti, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge delega n. 42 del 2009 prevede che per le funzioni degli enti locali diverse da quelle fondamentali le necessità di spesa devono essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali. La legge delega evidenzia come debba essere garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale.

In proposito è poi intervenuto ? al di fuori del processo attuativo della delega ? l'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012 in base a cui, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota percentuale dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) deve essere ripartito tra i comuni sulla base della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Detta quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento, è stata successivamente più volte innalzata, risultando ora prevista al 40 per cento nel 2017 e al 55 per cento nel 2018, per poi passare al 70 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dal 2021. Tenuto conto del fatto che il decreto legislativo n. 216 del 2010 reca le procedure di determinazione dei soli fabbisogni standard, con l'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, è stata introdotta la procedura per l'individuazione delle capacità fiscali dei comuni, da operarsi con una nota metodologica da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per il parere sia della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che delle commissioni competenti per materia. Le capacità fiscali costituiscono quindi, insieme ai fabbisogni standard, il caposaldo per la perequazione nell'ambito del FSC. Sulla base della disciplina dettata dal decreto-legge n. 133, risultano finora emanati tre decreti ministeriali in tema di capacità fiscali. Con il primo di tali provvedimenti, costituito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015) sono state adottate la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012. Il dato sintetico emerso dalla stima è che la capacità fiscale residuale per fascia di popolazione (espressa in euro per abitante) è crescente rispetto alla dimensione dei comuni, ordinati in base alla popolazione residente. Allo stesso modo, la capacità fiscale residuale per regione (euro per abitante) è decrescente via via che ci si muove dal nord verso il sud della penisola. La capacità fiscale media standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario è risultata pari a 604 euro per abitante, di cui circa il 50 per cento dovuto

alla tassazione immobiliare in tutte le regioni a statuto ordinario. Si pongono al di sopra della media i comuni molto grandi (oltre 100.000 abitanti) e molto piccoli (meno di 1.000 abitanti).

Con il secondo provvedimento, costituito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 maggio 2016 (G.U. n.119 del 23 maggio 2016) è stata poi adottata un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. Nel confermare le scelte metodologiche operate con il decreto del 2015, l'aggiornamento si è reso necessario per effetto di due principali ragioni: a) l'allineamento della capacità fiscale alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016, vale a dire l'eliminazione della TASI dalle abitazioni principali non di lusso e l'estensione dei terreni agricoli esenti da IMU; b) l'aggiornamento dei dati di riferimento all'anno 2013 ? atteso che per la stima della capacità fiscale 2015 erano stati utilizzati i dati del 2012 ? in modo da renderli coerenti con i dati di base utilizzati per l'aggiornamento del calcolo dei fabbisogni *standard*.

Da ultimo, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2016) è stata adottata la stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento. Lo schema di tale decreto non ha modificato la metodologia di calcolo e pertanto non è stato trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 133 del 2014. Nella nota tecnica allegata al decreto si conferma che l'aggiornamento della capacità fiscale per il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2017 (operata con il D.P.C.M. 25 maggio 2017) ha comportato: 1) specifiche rettifiche puntuali; 2) variazioni al *tax gap*; 3) neutralizzazione della capacità fiscali relativa al servizio di smaltimento rifiuti secondo la nuova stima dei fabbisogni *standard*. La mancata trasmissione deriva dalla modifica normativa operata dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 sulla procedura di approvazione delle note metodologiche e della capacità fiscale, che, modificando la procedura originariamente prevista dal decreto-legge n. 133 del 2014, ha delineato due distinti procedimenti di approvazione:

- un procedimento ordinario, che viene adottato nel caso in cui cambi la metodologia di stima e che continua a prevedere il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. La norma stabilisce altresì la trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali al fine di acquisirne l'intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni, lo schema di decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari;

- un procedimento semplificato, che viene adottato nell'ipotesi in cui occorra rideterminare la capacità fiscale al fine di tenere conto di eventuali mutamenti normativi, della variazione progressiva del *tax gap* e della variabilità dei dati assunti a riferimento. Anche in questa procedura, la norma prevede la trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di acquisirne l'intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni si può comunque procedere all'emanazione del provvedimento con deliberazione motivata. Va infine rammentato che le capacità fiscali costituiscono, congiuntamente ai fabbisogni *standard*, i parametri sulla cui base è ripartita una quota del Fondo di solidarietà comunale. Per tale Fondo ? che, si ricorda, ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, a seguito delle sostanziali modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla legge di stabilità per il 2013 ? è previsto (dall'articolo 1, commi 380-380-*quater*, della legge n. 228 del 2012) che una quota parte delle relative risorse venga ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base dei fabbisogni *standard* nonché delle capacità fiscali (criterio, quest'ultimo introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 16 del 2014). La disciplina dell'alimentazione e del riparto del Fondo in questione è stata da ultimo ridefinita dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 448-451, della legge n. 232 del 2016), che in particolare:

- ha previsto la quantificazione della dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, ferma restando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce

annualmente;

- ha ridefinito i criteri di ripartizione del Fondo e ha aumentato progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard*: 70 per cento per l'anno 2019, 85 per cento per l'anno 2020, 100 per cento a decorrere dal 2021.

Ai fini dell'applicazione dei criteri perequativi, viene rideterminato, rispetto allo scorso anno, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura (dal 2017) del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare (in luogo del 45,8 per cento applicato nei precedenti due anni). La restante quota è invece distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo. In particolare, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 450) ha introdotto un correttivo statistico che si applica nel caso in cui i criteri perequativi di riparto determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore ad una certa percentuale. Tale percentuale, prima fissata all'8 per cento dalla legge di bilancio, è stata ridotta al 4 per cento dal decreto-legge n. 50 del 2017. In altri termini, se le risorse complessive spettanti al singolo comune, applicando il criterio perequativo, sono inferiori (ovvero superiori) al 4 per cento rispetto alle risorse storiche di riferimento, si attiva lo strumento compensativo che tende a ridurre tale differenziale. Un ulteriore meccanismo compensativo è stato previsto dal decreto-legge n. 50/2017, che riserva un apposito accantonamento (25 milioni) costituito nell'ambito del Fondo di solidarietà per gli anni dal 2018 al 2021, da ripartire tra i comuni che presentino una variazione negativa della dotazione del Fondo per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di riparto, anche dopo l'applicazione del correttivo previsto dal comma 450, da assegnare in misura proporzionale e nel limite della variazione stessa. Quanto alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, la legge di bilancio per il 2017 ha anticipato al 31 ottobre dell'anno precedente il nuovo termine per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo (il precedente era fissato al 30 novembre dell'anno precedente). Per la definizione e ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale spettanti per l'anno 2017 è stato emanato il D.P.C.M. 25 maggio 2017. Venendo più specificamente ai contenuti dello schema di decreto in esame, va considerato positivamente, in primo luogo, il tentativo di definire tempestivamente le capacità fiscali e quindi la distribuzione del Fondo di solidarietà comunale prima dell'anno di riferimento, il 2018, in maniera da consentire agli enti di effettuare una reale programmazione di bilancio. Prima di passare all'analisi dei risultati finanziari prodotti dalla nota metodologica in esame, sottolinea poi che le componenti della capacità fiscale come precisato anche nella relazione al provvedimento si riferiscono a due principali tipologie di entrata. Nella prima categoria (Imposte e tasse) rientrano l'IMU, la TASI, l'addizionale comunale IRPEF e le imposte e tasse minori (imposta di scopo, imposta sulla pubblicità, Tosap).

Nella seconda categoria rientra la TARI (tariffa rifiuti): al riguardo, la nota metodologica ricorda che il gettito della tariffa per raccolta e smaltimento dei rifiuti non andrebbe incluso nel calcolo della capacità fiscale in quanto risulta a totale copertura del costo; tuttavia, tale voce è inclusa nel calcolo dei fabbisogni *standard* e la sua esclusione dalla capacità fiscale avrebbe condotto ad una errata stima delle risorse perequabili. Pertanto, al fine di sterilizzare la componente dei rifiuti nell'ambito della perequazione delle risorse assegnate attraverso il Fondo di solidarietà comunale, nel calcolo della capacità fiscale è stato considerato anche tale costo, in misura pari al fabbisogno *standard*. Si tratta di questione ben nota alla Commissione, che l'ha affrontata anche con riguardo ai precedenti schemi di decreto.

Merita poi ricordare che lo stesso legislatore risulta consapevole della problematicità della questione. Infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, demanda alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* il compito di proporre una metodologia per la neutralizzazione della componente

rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. A suo avviso la metodologia non sarebbe così complicata, in quanto si tratterebbe di sterilizzare la componente rifiuti tanto ai fini della capacità fiscale quanto ai fini dei fabbisogni *standard*. In generale, la nota metodologica conferma l'utilizzo del metodo di stima RTS (*Representative Tax Sistem*) per l'IMU, la Tasi e l'addizionale comunale IRPEF, per le quali è possibile determinare analiticamente il gettito *standard*. Il metodo RTS calcola l'ammontare delle entrate che un comune può potenzialmente ottenere, partendo dalle relative basi imponibili e dall'aliquota fiscale legale. Dato che è stato utilizzato il gettito effettivo o riscosso (e non quello teorico), al fine di evitare distorsioni (avvantaggiando i comuni dove non viene efficacemente perseguito il contrasto all'evasione), il gettito viene corretto con il *tax gap*: questo costituisce la differenza tra il gettito potenziale e il gettito effettivamente riscosso. Nel decreto ministeriale 11 marzo 2015 la quota del *tax gap* utilizzata era fissata cautelativamente al 5 per cento. A seguito delle osservazioni della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in particolare con il parere approvato il 7 aprile 2016, la quota di *tax gap* utilizzata è stata portata al 10 per cento dal decreto ministeriale 2 novembre 2016 (stima della capacità fiscale per l'anno 2017). Come precisato anche nel corso delle audizioni, la decisione di includere la quota del *tax gap* IMU/TASI nella capacità fiscale è riconducibile alla scelta effettuata nelle precedenti stime della capacità fiscale di calcolare il gettito ad aliquota di base IMU e TASI mediante la procedura di standardizzazione del gettito effettivo. Se infatti fosse stato utilizzato il gettito teorico potenziale, ricostruito applicando l'aliquota di base alla base imponibile desumibile dai dati catastali, non sarebbe stato necessario stimare una componente aggiuntiva di *tax gap* perché il gettito teorico avrebbe incluso anche la quota non versata. Ma soprattutto ciò risponde all'esigenza di incentivare l'attività di contrasto all'evasione fiscale. Ancora, nell'audizione svolta, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia ha ribadito che la stima del *tax gap* IMU/TASI evidenzia alcune criticità legate sia alla eventuale non precisione dei dati catastali nonché a possibili errori nella classificazione dell'utilizzo degli immobili, sia ad approssimazioni (per quanto residuali) del criterio di standardizzazione del gettito effettivo. Per quanto non incidano in misura rilevante nella stima complessiva del *tax gap*, tali evidenze hanno comunque suggerito di utilizzare solo parzialmente (prima il 5 per cento, poi il 10 per cento) il valore stimato su base comunale. Inoltre, è stato ricordato che sul piano della metodologia di stima della componente del *tax gap* è stato confermato il criterio basato sul confronto tra il gettito teorico derivante dalle basi imponibili catastali e il gettito effettivamente riscosso. Tale metodologia di calcolo è stata validata dalla Commissione di esperti per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva e utilizzata nell'ambito della stima ufficiale dell'evasione fiscale e contributiva. In fine, il Dipartimento finanze ha puntualizzato che ulteriori affinamenti metodologici nella valutazione del gettito teorico potenziale desumibile dalle basi catastali hanno riguardato in particolare le abitazioni. A causa dell'incompletezza dei dati catastali, non risulta possibile effettuare l'abbinamento con i dati dichiarativi e la conseguente precisa determinazione dell'utilizzo dell'immobile (prima casa, immobile a disposizione, etc.). Ai fini della stima del gettito teorico potenziale, per tali immobili è stata quindi effettuata, per ciascun Comune, una imputazione statistica dell'utilizzo: la quota imputabile statisticamente alle abitazioni principali è da considerarsi esente ai fini IMU e TASI e quindi non incide nella stima del gettito teorico potenziale. È quindi evidente che l'affidabilità e l'aggiornamento dei dati catastali è essenziale per una rappresentazione «robusta» delle capacità fiscali. Lo schema in esame conferma della quota del 10 per cento di incidenza del *tax gap* anche per l'anno 2018 e, secondo quanto emerso nell'audizione dello scorso 13 settembre dei rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nei prossimi anni potrà essere valutata una eventuale ulteriore progressione dell'incremento della quota del *tax gap* medesimo. Anche in questo caso l'incremento è auspicabile, in quanto costituirebbe una molla potente affinché molti comuni concorrano sempre più alla lotta all'evasione.

La nota inoltre, nell'illustrare ulteriori correttivi, evidenzia che per i comuni interessati dagli eventi sismici il *tax gap* è pari a zero. Nello schema di decreto ministeriale in esame la revisione dei criteri metodologici utilizzati per la stima della capacità fiscale dei comuni ha riguardato in particolare la

componente relativa al gettito IMU e TASI. Come emerso nel corso delle audizioni già svolte dalla Commissione, la necessità di una verifica dei criteri precedentemente applicati deriverebbe in generale dal fatto che, per tre anni, la metodologia di stima della capacità fiscale adottata è rimasta, salvo modifiche di minor rilievo, sostanzialmente immutata. Più in particolare, per quanto concerne la revisione della metodologia di stima della capacità fiscale operata con lo schema di decreto in esame, essa ha riguardato in particolare il gettito IMU relativo ai fabbricati diversi dall'abitazione principale, che rappresenta tra l'altro la principale voce di gettito (9,1 miliardi). In primo luogo si è provveduto ad aggiornare la base dei dati utilizzando il gettito effettivo relativo all'anno 2015. Sono state utilizzate le basi dei dati catastali di riferimento e l'aliquota ordinaria IMU. Sono stati quindi considerati i regimi speciali deliberati da ciascun comune distinti in «assenti» (in assenza di esenzioni, agevolazioni, aliquote differenziate), «leggeri» (esenzioni con lieve impatto sul gettito riscosso) e «pesanti» (in presenza di esenzioni con impatto significativo). La procedura utilizzata per la standardizzazione del gettito effettivo 2015 prevede l'utilizzo di quattro criteri alternativi di stima basati su: a) gettito, b) catasto; c) acconto; d) *benchmark*. È stata altresì valutata la coerenza tra un criterio e l'altro e quindi una scala di preferenza a seconda del regime speciale effettivamente deliberato dal comune. Il criterio basato sulla stima catastale del gettito ad aliquota deliberata e del gettito ad aliquota base è utilizzato in oltre il 70 per cento dei casi. La nota metodologica evidenzia che, nel caso di regimi speciali assenti, il criterio del gettito coincide di fatto con il criterio del catasto: per cui tale criterio viene applicato nell'83 per cento dei casi. Per la stima del gettito relativo all'addizionale comunale IRPEF è stata aggiornata all'anno di imposta 2015 la base dati di riferimento (dichiarazioni dei redditi 2016). Per la stima della capacità fiscale residuale, che riguarda le entrate minori (imposta di scopo, imposta comunale sulla pubblicità, Tosap, diritti sulle affissioni, ecc.), è stato utilizzato il metodo RFCA basato su tecniche econometriche (*Regression-based Fiscal Capacity Approach*), utile in particolare quando non sono fissate le aliquote legali e non è facile quantificare la base imponibile. In tale circostanza è stata utilizzata una formula innovativa (descritta in particolare nell'appendice A della nota), la quale ha comportato una riduzione della stima per il 2018 (-1,6 miliardi). In proposito, nel corso dell'audizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è stato affermato che il cambiamento metodologico è finalizzato a rimuovere un duplice problema riscontrato nelle precedenti stime: sul piano quantitativo, l'ammontare della capacità fiscale residuale risultava molto elevato rispetto alle entrate totali residuali, limitando di conseguenza la stima dello sforzo fiscale; sul piano qualitativo, la stima econometrica precedente, considerando tra le variabili esplicative quella del reddito pro-capite medio (reddito complessivo al netto dei fabbricati) per ciascun comune, sopravvalutava la capacità fiscale per i piccoli comuni in presenza di contribuenti ad alto reddito. Pertanto, nel modello di regressione è stata sostituita la variabile esplicativa del reddito medio pro capite con quella del reddito mediano di ciascun comune. Per evitare che questa innovazione metodologica determinasse, in assenza di opportuni correttivi, una sottostima della capacità fiscale residuale per i grandi comuni, gli enti sono stati suddivisi per fasce di popolazione ed è stata introdotta un'ulteriore variabile esplicativa, risultata molto significativa: il reddito complessivo medio dei comuni classificati nelle diverse fasce. Tale variabile è stata considerata, in sede di applicazione della stima, attraverso una parziale correzione per tener conto della percentuale di scostamento del reddito medio di ciascun comune dal reddito medio di tutti i comuni classificati nella medesima fascia di riferimento.

Il risultato finale sembra maggiormente «robusto» rispetto alle stime precedenti, da un lato, si osserva un incremento dello sforzo fiscale per i comuni delle regioni del Centro-Nord, per i quali la precedente metodologia stimava una capacità fiscale residuale eccessiva rispetto all'ammontare complessivo delle entrate; dall'altro lato, per i piccoli comuni, caratterizzati dalla presenza di un elevato reddito medio pro-capite, si stima una capacità fiscale residuale maggiormente in linea con quella dei comuni di analoghe dimensioni.

Come già ricordato, per l'anno 2018, con l'applicazione dei nuovi criteri di stima, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è valutata nel provvedimento in questione complessivamente pari a 25,2 miliardi di euro.

La componente di maggior rilievo resta l'IMU, pari al 40 per cento del totale; nel complesso, IMU e TASI pesano per quasi la metà (47 cento) della capacità fiscale complessiva. L'entrata relativa al servizio smaltimento dei rifiuti incide per il 25 per cento del totale; essa tuttavia, come prima accennato, non si riflette sulla perequazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale. Minore incidenza hanno le altre componenti: la capacità fiscale residuale rappresenta il 16 per cento del totale, l'addizionale comunale all'IRPEF il 10 per cento del totale e, infine, il *tax gap* l'uno per cento, anche in considerazione della quota limitata al 10 per cento dell'ammontare complessivo stimato.

Nel complesso, la stima della capacità fiscale 2018 per i comuni delle regioni a statuto ordinario recata dallo schema di decreto in esame risulta dunque pari a 25,2 miliardi, in diminuzione di circa il 12 per cento rispetto alla stima della capacità fiscale 2017 (-3,4 miliardi). Le variazioni più consistenti riguardano l'IMU (-1 miliardo, pari a circa il 9 per cento), per la quale oltre al diverso criterio di calcolo sembra determinante la diversa base dati (gettito 2015 in luogo del 2012), e la capacità fiscale residuale (-1,6 miliardi, pari al 28 per cento in meno); in tale ultimo caso la riduzione è dovuta principalmente alla modifica metodologica della stima. La componente rifiuti si riduce di circa 800 milioni di euro (-11 per cento).

In base al decreto del 2015, la capacità fiscale era pari a circa 30,6 miliardi di euro, poi diventati poco più di 30 miliardi nel 2016 e 28,6 miliardi nel 2017.

I dati che emergono dai diversi decreti ministeriali di stima, sempre con riguardo alle capacità fiscali, sono i seguenti: per l'IMU si è passati da 11,3 miliardi del 2015 a 10,1 miliardi nel 2018; per la TASI da 3,3 miliardi nel 2015 a 1,8 miliardi nel 2018; per l'addizionale comunale all'IRPEF da 2,54 miliardi nel 2015 a 2,58 miliardi nel 2018; per il *tax gap* da 181 milioni nel 2015 a 318 milioni nel 2018; per i rifiuti da 7,6 miliardi nel 2015 a 6,3 miliardi nel 2018; per la capacità fiscale residuale, da 5,6 miliardi nel 2015 a 4 miliardi nel 2018.

Sullo schema di decreto in esame è stata raggiunta l'intesa, il 25 luglio 2017, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) chiede delucidazioni in merito al computo dei trasferimenti assegnati al Comune di Roma, sottolineando come il metodo di calcolo non debba in ogni caso essere penalizzante per quest'ultimo.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) ricorda che il sottosegretario Baretta, in sede di audizione dinanzi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha evidenziato come il dato relativo alla stima della capacità fiscale del Comune di Roma, anomalo per la sua dimensione quantitativa, da un punto di vista metodologico andrebbe tenuto separato dagli altri per evitare di falsarne la significatività.

Il vice ministro MORANDO fa presente che il Comune di Roma, in quanto Capitale della Repubblica italiana, svolge una funzione unica ed ulteriore rispetto a tutti gli altri comuni. Ciò comporta che nel sistema dei costi, dei fabbisogni e dei trasferimenti, il dato di Roma risulta essere sbilanciato dalla presenza di tali funzioni. In definitiva, l'inserimento nella stima delle capacità fiscali dei dati relativi al Comune di Roma finirebbe per alterare il significato del dato complessivo.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (Art. 1-MDP) interviene incidentalmente segnalando l'iniquità del nuovo meccanismo previsto per contrastare l'evasione della TARI, meccanismo che nell'ipotesi di un mancato introito della tariffa ne ridistribuisce l'importo a carico dei cittadini che hanno già provveduto al pagamento. Sollecita, pertanto, il Governo ad intervenire per sanare tale perverso meccanismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2323
XVII Legislatura

Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

Titolo breve: *fanghi depurazione agricoltura*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 913 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2017

Attività (esito)

Dibattito connesso

Calendario dei lavori

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 913 (pom.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

913a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 915 del 12 dicembre 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia, Salute e Ambiente): GAL (DI, GS, PpI, RI, SA); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 novembre.

Sul processo verbale

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 4 dicembre 2017

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla sen. Angela D'ONGHIA dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.

F.to Paolo GENTILONI».

In ricordo di Vincenzo Bettiza

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, noi oggi, qui in Senato, ricordiamo Enzo Bettiza, senatore della VII legislatura, ma sappiamo che nella realtà gli dobbiamo molto di più del fatto di essere stato nostro collega senatore. I suoi anni da senatore, come pure quelli da parlamentare europeo, sono solo due fasi, sia pure molto importanti, della sua formidabile vita e del suo straordinario percorso professionale, culturale e politico. Ha sempre vissuto la sua avventura umana con un personalissimo *mix* di forte impegno civile e di leggerezza dei modi, avendo al centro i mestieri del giornalista e dello scrittore, che sono stati la professione che ha dato alla sua vita quel carattere che gli piaceva, ma che in fondo gli sono serviti anche come una sorta di motore intellettuale per i suoi interessi culturali e politici.

Politicamente, si definiva un «lib-lab», liberale e laburista, e infatti nel Senato italiano è stato senatore per il Partito Liberale, ma poi, nel Parlamento europeo, era passato al Partito Socialista.

È stato un uomo pubblico, non solo nel senso che non ha mai nascosto le sue idee politiche, ma anche per il realismo e l'attualità delle sue analisi geopolitiche, per la tenacia con la quale si è sempre tenuto lontano dalla demagogia e dall'opportunismo, per l'essersi sempre rifiutato di stare dalla parte sia di chi voleva tutto subito, sia dei professionisti del pessimismo disfattista.

Nel salutare con affetto la moglie Laura, i figli e gli amici che stanno seguendo i nostri lavori dalla tribuna, voglio ricordare che ho conosciuto Enzo Bettiza a metà degli anni Settanta del secolo scorso. Tra noi scattò subito una forte simpatia che presto diventò una solida amicizia, che non si è mai persa

durante tutta la nostra vita e per molti anni ci siamo visti spesso, ma poi abbiamo fatto lavori così diversi e impegnativi che per periodi anche lunghi non ci hanno fatto incontrare e quando, dopo questi intervalli, accadeva di vederci o anche soltanto di sentirci al telefono, come negli ultimi tempi, ci ritrovavamo immediatamente. Potevamo avere opinioni diverse, ma nell'amicizia con Enzo Bettiza c'è stato sempre molto rispetto, ci capivamo al volo, forse per un'affinità naturale che io ho sempre considerato molto preziosa.

Enzo era un conversatore brillante, acuto e rapidissimo nelle battute. Nella conversazione difendeva a spada tratta tutte le sue opinioni e ogni tanto si lasciava andare alla provocazione intellettuale, ma era una persona intellettualmente onesta, che sapeva riconoscere le ragioni dei suoi interlocutori. La sua cortesia e la sua eleganza non dovevano trarre in inganno, perché nelle grandi questioni aveva un carattere forte e non era certo accomodante. Con Enzo Bettiza bisognava stare attenti: se sbagliavi un giudizio o perdevi il filo del discorso, ti infilzava senza pietà.

Ho sempre pensato che in Bettiza e nella sua dimensione pubblica convivessero due caratteri che solitamente si escludono naturalmente: da un lato mi è sempre sembrato molto realista, capace di leggere i fatti italiani e internazionali per quello che erano, evitando castelli in aria e fantasie pericolose, ma contemporaneamente era evidente la sua tensione a voler cambiare la realtà, a volerla correggere nei suoi punti più neri. Insomma, era un uomo completo e, come tale, insieme pragmatico e sognatore.

Era nato a Spalato, in una ricca famiglia di industriali dalmati, che alla fine della Seconda guerra mondiale il regime titoista espropriò di tutto quel che possedeva e dal quel momento la sua vita cambiò radicalmente. Finì in un campo profughi in Puglia, dal quale presto scappò, e per sopravvivere a vent'anni fece i contrabbandiere, il venditore di libri a rate, il giocatore di poker, il venditore di sigarette sui treni. La sua storia è stata segnata da quel tempo e da quei fatti.

Aveva conosciuto sulla sua pelle il socialismo reale, sia pure quello, anch'esso spietato, di un Paese come la Jugoslavia che allora veniva considerato non allineato. Le terribili esperienze giovanili nella Dalmazia jugoslava e la sua cultura politica gli facevano considerare il comunismo «il peggiore dei mali politici», come disse in una celebre intervista. D'altra parte, nel mondo del giornalismo e della politica italiani Enzo Bettiza e il suo carissimo amico Frane Barbieri erano considerati i più grandi esperti del comunismo internazionale.

Nel 1980, nel giorno dei funerali di Tito, sono andato a cena con Bettiza e Barbieri al celebre Circolo degli scrittori di Belgrado, che allora era il punto di ritrovo degli intellettuali jugoslavi e dove la cucina era ottima (erano entrambi grandi buongustai). Bettiza ci fece un grande affresco di come di lì a poco la morte di Tito avrebbe prodotto forti traumi nella Federazione jugoslava sino, in breve tempo, a determinarne la completa disgregazione. Disse: «Vedrete. Scorrerà molto sangue perché incominceranno a combattere tra di loro e non cesseranno di farlo sino a che, con le buone o con le cattive, non si sarà formato un nuovo equilibrio». Le sue furono parole profetiche. La guerra e le stragi del dopo Tito arrivarono puntuali una decina di anni dopo.

Di se stesso, Bettiza diceva di essere uno scrittore dalmata di lingua italiana ed anche d'essere uno scrittore prestato al giornalismo. C'era molto di vero in tutte e due le definizioni. L'origine dalmata era evidente, bastava ascoltarlo parlare con la caratteristica cadenza con la quale si esprimeva in un italiano linguisticamente perfetto. Per lui le parole erano molto importanti. Diceva di sé: «Vengo da un mondo che non c'è più ed è con le parole che ho difeso la mia identità».

Che sia stato un grande scrittore lo dimostra la sua vena narrativa, vivacissima e brillante, che lo ha portato ad affermarsi anche in importanti premi letterari. Ma l'incisività e la chiarezza dei suoi affreschi antropologici o storici, la sua rievocazione caustica di fasi importanti della sua professione mi hanno fatto sempre pensare che gran parte dei suoi libri non sarebbero mai nati o, almeno, non sarebbero mai stati scritti con quella acutezza e vivacità di ritmo che li ha resi famosi, se Bettiza non fosse stato quel grandissimo maestro di giornalismo che è stato. Aveva il dono straordinario della bella costruzione del periodo e della felice scelta delle parole, il ritmo e la chiarezza del ragionamento. Ma aveva anche il colpo d'ala dell'intuizione improvvisa con la quale sapeva come impreziosire i suoi

articoli e i suoi libri.

Bettiza ha scritto pagine molto importanti nella storia del giornalismo italiano. Ma non credo che, giornalmisticamente parlando, sia mai appartenuto alla disciplina intellettuale o politica di qualche scuola: né a quella de «La Stampa» di Giulio De Benedetti, né a quella del «Corriere della Sera» di Piero Ottone, e nemmeno a quella de «Il Giornale» di Indro Montanelli. Con tutti e tre lui ha lavorato molto a lungo, ma ha sempre giocato in proprio; da solo ha imparato il mestiere, da solo ha maturato le sue convinzioni e da solo ha combattuto e, molto spesso vinto, le battaglie della professione.

Oggi, nel salutare un vecchio e caro amico, voglio dire che Enzo Bettiza è stato sempre fedele a se stesso e questo non è poco nel tempo dei camaleonti. *(Applausi)*.

[CARRARO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CARRARO](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, io penso che il collega Zanda abbia dettagliatamente illustrato la figura di Bettiza, sia come intellettuale, che come scrittore e come giornalista. Vorrei sottolineare che determinate prese di posizione e polemiche che Bettiza ha sostenuto, essendo ormai passato molto tempo dal 1989, anno della caduta del muro di Berlino, e dalla sconfitta storica del comunismo, appaiono in questo momento quasi incomprensibili, ma chi ha vissuto quegli anni sa che quelle polemiche erano frutto di fede, di credenze, di sentimenti e di ideologie che corrispondevano al proprio sentire.

Bettiza è sempre stato coerente, ha sempre "giocato in proprio", ha sempre espresso se stesso e nei confronti di chi aveva le sue idee non accettava sfumature: era preciso, era puntuale e ha polemizzato anche con chi era suo amico, se pensava che su un determinato argomento i punti di vista fossero diversi. Lo ha sempre fatto con garbo, con grande cultura ed eleganza: eleganza personale e nel modo di comportarsi, di scrivere e di essere.

A nome dei senatori di Forza Italia porgo un affettuoso saluto alla moglie Laura e ai figli. Vorrei ricordare che persone come Enzo Bettiza hanno illustrato il Paese e le istituzioni delle quali sono state parte, Senato e Parlamento europeo, e penso quindi che leggere i suoi scritti sarebbe utile ai giovani, perché avere coscienza dalla storia e di quanto è avvenuto è la premessa indispensabile per cercare di evitare errori nel futuro. *(Applausi)*.

[BIGNAMI](#) *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIGNAMI](#) *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, nel luglio scorso entrava nella storia un giornalista, Enzo Bettiza, il cui percorso di vita fu segnato dalle vicende dell'esilio, segnato dalla migrazione, dalla fuga, dalla politica, dall'impegno professionale e infine dal successo.

Bettiza segnò la propria vita nella coerenza e nell'impegno per la propria libertà e la propria dignità di uomo, di lavoratore e di intellettuale, come fecero tanti migranti, esuli di quelle terre che poi divennero Europa, la casa comune, libera e liberata dai mali nefasti dei totalitarismi. Europa che dobbiamo far crescere ancora, per non precipitare nel passato.

Nato nel 1927, così come mio suocero che voglio qui ricordare, Antonio, anch'egli esule e suo coscritto, furono figli della stessa storia, volenti e nolenti. Ci raccontarono tante cose di quei momenti, drammatici e crudeli, ma anche romantici e popolari, di terre attraversate da millenni di grande storia.

Furono, insieme a tanti altri, uomini di più Patrie, «due» come diceva di sé Antonio, ma forse molte, come si può pensare per Enzo: per cui almeno tre o forse nessuna per tutti, anche per noi.

Uno dalmato e l'altro del Quarnero, ma sempre affacciati allo stesso bellissimo mare che accarezza e ferisce, che si riempie di lacrime quando è varcato a forza o quando è lasciato alle spalle. Mar Adriatico, che è parte del Mar Mediterraneo, oggi cupo e infausto. E lacrime che sgorgano ancor di più quando questo mare accarezza la terra dei nostri amori, dei nostri cari e dei nostri defunti, abbandonati per disegni nefasti e incontrollati. Un mare che non ha confini, dentro la propria anima, che non ha nazioni.

Due vite profondamente differenti, ma con un grande valore in comune: l'amore per la propria terra e la propria gente, senza sconti e senza nazionalismi. Senza alcuna fiducia negli estremismi. Perché l'esilio, coatto o meno, non è mai solo fisico; è esilio da se stessi e spesso trascende in una coscienza superiore, in uno sguardo dal di fuori, che, talvolta, assurdamente, rende migliori. E se il mare non ha confini, a maggior ragione non né ha l'anima.

Grazie Enzo, grazie Antonio, grazie a tutti i più di 350.000 uomini che singolarmente, con la propria dignità, lottarono tutta la vita per ricercare se stessi e per mantenere la propria identità. (*Applausi*).

[CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vogliamo ricordare Enzo Bettiza, venuto a mancare all'età di novant'anni lo scorso mese di luglio, soprattutto per il ruolo fondamentale che ha avuto nella storia del giornalismo italiano.

Nel 1974 fu, insieme con Montanelli, uno dei critici più severi della deriva sinistrorsa che stava prendendo il «Corriere della Sera» (dove era un inviato di punta dopo una brillante carriera di corrispondente da Vienna e da Mosca), al punto di accusare l'allora direttore Piero Ottone di avere «corrotto l'anima del giornale» e volerne fare un quotidiano d'assalto, tipo «Lotta Continua» e «Il Manifesto» e di usare nei confronti dell'editrice Giulia Maria Crespi espressioni quasi irripetibili.

Perciò, quando Montanelli decise di abbandonare il quotidiano di via Solferino per fondare «Il Giornale nuovo», non solo lo seguì con entusiasmo, non solo assunse fin dall'inizio il ruolo di condirettore vicario, ma fu il più attivo reclutatore di giornalisti del «Corriere della Sera», soprattutto quelli residenti all'estero, che condividevano la sua visione, ma erano indecisi sul da farsi. Ebbe successo con alcuni, non riuscì con altri, che non ebbero il coraggio di fare il gran passo. Ma il suo successo maggiore fu di far entrare nell'orbita del nascente quotidiano i maggiori intellettuali francesi di tendenza liberale e anticomunista, come Revel, Aron e numerosi altri. Un altro suo acquisto importante fu Frane Barbieri, un intellettuale jugoslavo epurato da Tito. Insomma, contribuì in maniera decisiva a dare alla nuova creatura un respiro internazionale, inserendola subito a pieno titolo nella famiglia dei grandi quotidiani moderati d'Europa.

Per Bettiza, che pure era passato da giovane per il PCI, l'anticomunismo era, più che un impegno professionale, quasi una religione. Forte anche dell'esperienza fatta in Unione Sovietica, riteneva il comunismo, in tutte le sue forme, il male assoluto, che andava combattuto con ogni mezzo; e quasi ogni suo editoriale rispecchiava questi sentimenti.

All'inizio, quando la sede de «Il Giornale nuovo» era ancora in piazza Cavour e lo spazio era scarso, condivideva la stessa stanza con Montanelli: tra loro c'era una profonda stima reciproca, ma sul piano umano i rapporti erano non sempre facili, anche per il differente approccio alla vita. Lo chiamavamo "Bettiza il barone", non solo per il portamento naturalmente aristocratico, ma anche per un certo distacco dalla realtà di un quotidiano alle prime armi, dove mancavano i mezzi del «Corriere della Sera» e abbondavano i disagi. Molti attribuivano questa grandiosità alle sue origini: nato a Spalato, allora jugoslava, da una vecchia famiglia di imprenditori, costretto all'esilio dall'avvento di Tito, era rimasto un po' un diverso, una figura sotto certi aspetti anomala nel panorama del giornalismo italiano.

L'impegno a pieno titolo di Enzo Bettiza al Giornale durò fino al 1976 quando, insieme con Cesare Zappulli, fu eletto senatore per il Partito Liberale, e poi deputato europeo dal 1979 al 1989. Continuava naturalmente a scrivere, ma i suoi impegni politici erano spesso assorbenti e non poteva più occuparsi della carta stampata come in precedenza. Intanto, stava maturando un dissenso di fondo con Montanelli, che ha infine portato nel 1983 alla rottura e alla conseguente fuoruscita di Bettiza da «Il Giornale». Prima a Roma e poi a Strasburgo, egli aveva infatti maturato la convinzione che l'anticomunismo di stampo liberalconservatore dovesse evolversi, all'interno del quotidiano e non solo, verso posizioni cosiddette «lib-lab», cioè più aperte verso il nuovo socialismo di Bettino Craxi, di cui era diventato grande amico e che considerava l'unico uomo politico in grado di sconfiggere il Partito Comunista.

Bettiza assunse in seguito la direzione de «Il Resto del Carlino» e «La Nazione» e poi finì la sua carriera, oltre che scrivendo alcuni bellissimi libri, come editorialista de «La Stampa», dove mezzo secolo prima aveva iniziato. (*Applausi*).

[BARANI](#) (*ALA*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (*ALA*). Signor Presidente, quella che stiamo commemorando in quest'Aula è una delle più grandi menti del Novecento e il sottoscritto lo fa con un garofano all'occhiello, simbolo dell'ultima fase politica del senatore Bettiza.

Grande mente del Novecento, poliglotta, colto, ha vissuto una vita fortunatamente lunga e ovviamente ciò ha dato modo alla famiglia, alla moglie e ai figli di poterlo avere con loro per parecchio tempo, anche se talvolta questa sua lunga vita è stata travagliata, non solo politicamente, ma anche nei primi anni della sua vita. Bettiza era solito dire che era stato segnato da iniziali influssi serbi nell'infanzia, poi italiani nella pubertà, quindi croati nell'adolescenza, ai quali dovevano aggiungersi, più tardi, innesti germanici e russi. Diceva: «Ho lasciato concrescere, poco per volta, in me, multiformi radici culturali europee, non ho mai dato molto spazio alla crescita di una specifica radice nazionale».

Di un'intelligenza rara oltre che una penna brillante, espresse una critica spietata verso il comunismo dell'Est, negli anni in cui per i più era difficile essere oggettivi, visto che il mito sovietico esercitava ancora un'attrattiva fatale per molti italiani. Questo lo rese bersaglio di molte critiche, salvo che poi la storia, con la S maiuscola, gli diede ovviamente ragione.

Conservatore all'inizio, Bettiza aveva idee politiche liberali, e tra il 1976 e il 1979 fu senatore del Partito Liberale, che poi rappresentò anche al Parlamento europeo tra il 1979 e il 1989, passando quindi al Partito Socialista Italiano negli ultimi anni. È stato inviato estero de «La Stampa» e del «Corriere della Sera», ma anche tra i fondatori de «Il Giornale»; grande amico di Indro Montanelli, è stato editorialista de «La Stampa» fino ai suoi ultimi anni di vita.

Lo divide da Montanelli il giudizio su Bettino Craxi, il suo ultimo grande amore politico, dal quale Enzo fu politicamente attratto, mentre Indro lo detestava. Bettiza sperimentò la vita parlamentare nel Partito Liberale e in seguito in quello Socialista, sempre con un tono alto e aristocratico, teorizzando il cosiddetto lib-lab, cioè l'incontro della cultura liberale con quella laburista, che coniugava il famoso *slogan* craxiano dei meriti e dei bisogni, quindi il meglio del pensiero liberale di sinistra con lo spirito migliore del socialismo, appunto il cosiddetto lib-lab o lo *slogan* «meriti e bisogni».

Scrisse «Esilio», che Mondadori pubblicò nel 1996; in quell'opera racconta di aver subito sulla sua pelle, per le sue vicende famigliari, una deportazione titina che gli ha lasciato il segno, infatti è nato a Spalato. Quest'opera «Esilio» che ha scritto lo ha accomunato con «Ecco l'Italia che piange» di Bettino Craxi, quando, in esilio, ha dovuto fare questa grande opera in segno di protesta verso quel *golpe* mediatico giudiziario che lo ha coinvolto. Questo cordone ombelicale li unisce e ha segnato la loro vita.

Il nostro Gruppo si associa all'espressione della vicinanza alla famiglia, ai figli, alla moglie e chi vi parla, indegnamente, come socialista, lo sta rappresentando in quest'Aula.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Rivolgo il saluto dell'Assemblea intera agli studenti e ai docenti dell'Istituto tecnico commerciale «Dante Alighieri» di Cerignola, in provincia di Foggia, che oggi assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

In ricordo di Vincenzo Bettiza

[CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, Enzo Bettiza, mancato lo scorso luglio a Roma all'età di novant'anni, era figlio di una famiglia appartenente alla minoranza italiana dell'alta borghesia di Spalato. Da giovane Bettiza aderì brevemente al Partito Comunista Italiano, da cui si distaccò per aderire a posizioni liberali.

Vogliamo qui ricordarlo soprattutto nella figura di giornalista. Tra il 1957 e il 1964 fu corrispondente per il quotidiano «La Stampa», prima da Vienna e poi da Mosca. Poi passò al «Corriere della Sera» per il quale lavorò, sempre come corrispondente dall'estero, per dieci anni. Bettiza è stato anche direttore de «Il Resto del Carlino» e de «La Nazione» e autore di numerosi libri. La sua attività s'è incentrata soprattutto sullo studio dei Paesi mitteleuropei. Con Indro Montanelli fondò «Il Giornale», testata cui è stato dal 1974 al 1983 come condirettore vicario.

È stato senatore della Repubblica dal 1976 al 1979 tra le fila del Partito Liberale Italiano. Dal 1979 al 1989, per dieci anni, ha rappresentato il partito al Parlamento europeo, per poi passare al Partito Socialista Italiano. In questo ultimo periodo era editorialista de «La Stampa».

Tra le sue opere letterarie si ricordano «Esilio» (che vince il premio Campiello nel 1996), memoria dell'infanzia e adolescenza nella natia Dalmazia mitteleuropea dagli anni Venti fino alla Seconda guerra mondiale, e il romanzo «I fantasmi di Mosca», del 1993, riflessione sul totalitarismo negli anni delle purghe staliniane. Fu un conservatore di ispirazione liberale. Bettiza fu tra i migliori commentatori delle vicende della Mitteleuropa e del blocco orientale, raccontando in maniera superba la caduta del comunismo, che aveva criticato duramente per tutta la vita, all'inizio degli anni Novanta.

Come Montanelli, lasciò il «Corriere della Sera», in polemica con la svolta a sinistra voluta dall'allora direttore Piero Ottone. E sempre con Montanelli fondò «Il Giornale» l'anno successivo. Li divise il giudizio su Bettino Craxi, dal quale Enzo fu politicamente attratto e invece Indro non amava di certo. Bettiza sperimentò la vita parlamentare nel Partito liberale prima e in quello socialista poi, teorizzando il lib-lab, cioè l'incontro della cultura liberale con quella laburista. Al Gruppo della Lega Nord piace ricordarlo perché fu politicamente affascinato da Umberto Bossi e dalla Lega, a cui riconosceva una connotazione asburgica, quasi da impero austro-ungarico. Ed in una competizione elettorale dichiarò di averla votata.

La sua critica spietata al comunismo dell'Est, negli anni in cui il mito sovietico esercitava ancora un'attrattiva, lo rese bersaglio di molte critiche, salvo il fatto che poi la storia, come capita spesso, gli diede ragione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[COMPAGNA](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, in una trasmissione televisiva parecchi anni fa un giornalista chiese a Enzo Bettiza, a proposito di uno dei suoi libri, di questa nostalgia della civiltà dalmata che emanava dalle sue pagine: lei è slavo? Bettiza, con il graffiante fastidio della sua aristocrazia e, talora, del suo aristocraticismo gli rispose: guardi, non sono uomo di Nazioni, semmai, sono uomo di imperi.

Come uomo d'imperi, gli era rimasta, ed è presente nelle pagine che molti colleghi hanno citato di «Esilio», bellissimo libro di metà degli anni Novanta, una fortissima nostalgia della civiltà irrimediabilmente perduta. Quella civiltà era stata spazzata via dalla Jugoslavia. Francesco Cossiga disse una volta, con il pieno apprezzamento di Enzo Bettiza, che la Jugoslavia era un'invenzione della massoneria francese e italiana, fatta poi propria dal comunismo di Tito. Enzo Bettiza aveva recepito pienamente questo sentimento, che è qualcosa di più profondo di quello che si definisce meccanicamente l'anticomunismo dell'ex comunista. E poi, rispetto all'Italia, Bettiza aveva un'inconfondibile impronta veneta, cattolica, ma allo stesso tempo liberale, che gli veniva da un grande dalmata, Niccolò Tommaseo. Una vena di apertura e tolleranza, quasi da evocare il conte Piovene, uno scrittore italiano più vecchio di Bettiza, ma da egli molto amato.

In Bettiza sono nati romanzi appassionanti, che erano insieme pagine di impegno civile, come è tipico

della tradizione di Tommaseo e del cattolicesimo liberale. Pensate a D'Azeglio, a Nievo e ad Alessandro Manzoni. Era quindi in qualche modo prevedibile che Bettiza aderisse ad un invito che gli rivolse nel 1976 Giovanni Malagodi a Milano per diventare senatore del Partito liberale italiano.

Nel 1979 poi, sempre con i liberali, divenne parlamentare europeo. In Senato era stato collega di Leo Valiani, un italiano di Fiume, quanto Enzo legato alle memorie dell'impero. A Strasburgo gli capitò di diventare amico di Otto d'Asburgo che della nostra vicenda nazionale rispettava, ma non apprezzava, certo, la concezione rigidamente unitaria, possiamo dire mazziniana, della nazione.

L'esperienza di parlamentare europeo fu molto importante per Bettiza; capì come, quanto e perché l'Europa non fosse nazione e, soprattutto, non fosse riconducibile agli schemi e agli schematismi della Rivoluzione francese. L'Europa non poteva esistere al di fuori della concretezza dell'Italia, della Spagna, del Portogallo, della Francia, della Germania e della Dalmazia. E quindi Bettiza fu certamente un europeista, ma fu un europeista che non concesse mai nulla alla retorica dell'eurocrazia, o come oggi si direbbe, al napoleonico macronismo di se stessi.

Negli ideali di Bettiza c'erano gli uomini di frontiera, Adenauer, De Gasperi, Schuman, e, del resto, il fatto che non solo come scrittore, ma come saggista, il suo scrittore italiano preferito fosse Guido Piovene dimostra quanto Bettiza sia stato un grande italiano e, proprio per questo, anche un grande europeo.

Nella comunità europea - diceva Piovene - l'Italia può conquistare un posto, come forse non ha mai avuto nel mondo dopo l'unità, però non deve degradarsi nel vitalismo grossolano, nel politicismo affannoso, nella sfiducia intellettuale. Sono vizi intellettuali e politici che Enzo Bettiza non ha mai avuto.

Il suo passaggio comunista era stato molto breve. Penso alla campagna elettorale del 1948 e, anche lì, c'è un suo bellissimo libro. Il libro di Bettiza sulle vicende del comunismo era quello di chi aveva indagato e ragionato sui tanti volti dell'impero del male, però aveva sempre cercato di farlo con la profondità di Ignazio Silone, senza le scorciatoie degli Eugenio Scalfari o degli Indro Montanelli. Da questo punto di vista, se il giornalismo italiano può collocargli qualcuno di simile, penserei a un Alberto Ronchey e, fuori d'Italia, ovviamente, ai già evocati Frane Barbieri e Raymond Aron, tutti collaboratori di giornali italiani attraverso Enzo Bettiza.

Quest'estate - mi pare a fine agosto - un suo vecchio amico, Claudio Magris, ha ricordato con affetto come per lui Bettiza fosse un ex comunista fattosi anticomunista, per evocare le figure degli angeli caduti e, quindi, dei demoni. Credo che le parole di Magris, seppur dettate da affetto e rispetto, non siano del tutto esatte, perché nelle pagine di Bettiza c'è un respiro diverso. Semmai - si pensi a «I fantasmi di Mosca», a «Il libro perduto» e alle stesse pagine de «La distrazione», che consentivano a Magris di evocare i demoni - ci sono i grandi romanzi di un grande scrittore, prima comunista e poi anticomunista, Arthur Koestler, amico del cuore di Leo Valiani, collega di Bettiza. E, allora, non si può con Magris dire che il limite di Bettiza sia stato quello di un anticomunismo che nulla vuole concedere alla celata umanità di tanti comunisti, capaci di morire, ma anche di vivere con grande dignità. Il rilievo di Magris è ingiusto, perché in Bettiza c'è sempre stata una grandissima umanità.

Si pensi al Sessantotto cecoslovacco, da lui descritto, analizzato e sofferto con la stessa profondità con cui Koestler aveva sofferto il Cinquantasei ungherese. L'eresia del Cinquantasei ungherese aveva avuto il suo maggior interprete anche in libri pubblicati in Italia dall'olivettiana Comunità in François Fejtő, quella del Sessantotto cecoslovacco probabilmente in Enzo Bettiza. E, comunque, erano libri in cui gli autori avevano cercato di capire e spiegare per ritrovare se stessi. Di qui, la nostra gratitudine per quello che ha significato nella nostra storia civile e intellettuale un personaggio come Enzo Bettiza. *(Applausi dal Gruppo FL Id-PL, PLI).*

PRESIDENTE. Mi unisco ai sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai parenti che hanno seguito i nostri lavori.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 17,29)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 14 dicembre.

Nella seduta di oggi avrà inizio la discussione del disegno di legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento; gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 9 di domani mattina (orario di inizio della seduta). Le votazioni inizieranno nel pomeriggio.

La giornata di giovedì 7 dicembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo all'esame dello schema di decreto legislativo concernente la determinazione dei collegi elettorali da parte della Commissione affari costituzionali.

La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, sarà discussa la riforma del Regolamento, che si concluderà entro mercoledì 20 dicembre con le votazioni a maggioranza assoluta.

Il calendario prevede, inoltre, i seguenti provvedimenti, già approvati dalla Camera dei deputati: testimoni di giustizia; orfani di crimini domestici; prevenzione estremismo violento jihadista; cittadinanza e professioni sanitarie.

Mercoledì 13 dicembre, alle ore 12, si terranno le votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate per l'elezione dei componenti dei consigli di presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria.

Nella stessa giornata di mercoledì 13, alle ore 16,30, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà le comunicazioni sul Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017. Seguiranno le sole dichiarazioni di voto sulle proposte di risoluzione presentate.

La seduta di oggi si concluderà alle ore 19,30 per consentire la riunione di un Gruppo parlamentare. Le rimanenti sedute previste dal calendario saranno uniche e si concluderanno alle ore 22, con possibilità della Presidenza di disporre sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017.

- Documento II, n. 38 - Riforma organica del Regolamento del Senato
- Disegno di legge n. 2740 - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2883 - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1324-B - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 14 dicembre 2017:

Martedì	5	dicembre	pom.	h. 16,30-19,30	- Disegno di legge n. 2801 e connessi - Disposizioni anticipate di trattamento (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	6	"	ant.	h. 9-22	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2801 e connessi (Disposizioni anticipate di trattamento) dovranno essere presentati entro le ore 9 di mercoledì 6 dicembre.

Martedì	12	dicembre	ant.	h. 11-22	- Eventuale seguito disegno di legge n. 2801 e connessi - Disposizioni anticipate di trattamento (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	13	"	"	h. 9,30-22	- Doc. II, n. 38 - Riforma organica del Regolamento del Senato (<i>Votazione a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>)
Giovedì	14	"	"	h. 9,30-22	- Disegno di legge n. 2740 - Protezione testimoni di giustizia (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 2719 e connessi - Modifiche al codice civile, al codice penale e al codice di procedura penale in favore di orfani di crimini domestici (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) Disegno di legge n. 2883 - Prevenzione estremismo violento jihadista (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Seguito disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 1324-B - Professioni sanitarie (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) - Votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria (<i>Votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate</i>) (Mercoledì, ore 12) - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017 (Mercoledì, ore 16.30)

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2740 (Protezione testimoni di giustizia), n. 2719 e connessi (Modifiche al codice civile, al codice penale e al codice di procedura penale in favore di orfani di crimini domestici) e n. 2883 (Prevenzione estremismo violento jihadista) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 7 dicembre.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1324-B (Professioni sanitarie) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Per le sedute uniche in calendario la Presidenza potrà stabilire sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, non abbiamo mai nascosto in tutti questi mesi, né alle riunioni dei Capigruppo né certamente in Aula, le nostre priorità con l'approssimarsi della fine della legislatura.

Presidente, per questo motivo chiediamo di evitarci alcune ipocrisie che in questi ultimi giorni sono venute fuori. In particolare, chiediamo espressamente di inserire la discussione del disegno di legge sullo *ius soli* dopo l'esame del provvedimento sulle disposizioni anticipate di trattamento perché questa è per noi una priorità. È un provvedimento già incardinato che stanno aspettando più 800.000 ragazzi e ragazze che sono italiani a tutti gli effetti. Presidente, chiediamo che il provvedimento venga trattato subito dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento perché abbiamo la necessità in questa fine di legislatura di portare a casa leggi di civiltà, che altrimenti

rischiano di non vedere più la luce. Per questo pensiamo che sia necessario fare uno sforzo in questo senso. Siete tutti distratti, ma faccio un appello a tutti coloro che hanno aderito allo sciopero della fame in tutti questi giorni per chiedere che finalmente sia approvato lo *ius soli*. Adesso si voterà la nostra proposta e, quindi, vi chiedo di poter dare il vostro voto per poter inserire il provvedimento assolutamente urgente e importante nel calendario, immediatamente dopo la conclusione dell'esame del provvedimento sulle disposizioni anticipate di trattamento.

Quando parlavo di ipocrisia, alludevo al fatto che il Presidente ha letto che c'è nel calendario, ma è praticamente all'ultimo posto. Ciò significa evidentemente che non si ha nessuna intenzione di farlo approvare. Realisticamente sarà così. Per questo motivo si sono illusi tanti ragazzi. Oggi ci stanno guardando coltivando una speranza. Diamogli finalmente, per la prima volta, in questa discussione sul calendario un segnale per poter inserire subito dopo il testamento biologico lo *ius soli*. Sarebbe davvero un modo per poter rispettare gli impegni che tanti si sono assunti. È un fatto morale, etico, oltre che un impegno parlamentare che in molti ci eravamo assunti. (*Applausi dai Gruppi Misto e Art. I-MDP*).

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, a me non risulta quanto da lei letto e cioè che, dopo i primi due punti inseriti all'ordine del giorno, sia stato approvato in Conferenza dei Capigruppo alcun altro provvedimento. Ci sono state proposte di inserire in coda diverse materie, ma nessuna di esse - e l'ho anche chiesto espressamente, per avere conferma - ha conseguito la maggioranza per essere ritenuta approvata.

Quindi, per quanto posso testimoniare di quell'incontro, abbiamo avuto la conferma che, contro il parere del Movimento 5 Stelle, giovedì non si lavorerà in Assemblea, perché i partiti sono interessati alla cucitura sartoriale dei collegi elettorali, poi l'8 dicembre è festa, il 9 è sabato e il 10 è domenica. Vuoi lavorare il lunedì, dopo un lungo ponte di libagioni? Non sia mai! Allora avremo a disposizione il 12 dicembre, ma il 13 già si terranno le votazioni per l'elezione dei giudici e poi il presidente Gentiloni verrà a rendere le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. Rimarrà il 14 dicembre e poi? Poi finisce lì, perché il 19 dicembre, anche questo contro il parere del Movimento 5 Stelle, si dovrà inserire l'esame della riforma del Regolamento del Senato, con voto a data certa previsto per il 20 dicembre, senza alcuna garanzia di concludere i lavori su un provvedimento richiesto da milioni di italiani. La stragrande maggioranza degli italiani, infatti, chiede di dare dignità alle persone giunte al termine della loro vita: lo chiedono i vostri elettori e anche gli elettori di centrodestra, malgrado si voglia coprire questa realtà. È una richiesta assolutamente trasversale, perché non ha ideologia. Se vogliamo, oltre a tutte queste persone, lo chiede anche il Pontefice, che si è espresso in maniera molto chiara sulla necessità di far terminare la pratica dell'accanimento terapeutico in questo Paese. Siamo agli ultimi posti per ciò che concerne le garanzie alle persone che si trovano in questa condizione.

Ci troviamo nella situazione in cui dovremmo garantire di non compiere un peccato di omissione - sul piano morale, ma anche sul piano politico - mettendo a repentaglio l'approvazione di questa normativa. Dunque, la proposta del Movimento 5 Stelle è che giovedì 7 dicembre si lavori, perché anche se è *Sant'Ambrogio* - mi scusino i cittadini se lo pronuncio male - tanti milanesi quel giorno lavorano e anche quelli che in maniera sacrosanta fanno festa, si aspettano che noi facciamo il nostro dovere, perché qui non siamo a Milano. Si aspettano anche che, forse, prima del Regolamento del Senato, si inserisca in calendario un'altra misura, annunciata dal Partito Democratico e dal suo segretario, che in giro con il treno proponeva di abolire la vergogna dei vitalizi.

La proposta di legge in materia porta il nome di un deputato del PD: Richetti. Alla Camera dei deputati c'è stata una votazione pressoché unanime, ma oggi ci tiriamo indietro di fronte a qualcosa che è stato promesso ai cittadini e che rischia di essere scippato. Lo ribadisco: che si lavori il 7 e l'11 dicembre e, dopo la conclusione del provvedimento sul biotestamento, si inserisca l'esame del disegno di legge per l'abolizione dei vitalizi. Questa è la richiesta del Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

GUERRA (*Art.1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, come Gruppo Articolo 1-MDP accogliamo con soddisfazione il fatto che si sia deciso di calendarizzare, come primo provvedimento, il disegno di legge sul testamento biologico, perché riteniamo si tratti assolutamente di un provvedimento dovuto, troppo a lungo atteso e che risponde alla sofferenza di persone e di famiglie: è quindi importantissimo che ci sia l'impegno a sottoporlo al vaglio dell'Assemblea e - mi auguro - ad una celere approvazione senza modifiche rispetto al testo della Camera dei deputati.

Allo stesso tempo, siamo rimasti molto delusi dal fatto che un provvedimento importante sia stato utilizzato come merce di scambio per rimandarne un altro, quello del diritto di cittadinanza, altrettanto rilevante e rispetto al quale si erano create giuste e meritate aspettative, prendendo impegni pubblici nei confronti di 800.000 ragazzi e delle loro famiglie. Credo sia veramente una violenza quella che si sta operando nei confronti delle attese di queste persone. Avere calendarizzato quello che chiamiamo impropriamente *ius soli*, il diritto di cittadinanza, come ultimo punto suona come una beffa e, se si conferma questo calendario, significa che non avremo nessuna possibilità di portarlo alla discussione di quest'Assemblea.

Ricordo che, tra tutti i provvedimenti elencati, quello è l'unico che era stato incardinato, avendo già iniziato il suo *iter* in questa Assemblea. Quindi, non c'è una ragione, se non una ragione politica, per averlo spostato; una ragione politica che - devo dirlo - investe la maggioranza. È un problema davvero molto serio quando si viene meno agli impegni presi in questo modo.

Per questo ci associamo alla richiesta, già avanzata dalla capogruppo di Sinistra Italiana, Loredana De Petris, di riportare lo *ius soli* alla discussione di quest'Assemblea subito dopo il testamento biologico.

Approvare quel disegno di legge è fondamentale, anche per evitare che si continui nel Paese a confondere tematiche che niente hanno in comune: da una parte, il tema giustissimo, serissimo - del quale dobbiamo occuparci con molta più continuità di quanto stiamo facendo - dei profughi che arrivano nel nostro Paese, a cui dobbiamo dare accoglienza; dall'altra, i 5 milioni di persone straniere, in particolare 3,5 milioni di extracomunitari, che risiedono stabilmente nel nostro Paese da anni: hanno formato qui le loro famiglie, hanno deciso di restare, e i loro figli non hanno altra patria che questa e chiedono con forza che questa patria li riconosca. Credo che questo tema sia troppo importante e interroghi la coscienza di tutti noi, e che sia giusto che questa Assemblea si pronunci, pur nella libertà delle diverse posizioni. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL*).

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, rispetto al calendario che lei ha letto vorrei fare soltanto un piccolo passo indietro. Questo non per la mia propensione naturale a cercare di fare la storia, ma noi ci siamo riuniti in Capigruppo soltanto giovedì scorso e avevamo concordato di iniziare a discutere oggi del Regolamento del Senato.

Signor Presidente, su sua sollecitazione, abbiamo tutti convenuto di dare un termine agli emendamenti estremamente ristretto, per consentire oggi di poter iniziare una proficua discussione. Abbiamo presentato gli emendamenti circa ventiquattro ore dopo che la Capigruppo è terminata. Stamattina ci siamo trovati di fronte a una novità.

Comprendo che questa non è stata la sua volontà, e gliene do atto, ma improvvisamente ci siamo trovati di fronte ad un calendario cambiato e alla discussione su un tema, il testamento biologico, che - lei mi consentirà di dire - è incredibilmente sensibile e complicato e pone problemi di ogni tipo.

Questa discussione si dovrebbe svolgere all'interno di uno spazio vincolato perché il Senato ha una sola possibilità: approvare il provvedimento esattamente come è stato licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Qualsiasi altra ipotesi, evidentemente, renderebbe il voto del Senato inutile.

Signor Presidente, lo dico anche ai colleghi, a cominciare dai colleghi del Movimento 5 Stelle: non possiamo fare finta di non sapere che siamo a fine legislatura e abbiamo solo poche settimane di lavoro davanti a noi. Quindi, in questa situazione, le cose si possono fare solo in due modi. Il primo è

di considerare questo come uno spazio a disposizione della collaborazione di tutti, perché quei provvedimenti che sono stati già discussi dalle Commissioni, molti dei quali hanno avuto il parere unanime dei Gruppi dell'emiciclo, siano condotti in porto, privilegiando così la legislatura, il parlamentarismo e le sue regole. C'è poi un altro modo, finalizzato a privilegiare il fatto che stiamo entrando in campagna elettorale e allora, in questo caso, si può anche dire che il testamento biologico lo ha voluto il Papa, perché questo è quanto abbiamo sentito ed è quindi evidente che questo provvedimento sarà piegato a logiche elettoralistiche.

Ora, signor Presidente, credo di dire una cosa di assoluto buonsenso affermando che, se si procede nel primo modo, è possibile chiedere la collaborazione di tutti e utilizzare tutto il tempo a disposizione affinché quanto abbiamo fatto insieme possa arrivare a un risultato. Se invece si procede nel secondo modo, intendendo questo tempo come una precampagna elettorale, è legittimo che le forze della maggioranza lo facciano - lo comprendo, non è la prima volta - ma direi loro anche di farsi ammaestrare dalla storia, perché altre volte i risultati che il Paese ha ottenuto per questo modo di procedere non sono stati, per così dire, i migliori. Vorrei sommessamente ricordare l'esempio della riforma del Titolo V della Costituzione, approvata negli ultimi giorni di legislatura per fare un pezzo di campagna elettorale brandendo la bandiera del federalismo. Oggi quella riforma è senza padri e senza madri, non si sa chi l'abbia votata e tutti quanti piangono lacrime di cocodrillo. Sarebbe troppo facile prevedere lo stesso quadro per quanto riguarda il testamento biologico. Se però si vuole procedere in questo modo, se si vuole dire che questa legge è voluta da Sua Santità, Papa Francesco, se si vogliono fare forzature di questo tipo, signor Presidente, è impossibile chiedere la collaborazione dell'opposizione. È allora evidente che l'opposizione farà di tutto perché questo spazio di campagna elettorale anticipato sia il più compresso possibile, è nell'ordine delle cose, direi che risponde a delle leggi di natura umana, oltre che di logica politica.

Pertanto, visto che ci avviciniamo alle feste, se si vuole trattare l'opposizione in quest'Aula come capponi, non si può chiedere di anticipare il Natale. Da qui l'invito, signor Presidente, ad invertire la logica: piuttosto che fare una battaglia interna ai ranghi dell'attuale maggioranza allargata alla sinistra, tra *ius soli* e testamento biologico, si applichi un'altra logica che rispetti di più questo Parlamento e la verità delle cose. Pertanto, si mettano innanzitutto all'ordine del giorno i provvedimenti condivisi, già approvati dalle Commissioni, e in questo caso le opposizioni collaboreranno, lavorando anche il venerdì e il lunedì, perché evidentemente avremo fatto qualcosa per il Paese e non qualcosa in virtù di una campagna elettorale che comunque inizierà, ma è inutile cercare di farla iniziare anzitempo. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)).*

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, ha una richiesta specifica di modifica del calendario o solo generica?

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, la mia richiesta è di iniziare dal Regolamento e comunque da tutti quei provvedimenti condivisi che lei stesso ha messo nella proposta che ci ha fatto subito dopo lo *ius soli*.

PRESIDENTE. Quindi lei chiede l'inversione dell'ordine.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Esattamente.

[*MARINELLO](#) *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, qui ho sentito tante parole; ho sentito parlare di leggi di civiltà; ho sentito parlare di ipocrisia. La verità è una e una sola ed è la vera grande ipocrisia: si stanno utilizzando argomenti e leggi assolutamente divisive che non servono né al Paese né soprattutto al momento che stiamo vivendo, cioè quello di fine legislatura.

Signor Presidente, per andare brevemente al mio pensiero, a mio avviso bisogna andare a cercare quei provvedimenti già maturi, già elaborati nelle Commissioni di merito e che, a mio avviso, servono al Paese. Ne citerò alcuni. *In primis* vi sono dei provvedimenti presentati dallo stesso Governo: mi riferisco al disegno di legge n. 2728 recante «Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate,

per la rimodulazione del modello professionale in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione». Questo è l'esempio di un provvedimento di legge sul quale si può discutere. È un provvedimento assolutamente condiviso che guarda l'interesse del Paese e della Nazione, e che va verso la riorganizzazione utile e moderna delle Forze armate. Tra l'altro, è un provvedimento che reca una serie di misure non solo economiche, ma anche normative, attese da centinaia di migliaia di italiani che svolgono il loro lavoro giorno dopo giorno servendo il Paese.

Voglio citare anche un altro provvedimento, l'Atto Senato 2864, anch'esso un provvedimento presentato dal Governo, che reca «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». Anche questo è un provvedimento assolutamente atteso in un Paese che, da questo punto di vista, è caratterizzato da una legislazione vigente antiquata e obsoleta.

Voglio citare un altro provvedimento, che guarda invece alle tematiche ambientali: l'Atto Senato 2582, recante «Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e la disciplina del marchio italiano di qualità ecologica». Questo è un provvedimento assolutamente condiviso, che reca l'interesse di tutti i Gruppi parlamentari e che pone il nostro Paese all'avanguardia nei confronti degli altri Paesi europei, perché norme di questo genere esistono soltanto in pochissimi Paesi e in particolare nel Nord America. È un provvedimento di grande civiltà perché mira alla tutela del mare e soprattutto del mar Mediterraneo.

In ultimo, cito l'Atto Senato 2323, che reca «Deleghe al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura», già concluso dal 19 ottobre, quindi da allora in stato di relazione. Tale provvedimento è atteso non soltanto da ampi settori dell'imprenditoria, ma soprattutto da migliaia di enti locali che oggi versano in grave stato di difficoltà, perché non riescono a risolvere il problema dell'utilizzo dei fanghi di depurazione. Si tratta quindi di un provvedimento di assoluta utilità per il Paese.

Per concludere, non è nemmeno da sottovalutare la proposta del senatore Quagliariello di ritornare a trattare, così come stabilito, l'argomento del Regolamento del Senato, perché è un argomento principe. Non è un argomento formale, ma sostanziale, perché cercare di efficientare il nostro Regolamento metterà sicuramente in migliori condizioni quest'Assemblea nella prossima legislatura. È argomento di vitale importanza per la democrazia e non può essere contenuto nell'arco di poche ore di discussione, al massimo in una giornata di approfondimento fino alla votazione finale con addirittura il contingentamento dei tempi. È un tema che va assolutamente dibattuto nei tempi e nei modi opportuni. Signor Presidente, queste mie argomentazioni ci riconducono a quello che ho detto in premessa del mio intervento. La vera grande ipocrisia è che qui ci sono parlamentari e forze politiche che vogliono utilizzare, in maniera inappropriata e inopportuna, argomenti importanti e delicati che necessitano di approfondimenti, quali il fine vita, il testamento biologico e la tematica dello *ius soli*, come vessillo per l'imminente campagna elettorale.

Questa non è la maniera seria di portare avanti le questioni, soprattutto di un Paese civile. Allora utilizziamo in maniera utile e appropriata queste ultime settimane di legislatura. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD)*.

[BIANCONI](#) (AP-CpE-NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIANCONI](#) (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, normalmente in un finale di legislatura possibilmente ordinato - come piace ricordare a lei - i provvedimenti meno divisivi dovrebbero essere "apparecchiati" per un rapida approvazione; non solo quelli meno divisivi, ma soprattutto quelli il cui *iter* è stato concluso nelle Commissioni competenti e che potrebbero diventare leggi dello Stato.

Signor Presidente, noi abbiamo due richieste da formulare: ovviamente mi sono trovata in minoranza alla Capigruppo sulla tempistica del testamento biologico, delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), ma sono qui a chiederle indulgenza nei tempi, perché le disposizioni anticipate di trattamento sono state trattate solo ed esclusivamente dalla Camera dei deputati. È vero che in queste Aule sono arrivati molti provvedimenti simili, ma mai il Senato li ha licenziati. Il testo attuale ci proviene quindi

dalla Camera e dai *rumors* che circolano in quest'Aula ci pare di capire che sarà blindato.

Non voglio ora entrare nel merito, ovviamente, ma questo disegno di legge avrebbe assolutamente bisogno di qualche modifica di sostanza per divenire una legge applicabile; non dico una buona legge, ma una legge applicabile. Pertanto, visto che la maggioranza dei Capigruppo le ha richiesto in maniera perentoria di inserire il disegno di legge all'ordine del giorno partendo da oggi, le chiedo indulgenza sui tempi, affinché tutti noi possiamo con contezza entrare nel merito e fare battaglie non ostruzionistiche, ma serie e profonde, per creare la massima condivisione in quest'Assemblea.

La proposta di modifica del calendario che vorrei avanzare è invece nel senso di anteporre il disegno di legge sul riordino delle professioni sanitarie allo *ius soli*. Signor Presidente, sono vent'anni che due milioni di professionisti attendono il riordino delle loro professioni. Sono vent'anni che arriviamo quasi alla scadenza e il riordino non viene mai approvato. È una legge assolutamente importante, non soltanto per i professionisti, ma per tutti noi, perché significa combattere l'illegalità e mettere al centro il paziente e la professionalità del professionista all'interno di albi riconosciuti e anche gestibili.

Quindi, Presidente, la lettura del Senato è veramente agli sgoccioli in Commissione e il provvedimento è pronto per essere trattato in Aula. Chiedo pertanto - questa è la mia proposta di modifica - che sia anticipato l'esame del disegno di legge di riordino delle professioni sanitarie allo *ius soli*. (*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD*).

[SACCONI](#) (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, sarò costretto ad avanzare una proposta provocatoria, analogamente a quella che lei ha rivolto a questa Assemblea: lei ha proposto l'esame di provvedimenti fortemente divisivi che non sono stati adeguatamente processati in seno alle Commissioni competenti, provvedimenti che dividono una Nazione già fragile per i tanti fenomeni di disgregazione che l'hanno progressivamente indebolita. Soprattutto il provvedimento in questione, che arriva all'Aula per il suo secondo esame - come dicevo senza un approfondimento da parte della Commissione di merito dei singoli emendamenti, soprattutto di quelli che presentano il carattere più sostanziale, di cui parlava poco fa la collega Bianconi - dovrebbe essere esaminato in Aula già da domani, come lei vorrebbe con la conseguenza di creare legittimi motivi di divisione in quest'Assemblea perché forti sono i motivi di divisione fuori di qui. Non stiamo parlando di una legge dedicata a contenere l'accanimento terapeutico; questa legge non c'entra nulla con l'accanimento terapeutico, ma è dedicata, piuttosto, all'eutanasia passiva od omissiva, che si produce quando si tolgono cibo e acqua a una persona che potrebbe altrimenti, seppure in condizioni di grave disabilità, vivere a lungo. Questa legge rifiuta di riconoscere il ruolo del medico, cui dovrebbe spettare, in scienza e coscienza, l'ultima parola. Questa legge mette in discussione perfino la condizione dei minori. (*Commenti dal Gruppo PD*).

CIRINNÀ (*PD*). Deve parlare sul calendario!

SACCONI (*AP-CpE-NCD*). Parlo e chiedo silenzio! (*Vivaci commenti delle senatrici Cardinali e Cirinnà*).

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, la prego, l'ordine dell'Aula spetta a me. Continui il suo intervento e faccia la proposta di modifica del calendario; nel merito ci entriamo poi.

SACCONI (*AP-CpE-NCD*). Faccio una proposta non a caso altrettanto provocatoria: le chiedo di anteporre all'esame del provvedimento che lei ha proposto per primo quello relativo alla regolazione del diritto di sciopero nel trasporto pubblico, sul quale più volte il Governo si è impegnato, con dichiarazioni roboanti del segretario del Partito Democratico e del Ministro dei trasporti, il quale, anzi, si è interrogato sulla ragione per cui il Parlamento non avrebbe ancora provveduto. Peccato che io, da relatore, da mesi assisto all'ostruzionismo del Partito Democratico e soprattutto del Governo. È stato consegnato dal relatore al suo correlatore un testo da mesi e un precedente testo da oltre un anno, eppure non ho avuto neanche la dignità di un diniego, di un'opinione espressamente contraria. Capirei bene se quest'Assemblea mi dicesse che questo provvedimento non è maturo perché ritenuto divisivo qui dentro e fuori di qui. Rispetto a uno dei principi fondanti di questa Nazione, che riguarda il diritto alla vita, il valore della vita e il principio della tutela di qualunque vita, in qualunque condizione di

fragilità essa si trovi, di fronte a un tema così divisivo lei invece ci propone di procedere e di andare avanti, probabilmente con strumenti di compressione del libero dibattito parlamentare. Ebbene, fino all'ultimo minuto e all'ultimo secondo troverà in me e in molti colleghi un'opposizione ferma, utilizzando tutti gli strumenti del Regolamento. E lei sarà costretto, se vorrà l'approvazione di questo disegno di legge, ad abusare del suo potere, altrimenti esso non passerà, perché non corrisponde alla maggioranza dei sentimenti di questa Nazione. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, moderi queste forme minacciose di intervento: io dovrei abusare del mio potere? Le faccio innanzitutto presente che non ho proposto io il provvedimento, ma la Conferenza dei Capigruppo, quindi coloro che rappresentano i Gruppi: l'ha proposto la maggioranza, non è una mia proposta.

In secondo luogo, useremo tutti gli strumenti che il Regolamento consente per far sì che venga rispettata la maggioranza e che anche la minoranza possa parlare ed esprimere i suoi motivi di opposizione.

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, io non entrerò nel merito dei contenuti e delle motivazioni di una disposizione anziché dell'altra; chiediamo semplicemente e molto velocemente che venga rispettato l'accordo che era stato fatto la scorsa settimana durante la Conferenza dei Capigruppo, quando - per chi non lo sapesse - si era presa una decisione a larghissima maggioranza; forse era stato fatto a livello informale, ma si era arrivati a un accordo per cui questa settimana si sarebbe trattata la riforma del Regolamento del Senato e la prossima si sarebbe parlato delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). I Gruppi parlamentari, compreso il nostro, si sono organizzati per poter affrontare questo percorso d'Assemblea, ma oggi in Conferenza dei Capigruppo ci siamo trovati in una situazione per cui c'era chi giocava a chi era più intransigente rispetto agli altri. Questo atteggiamento non ci è piaciuto più di tanto, signor Presidente, lo diciamo con estrema chiarezza e sincerità, anche perché quando ci si organizza, quando si lavora e si prendono degli accordi anche tra gentiluomini, secondo noi questi devono essere rispettati. Il fatto che oggi si decida tutto un altro calendario, si stravolga l'accordo della scorsa settimana e si obblighino i Gruppi parlamentari a fare delle rincorse non indifferenti ci lascia molto perplessi. Pertanto la nostra proposta è quella di invertire l'ordine del giorno, iniziando con la riforma organica del Regolamento del Senato, e di trattare le disposizioni anticipate di trattamento la settimana prossima.

L'ulteriore proposta, che presentiamo all'Assemblea dopo averla rappresentata in Conferenza dei Capigruppo, è l'inserimento del provvedimento sull'esclusione del rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo, un provvedimento che arriva dalla Camera dei deputati dove, su proposta dell'onorevole Molteni, ha riscosso un grandissimo consenso. Ne chiediamo la calendarizzazione oppure che venga trattato in sede deliberante in Commissione. È un provvedimento richiesto sia dagli operatori del settore, ma anche dall'opinione pubblica, vista l'importanza di quello che era stato votato.

Sull'argomento e sulle DAT avremo eventualmente tempo di parlare. Sono contento che non sia passata la sua idea di calendario, che al primo punto doveva contenere lo *ius soli*, che spero l'Assemblea confermi rimarrà all'ultimo posto del calendario dei lavori, in modo da trattarlo il giorno del mai. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, la ringrazio per avermi attribuito questa idea.

Per quanto riguarda l'esame in sede deliberante, se lo richiede la Commissione io sono sempre propenso a dare l'autorizzazione, naturalmente con il parere favorevole del Governo. Pertanto, per il provvedimento cui alludeva sul rito abbreviato, già approvato dalla Camera, se c'è questa richiesta sarà senz'altro accolta.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vedo che ci stiamo sperimentando da qualche giorno, ma stamattina abbiamo raggiunto l'apice, nel gioco dell'oca sulla fine della legislatura. Io

pensavo che queste caselle, che in sequenza rappresentano il gioco dell'oca e che definiscono il giorno in cui il Parlamento dovrebbe essere sciolto, fossero esclusiva pertinenza della Presidenza della Repubblica, invece vedo che facciamo dei calcoli molto precisi su quando possa finire la nostra legislatura, tanto che questa mattina abbiamo addirittura fatto un percorso a ritroso, per capire cosa fosse possibile approvare nelle due settimane e mezzo che sembrano esserci fino alla conclusione di questa tormentata legislatura.

Dico questo perché l'efficienza lombarda citata dal presidente Endrizzi nel suo intervento (tra l'alto la pronuncia esatta da milanese è *Sant'Ambrös*, con *l'Umlaut*) non sembra appartenere al Movimento 5 Stelle, perché il loro rappresentante, l'avvocato Buccarella, non è stato minimamente efficiente nella discussione di un provvedimento che invece tutti avevamo condiviso, tant'è che è stato votato addirittura all'unanimità in Giunta per il Regolamento; mi riferisco alla modifica del Regolamento del Senato. Mi sembrava che in queste modifiche, con l'apporto di tutti i Gruppi, fossero contenute importantissime proposte che andavano verso il maggior efficientamento dei lavori parlamentari. Non essendo riuscita la riforma costituzionale per una unica Assemblea legislativa, ovviamente si cercava - e tutti insieme abbiamo condiviso questo tentativo - di riuscire a rendere più efficiente l'Assemblea del Senato con una riforma del Regolamento.

Ma il senatore Buccarella non era delegato a decidere. Egli ha preso atto dei 78 emendamenti (mi pare tanti fossero) e su questi si è riservato la possibilità di decidere perché doveva interpellare il proprio Gruppo. Abbiamo capito il giochino, signor Presidente. Ella ha cercato di convincere inutilmente il Movimento 5 Stelle a calendarizzare per oggi alle 16,30 la modifica del Regolamento del Senato. Ovviamente, il Movimento 5 Stelle - l'unico - si è rifiutato di aderire alla sua proposta e, infatti, oggi abbiamo trovato all'ordine del giorno il provvedimento sul cosiddetto fine vita, abbiamo trovato il testamento biologico. (*Commenti del senatore Endrizzi*). Abbiamo trovato anche l'impossibilità, e questo mi spiace molto, senatore Endrizzi, di interpretare questo provvedimento come un provvedimento che tocca la sensibilità delle coscienze. Esso, infatti, si sta trasformando in un provvedimento ideologico: si sta scollando la vecchia maggioranza (e gli interventi dei rappresentanti di Alternativa Popolare mi sembrano particolarmente significativi) e si sta incollando o collaudando una nuova maggioranza, che va da Articolo 1-MDP - che ha anche un grande nuovo *leader* - fino al Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda l'inserimento di questo provvedimento.

Peccato, perché oggi ho chiesto e con difficoltà ho ottenuto, e ringrazio gli altri Capigruppo di avercelo concesso, la possibilità, per quanto ci riguarda, di approfondire il ragionamento. Noi vogliamo dare un contributo anche su questo provvedimento. Le ricordo che alla Camera abbiamo votato contro; le ricordo che è un provvedimento controverso e che è un provvedimento che riguarda le coscienze e le famiglie, le nostre famiglie, le persone che ci sono più vicine. Quindi, non possiamo liquidare questo provvedimento come fosse una bandiera ideologica di uno schieramento politico. Ci dispiace, quindi, essere arrivati oggi a una discussione affrettata senza i necessari approfondimenti.

Certo, qualcuno dirà che l'abbiamo tanto approfondito in Commissione, che i tanti emendamenti non ci hanno consentito di arrivare con il relatore in Aula; ma tant'è: ci aspettavamo, e non eravamo contrari, che ci si potesse arrivare in un'Aula più pronta e più sensibile a sentire più le coscienze che le bandiere ideologiche.

Io penso che, a questo punto, noi daremo il nostro contributo. Fra un'ora circa il nostro Gruppo si assenterà dall'Aula e mi auguro che non vi saranno interventi particolarmente importanti in quella mezz'ora in cui noi ci riuniremo e l'Aula, invece, continuerà a parlare. Domattina i nostri rappresentanti, in base all'approfondimento che faremo questa sera, sicuramente interverranno in Aula, ciascuno secondo la propria sensibilità.

Io le chiedo solamente una cosa in conclusione di questo intervento, signor Presidente. Visto che sappiamo tutti, a questo punto, quando finirà questa legislatura, mi ricollego qui a quanto diceva il senatore Quagliariello: forse sarebbe stato più opportuno utilizzare meglio questo scorcio di legislatura per approvare quei provvedimenti (e ce ne sono molti) largamente condivisi. Forse un atteggiamento più virtuoso e meno ideologico ci avrebbe consentito di chiudere, di fare i compiti che ci aspettavano e

che avevamo già fatto nelle Commissioni. Purtroppo, invece, oggi siamo costretti a esaminare un provvedimento, lo ribadisco, controverso. Non si possono portare a conclusione dei provvedimenti, e ce ne sono molti, che avrebbero potuto rappresentare quel *plus*: e faccio questo auspicio anche per il Regolamento del Senato. Io mi auguro, signor Presidente, che lei voglia chiudere la sua Presidenza con un atto positivo, che dia un contributo alla prossima legislatura e al prossimo Presidente, per fare in modo che il lavoro in quest'Assemblea sia più efficiente e migliore. Quindi, alla fine - per rispondere alla domanda che lei sempre ci fa «qual è il cambiamento?» - per questo, le chiedo di invertire l'ordine del giorno e di mettere immediatamente all'ordine del giorno la modifica del Regolamento. Domani si riunisce la Giunta per il Regolamento. Quindi, probabilmente, i lavori dell'Assemblea per oggi sono sostanzialmente conclusi. Domani, come dicevo, si terrà la Giunta per il Regolamento e, pertanto, io chiedo di invertire l'ordine del giorno riportandolo a come era all'inizio: prima l'esame della riforma del Regolamento e poi il provvedimento sul testamento biologico. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*)

PRESIDENTE. Senatore Romani, la voglio avvisare del fatto che domani la seduta della Giunta per il Regolamento è stata sconvocata.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Molto male, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su richiesta concorde dei membri della Giunta è stato chiesto un ulteriore tempo per approfondire gli emendamenti che sono stati già presentati. Infatti nello *speech* sul calendario la ripresa dei lavori d'Aula non è più riportata dopo la fine dei lavori della Giunta ma nel pomeriggio.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, mi associo alle richieste di inversione dell'ordine del giorno presentate da altri colleghi per quanto riguarda il provvedimento che dovremmo cominciare a trattare, su cui non entro nel merito. Lei stamattina, giustamente e legittimamente, ha ricevuto una serie di associazioni, come si può leggere anche su Internet, la cui ragione sociale fa riferimento all'introduzione dell'eutanasia in Italia. Queste associazioni sono tutte schierate in difesa del disegno di legge in questione, che evidentemente soddisfa pienamente le loro esigenze, ma che non riguarda affatto quello di cui avevamo parlato per una legislatura. Si parla di eutanasia, un tema assolutamente divisivo, che avrebbe dovuto essere trattato in maniera diversa. La cosa grave è però non soltanto che viene avanti un disegno di legge che consente l'eutanasia passiva, come dimostreremo e come i medici stanno dicendo in tutte le sedi in cui possono esprimere la loro opinione, ma è che per fare questo provvedimento non verrà approvato - mi rivolgo soprattutto ai colleghi del Movimento 5 Stelle, usando magari anche il loro linguaggio - il provvedimento sui testimoni di giustizia. Tale provvedimento infatti è a grandissimo rischio e, se dovessi parlare come parlano loro, questa sera la mafia, la 'ndrangheta e la camorra festeggeranno perché esso non tutela i pentiti, ma i testimoni di giustizia, quelli che mettono a rischio la loro vita per scelte di legalità e dal punto di vista economico e della tutela rischiano la vita loro e delle loro famiglie. Questo provvedimento, messo in coda rischia di saltare in questa legislatura. Ce ne sono però altri che suggerisco, che sono stati già oggetto di discussione in Commissione giustizia, sono stati emendati e sui quali si è trovato un punto d'accordo. Mi riferisco al provvedimento sulla tutela dei beni culturali; un problema non solo di tipo artistico. Ricordo che è venuto anche il comandante dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale a spiegare che le nuove norme permettono di combattere il traffico di opere internazionali che finanziano il terrorismo, affermando che hanno assolutamente bisogno di questo provvedimento per contrastare il terrorismo internazionale. Se dovessi ragionare come i colleghi del Movimento 5 Stelle, dovrei allora dire che questa sera i terroristi brindano perché il Senato non farà in tempo ad approvare questo provvedimento che, per una piccola modifica, dovrà tornare alla Camera. Considerato che non ha trovato accoglienza nemmeno nell'ordine del giorno, appare evidente che tutto il lavoro svolto su quel piano verrà buttato via. Propongo invece di inserirlo.

Vi è poi il provvedimento sul risarcimento del danno non patrimoniale; altro provvedimento su cui c'è l'unanimità in Commissione giustizia, ma che, anche in questo caso, deve tornare alla Camera anche

per un piccolo aggiustamento.

Signori, se allora siamo in campagna elettorale qualcuno risponderà dei regali fatti alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale, qualcuno spiegherà perché essendo questi provvedimenti pronti, non sono stati nemmeno messi all'ordine del giorno, per far passare invece quelli divisivi, controversi e scritti male. Tutta l'Italia, giustamente, si è indignata perché in Inghilterra un magistrato ha deciso, contro la volontà dei genitori, che un bimbo dovesse morire; esattamente quello che c'è scritto in questo provvedimento. In caso di contrasto infatti tra la famiglia, il medico e il minore, è il magistrato che decide se una persona deve vivere o no. Così è scritto nel provvedimento. Cose che appassionano, che hanno mobilitato l'opinione pubblica mondiale e che ci troviamo ad inserire surrettiziamente.

Chiedo allora di portare avanti il provvedimento sui testimoni di giustizia per evitare che decada; di portare avanti quello sulla tutela dei beni culturali e del risarcimento non patrimoniale e, se volete, anche quello sul femminicidio o crimine domestico. So che quest'ultimo non riguarda né il femminicidio né il crimine domestico ma con gli emendamenti può essere migliorato e anche quello può dare una risposta a mobilitazioni popolari delle istituzioni. Negli ultimi dieci giorni non si è parlato d'altro che del femminicidio, del bisogno di intervenire e della necessità di trovare fondi. Adesso, con questa scelta della Conferenza dei capigruppo, rischiamo che anche quel provvedimento non vada in porto. Mi sembra veramente che qualcuno stia facendo il rovescio di quello che anche il Presidente del Consiglio ha detto: una legislatura che in cinque, sei, sette o otto giorni al massimo chiuda ordinatamente i suoi lavori, portando a casa il lavoro già elaborato e che trovi il consenso di tutti. Ci mettiamo invece sul piano della divisione. *(Applausi del senatore Liuzzi).*

BARANI (ALA). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (ALA). Signor Presidente, il nostro Gruppo ha grosso modo convenuto sul calendario dei lavori di cui lei ha dato lettura, con due variabili. Su mia richiesta, è stato inserito nel calendario dei lavori il cosiddetto disegno di legge Lorenzin, riguardante le professioni sanitarie, che è stato messo in coda. Ho sentito poco fa la collega Laura Bianconi chiederle di anticipare il provvedimento sullo *ius soli*. Io, anziché farle questa richiesta, le chiedo una data certa per la sua approvazione. Infatti, le ricordo l'*iter* del provvedimento, che è stato qui in Senato e poi è andato alla Camera dei deputati, che ce l'ha rimandato. Questa data potrebbe essere fissata per il 22 o 23 dicembre.

Ovviamente i membri del mio Gruppo hanno libertà di coscienza, ma il sottoscritto voterà convintamente. Alcuni colleghi hanno citato Sua Santità, Papa Bergoglio, il quale è intervenuto su questo argomento, dando una sua interpretazione che non è proprio uguale a quella strumentale che alcuni colleghi hanno voluto intendere e sottendere in quest'Aula. Signor Presidente, io sono a ricordarle che abbiamo un'altra autorità cui io, ovviamente da senatore, mi riconosco maggiormente: mi riferisco al Presidente della Repubblica, il quale ha chiesto a lei e alla Presidente della Camera di procedere all'elezione del giudice mancante della Corte costituzionale. Si tratta di un nostro dovere, anche perché mancano un paio di giudici a quel *plenum* e la Corte costituzionale non ha quindi l'autorevolezza derivante dalla sua completezza. Visto che proprio mercoledì 13, alle ore 12, il Senato procederà ad alcune nomine, come anche farà la Camera nella stessa giornata, le chiedo di valutare la possibilità che il Parlamento si riunisca in seduta comune alle ore 14 per procedere alla nomina del giudice costituzionale, che è mancante da diversi mesi (forse, più di un anno).

Queste sono le considerazioni che ho fatto ad alta voce a nome del mio Gruppo. Desidero terminare ricordando che, con riferimento alla modifica del Regolamento, il nostro Gruppo non ha avuto la possibilità di partecipare alla riunione ristretta, né di essere presente nella Giunta per il Regolamento. Mi sento dire che ci sono dei senatori che vi partecipano, i quali non sono però autorizzati a prendere decisioni, in quanto devono poi sentire il proprio Gruppo. Insomma, ci sono un secondo e terzo livello, mentre a noi manca addirittura il primo. Ciò nonostante, ribadisco che le nostre priorità sono quelle della convocazione in seduta comune del Parlamento, nonché di avere una data certa per l'approvazione del cosiddetto disegno di legge Lorenzin sugli albi professionali.

PRESIDENTE. Senatore Barani, le ricordo che la votazione per l'elezione del giudice costituzionale non si può deliberare in questa sede, perché deve avvenire in Parlamento in seduta comune. Quindi, se non c'è l'accordo, non possiamo assolutamente mettere in votazione oggi la sua richiesta.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, lei è già intervenuto, ma, in qualità di Capogruppo, ha facoltà di parlare.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per una breve replica.

Mi stupisco del senatore Paolo Romani, in linea di principio, allorquando raccomanda di andare con i piedi di piombo su un disegno di legge che è già stato esaminato e votato alla Camera dei deputati, per poi essere esaminato - anzi, trattenuto e insabbiato per due anni - in Commissione in Senato.

In Commissione in Senato sono stati presentati 2.700 emendamenti: o sono stati presentati a casaccio o forse c'è stato un serio, attento, puntiglioso - e forse eccessivo - esame su questo provvedimento. Mi stupisco che la stessa solerzia non sia stata invece invocata quando si tratta del Regolamento del Senato che, tra le fonti del diritto, è secondo solo alla Costituzione. Ebbene, il Regolamento del Senato prevede come unica fase emendativa quella dell'Aula. La Giunta per il Regolamento ha come compito quello di definire un testo che sia proposto poi all'Assemblea per le modifiche. È l'unico passaggio emendativo e questo lo si è voluto comprimere, senza che il senatore Paolo Romani avesse nulla da eccepire, fissando il termine per gli emendamenti nel giro di ventiquattr'ore e portando il provvedimento in Aula a tappe forzate già oggi, quando la stessa Commissione ha ammesso che serviva un esame più attento. Ciò che lui attribuisce al collega Buccarella - una scarsa produttività - è invece un responsabile atto di attenzione e rispetto nei confronti del Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESENTE. Senatore Endrizzi, abbiamo compreso e ringraziamo.

ENDRIZZI (M5S). L'avevo fatto presente nella Capigruppo della scorsa settimana. Avevo chiesto precise garanzie e avevo chiesto perché lo stesso trattamento sugli emendamenti non si potesse riservare a due leggi e la mia richiesta è caduta nel vuoto. Oggi Forza Italia non si può lamentare: è vittima dell'ostruzionismo che ha per prima...

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, sono state concesse tutte le possibili modifiche di tempi richieste dal Comitato e quindi la Giunta per il Regolamento ha tutti i tempi per potere ben deliberare i pareri. Sta, infatti, deliberando i pareri. Non delibera al posto dell'Assemblea. Ci sarà una deliberazione in Aula. Quindi delibera i pareri.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, parto subito con una proposta e chiedo che venga anteposto agli altri argomenti all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2816 riguardante la legittima difesa.

Ho deciso di fare questa proposta dopo aver ascoltato le dichiarazioni di vari colleghi, anche della Camera, che hanno rilevato la gravità di non porre in discussione, in una fase conclusiva della legislatura, un disegno di legge che la Camera ha approvato da tempo. È un tema particolarmente sentito. Non sono un fautore del cittadino pistolero perché credo sia lo Stato che debba garantire le condizioni di sicurezza per cui una persona nella propria abitazione e nelle proprie pertinenze debba poter vivere in sicurezza. Armarsi e difendersi può esporre a una serie di rischi e reazioni. Tuttavia, non posso biasimare quanti, trovandosi nella condizione di essere vittima di aggressione nel proprio domicilio, reagiscano qualora siano nel regolare e legittimo possesso di un'arma; spesso, però, per la mancata messa in pericolo della propria vita, magari accompagnata dal ferimento che può subire l'agredito o da esiti ancora più drammatici per i propri familiari, vanno incontro a un processo, ad un giudizio e a un'ulteriore sofferenza. Fu introdotta una legislazione innovativa sulla legittima difesa anni fa; si è rivelata però insufficiente, come alcuni casi di cronaca ci hanno dimostrato. Alla Camera il testo approvato suscitò una discussione con qualche aspetto di ilarità sui giornali. Ricordo ai colleghi la famosa discussione sulla notte e il giorno. Per cui, le circostanze esimenti erano collegate a delle

condizioni. È ovvio che se una persona agisce al buio ha meno possibilità di individuare se un bersaglio è un pericolo reale o no, ma questo fatto elementare passò sui giornali come un fatto allegorico, per cui, c'era la legittima difesa di notte e non di giorno. Credo quindi che quel provvedimento non solo vada discusso, ma debba essere modificato con rapidità per rendere la legge sulla legittima difesa utile a garantire quei cittadini che legittimamente difendono la propria vita, quella dei propri familiari, i propri beni o la propria casa e riduca quel margine di incertezza di fronte al quale la magistratura si trova in taluni casi. Quindi abbiamo avuto polemiche e casi eclatanti, che non devo ricordare.

È dunque una legge che dovremmo approvare rapidamente ed ecco perché propongo che la si discuta con immediatezza, anche perché eravamo venuti qui oggi per discutere del Regolamento del Senato. È poi stato modificato il calendario dalla Conferenza dei Capigruppo, con le procedure che il Regolamento ci consente, tant'è che siamo qui a proporre, ai sensi del Regolamento, ulteriori modifiche. Dunque, le procedure queste sono e ognuno se ne avvale, in una direzione o nell'altra. Le aspettative erano altre, ma esse possono essere modificate dalla forza dei fatti. Invoco quindi la forza di un fatto: una legge sulla legittima difesa è attesa e va a anteposta.

Non entro poi nel merito, perché ho visto che, molte volte, per motivare le proprie indicazioni si vanno a denigrare altri provvedimenti. Sono contrario alla legge sul fine vita, perché sono contrario in assoluto a leggi in quell'ambito e, quindi, senza fare crociate pro o contro, ritengo che andrebbe lasciata all'alleanza terapeutica tra la famiglia e i medici la decisione su come gestire fasi drammatiche dell'esistenza, che comprende - ahimè - anche la fase conclusiva della stessa. Comunque, su questi aspetti entreremo nel merito, se il calendario resterà confermato, come non mi auguro.

Faccio pertanto appello all'Assemblea perché anteponga nel calendario l'esame del disegno di legge sulla legittima difesa, che credo sia molto atteso da tanti cittadini e che ha anche una valenza come segnale di deterrenza. Credo infatti che il 99 per cento dei cittadini non sia armato e voglia stare tranquillo e sereno, né ritengo che questa legge, se approvata, indurrebbe la gente ad armarsi. Anch'io sono d'accordo sul fatto che meno gente è armata e meglio è, però coloro che legalmente possono difendersi con un uso legittimo di un'arma non devono essere poi processati, vilipesi, attaccati e perseguitati. Questo è ciò che alla Camera dei deputati si è cercato di fare con quella proposta di legge e, se ci sono delle imperfezioni, c'è il Senato, che per fortuna è rimasto in vita. Ritengo che questa sia stata una buona scelta, perché ci consente di migliorare e correggere le leggi. Quello è un provvedimento che è stato discusso, è stato approfondito e va perfezionato. L'altro provvedimento che abbiamo messo al primo punto, mi pare che non sia stato nemmeno concluso in Commissione e comunque riguarda questioni - e ho concluso, signor Presidente - che dovrebbero essere lasciate fuori dall'attività legislativa e riservate alle famiglie e ai medici. Questa pretesa di legiferare sull'eutanasia è un grave errore e concludere una legislatura con una legge sull'eutanasia è anche un fatto simbolicamente sbagliato, secondo me. Discutiamo allora della legittima difesa, che è una scelta molto più opportuna e importante: quindi, la modifica che propongo è di anticipare l'esame del disegno di legge che ho citato all'inizio del mio intervento, per iniziare a discuterlo già oggi pomeriggio.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea allieva, allievi e docenti e gli studenti del Liceo delle scienze umane «Emanuele Gianturco», di Potenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. Salve ragazzi! (*Applausi*).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, quest'ultima proposta del collega vice presidente Gasparri mi sembra percorribile, ma fino ad un certo punto, perché trovo in essa, sotto il profilo del metodo, gli stessi difetti di quella che lei, signor Presidente, ha formulato all'Assemblea sulla base

della Conferenza dei Capigruppo. Il collega Gasparri propone l'esame del provvedimento sulla legittima difesa, auspicando - come legittimo - una modifica del testo del provvedimento e la riconsegna alla Camera dei deputati del testo modificato.

Signor Presidente, ho però l'impressione, senza anticipare quello che potrà essere il percorso dell'Assemblea, che ci si trovi di fronte ad una difficoltà di percorso analoga e direi ancora più accentuata, perché, se la sua proposta verrà accolta, è difficile pensare che, dal dibattito parlamentare dell'Assemblea, il disegno di legge sul fine vita - chiamiamola così - non subisca modifiche che implicino l'intervento dell'altra Camera.

Ecco perché, rispetto alle proposte e ai semiaccordi delle scorse settimane, mi pare che oggi stiamo introducendo una nota di fortissimo disordine, non sul fine vita ma sul fine legislatura. Forse se ne sono accorti in pochi, ma qualche collega lo ha detto esplicitamente (mi sembra il collega Romani): ci si propone un cambio di maggioranza attraverso l'inserimento nel calendario di provvedimenti negli ultimi giorni di vita della legislatura. Questo francamente è inaccettabile, non per l'opposizione, chiunque essa sia, ma per l'idea di opposizione che è dentro l'idea di Parlamento con gli stessi titoli con i quali è dentro l'idea di maggioranza.

Noi abbiamo subito, compreso il collega Volpi, in una mattina particolarmente vivace, la sua iniziativa prima dell'estate di calendarizzare il cosiddetto *ius soli*. Eravamo a luglio: non se n'è fatto niente a luglio, ad agosto né a settembre né a ottobre. Oggi, prima dell'inizio dei lavori d'Assemblea, viene la brillante idea di anticipare - spero non con le stesse forzature che portarono il collega Volpi ad un atteggiamento non dirò sguaiato ma perlomeno scomposto - l'esame del disegno di legge sul fine vita. Questo perché nella costituzione materiale del dibattito ci si accorge che, come è loro dritto, i colleghi a cinque stelle sono favorevoli a questo provvedimento mentre non erano favorevoli - dopo la memorabile seduta di luglio con Volpi protagonista - a votare il disegno di legge sullo *ius soli*. Abbiamo anche capito che l'atteggiamento di una parte della maggioranza non è del tutto coordinato con il voto sul calendario. Allora, lei, Presidente, ha tutti gli scarsissimi poteri - questo glielo riconosco - che il Regolamento le attribuisce, però in questo momento ha un ruolo chiamiamolo di ministro della Conferenza dei Capigruppo nel rapporto con l'Assemblea parlamentare. Come può venirle in mente che sia proponibile questo elegante... (*Commenti della senatrice Bottici*).

PRESIDENTE. Faccia la sua proposta di variazione del calendario, per cortesia. (*Applausi della senatrice Bottici*).

COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)). Se devo fare una proposta...

PRESIDENTE. Questo è il tema degli interventi.

COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)). Me la deve fare anche motivare, però.

PRESIDENTE. Mi pare che lo stia facendo; volevo seguire i suoi pensieri.

COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)). La proposta le sembrerà contraddittoria, ma alla fine ribadisco quanto già proposto dal senatore Gasparri, perché se lei ha sentito titolo, come ministro dei rapporti con l'Assemblea della Conferenza dei Capigruppo, di proporre quel tipo di percorso, a mio giudizio scorretto e maleducato nei confronti di quello che tutti ripetiamo sulle prerogative del Capo dello Stato in campagna elettorale e sulla data delle elezioni, allora per gli stessi argomenti, per analogia, avanzo anch'io la proposta di Gasparri e la ringrazio di avermela fatta motivare. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)*).

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, posto che condivido il calendario, che naturalmente ho votato, non avrei chiesto la parola se prima il senatore Romani, e poco fa il senatore Compagna non avessero espresso un giudizio politico sul momento parlamentare; se, cioè, non avessero affermato che, a parer loro, è in atto un cambio di maggioranza e che la calendarizzazione del provvedimento sul fine vita vuol dire che si sta cambiando la maggioranza.

A parte - chiedo scusa ai due colleghi - la ridicolaggine che qualcuno possa immaginare che a poche

settimane dalla fine della legislatura si possa cambiare la maggioranza, voglio rassicurarli che questa possibilità non solo non c'è, ma non è mai stata esperita. I colleghi dei Gruppi che vogliono votare il provvedimento sul fine vita possono testimoniare che prima della Conferenza dei Capigruppo con nessuno di loro ci sono stati contatti su questo argomento e con nessuno ho concordato quella che sarebbe stata, nella Conferenza dei Capigruppo, la posizione del Gruppo del Partito Democratico su questo argomento, una posizione - devo dire - che io trovo di un'assoluta ragionevolezza.

Vorrei mettere l'Assemblea davanti alla questione nei suoi termini naturali: questo è un provvedimento nei confronti del quale per quasi sei mesi in Commissione è stato esercitato un ostruzionismo assoluto, visibile, chiaro, forse potrei dire anche dichiarato e la Presidente della Commissione, che ne era la relatrice, più volte durante questi mesi è venuta a dichiararsi disponibile a rinunciare all'incarico di relatore per aver constatato l'impossibilità, davanti a questo ostruzionismo ripetuto, di continuare i lavori di Commissione, tant'è vero che si è dimessa dall'incarico di relatore.

Adesso noi chiediamo che il provvedimento venga portato in Assemblea e sapete perché lo chiediamo? Perché la legislatura sta per finire e pensiamo che questo provvedimento debba essere approvato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Francamente, fatico a non vedere in molti degli interventi sul calendario altre forme, forse da un punto di vista ordinamentale meglio organizzate, ma anch'esse di ostruzionismo, se è vero che stiamo discutendo da un'ora e mezza delle proposte più varie. Tutta questa discussione ha un solo obiettivo: che il disegno di legge sul fine vita non venga approvato. Dico semplicemente - perché qui ci sono molte opinioni e so bene che si tratta di questioni che si intrecciano e di un calendario complicato da confezionare perché i provvedimenti che meriterebbero di essere trattati in Assemblea sono molti ma il tempo a disposizione è minimo - che chi voterà a favore del calendario vorrà dire che vuole che il provvedimento sul fine vita diventi legge e chi non lo voterà vorrà dire esplicitamente che non vuole che diventi legge. Diciamocelo chiaramente e togliamoci da questa ipocrisia sull'affrontare prima questo o quell'altro punto, perché non è così. Noi stiamo parlando di un provvedimento preciso, che noi vogliamo che diventi legge ed è per questo che voteremo il calendario. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Poiché ci sono state tante richieste di modifica delle priorità che sono emerse...

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, vorrei una precisazione. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Una precisazione su cosa?

ENDRIZZI (M5S). L'unica cosa che non va messa ai voti, perché è già stata messa ai voti ed approvata nella Conferenza dei Capigruppo, è la permanenza al primo posto di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, abbiamo esaurito le richieste di modifica del calendario.

Stavo dicendo che sono state prospettate diverse priorità e modifiche riguardo i disegni di legge già inseriti nel calendario, quindi porrò in votazione una richiesta generica di inversione di priorità del calendario, così come deliberato dalla Conferenza dei Capigruppo, dopodiché, se verrà accolta tale richiesta di inversione generica, passeremo alle singole richieste di inversione.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad invertire la priorità degli argomenti in esso inseriti.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire ulteriori disegni di legge.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, penso che sarebbe il caso che lei, vista la natura parecchio differente dei disegni di legge di cui è stato chiesto l'inserimento, prima della votazione dicesse quanto meno chi è il proponente, o forse sarebbe opportuno fare delle votazioni separate sui vari punti.

PRESIDENTE. Guardi, abbiamo sempre fatto così.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, è per maggiore chiarezza.

PRESIDENTE. Conosciamo già - e sono agli atti - le richieste che ciascun Gruppo ha fatto per l'inserimento di disegni di legge.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, lo *ius soli* e i vitalizi non può metterli in un'unica votazione: questo sto cercando di dire.

PRESIDENTE. Guardi che lo *ius soli* non è un disegno di legge che viene inserito nel calendario: è già nel calendario. Mi dispiace ma non c'entra questa richiesta. Adesso stiamo votando l'inserimento di disegni di legge che non sono nel calendario. (*Applausi del senatore Russo*).

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire ulteriori disegni di legge.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, lo *ius soli* era già in calendario. Noi avevamo proposto non l'inversione, ma di inserirlo dopo...

PRESIDENTE. Ed è un'inversione, quindi, rispetto alla posizione che ha nel calendario. Abbiamo votato la richiesta di inversione delle priorità.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, per quanto ci riguardava, la priorità rimaneva il provvedimento sul testamento biologico. Poi chiedevamo...

PRESIDENTE. Rispetto alle priorità elencate nel calendario, la richiesta era di anticipare lo *ius soli*.

Discussione dei disegni di legge:

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Locatelli ed altri; Murer ed altri; Roccella ed altri; Nicchi ed altri; Binetti ed altri; Carloni ed altri; Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Brignone ed altri; Iori ed altri; Marzano; Marazziti ed altri; Giordano Silvia ed altri)

(5) MARINO Ignazio ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico

(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate

(87) MARINO Ignazio ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato

(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione

(443) RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato

(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento(ore 18,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2801, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Locatelli ed altri; Murer ed altri; Roccella ed altri; Nicchi ed altri; Binetti ed altri; Carloni ed altri; Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Brignone ed altri; Iori ed altri; Marzano; Marazziti ed altri; Giordano Silvia ed altri, 5, 13, 87, 177, 443, 485 e 1973.

Ha facoltà di intervenire la presidente della 12a Commissione permanente, senatrice De Biasi, per riferire sui lavori della Commissione.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2801 e dei disegni di legge e delle petizioni ad esso abbinati è stato avviato il 2 maggio 2017... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, fate un po' di silenzio perché non si riesce a sentire.

DE BIASI (PD). Come dicevo, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2801 e dei disegni di legge e delle petizioni ad esso abbinati è stato avviato il 2 maggio 2017 nella seduta n. 444 della Commissione igiene e sanità. Subito dopo la relazione illustrativa, con la quale ha avuto luogo l'incardinamento, la Commissione ha convenuto di adottare come testo base il disegno di legge n. 2801, già approvato dalla Camera, e di effettuare un ciclo di audizioni informative.

Allo svolgimento delle audizioni informative sono quindi state dedicate 16 riunioni dell'Ufficio di Presidenza, per un totale di oltre 50 soggetti auditi.

Terminate le audizioni, i lavori sono proseguiti, in sede plenaria, con la discussione generale (20 interventi), la replica della relatrice, la presentazione e l'illustrazione degli emendamenti (circa 3.000 le proposte di modifica al testo base; ridotte poi a circa 2.700 per effetto del ritiro di una parte degli emendamenti del Gruppo Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD).

Giunti alla fase di esame degli emendamenti, è stata avanzata la richiesta, da parte del senatore Gaetti, di fare ricorso alla tecnica antiostruzionistica nota come "canguro", cioè alla messa in votazione della prima parte di un determinato emendamento, comune a una serie di emendamenti successivi, allo scopo di ottenere un effetto preclusivo e diminuire sensibilmente il numero delle votazioni.

A fronte delle contestazioni dei senatori Laura Bianconi e Giovanardi, la questione dell'utilizzabilità del canguro in sede referente è stata sottoposta alla Presidenza del Senato, la quale ha confermato come possa ricorrersi a tale istituto, di rarissimo uso in Commissione, solo in presenza di consenso unanime, ovvero in caso di imminente calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Poiché nessuna delle predette condizioni applicative era sussistente - in presenza di un numero ancora elevatissimo di proposte emendative da esaminare e di una chiara tendenza all'intervento in dichiarazione di voto su ciascun emendamento -, ho dovuto prendere atto, anche nella mia qualità di relatrice alla Commissione, della oggettiva impossibilità di completare l'esame in sede referente in tempo utile ai fini della successiva discussione dell'Assemblea.

Dopo diversi appelli alla riduzione del numero degli emendamenti, avanzati sia in sede formale che in ambiti informali, ho infine rinunciato all'incarico di relatrice, formulando al contempo l'auspicio che il disegno di legge n. 2801, già adottato come testo base dalla Commissione, fosse quanto prima preso in considerazione per essere discusso in Assemblea senza relazione (la rinuncia all'incarico di relatrice è stata comunicata alla Commissione nella seduta n. 503 del 26 ottobre 2017).

Nella sostanza, si è così concluso l'esame in Commissione del disegno di legge n. 2801 e connessi, dopo circa cinque mesi di lavoro, 16 riunioni dell'Ufficio di Presidenza, 22 sedute della Commissione in sede plenaria.*(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dalla presidente De Biasi, il disegno

di legge n. 2801, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Giovanardi per illustrarla. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, per cercare di fare chiarezza sull'argomento, ricordavo prima come siano favorevoli al disegno di legge al nostro esame tutte le associazioni favorevoli all'eutanasia. Non a caso sono favorevoli a un disegno di legge che parla di DAT, ma in realtà introduce un elemento di straordinaria novità nella nostra legislazione che però è totalmente contrario ai principi della nostra Costituzione e non solo.

È pacifico infatti - e nessuno discute - che nell'ordinamento giuridico italiano sia previsto che nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato. Quindi il malato può decidere in piena scienza e coscienza: se ha una gamba in cancrena e vuole morire, nessuno lo obbliga a tagliare la gamba o a sottoporsi a determinate terapie. È liberissimo di disporre della sua vita. Questo sia chiaro. Siamo passati da una funzione del medico che era preponderante al concetto di alleanza terapeutica: è il paziente, insieme al medico, a decidere le terapie da seguire. Da questo principio della piena disponibilità di una persona cosciente della sua vita, siamo passati a ledere le norme anche internazionali. Infatti, non l'abbiamo votata in Assemblea, ma l'Italia ha sottoscritto la Convenzione di Oviedo, che prevede, all'articolo 9, che le cosiddette volontà di cui stiamo parlando, che non hanno attualità, perché possono essere state scritte anche venti o trent'anni prima, saranno tenute in considerazione dal medico, senza nessun obbligo vincolante.

Pertanto, l'obbligatorietà che questa legge introduce non è riconosciuta in nessun Paese europeo. Nessun Paese europeo vincola un medico a soddisfare una disposizione redatta dieci o venti o trent'anni prima, senza che venga aggiornata sulla vera volontà di chi, ad esempio, ha avuto un incidente stradale o un ictus e che, sulla base di quella disposizione, non può essere curato, anche se l'ictus è curabile o se il trauma da incidente stradale può essere risolto positivamente. C'è, infatti, la presunzione di questa volontà espressa, magari, tanti anni prima, che non c'entra niente con l'accanimento terapeutico.

Forse ai colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle sfugge che le direzioni sanitarie oggi non soltanto non vogliono l'accanimento terapeutico, ma sono anche molto attente a far quadrare i bilanci; quindi, meno spendono per curare un paziente, più soddisfatte sono. Altro che accanimento terapeutico! Oggi andiamo esattamente in direzione opposta.

Contro l'accanimento terapeutico siamo tutti assolutamente d'accordo, ma qui succede una cosa del tutto diversa. Si pensi al caso del minorenne, del bambino che non può esprimere la sua volontà e non lascia dichiarazioni, come dicevo prima. E guardate che sto parlando di situazioni in cui la civiltà italiana è avanzatissima; penso alla Lega del filo d'oro, in cui bambini ciechi, sordi e muti vengono amorevolmente assistiti; penso a situazioni di gravissima infermità, che vengono curate da associazioni di persone che si prendono cura di loro.

Bene, se un medico decide che uno di questi bambini deve morire e i genitori, come accaduto in Inghilterra, invece ritengono che non debba morire, ma che debba essere curato o che comunque abbia il diritto di vivere e che la sua vita sia comunque dignitosa, chi è che decide, secondo questo disegno di legge? Decide il magistrato, che, anche contro la volontà dei genitori, può stabilire che quel bambino - o quell'adulto, nel caso di disposizioni - muoia di fame o di sete.

Quindi, questo disegno di legge prevede, classificando come attività terapeutica la semplice alimentazione o l'idratazione, che a decidere sia la sentenza del magistrato nel caso di un minore o di chi vent'anni prima abbia depositato le disposizioni. Poi, depositato dove? Una delle caratteristiche veramente incredibili di questo disegno di legge - pensavo ancora che l'Italia fosse una Repubblica unita - è che le disposizioni devono essere depositate nelle singole Regioni; non c'è un registro nazionale delle disposizioni, in cui si possa controllare se una persona abbia lasciato disposizioni

diverse in Emilia e, poi, essendo andata a lavorare in Puglia, le abbia lasciate in Puglia. Neanche questo; non c'è neanche un registro nazionale.

Sia l'adulto che si trovi in queste condizioni, sia il bambino, per il quali altri decidono, vengono lasciati morire di fame e di sete, non vengono più alimentati, finché non muoiono. Questa è la soluzione di eutanasia passiva disciplinata da questo testo. Questo c'è scritto. Mi chiedo se secondo voi questo sia un passo avanti di civiltà, considerando che il medico non può neanche fare obiezione di coscienza e non può intervenire in questa situazione.

Giustamente il professor Gigli oggi ci diceva che, dopo essere stato trent'anni in ospedale, secondo questa legge, se arrivasse una persona con un ictus ed egli la intubasse e la salvasse, facendola tornare a una vita di relazione normale, i parenti lo applaudirebbero; ma se, intubandola, dovesse riportare dei danni e non tornasse perfettamente normale come prima, gli farebbero causa, dicendo che ha violato le disposizioni. Che fa, allora? La lascia morire, anche se sa che può salvarla? E in caso di incidente stradale, come si comporta? In violazione della disposizione o, visto che l'obiezione di coscienza non è permessa, deve violare il giuramento che viene fatto fare a tutti i medici, nella deontologia medica? Sono doveri e competenze nel medico la tutela della vita e della salute psicofisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona. Questo provvedimento va in direzione esattamente opposta. Poi naturalmente si ipotizza tutta una serie di casi totalmente diversi da quelli di cui stiamo parlando e si spaccia per disposizioni di fine vita qualcosa che non soltanto è del tutto diverso, ma che è contrario alle convenzioni internazionali e ai nostri principi costituzionali.

Chiediamo quindi di votare questa questione pregiudiziale e di non procedere all'esame del testo unificato, ricordando anche al capogruppo Zanda che nei cinque anni della legislatura precedente il provvedimento era già stato approvato da un ramo del Parlamento ed è stato bloccato dall'ostruzionismo dell'allora minoranza. Ricordo inoltre anche al Presidente del Senato e ai colleghi che c'è un documento del Partito Democratico della scorsa legislatura, che credo verrà letto in Assemblea da altri colleghi, secondo il quale l'alimentazione e l'idratazione non sono cure mediche e vanno comunque sempre salvaguardate. Mi chiedo cosa sia successo se un intero partito e un intero Gruppo parlamentare in cinque anni ha cambiato radicalmente idea e, da una posizione di questo tipo, è passato a un'idea diametralmente opposta. (*Commenti del senatore Manconi*). Probabilmente la risposta sta nelle prossime elezioni politiche, nelle alleanze che si vogliono configurare, nella battaglia ideologica che si vuole fare. Tuttavia sotto questa battaglia ideologica ci saranno decine, centinaia, migliaia di casi che non c'entrano nulla con i casi pietosi che sono stati enfatizzati presso l'opinione pubblica.

Inoltre, attraverso un inevitabile gradino si andrà a misurare anche la dignità della vita dei minorenni, ci sarà qualcuno che deciderà per la famiglia se una persona deve vivere o morire. Questa non è una cosa teorica, basta leggere i contenuti del disegno di legge. Per quello speravamo che in Commissione su alcuni profili, su alcuni limiti, ci si potesse mettere l'accordo, ma per l'ennesima volta subiremo un *diktat* per cui qualsiasi miglioramento o suggerimento verrà respinto pregiudizialmente. Non ci rimane altro che annunciare che, se nella prossima legislatura quest'area politica avrà la maggioranza, la legge che volete imporre verrà sicuramente modificata, migliorata, per dare una risposta conforme ai principi della nostra Costituzione. (*Applausi dei senatori Fucksia e Compagna*).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, noi ci apprestiamo a esaminare un disegno di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento che presenta numerosi profili critici, come è già stato anche ampiamente dimostrato e anticipato da oltre 250 giuristi nelle loro dichiarazioni pubbliche. Esso si scontra infatti con gli articoli 2, 3, 13 e 32 della nostra Costituzione.

Innanzitutto, rispetto ad esempio al disegno di legge sul fine vita varato nella XVI legislatura, che non è stato approvato per la fine della legislatura stessa da parte del Senato, il termine "disposizioni" ha sostituito il termine: "dichiarazioni". Le dichiarazioni certamente avevano un valore, mentre la disposizione è qualcosa che nessuno può confutare, quindi si riduce il medico a un esecutore testamentario. Peraltro, a questo riguardo noi sappiamo che la nostra Costituzione vieta l'eutanasia, l'omicidio del consenziente, l'istigazione e l'aiuto al suicidio, ma in realtà vediamo che in questo caso si rende disponibile il bene della vita (contrariamente a ciò che invece la nostra Costituzione dichiara) e pertanto, come è disponibile la vita, potrebbero esserlo anche il sangue, un rene, la vendita di un nostro organo, del nostro corpo (penso, ad esempio, alla pratica dell'utero in affitto). Quindi decisamente va contro un principio costituzionale molto importante.

C'è un altro punto importantissimo, quello che riguarda la definizione dei termini "nutrizione" e "idratazione". Ora, il fatto che questi non siano considerati trattamenti di cura della persona ma trattamenti sanitari è veramente qualcosa che porta la persona, tra atroci sofferenze, alla morte. Quindi, è certamente un modo ipocrita di voler accompagnare, come si dice, le dichiarazioni e le disposizioni della persona stessa.

La soppressione e l'interruzione della nutrizione e della idratazione obbligano il medico a contribuire attivamente alla morte del paziente. E questo diventa un atto di eutanasia attiva. Non parliamo, poi, della revoca delle DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento). Chiaramente, una persona può revocare le proprie disposizioni, ma se la persona non è cosciente nel momento in cui, come è stato già sottolineato, è ricoverata in ospedale, in che situazione si troverà il medico del pronto soccorso quando dovrà decidere in fretta se intubare o no un paziente, magari davanti a dichiarazioni rilasciate, ma poi dimenticate, venti anni prima?

Quindi, che fa il medico? Se salva la vita al paziente riceverà il ringraziamento della famiglia, che dirà che è un miracolo che il paziente sia vivo. Ma se, per caso, il medico lo intuba e poi dagli esiti della patologia per la quale è stato intubato dovessero derivare danni, il medico sarà denunciato, magari anche dai familiari o dal paziente stesso. Cosa deve fare allora un medico? Me lo chiedo. E come si può pensare di non avere un registro nazionale, perché un medico possa immediatamente essere a conoscenza di quanto il paziente ha dichiarato in Piemonte o in Calabria, nel caso egli si trovi, magari, a dovere intervenire in Puglia? Cosa deve aspettare?

Noi dobbiamo rinnovare la patente, dobbiamo rinnovare la carta di identità, dobbiamo rinnovare il passaporto ma, per queste dichiarazioni, basta anche soltanto una registrazione fatta magari tra ragazzi, su un telefonino con dei testimoni, perché esse siano valide quaranta anni dopo, quando uno le ha dimenticate. Mi sembra veramente una cosa fatta molto male.

Non parliamo, poi, della disciplina sui minori. È già stato ricordato il caso del bambino Charlie Gard. Praticamente, nel caso in cui ci sia una alleanza terapeutica tra la famiglia e i medici nel sostenere la terapia della persona minore, se qualcuno non è d'accordo interviene il giudice e si fa ciò che dice il giudice. Io credo davvero che si dovrebbero fare molte riflessioni. Riflessioni che non sono state fatte in Commissione dove, comunque, saremmo stati tutti disposti a migliorare il testo e a ritirare determinati emendamenti.

Si voleva fare in fretta, si voleva fare una legge bandiera di fine legislatura. Ed è una legge fatta male, che nuocerà alle persone alle quali si vorrebbero tanto, pubblicamente, garantire i diritti. Il provvedimento stravolge anche l'articolo 13 della Costituzione, perché si sa che, in tema di inviolabilità dei diritti della persona, se un medico fa il suo lavoro va contro l'articolo 13. Ma cos'è un medico? È un violento? Il suo agire è equiparabile al sequestro di persona? Io mi chiedo veramente come ciò sia possibile.

Anche nell'articolo 1 del provvedimento, al comma 6, il medico risulta sempre soggetto a denunce o azioni di danno senza alcuna garanzia. Se il medico rispetterà la volontà del paziente e lo lascerà morire, potrà comunque incorrere in denunce penali o azioni civili di familiari che gli contesteranno di non aver praticato le nuove terapie. Se disattenderà le DAT e praticherà al paziente trattamenti sanitari, andrà incontro ad analoghe denunce se poi la guarigione non sarà certa al 100 per cento. Non si

prevede l'obiezione di coscienza perché nel testo viene esplicitamente dichiarato che qualsiasi persona e struttura sanitaria, pubblica o privata, deve imporre l'attuazione della legge. Quindi, annulla l'obiezione di coscienza. Sappiamo che esiste un codice deontologico per i medici e questo disegno di legge va esattamente nella direzione contraria a quello che un medico giura nel momento in cui diventa ufficialmente medico, contraria alla Convenzione di Oviedo e a molte altre convenzioni sulla dignità della persona.

Per tali ragioni chiediamo che non si passi ad esaminare il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, per quel che mi riguarda ci sono motivi epistemologici che mi portano ad essere contrario a questo provvedimento, ma di essi parleremo in un'altra sede.

Vorrei qui soffermarmi soltanto su un profilo. Signor Presidente, ci sono due posizioni su questo tema, entrambe legittime; una è stata espressa, per quanto in modo incidentale, dal collega Gasparri, quando si è dichiarato contrario a questo disegno di legge perché contrario a qualsiasi legge in materia, ritenendo che su tale tema non si debba legiferare e ci si debba piuttosto rimettere all'alleanza terapeutica tra medico e paziente. Un'altra tendenza è invece quella secondo la quale in determinate situazioni conoscere l'opinione e le determinazioni di colui il quale si trova in una situazione di incoscienza può agevolare nel prendere decisioni. Ci sono queste due tendenze, signor Presidente, perché è evidente che noi qui ci stiamo muovendo su un confine molto labile, che è appunto la zona grigia che si crea tra la vita e la morte quando non c'è più capacità di intendere e volere. Questa seconda tendenza, di chi crede che si debba in materia legiferare, nel momento nel quale dice che bisogna avere una legge sul testamento biologico, fondamentalmente afferma che è bene che ci sia l'opinione espressa in maniera propria e secondo delle regole fissate di colui il quale si viene a trovare in uno stato di incoscienza e che queste opinioni abbiano un peso, siano tenute in conto. Ovviamente, poiché si tratta di una zona grigia, se si fa una legge di questo tipo, bisogna, signor Presidente, che essa abbia al suo interno una certa elasticità, che non sia rigida perché, altrimenti, si rischia di violare oltre alla Costituzione, anche il buonsenso. Sono tra coloro che credono che una legge sul testamento biologico possa essere utile, qualora però la legge abbia questi requisiti, che non sia cioè una legge che irrigidisce le cose al punto tale da poter diventare contraddittoria e pericolosa.

Per quel che riguarda l'argomento di questa sera, cioè quello della violazione o della possibile violazione di principi costituzionali e, mi consenta, anche di ragionevolezza, mi soffermerò soltanto su due aspetti, proprio perché non voglio assolutamente abusare della pazienza dell'Assemblea e nemmeno avere un atteggiamento di tipo ostruzionistico. Il primo è la posizione nella quale si viene a trovare il medico. Il fatto che il medico sia condizionato dalle opinioni espresse dal paziente, è un principio che rientra nell'alleanza terapeutica; che sia aiutato anche da una persona, di cui il paziente ha fiducia, il cosiddetto fiduciario, è cosa che non solo può, ma deve essere presa in considerazione se vogliamo fare una legge di questo tipo. Il fatto che il medico sia invece costretto a seguire un'interpretazione di quel parere e di quelle disposizioni, anche se in coscienza non le ritiene giuste e sensate, signor Presidente, è qualcosa che sicuramente contrasta con la Costituzione. Contrasta anche con il buon senso e con la deontologia professionale, con quel giuramento di Ippocrate a cui un medico si riferisce nel momento in cui assume i ferri del mestiere di questa professione. E questo, signor Presidente, per vari motivi.

Anzitutto, ce n'è uno. Quando parliamo di questo stato grigio, ci riferiamo in particolare a malattie degenerative, che dunque hanno anche uno svolgimento molto lungo e che arrivano poi allo stato di incoscienza magari molti anni dopo che sono state contratte. Devo dire che alcuni in quest'Aula - e io tra questi - hanno avuto quest'esperienza anche per ragioni di carattere familiare. E cosa accade? Che se le disposizioni sono state scritte nel momento in cui la malattia è stata contratta o anche c'è stato un dialogo, che a volte è anche più obbligante delle dichiarazioni, tra il malato e un suo familiare e tra

questo momento e l'incoscienza passano alcuni anni, durante i quali magari sono cambiati alcuni elementi di fatto (le terapie, la validità delle cure o i loro effetti, non importa come), chi deve valutare tutto questo, se non il medico? E per quale motivo costringerlo a diventare semplicemente un esecutore, addirittura vietandogli la possibilità dell'obiezione di coscienza, cioè la possibilità, alla fine, di dire che non è d'accordo e che la sua coscienza non glielo consente?

Il fatto che ci muoviamo su un filo molto sottile e che, oggettivamente, si rischia di sconfinare in qualcosa d'altro che non sono le dichiarazioni anticipate di volontà è dato anche da quella disposizione che si premura di sollevare il medico da ogni responsabilità civile e penale. Ma se la legge fa questo, evidentemente, c'è quasi il sospetto che una sua applicazione eccessivamente rigida possa portare a sconfinare addirittura nella violazione della legge civile e della legge penale.

Signor Presidente, credo che tutto questo sia sicuramente contrario alla deontologia professionale e molto probabilmente viola alcuni dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale. Con molta umiltà sollevo questi temi che spero possano essere ripresi più in là. Si tratta di temi seri che andrebbero in qualche modo considerati.

Così come, signor Presidente, sempre dalla stessa origine, cioè un'eccessiva rigidità delle conseguenze legate alle DAT, deriva un'altra obiezione che vorrei avanzare, relativa alla formalizzazione delle stesse DAT. Noi siamo in un Paese in cui la *privacy*, a volte, è tutelata persino con rispetto alla pubblicità che ci arriva nella cassetta delle lettere; vediamo invece come è tutelata rispetto alle dichiarazioni che vengono effettuate da coloro i quali vorranno usufruire di questa legge: signor Presidente, non c'è tutela. Soprattutto, un tema molto serio come quello del registro è completamente sottovalutato dalla normativa, non soltanto per le ragioni che sono state dette dai colleghi. Signor Presidente, si può regionalizzare tutto, ma non un registro. Non si possono lasciare dichiarazioni in "antitesi" tra loro in Puglia e in Basilicata, magari perché parliamo di un informatore scientifico che frequenta queste due Regioni. E oltre a ciò, signor Presidente, c'è un altro problema: non c'è alcuna certezza sulla autenticità delle dichiarazioni; possono spuntare da un momento all'altro, possono essere state rilasciate in uno stato di ebbrezza. Non c'è una formalizzazione della dichiarazione alla quale corrisponde in qualche modo la rigidità delle conseguenze che essa determina. E quello che colpisce - e mi faccio poi, Presidente, perché credo di avere abusato lievemente del tempo e le chiedo scusa - è che a questa vaghezza del momento in cui la dichiarazione viene fatta corrisponde, invece, una fortissima rigidità nel momento in cui la dichiarazione viene ritirata: in quel caso c'è bisogno di due testimoni più il medico.

Vorrei riportare tutto questo dalle vette della Costituzione alla vita pratica e pensare a quali possono essere le conseguenze che nella vita pratica possono derivare da queste contraddizioni e da queste inappropriately.

Tutto questo si sarebbe potuto risolvere mettendo mano a questa legge, ma il fatto che debba passare nello stesso identico testo della Camera ce lo impedisce e questa è un'altra rigidità, che va a sommarsi alla rigidità della legge, determinando, probabilmente, un risultato non all'altezza della serietà di questo tema. (*Applausi dai Gruppi FL (Id-PL, PLI), GAL (DI, GS, PpI, RI, SA) e FI-PdL XVII*).

[MANCONI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI (PD). Signor Presidente, senatrici e senatori, credo che siamo tutti consapevoli della delicatezza estrema della materia che stiamo trattando, ma proprio questa delicatezza impone sia di manovrarla con cura, sia di avere il massimo rispetto per le questioni di verità a cui essa ci richiama.

Penso che il testo in questione sia non solo perfettamente e limpidamente coerente con il dettato costituzionale, con ciò che afferma l'articolo 32, esplicitamente con quanto da esso deriva per giurisprudenza e per letteratura scientifica, ma anche che sia un testo che mantenga una sua misura e una sua essenzialità. Mi riferisco alla capacità di sottrarre questa tematica dall'oscurità in cui in genere essa versa e, dunque, da tutto ciò che di illegale ad essa si accompagna quando una problematica così delicata non è regolamentata.

Perché dicevo "uno sforzo di verità"? Perché anche in questa sede, oggi pomeriggio, ho sentito ripetere un'affermazione che ritengo temeraria e soprattutto gravemente offensiva: rendere equivalente la sospensione di nutrizione e di idratazione artificiali alla pratica di ridurre qualcuno in una condizione di subalternità togliendogli pane e acqua. Ebbene, ciò non risponde a verità. Mi limito a dire solo questo, perché non voglio usare termini forti.

Quando si usano formule di questa natura, come: «togliere a qualcuno pane e acqua», cioè indurre fame e sete, evidentemente si ignora che nutrizione e idratazione artificiali sono appunto trattamenti sanitari che rispondono a protocolli e criteri, che stanno tutti interamente dentro una pratica medica e che ciò è costantemente ribadito non solo dalla grandissima parte della letteratura scientifica, ma, ad esempio, dalle dichiarazioni, ripetute negli anni, delle associazioni dei medici che hanno come competenza specifica esattamente le questioni della nutrizione e dell'idratazione artificiali.

Dunque stiamo parlando di terapie, di trattamenti medici e sanitari, che non a caso vengono applicati da operatori sanitari specializzati. Dico questo proprio perché davvero mi preoccupa un dibattito che parta immediatamente con delle evidenti manipolazioni dei dati di realtà.

Dopodiché, se vogliamo andare al cuore della questione, penso che certamente l'alleanza terapeutica - questa categoria fondamentale nella relazione di cura - sia qualcosa di estremamente delicato e di estremamente prezioso, che va costantemente messo al centro dell'attività di cura del paziente. Dobbiamo però prendere in considerazione anche il momento in cui quell'alleanza terapeutica si riveli non più efficace. Dobbiamo considerare un percorso intero, ovvero un tragitto nel corso del quale il malato possa arrivare ad un punto finale, dove quell'alleanza, per le motivazioni più diverse, non funzioni. Qui si pone dunque una grande questione, che è innanzitutto una questione etica, che si deve necessariamente tradurre in un interrogativo, ridotto all'essenziale: chi decide per me?

È sempre augurabile, è sempre soluzione non solo la più sollecita, ma anche la più intelligente che la decisione del paziente non sia una decisione solitaria, che essa sia cioè il risultato di un sistema di relazioni, di un rapporto con una struttura medica, di un'assidua presenza di un sanitario accanto a lui e, finché ciò è possibile e finché ciò contenga un senso vero di rapporto, intorno a lui dei suoi familiari, il suo ambiente, il suo sistema di rapporti. Quando però tutto ciò va ad esaurirsi, ritorna la domanda ed è una domanda inesorabile: in ultima istanza, chi decide per me?

Qui potremmo ricorrere ad una frase famosa, diventata fondamento del pensiero liberale e attribuita a John Stuart Mill, quando afferma: su di me e sul mio corpo si afferma la mia sovranità. La sovranità su di sé e sul proprio corpo, cioè: nel momento in cui la decisione è tutta e solo mia, io devo avere la facoltà di scegliere, io devo avere la facoltà di decidere. Si tratta di quel diritto all'autodeterminazione, che costituisce il fondamento essenziale, addirittura il più prezioso, il fattore fondativo della stessa persona umana. Senza quel diritto all'autodeterminazione, lo stesso concetto di persona umana è fortemente messo in crisi. Quel diritto all'autodeterminazione qualifica la personalità, qualifica l'identità dell'essere umano, dà a quell'essere umano la forza della sua dignità e della tutela di essa.

O noi consideriamo tutto questo e, lo ripeto, lo dobbiamo considerare in ultima istanza, quando tutti gli altri tentativi, tutte le altre strategie, tutte le altre terapie, tutte le altre forme di relazione si rivelino inefficaci, oppure negheremmo non solo l'articolo 32 della Costituzione, ma proprio questo, che è il nucleo essenziale della persona umana. Di questo dobbiamo avere consapevolezza. Di questo stiamo parlando e se è di questo che stiamo parlando, dovremo certamente studiare tutte le forme, le più adatte, tutti i vincoli, i più intelligenti, tutte le strutture, le più adeguate, perché il diritto alla cura sia garantito, perché tutte le strategie terapeutiche siano tentate; ma poi, in ultima istanza, chi è che decide per me? Questo è, a mio avviso, il nodo essenziale, ed è un nodo essenziale che si riconosce proprio nel dettato costituzionale.

Se, allora, proviamo a ragionare in questi termini, penso che scopriremo che questo disegno di legge, presentato qui come macchinoso e autoritario, è in realtà un provvedimento che garantisce, appunto, libertà e autonomia e garantisce il diritto di cura fino a quando quel diritto può essere esercitato.

Concludo, senatrici e senatori, signor Presidente: dobbiamo stare molto attenti. Finora, in tutti gli interventi che ho sentito, ho avvertito come un grande fattore di rimozione: c'è qualcosa che finora non

è stato richiamato. Stiamo parlando di biotestamento, di dichiarazione anticipata di volontà e di trattamento e in questa discussione è assente ciò che dovrebbe stare, invece, al centro di tutta la nostra riflessione: è assente il dolore.

Il biotestamento, la dichiarazione anticipata di trattamento a questo rimandano: alla grande questione della sofferenza umana derivante dalle patologie. Ebbene, l'Italia è un Paese particolare da questo punto di vista: il dolore è quasi considerato un inevitabile effetto collaterale della patologia, qualcosa di necessario, di inevitabile. Non a caso - basta poco a verificarlo - l'Italia è il Paese dove le cure palliative sono meno coltivate, dove le facoltà di medicina dove si studiano queste terapie sono le meno frequentate, dove gli *hospice*, a partire dal Centro Italia, nemmeno esistono. L'Italia è il Paese che da decenni è all'ultimo o al penultimo posto nelle classifiche europee per il ricorso a farmaci contenenti morfina, e questo perché? Perché la questione del dolore non è considerata, analizzata, trattata come una vera patologia, ma come qualcosa di comunque secondario o, in ogni caso, inevitabile.

È per questo che rimango stupito quando parliamo di tutto, consideriamo tutti i limiti di una legge, ne denunciando la rigidità, ma non mettiamo al centro la questione essenziale: come ridurre la sofferenza che le patologie infliggono a quei corpi martoriati, a quei corpi lesionati dalla sofferenza, una sofferenza che è insieme fisica e spirituale, perché quando il dolore diventa ineliminabile, quando diventa non lenibile, non è solo l'organismo a soffrire, è lo spirito stesso, è ciò che chiamiamo come vogliamo (anima, personalità) che ne viene fortemente intaccato.

PRESIDENTE. Concluda, prego.

MANCONI (PD). Per tutte queste ragioni, credo che siamo in presenza non solo di un provvedimento assolutamente in piena coerenza costituzionale, ma di un provvedimento sacrosanto e ragionevolissimo. (*Applausi dai Gruppi PD e Art.1-MDP*).

MARINELLO (AP-CpE-NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, mi scusi, io intendo parlare ed avvalermi interamente dei dieci minuti a mia disposizione, quindi, se lei mi concede i dieci minuti e poi successivamente c'è la votazione, va bene, altrimenti, se la fine dei lavori rimane rigidamente fissata alle ore 19,30, è di tutta evidenza che devo chiederle di rinviare il mio intervento a domani mattina.

PRESIDENTE. Lei faccia il suo intervento e poi quando arriveremo alle 19,30 interromperemo.

MARINELLO (AP-CpE-NCD). Allora svolgerò il mio intervento in due tempi, metà oggi e metà domani.

PRESIDENTE. Sono le 19,25? Credevo fossero le 19,20.

In tal caso, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta, in cui lei potrà intervenire.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

FASIOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente per sollecitare lo svolgimento dell'interrogazione [3-02812](#) sulle acque di zavorra delle navi, che ho presentato il 3 maggio 2016 e che risulta molto importante al fine di garantire l'equilibrio dell'ecosistema marino. La sollecito prima della fine della legislatura perché si tratta di un fenomeno importante per la diffusione delle specie marine aliene. Si tratta di organismi animali, vegetali o forme batteriche patogene, organismi alloctoni che si

annidano nelle acque di zavorra.

Informo che dalla presentazione dell'interrogazione ad oggi il nostro Paese non ha ancora ratificato la Convenzione per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei depositi delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004, ed ho avuto conferma che i nostri ispettori, in assenza della ratifica da parte del nostro Paese, non possono verificare l'applicazione di tale Convenzione nel controllo delle navi che fanno scalo nei vari porti nazionali. Per un più circostanziato esame circa gli obblighi di conformità alla Convenzione rimando a una recente circolare del 5 ottobre 2017 dell'organizzazione internazionale Paris MoU, che illustra in dettaglio le tempistiche di adeguamento del naviglio alle nuove disposizioni.

La mia interrogazione è un invito al Governo non solo a dare risposta, ma anche a promuovere la ratifica della Convenzione di Londra quanto prima, per rispettare gli impegni ambientali che ci siamo prefissi negli ultimi decenni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[DE CRISTOFARO](#) *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, ben sapendo che siamo alla fine della legislatura e che forse non sarà semplicissimo, sarebbe davvero auspicabile che lei si facesse portatore presso il Governo della richiesta del mio Gruppo di avere in Aula, nelle prossime ore, il nostro Ministro degli esteri, perché nella giornata di oggi, sotto il silenzio del nostro Parlamento perché siamo impegnati a fare altro, ed è comprensibile, ma con grande clamore nell'opinione pubblica di tutto il mondo, è successo un evento a mio parere di grandissima gravità, denso e carico di giganteschi rischi. Mi riferisco alla scelta scellerata del Presidente degli Stati Uniti d'America di spostare l'ambasciata americana dalla città di Tel Aviv, dove è stata per decenni, a quella di Gerusalemme, che lei sa bene essere città non solo di Dio, com'è ben noto, ma anche contesa, almeno nei suoi luoghi sacri e simbolici, da diverse "opzioni".

Ora, lei capisce bene - e credo lo capiscano bene anche i miei colleghi - quanto una scelta del genere possa essere carica di giganteschi rischi. È di queste ore la notizia di una grande preoccupazione che coinvolge non soltanto il mondo arabo, ma anche le cancellerie europee, molte delle quali si sono espresse con parole di grande preoccupazione e di critica molto forte verso il Presidente degli Stati Uniti d'America.

Mi ha colpito molto che il Governo italiano non abbia preso parola rispetto a quanto accaduto e penso che sarebbe molto utile che nel nostro Parlamento ascoltassimo il Ministro degli affari esteri, per lo meno per far sentire la voce dell'Italia sul punto. Spostare l'ambasciata degli Stati Uniti d'America in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme è un atto carico di rischi giganteschi e credo che tutte le donne e gli uomini di buona volontà, che hanno a cuore i grandi temi della pace e della libera convivenza delle persone, dovrebbero sentirsi molto preoccupati da quello che sta accadendo in queste ore e che occupa in questo momento le prime pagine di tutti i giornali del mondo.

Parliamo di un fatto di prima grandezza e sarebbe molto utile se il Senato lo potesse, anche brevemente, affrontare nelle prossime ore, perlomeno nelle Commissioni. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD e del senatore Orellana)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 6 dicembre 2017

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 6 dicembre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,31).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento ([2801](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[QUAGLIARIELLO](#), [GASPARRI](#), [GIOVANARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Il Senato,

premesso che:

la Costituzione della Repubblica italiana, anche alla luce della interpretazione data dalla giurisprudenza costituzionale, impone di bilanciare nelle concrete scelte legislative i vari diritti fondamentali coinvolti senza sacrificarne unilateralmente nessuno, pena la negazione, di fatto, della natura fondamentale del diritto stesso;

l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, sui diritti fondamentali dell'Unione europea, impone al legislatore di salvaguardare, nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità politica in cui si esprime il bilanciamento tra i diritti e le libertà sanciti dalla Carta, il loro «contenuto essenziale», anche qualora sia necessario prevedere talune limitazioni a tali beni giuridici;

anche la Corte di Strasburgo ha escluso che dall'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sulla protezione della vita, possa desumersi un supposto e diametralmente opposto diritto di morire, né, tantomeno, un diritto all'autodeterminazione che si sostanzia nella possibilità di scelta tra la vita e la morte (sentenza *Pretty c. Regno Unito*), facendosi sul punto riferimento, altresì, alla Raccomandazione 1418 (1999) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

la tematica del cosiddetto testamento biologico, ovvero, più correttamente, le questioni attinenti al consenso informato ed alla cosiddetta DAT, dichiarazione di volontà anticipata nei trattamenti sanitari, fanno riferimento ad una delle tematiche più complesse e delicate dal punto di vista etico e sociale, considerati non da ultimo i diversi diritti fondamentali coinvolti, che non agiscono su piani sempre collimanti e compatibili;

il lavoro della Commissione parlamentare in sede referente non ha fatto sì che la proposta di legge in discussione evitasse di suscitare, forse anche per l'origine eterogenea in una materia siffatto complessa e il tentativo di giungere comunque ad un testo di sintesi che lascia però aperti troppi interrogativi, ancora più di una perplessità in punto di legittimità costituzionale e comunitaria;

deve necessariamente prendersi le mosse dal principio della volontarietà del trattamento, che riflette l'intero sistema dei valori costituzionali, in base al quale, si ribadisce, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, cosicché il consenso informato a ogni trattamento sanitario diviene, quindi, l'atto fondante dell'alleanza terapeutica, e il medico ha il diritto/obbligo di intervenire in mancanza di questo solo qualora il paziente, la cui volontà va comunque rispettata nei limiti del possibile, si trovi in imminente pericolo di vita, ma l'eventuale rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono, in ogni caso, comportare l'abbandono terapeutico (articolo 1, comma 6, del provvedimento);

la relazione di cura e di necessaria fiducia tra paziente e medico, ove sono coinvolti - se il paziente lo desidera - anche i propri familiari, trova proprio nel consenso informato l'elemento di incontro tra l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, autonomia, professionalità e

responsabilità del medico e ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha inoltre il diritto di conoscere, salvo espresso personale rifiuto, i dati sanitari che la riguardano e di essere informata in modo completo e comprensibile riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, costituendo dunque le informazioni un preciso obbligo per il medico;

la Corte costituzionale ha affermato, con giurisprudenza costante, che «la pratica dell'arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione» (Corte costituzionale sentenze n. 282 del 2002 e n. 338 del 2003);

il codice di deontologia medica, in coerenza con questi principi di rango costituzionale, individua quali doveri e competenze del medico «la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona» (articolo 3) e sancisce la libertà e l'indipendenza della professione oltre che l'autonomia e la responsabilità del medico affermando che «l'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità» (articolo 4). Lo stesso codice stabilisce inoltre all'articolo 38: «il medico, nel tenere conto di dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria»;

l'articolo 1 del provvedimento in esame, se da un lato afferma che il consenso informato trova attuazione laddove «si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico» (comma 2), dall'altro introduce disposizioni in contrasto con quest'ultima affermazione e quindi con i principi costituzionali, prevedendo (comma 7) in capo al medico l'obbligo di ottemperare la richiesta espressa dal paziente, qualsiasi ne sia il contenuto, stravolgendo dunque la relazione di cura e l'orientamento della stessa medicina, la quale anziché rimanere univocamente indirizzata alla tutela della vita, della salute e al sollievo della sofferenza, conformemente anche al codice deontologico, andrebbe di fatto ad includere una eterogeneità di comportamenti alcuni dei quali volti, anche attraverso una condotta omissiva, a terminare la vita dei soggetti assistiti ove richiesto, né la previsione per cui le DAT «le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita» (articolo 3, comma 5) vale a superare l'obiezione, perché quest'ultima espressione linguistica è ambigua e fuorviante proprio rispetto ai «pazienti affetti da una malattia evolutiva inguaribile», ai sensi della legge n. 38 del 2010, che definisce i pazienti destinatari di cure palliative; in particolare, merita attenzione il regime dedicato alle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), con cui le persone maggiorenni, capaci di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere possono redigere una dichiarazione, con i necessari crismi formali, in cui indicano anticipatamente la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di cura, inclusa la nutrizione e l'idratazione artificiali, indicando, altresì, una persona di fiducia («fiduciario»), parimenti maggiorenne e capace, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie;

la disposizione sulla vincolatività delle volontà direttamente espresse o anticipate nelle DAT è difforme non solo da quanto prevede l'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, che non a caso afferma che le volontà «saranno tenute in considerazione», senza dunque alcun obbligo vincolante per il medico, ma occorre osservare che una tale obbligatorietà non è prevista da nessuno degli Stati europei che hanno legiferato in tema di direttive, neppure da quelli che hanno espressamente depenalizzato l'eutanasia (Belgio, Olanda, Lussemburgo) ponendo il legislatore italiano in posizione isolata nel contesto europeo, e ledendo gravemente l'autonomia e la responsabilità del medico, che nessun ordinamento è mai giunto a scalfire;

inoltre la previsione per cui il medico che esegue le volontà del paziente è sollevato da ogni responsabilità civile e penale, se da un lato sembra metterlo al riparo da possibili azioni legali, dall'altro snatura lo stesso principio del consenso informato, cui pure il progetto di legge dichiara di ispirarsi, in quanto la valutazione clinica diviene irrilevante;

gravi problemi, in tal senso, pone anche la disposizione che nel consentire al paziente di rifiutare anticipatamente i trattamenti, include anche le forme di sostegno vitale quali l'alimentazione e l'idratazione artificiale, che non rappresentano terapie per patologie specifiche - e quindi rientranti nell'autonomia di scelta del paziente - bensì solo il suo mezzo di sostegno (e non di cura);

se dunque è vero, da una parte, che nell'ordinamento giuridico italiano è oggi principio pacifico che nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato, atteso che il diritto del malato a decidere in piena coscienza e libertà se, da chi e come farsi curare discende dall'articolo 32 della nostra Costituzione secondo il quale «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge», e che il cambiamento della sede del processo decisionale dal medico al paziente, con la necessità di un consenso libero ed informato all'atto medico rappresenta il frutto di una evoluzione che da un atteggiamento «paternalistico» del medico è giunto alla cosiddetta «alleanza terapeutica», non per questo, dall'altra parte, può pretermettersi che il consenso informato è un atto personalissimo delegabile solo in casi eccezionali, visto che il paziente è l'unica persona che può decidere riguardo alla propria salute come, del resto, ben evidenziato dall'articolo 32 della Costituzione e dalla Convenzione di Oviedo (gli unici casi in cui il consenso e/o dissenso al trattamento sanitario può essere delegato fanno riferimento, infatti, al paziente minore e al maggiorenne legalmente interdetto e quindi a soggetti considerati dall'ordinamento giuridico incapaci di esprimere un valido consenso);

ne consegue che l'anticipazione, in termini pressoché vincolanti per il medico (articolo 3, comma 4), salva l'evoluzione della scienza medica, dell'espressione del consenso poi non concretamente esercitabile o, ancor più, il coinvolgimento nel momento decisionale in ordine a diritti personalissimi di un terzo estraneo (cosiddetto fiduciario) può costituire un chiaro *vulnus* dei suddetti principi costituzionali, e di quel *favor vitae* che contraddistingue chiaramente, a partire dalla Costituzione, il nostro ordinamento, non potendosi fornire di sostegno giuridico forme mascherate di eutanasia o comunque di abbandono terapeutico, che pure la proposta di legge intende chiaramente evitare, dovendosi tenere sempre ben distinti i trattamenti di sostegno vitale, come la nutrizione e l'idratazione, dalle terapie sanitarie;

il provvedimento si pone dunque in contrasto, sotto molti profili, con importanti pilastri del sistema giuridico-costituzionale, fondati a loro volta su principi, quali gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, che attengono proprio all'essenza dei valori su cui si fonda la Costituzione italiana, delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2801 .

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Azzollini, Capacchione, Cattaneo, Chiavaroli, Crosio, Cucca, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, Fissore, Formigoni, Gentile, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Stucchi, Turano e Valentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Augello, Bellot, Casini, Ceroni, D'Alì, Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Giroto, Marcucci, Marino Mauro Maria, Martelli, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato e Zeller, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario; Esposito Stefano, Gaetti, Giarrusso e Ricchiuti, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Arrigoni, Orellana e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti

ambientali ad esse correlati; Dalla Tor, Di Biagio, Micheloni e Mussini, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'Estero; Catalfo, Corsini, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 5 dicembre 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 27 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario" (COM (2017) 548 definitivo). (*Doc. XVIII*, n. 225).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 5 dicembre 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), approvata nella seduta del 29 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM (2017) 375 definitivo)" (Atto comunitario n. 431) (*Doc. XVIII*, n. 226).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Lo Giudice Sergio

Disposizioni per la valorizzazione della sfoglia emiliano-romagnola e per la disciplina della relativa professione (2990)

(presentato in data 29/11/2017);

senatori Endrizzi Giovanni, Crimi Vito Claudio, Morra Nicola, Cioffi Andrea

Disposizioni per favorire l'esercizio del voto dei cittadini che si trovano temporaneamente in un luogo diverso da quello di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche (2991)

(presentato in data 29/11/2017);

DDL Costituzionale

Senatori Lo Moro Doris, Migliavacca Maurizio, Guerra Maria Cecilia, Bubbico Filippo, Campanella Francesco, Corsini Paolo, Fornaro Federico, Gatti Maria Grazia, Gotor Miguel, Granaiola Manuela, Pegorer Carlo, Ricchiuti Lucrezia

Modifica dell'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e istituzione del referendum propositivo (2992)

(presentato in data 30/11/2017).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ministro difesa

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro giustizia

Ministro economia e finanze

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 (2968)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 01/12/2017);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ministro difesa

Ministro giustizia

Ministro economia e finanze

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 (2969) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 01/12/2017);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ministro difesa

Ministro giustizia

Ministro economia e finanze

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016 (2970) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 01/12/2017);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ministro economia e finanze

Ministro difesa

Ministro giustizia

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017 (2971) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo) (assegnato in data 01/12/2017);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ministro giustizia

Ministro difesa

Ministro economia e finanze

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 (2972) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità) (assegnato in data 01/12/2017);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ministro sviluppo economico

Ministro beni e att. cult.

Ministro difesa

Ministro economia e finanze

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

Ministro giustizia

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:

- a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017;
- b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017;
- c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017;
- d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011;
- e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 (2978)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

C.4609 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 01/12/2017);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ministro infrastrutture

Ministro interno

Ministro politiche agricole

Ministro economia e finanze

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro sviluppo economico

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro ambiente

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 (2979)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

C.4475 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 01/12/2017);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Dep. Decaro Antonio ed altri

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (2977)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2305 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.73, C.111, C.2566, C.2827, C.3166)

(assegnato in data 01/12/2017);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Fucksia Serenella

Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti (2339)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 01/12/2017);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Dep. Di Salvo Titti

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (2976)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

C.1041 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 01/12/2017);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Vicari Simona

Disposizioni per favorire la riqualificazione delle infrastrutture idriche sul territorio nazionale e per incentivare l'efficienza idrica (2946)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 01/12/2017);

Commissioni 1° e 12° riunite

Sen. Scavone Antonio ed altri

Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori sanitari presso le strutture ospedaliere (2908)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 01/12/2017);

Commissioni 2° e 3° riunite

Ministro sport

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro economia e finanze

Ministro giustizia

Ministro interno

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 (2980)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea)

C.4303 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 01/12/2017).

Disegni di legge, nuova assegnazione

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

in sede deliberante

Sen. Marcucci Andrea ed altri

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini (1349-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

S.1349 approvato dal Senato della Repubblica C.3844 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

Già assegnato, in sede referente, alla 7ª Commissione permanente(Pubbl. istruzione)

(assegnato in data 01/12/2017).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 28 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati, nella seduta del 21 novembre 2017, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM (2017) 489 final) (Atto n. 1137).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 dicembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, la relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della citata legge n. 186 del 1982, per l'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. LXI*, n. 4).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 28 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, relativa all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. LVI*, n. 5).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 28 e 30 novembre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (Unioncamere), per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 581);

di ANAS S.p.A., per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 582);

della Cassa di previdenza delle Forze Armate per gli esercizi dal 2015 al 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 583).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG - adottata nell'adunanza del 14 novembre 2017 - concernente la relazione sugli Organismi partecipati degli Enti territoriali.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1138).

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di referendum

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, con lettera in data 29 novembre 2017, ha trasmesso una copia autentica dell'ordinanza - emessa dall'Ufficio nella medesima data - con la quale è stata rigettata l'istanza volta a chiedere il riesame dell'ordinanza emessa dal medesimo Ufficio il 27 aprile 2017 che ha dichiarato la cessazione delle operazioni relative al *referendum* popolare avente la denominazione "Abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)".

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del

controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 5 dicembre 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento di agire" (COM (2017) 706 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 18 gennaio 2018.

Le Commissioni 3a e 14a potranno formulare osservazioni e proposte alla 6a Commissione permanente entro il 11 gennaio 2018.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Morgoni ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00793 *p.a.* della senatrice Favero ed altri.

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00864 del senatore Crimi ed altri.

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00865 del senatore Lucidi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Susta, Albano, Angioni, Buemi, Conte, D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, Fasiolo, Elena Ferrara, Giacobbe, Idem, Lanièce, Morgoni, Orellana, Pagliari, Pezzopane e Silvestro hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04112 della senatrice Favero.

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04124 della senatrice Catalfo ed altri.

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04128 del senatore Lucidi ed altri.

Interrogazioni

DIVINA - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

dal maggio 2017 si rincorrono voci ed indiscrezioni di stampa concernenti l'avvio di una missione militare italiana in Niger (che avrebbe funzioni di controllo ed interdizione dei flussi migratori irregolari diretti dall'Africa occidentale e centrale verso la Libia);

in particolare, alcune fonti di stampa hanno fatto cenno ad un'operazione nazionale, con circa 500 uomini con componenti blindate ed elicotteristiche al seguito, mentre altre, più recenti, si sono riferite ad un intervento che dovrebbe essere trinazionale e contemplare la partecipazione di truppe fornite anche dalla Francia e dalla Germania, probabilmente per agire a sostegno del G5 Sahel, che sta allestendo proprie forze integrate con il sostegno finanziario americano;

l'intervento che si prospetta potrebbe rispondere sia all'interesse nazionale a dissuadere i flussi migratori illegali diretti verso il nostro Paese che a quello, non meno importante, di contenere l'espansione della sfera d'influenza francese in Africa settentrionale, di modo che non raggiunga la Libia;

il fatto che si parli da mesi di quest'operazione a livello di nicchia o di indiscrezioni meriterebbe che sia portato a conoscenza del Parlamento,

si chiede di sapere:

se sia allo studio un intervento militare nazionale in Niger o nell'area del Sahel diverso da quelli attualmente in corso sotto le insegne della UE e quali finalità esso avrebbe effettivamente;

se l'intervento in Niger o a sostegno del G5 Sahel sia puramente nazionale o sia destinato a svolgersi in un contesto internazionale almeno trinazionale e comprensivo, oltre all'Italia, di francesi e tedeschi;

per quali ragioni il Governo non abbia ancora informato il Parlamento di quanto sta avvenendo e di quanto si è in procinto di fare;

se ci siano o meno accordi con le autorità nigeriane in merito all'invio di contingenti militari italiani nel Paese;
quale sia il tempo previsto per queste operazioni e per la permanenza del nostro contingente nelle aree interessate;
a quanto ammonti il costo preventivato dell'intera missione.

(3-04133)

[NUGNES](#), [BLUNDO](#), [GIROTTI](#), [SANTANGELO](#), [PAGLINI](#), [BUCCARELLA](#), [CASTALDI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il giornale *on line* "Il Messaggero" il 6 settembre 2016 in un articolo a firma di Federica Lupino, intitolato "Viterbo, incendio in una discarica di plastica, è allarme ambientale: vietato consumare frutta e verdura", nel riportare la notizia del grave incendio che si era propagato nella discarica di Onano (Viterbo), evidenziava che: "Nel deposito in località La Banditella, di proprietà della ditta Cite, veniva differenziata la plastica. Di qui il fumo nero che ancora è visibile da chilometri di distanza e il duro lavoro per spegnere l'incendio";

la gravità dell'incendio si evinceva anche dalle dichiarazioni del sindaco di Acquapendente riportate nel medesimo articolo: "Sicuramente (...) una dose di veleno si è sparso nell'aria attigua alla discarica. Domenica il cattivo odore era fortissimo, oggi (ieri, ndr) il vento ha girato e quindi non si sente più, ma resta la preoccupazione. Ho allertato l'Arpa che domani (oggi, ndr) verrà ad eseguire campionamenti nei terreni e nell'aria per capire quale tipi di inquinanti si sono diffusi e in che concentrazione";

il sindaco di Onano, con ordinanza n. 37 del 4 settembre 2016, disponeva per la popolazione una serie di precauzioni al fine di salvaguardare l'incolumità della salute pubblica;

considerato che:

sul sito di informazione "viterbonews24" in articolo del 28 novembre 2017, dal titolo "Incendio discarica ad Onano, dopo un anno i rifiuti carbonizzati sono ancora lì", è riportato che: "Un pericolo ambientale e di salute che dura da più di un anno. Era infatti il 3 settembre del 2016 quando le fiamme hanno avvolto, danneggiandolo gravemente, il sito di smaltimento di rifiuti Cite ad Onano. La discarica ha bruciato per tre giorni consecutivi rilasciando fumi neri tossici e causando la chiusura dell'impianto. Ma da allora nulla è cambiato. I rifiuti che hanno subito il processo di combustione sono ancora sul posto, nessuno infatti si è occupato della loro rimozione, e tra i cumuli di spazzatura giacciono anche sostanze altamente pericolose come rifiuti ospedalieri che, al di là dell'incendio, non sarebbero dovuti essere portati in quella discarica";

vengono inoltre riportate le preoccupazioni dei cittadini di Onano, di quelli dei comuni vicini, Sorano e Pitigliano, riuniti nel "comitato Maremmattiva" che, a proposito di questa delicata situazione scrivono: "È passato più di un anno da quando il 3 settembre 2016, in località Banditella ad Onano, l'impianto Cite dedito al trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi prendeva fuoco, sviluppando un incendio di enormi proporzioni, con fumi tossici che per giorni si sono diffusi nell'aria e che solo il tempestivo e capace intervento dei vigili del fuoco e la clemenza dei venti hanno impedito che diventasse un vero e proprio disastro ambientale. In tutto questo tempo sono stati fatti dibattiti, riunioni e una vera e propria indagine è stata svolta";

risulta agli interroganti che la conferenza dei servizi ultimatasi il 4 aprile 2017 affinché il sito di smaltimento di rifiuti Cite ad Onano potesse riaprire ha previsto una serie di vincolanti prescrizioni quali: un piano di monitoraggio delle emissioni; una recinzione di altezza adeguata ad evitare la dispersione dei rifiuti nei terreni limitrofi; lo smaltimento del "fluff" presente e del materiale combusto; una piantumazione perimetrale; un sistema antincendio nuovo con l'uso anche di estintori carrellati dotati di schiumogeno; una polizza fideiussoria a garanzia del ripristino dello stato del luogo; un impianto di videosorveglianza sulle 24 ore per prevenire altri incendi e per verificare le modalità lavorative; un sistema di autocontrollo per la prevenzione della fuoriuscita dei materiali plastici nelle campagne circostanti; una riduzione volumetrica dei rifiuti, strutture igieniche e di servizio per gli

operai;

considerato inoltre che:

l'ordinanza n. 37 del 4 settembre 2016 veniva revocata con l'ordinanza n. 38 del 29 settembre 2016 pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Onano;

inoltre, risulta agli interroganti che il pubblico ministero titolare dell'inchiesta, aperta in seguito all'incendio, avrebbe chiesto l'archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione in riferimento al danno urbanistico mentre avrebbe dichiarato che per l'accertamento della responsabilità degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti non si sarebbe potuto procedere a causa della sospensione dell'attività della ditta Cite;

anche in presenza di tali archiviazioni, nel già citato articolo pubblicato sulla pagina *web* "viterbonews24" si evidenzia che: "Peccato che dagli incartamenti vien fuori che in data 27 gennaio 2017, dopo un sopralluogo presso la Cite, l'Arpa Lazio segnali la presenza di materiale ospedaliero sia nei cumuli interessati dall'incendio che nel resto dei rifiuti. Materiale questo non autorizzato". Ed ancora che "le istituzioni, che in questa vicenda si sono mostrate quantomeno spettatori compiacenti, pur di non farsi carico delle ingenti spese di bonifica favoriscano una terza azienda che con tempi biblici prometta di farsi carico della bonifica",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e di quali ulteriori elementi dispongano al riguardo;

se non ritengano doveroso agire, per quanto di competenza, al fine di sollecitare un rapporto aggiornato agli enti ed agli organi preposti, finalizzato a conoscere lo stato dell'inquinamento dell'ecosistema del territorio dei comuni interessati dalla presenza della discarica e il grado di incidenza sulla salute dei cittadini;

quali siano i motivi per cui, a distanza di tempo, non sia stato realizzato nessun intervento di caratterizzazione dei rifiuti ancora presenti in discarica né di bonifica di quelli interessati dall'incendio; se non ritengano opportuno accertare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, che la gestione della discarica sin dalla sua apertura sia avvenuta nel rispetto della normativa vigente, anche in relazione alle prescrizioni solo recentemente dettate dalla conferenza dei servizi che, attualmente, sembrerebbero necessarie per riavviare lo svolgimento delle attività nel sito;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere, per intensificare il monitoraggio e il controllo dello stato della discarica, in considerazione della gestione di una nuova eventuale società che dovrebbe provvedere anche alla bonifica dell'area.

(3-04134)

[PAGLIARI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

si osservano alcune criticità sulla scheda di rilevazione dei dati degli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha reso accessibile in data 23 novembre 2017 e che fa seguito al decreto ministeriale n. 610 del 2017, da compilare entro il 30 novembre, relativamente alla sezione I, punti 1, 2 e 3, contenente le "Informazioni utili ai fini della ripartizione delle risorse", con particolare riferimento alle tabelle sub 2; diversamente dalla prassi seguita fin dall'inizio dell'applicazione della legge n. 17 del 1999 da parte dello stesso Ministero, infatti, la nuova scheda, ai fini della ripartizione delle risorse, richiede di comunicare (tabelle sub punto 2) esclusivamente il numero di studenti iscritti che abbiano presentato una certificazione di *handicap* ai sensi della legge n. 104 del 1992, e quindi di specificare quanti di questi studenti abbiano presentato anche una certificazione di invalidità, superiore o inferiore al 66 per cento;

ciò perché, secondo l'interpretazione fatta propria da coloro che hanno predisposto la scheda di rilevazione, il decreto ministeriale nel 2017 consentirebbe la ripartizione dei fondi esclusivamente con riferimento a tali studenti, e non, come è sempre stato in passato, con riferimento anche agli studenti che hanno presentato una certificazione di invalidità;

la conseguenza è che non potranno essere conteggiati, al fine della ripartizione dell'80 per cento del

fondo ministeriale (che comunque resta dell'importo complessivo di 7.500.000 euro), quegli studenti che hanno presentato unicamente una certificazione attestante la condizione di invalidità; considerato che:

questa innovazione presenta, ad avviso dell'interrogante, alcune controindicazioni, come di seguito segnalate;

innanzitutto, fornisce un quadro certamente poco attendibile del numero degli studenti che si rivolgono ai servizi della conferenza nazionale dei delegati per la disabilità, poiché molti di questi studenti sono in possesso o hanno presentato soltanto la certificazione di invalidità e non la certificazione *ex lege* n. 104 del 1992;

essa rischia di sfalsare notevolmente l'attribuzione dei fondi ai singoli atenei, considerando che tale attribuzione dipenderà, in modo più o meno casuale, da quanti tra gli studenti iscritti hanno consegnato agli uffici o presso le segreterie la certificazione di *handicap*;

pone significative problematiche in merito al reperimento dei dati da parte degli uffici della conferenza nazionale delegati per la disabilità, che dovranno esaminare le posizioni di ciascuno studente una per una, al fine di comprendere se gli studenti iscritti abbiano presentato l'una o l'altra certificazione, o entrambe. Perché tra l'altro il sistema Esse3, adottato da molti atenei per la gestione dei dati relativi agli studenti, risultando conforme alla prassi seguita finora, non contempla la distinzione fra certificazione di *handicap* ai sensi della legge n. 104 e dichiarazione di invalidità, ma la sola indicazione di "esonero per *handicap* ";

essa potrebbe, inoltre, comportare l'impossibilità di giustificare le spese effettuate attraverso l'utilizzo dei fondi ministeriali a favore degli studenti con certificazione di invalidità, ma privi della certificazione *ex lege* n. 104 del 1992,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione e intenda affrontare la problematica descritta; in particolare, se intenda porre rimedio alla grave contraddizione della scheda di rilevazione, che rischia di escludere dalla ripartizione delle risorse una fetta significativa di studenti che fino ad oggi hanno potuto usufruire dei servizi;

se preveda, in ragione di ciò, di sospendere la rilevazione al fine di modificare l'impostazione della scheda;

conseguentemente, se non intenda posticipare la chiusura della rilevazione ad una data successiva al 30 novembre 2017;

se intenda, quindi, chiedere di procedere all'assegnazione dei fondi dopo la riapertura della scheda stessa e non prima;

se stia valutando l'opportunità di convocare un incontro con la conferenza nazionale delegati per la disabilità, che ha già sollecitato una tale iniziativa, al fine di confrontarsi sulla gravità della situazione che si sta determinando, sulla base di quanto descritto.

(3-04135)

[LUCIDI](#), [GIROTTTO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

le funzioni di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione sono svolte, come stabilisce l'articolo 1 del decreto legislativo n. 45 del 2014, dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Con il decreto legislativo è stata attuata la direttiva 2011/70/Euratom che ha istituito un quadro comune di riferimento a livello europeo per la sicurezza e la sostenibilità della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, al fine di proteggere i cittadini, i lavoratori e l'ambiente dall'effetto nocivo delle radiazioni ionizzanti;

l'articolo 6 istituisce l'ISIN quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. Sono organi dell'ISIN il direttore e la consulta (costituita da tre esperti). È dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nel limite massimo di 60 unità. Le risorse sono costituite dall'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale

dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Mediante una riorganizzazione interna, l'ISPRA assicura all'ISIN, con modalità regolamentate da apposita convenzione non onerosa, condizioni di operatività con: autonomia gestionale ed organizzativa; separazione funzionale e amministrativa; dotazione di servizi e di strutture adeguate; supporto per la gestione amministrativa del personale e per l'acquisizione di beni e servizi; l'ISIN espleta, tra l'altro, le funzioni istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive. Fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente e assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri Paesi (articolo 6, comma 2);

ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, sono organi dell'ISIN il direttore e la consulta che durano in carica 7 anni, non rinnovabili, nonché, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 137 del 2017, il collegio dei revisori. Ai sensi del comma 4, il direttore è nominato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti;

il direttore dell'ISIN svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura, definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche per l'elaborazione di atti e pareri, emana le tariffe da applicare agli operatori per lo svolgimento dei servizi dell'ISIN, emana pareri vincolanti richiesti alla struttura nell'ambito di istruttorie autorizzative, svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza nei consessi comunitari ed internazionali, trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. La consulta esprime parere obbligatorio sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi nonché sulle tariffe da applicare agli operatori, in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN, sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN;

inoltre, l'articolo 6, al comma 12, sancisce che entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici; al comma 13 prevede che per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico scientifico; al comma 14 stabilisce che, entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al comma 4, il direttore trasmette al Ministro dell'ambiente e al Ministro dello sviluppo economico, affinché possano formulare entro 30 giorni le proprie osservazioni, il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato; al comma 19 stabilisce che, per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive, l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 230 del 1995;

da ultimo, il decreto legislativo n. 137 del 2017, recante "Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", in vigore dal 4 ottobre 2017, ha chiarito la posizione del direttore che, se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico. Ne viene altresì disciplinato il trattamento economico, che deve essere comprensivo dei trattamenti economici

accessori, salva l'applicazione dell'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, con oneri a carico dell'ISIN;

considerato che:

in data 15 novembre 2016, due decreti del Presidente della Repubblica hanno nominato l'avvocato Maurizio Pernice direttore dell'ISIN, e il dottor Stefano Laporta (con funzioni di coordinamento organizzativo interno), e la dottoressa Laura Porzio e il dottor Vittorio D'Oriano componenti della consulta dell'ISIN;

in risposta all'interrogazione 5-10714, presentata alla Camera dei deputati presso l'Aula dell'VIII Commissione permanente, in data 2 marzo 2017, il sottosegretario di Stato per l'ambiente, Silvia Velo, ha ricordato che "i decreti concernenti la nomina del Direttore e dei componenti della Consulta, sono stati registrati dalla Corte dei conti in data 3 gennaio 2017 e, allo stato, risultano in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Pertanto, non appena si concluderà la procedura di pubblicazione, si provvederà alla conseguente riorganizzazione interna dell'Ispra, al fine di assicurare all'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e di Radioprotezione (ISIN) le condizioni di operatività previste dall'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Ad ogni modo, tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva generale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare riguardante lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'ISPRA per il triennio 2016-2018, l'istituto è chiamato ad assicurare la completa attuazione degli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo n. 45 del 2014 e, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interno dell'ISIN, continua a svolgere le funzioni dell'ispettorato mediante le proprie strutture competenti nei settori nucleari, rischio tecnologico e industriale";

il *dossier* di documentazione relativo all'atto del Governo 424 (schema di decreto di attuazione della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014 che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari), realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, riferisce, alla data del 3 luglio 2017, che "i citati decreti di nomina non risultano ancora pubblicati";

considerato inoltre che il 26 febbraio 2017 viene pubblicato un articolo di Thomas Mackinson sul quotidiano *on line* "il Fatto Quotidiano", intitolato "Post-nucleare a doppia velocità: inerzia di Stato nei controlli e nelle nomine, mentre i cittadini pagano di più ogni anno", nel quale si evidenzia una serie di criticità sull'argomento e dal quale si apprende il dettaglio delle cifre nelle relazioni annuali dell'autorità per l'energia dedicate all'aliquota: "cinque anni fa il conto è stato di 255 milioni (relazione 2012, p. 105), poi di 151 milioni (R/2013, p. 125), quindi altri 170 (R/2014, p. 107) e nel 2015 ancora 323 milioni (R/2015, p. 97). Un balletto di numeri che finisce col botto: l'anno scorso si è raggiunta la cifra monstre di 622 milioni" con un costo totale che si attestata attorno ai 1,5 miliardi di euro per gli ultimi 5 anni,

si chiede di sapere:

a che punto sia pervenuto il perfezionamento degli *iter* di nomina e se la nomina del direttore generale sia stata resa operativa;

se sia stato trasmesso il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

se, nelle more del procedimento di nomina, siano stati forniti atti e pareri da parte dell'ISIN dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2014 che ha istituito l'organismo;

se, nelle more del procedimento di nomina, siano state effettuate dall'ISIN attività di controllo, vigilanza e valutazione legate all'utilizzo e allo smaltimento del materiale nucleare e dei siti interessati;

se, ancora, l'ISIN abbia mai fornito supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2014;

se sia stata avviata una riorganizzazione interna degli uffici dell'ISPRA;

se si reputi congruo l'esborso versato dai contribuenti, e se si intenda chiarire la destinazione e

l'ammontare del gettito dell'aliquota dedicata ai costi di smantellamento del nucleare e alle misure di compensazione territoriale dal 2005 ad oggi;
se sia stato adottato il decreto che stabilisce il compenso del direttore e a quanto ammonti il trattamento economico stabilito.

(3-04138)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MUNERATO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, nel mese di gennaio 2017 il sindaco di Bologna, Virginio Merola, avrebbe inviato al Ministro in indirizzo una missiva contenente una serie di proposte volte a migliorare la sicurezza della città e redistribuire in modo armonico tra i quartieri la presenza delle forze dell'ordine;

secondo notizie stampa, recentemente confermate dalla risposta fornita a un'interpellanza consiliare, tra le proposte avanzate vi sarebbe il trasferimento di sede del commissariato della Polizia di Stato Bolognina-Pontevecchio, dall'attuale dislocazione di via Lombardia, in via Tiarini, presso l'odierna sede del poliambulatorio Ausl;

una simile circostanza, ove confermata, avrebbe un forte impatto sulla collettività, sia in termini di fruibilità dei servizi sia per quanto concerne il livello di presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, e priverebbe il quartiere Savena di un importante punto di riferimento, si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto segnalato e quali siano le indicazioni fornite dal Ministro in indirizzo in merito al trasferimento del commissariato dall'attuale dislocazione;

come intenda attivarsi al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e presidio del territorio agli abitanti del quartiere interessato.

(3-04132)

[BUEMI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

in presenza del divieto di ostentare simboli nazisti scrupolosamente fatto rispettare in tutti i Paesi tedeschi, il vessillo di guerra della Marina imperiale germanica è diventato la bandiera utilizzata in tutta Europa da gruppi neonazisti per rivendicare la continuità con l'ideologia e la pratica dell'hitlerismo;

un vessillo di tale tipo per un periodo di tempo indeterminato, ma sufficiente per essere ripreso da una telecamera dall'esterno della caserma "Baldisserra", sul lungarno Guglielmo Pecori Giraldi, è rimasto affisso, a Firenze, in una camerata della caserma del VI battaglione Carabinieri Toscana. Il responsabile è stato individuato, in seguito agli accertamenti interni, nella persona di un giovane carabiniere, nei cui confronti è stata avviata un'azione disciplinare;

la caserma Baldisserra ospita non solo il VI battaglione Carabinieri Toscana, ma anche gli uffici del comando regionale. Nella camerata risiedevano almeno altri tre militi e non è pensabile che, in uno spazio aperto alla vigilanza dei superiori, nessuno degli appartenenti alla comunità militare ivi gravitante non abbia notato il fatto;

considerato che:

presso l'Aula della 4^a Commissione permanente (Difesa) il 18 luglio 2017, l'interrogante osservava che nel disegno di legge AS 2728 (concernente la riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e deleghe al Governo per la riforma dello strumento militare) "sembra mancare uno specifico riferimento al contributo delle Forze armate alla crescita del senso civico nazionale, ponendo l'accento sulle ricadute positive derivanti da una maggiore integrazione fra le Forze armate e la società civile" e sull'esigenza di predisporre idonei percorsi formativi finalizzati alla crescita della cultura democratica degli appartenenti alle forze armate e ai Corpi di polizia. Il Ministro in indirizzo replicò, in quella circostanza, che "Circa il tema di un'eventuale reintroduzione della leva, nell'ottica della necessità di diffondere tra i giovani determinati valori, ritiene il dibattito di sicuro interesse e da affrontare approfonditamente in futuro. Attualmente, però, le missioni internazionali richiedono personale esperto e neppure un anno di leva sarebbe sufficiente a formarlo";

riconobbe anche che non è sbagliato "immaginare uno strumento atto a non disperdere un patrimonio di valori condivisi e finalizzato a fungere da esperienza unificante, quale era la leva". Lo stesso ministro aggiunge oggi, alla luce dell'evento fiorentino, che quanto avvenuto "è anche una offesa a tutte le donne e gli uomini dell'Arma dei carabinieri e delle Forze armate che ogni giorno condividono i valori della democrazia". In effetti, come ha dichiarato al giornale radio Rai il procuratore militare Marco De Paolis, "penso che sia più un grande problema di natura disciplinare e culturale", dice il procuratore, che aggiunge: "La questione è capire cosa significa un simbolo del genere, soprattutto per un militare, credo che ci sia da interrogarsi sulla formazione culturale dei giovani prima e dei militari poi";

in realtà, anche la formazione culturale degli appartenenti alle forze armate (soprattutto quando professionisti e non più giovani di leva) è parte delle incombenze gravanti sull'amministrazione: se questa li ospita nelle sue caserme, li mette a contatto dei cittadini nelle pubbliche strade e li arma per le pubbliche funzioni che svolgono, deve anche porsi il problema di mantenerne un elevato livello di affidabilità democratica. Si tratta di una preoccupazione che è lungi dal restare teorica, se è vero che (ancor prima della riapertura delle indagini su quanto avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009 nella caserma dei Carabinieri di Roma-Appia nel caso Cucchi), nella causa Cestaro contro Italia, la Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), con sentenza 7 aprile 2015, aveva riconosciuto che "gli agenti di polizia erano rimasti indifferenti verso qualsiasi condizione di vulnerabilità fisica legata all'età e al sesso, e verso qualsiasi segno di capitolazione, anche da parte di persone che si erano appena svegliate per il rumore dell'irruzione";

i "principi dell'ONU", adottati dall'ottavo congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento dei rei, che si è tenuto a L'Avana (Cuba) dal 27 agosto al 7 settembre 1990, nelle loro parti pertinenti, recitano: "I poteri pubblici e le autorità di polizia devono assicurarsi che tutte le forze dell'ordine vengano selezionate mediante procedure adeguate, che presentino le qualità morali e i requisiti psicologici e fisici richiesti per il buon esercizio delle loro funzioni e che ricevano una formazione professionale costante e completa. È opportuno verificare periodicamente se essi continuano ad essere idonei all'esercizio di tali funzioni. (...) Per la formazione delle forze dell'ordine i poteri pubblici e le autorità di polizia presteranno particolare attenzione alle questioni di etica di polizia e di rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare nell'ambito delle inchieste, e ai mezzi per evitare l'uso della forza o delle armi da fuoco, ivi compresa la risoluzione pacifica dei conflitti, la conoscenza del comportamento delle folle e i metodi di persuasione, di negoziazione e di mediazione, nonché i mezzi tecnici, al fine di limitare l'uso della forza o delle armi da fuoco. Le autorità di polizia dovrebbero rivedere il loro programma di formazione e i loro metodi di azione in occasione di particolari incidenti";

anche le osservazioni finali del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite riguardanti l'Italia, pubblicate il 18 agosto 1998 (UN Doc. CCPR/C/79/Add.94), pretendono da tutte le forze dell'ordine analoga attenzione al profilo della formazione e della vigilanza sugli *standard* qualitativi del servizio prestato dai loro componenti: "Il Comitato è preoccupato per l'insufficienza delle sanzioni nei confronti del personale della polizia e del personale penitenziario che abusano del loro potere. Raccomanda di seguire con la dovuta attenzione il risultato delle denunce depositate contro membri dei Carabinieri e del personale penitenziario",

si chiede di conoscere:

come la catena di comando si sia atteggiata, dinanzi alla presenza nella caserma fiorentina di un gruppo di carabinieri inerti, disinteressati o addirittura conniventi rispetto all'esposizione di un vessillo che esprime disprezzo per la Repubblica nata dall'antifascismo;

quali atti di vigilanza in via ordinaria siano messi in campo, nelle caserme dell'Arma, per verificare la sobrietà della sistemazione alloggiativa e l'assenza di comportamenti, individuali o collettivi, atti a modificare, ledere o alterare la percezione pubblica dell'affidabilità democratica dell'Arma;

quali misure siano state adottate per garantire, nel personale adibito a pubbliche funzioni di ordine pubblico e di uso legittimo delle armi, lo stretto rispetto del principio di legalità, l'ossequio della

simbologia democratica e la più efficace salvaguardia dei diritti dell'uomo.

(3-04136)

[MATTESINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'invaso artificiale di Montedoglio, realizzato tra il 1978 e il 1993, si sviluppa dalla stretta di Montedoglio per una lunghezza di 7,5 chilometri, coprendo una superficie di oltre 800 ettari nei territori dei comuni di Pieve Santo Stefano, Anghiari e Sansepolcro (Arezzo);

la diga che ha creato l'invaso è posta a circa 30 chilometri dalla sorgente del fiume Tevere ed è stata costruita a fini irrigui e idropotabili e destinata all'irrigazione di acqua potabile del complesso irriguo delle province di Arezzo, Siena e del bacino del lago Trasimeno in Umbria. Il complesso è gestito dall'Ente irriguo umbro-toscano, con sede ad Arezzo, che è titolare di una concessione settantennale;

circa 7 anni fa, e precisamente il 29 dicembre 2010 alle ore 21.30 circa, 30 metri del muro che separa l'invaso dal canale effluente sono crollati. La breccia aperta ha causato un'ingente fuoriuscita d'acqua che nelle prime ore è stata di oltre 600 metri cubi di acqua al secondo, per poi affievolirsi successivamente. Tale evento ha reso necessaria l'evacuazione, per motivi di sicurezza, di oltre 400 persone nelle zone di Sansepolcro, San Giustino, Città di Castello e Anghiari e ha causato danni ambientali anche ai territori circostanti;

considerato che:

a seguito del crollo, sono state aperte indagini giudiziarie e tecniche per stabilirne le cause, le responsabilità ed individuare gli interventi necessari ed idonei alla messa in sicurezza della diga e quindi di tutto il territorio confinante con l'invaso;

nell'agosto 2012 la Direzione generale dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso nota la relazione sulle cause del crollo, con le indicazioni progettuali per gli interventi da effettuare. Da allora è iniziato un lungo percorso istruttorio, che non si è ancora concluso, per la definizione degli interventi;

nel periodo marzo-giugno 2013 è stato presentato il progetto definitivo per le opere di rifacimento della diga che in seguito ad altri saggi e verifiche è stato revisionato una prima volta nel gennaio 2014 ed una seconda volta nell'aprile dello stesso anno. Solo nell'agosto 2015 il progetto è stato approvato dalla Direzione generale dighe, seppure con prescrizioni, e nel maggio 2016 è stata depositata la prima edizione del progetto definitivo. Nell'agosto 2016 sono arrivate pervenute all'Ente acque umbro-toscano da parte della Direzione dighe alcune prescrizioni aggiuntive che hanno comportato ulteriori saggi, verifiche e attività tecniche;

nel mese di luglio 2017 sono stati depositati gli elaborati specialistici della seconda edizione del progetto esecutivo a cui sono seguite, ad ottobre e novembre, una nuova verifica del comportamento idraulico e la relazione idraulica del secondo progetto esecutivo;

tenuto conto che:

la seconda edizione del progetto esecutivo di ripristino della soglia sfiorante dello scarico di superficie della diga di Montedoglio risulta in istruttoria presso la Direzione generale dighe a seguito della consegna avvenuta il 31 luglio 2017 e delle successive integrazioni;

la Direzione dispone di tutti gli elementi necessari per esprimersi, situazione che si è già verificata in passato, ma che è sfociata nella richiesta di nuovi ed ulteriori elementi tecnici e modifiche al progetto che sistematicamente hanno generato nuovi e diversi studi, verifiche ed elaborazioni;

è necessario, e non più prorogabile, dare una risposta al territorio ed ai cittadini della Valtiberina e di tutti i territori serviti dell'invaso di Montedoglio, facendo partire nel più breve tempo possibile l'esecuzione degli interventi per il ripristino della diga che ne garantiscano la piena operatività e la massima sicurezza,

si chiede di sapere a che punto sia l'istruttoria della Direzione generale dighe sul progetto esecutivo riguardante l'invaso di Montedoglio e quali urgenti iniziative si intenda adottare per completare la fase di corretta progettazione e permettere finalmente l'avvio dei lavori di ripristino della diga.

(3-04137)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[LO GIUDICE](#), [CARDINALI](#), [CIRINNA'](#), [GINETTI](#), [Gianluca ROSSI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

l'articolo 3 della Costituzione afferma che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;

il 31 marzo 2010 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha varato la raccomandazione CM/Rec(2010)5 agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere;

il comma 7, lettera l, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, indica fra gli obiettivi formativi prioritari per la definizione dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche quello della «prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico»;

il comma 16 dispone «l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013»;

nel mese di ottobre 2017, sono state emanate le linee guida nazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attuazione del comma 16 dell'art. 1 della legge, che confermano la necessità di intervenire per l'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze e per la prevenzione di ogni discriminazione comprese quelle di genere e di orientamento sessuale;

considerato che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il 9 novembre 2017, gli assessori per la famiglia e per la cultura del Comune di Todi hanno emanato una direttiva in cui dispongono la rimozione dalle sezioni dedicate all'infanzia della biblioteca comunale dei libri di educazione alle differenze rivolti ai bambini e il loro trasferimento alle sezioni per adulti;

si tratta di pubblicazioni specificamente rivolte all'infanzia, diffuse in tantissime biblioteche per l'infanzia comunali o scolastiche, consistenti in semplici favole e storie che spiegano ai più piccoli il superamento degli stereotipi all'origine dei pregiudizi, l'esistenza di diversi tipi di famiglie, anche omogenitoriali, il rispetto e l'accoglienza verso bambini e bambine che manifestino un differente orientamento sessuale o che siano incerti sulla propria identità di genere;

ad avviso degli interroganti, si va diffondendo ad arte in vari contesti, scolastici ed extra scolastici, un clima di psicosi legata alla "teoria *gender*", presentata come una sorta di complotto internazionale e già definita nel 2015 dal Ministro *pro tempore* dell'istruzione come una "truffa culturale", che sfocia in atti censori e oscurantisti volti a reprimere la pluralità delle identità e negare la diversità delle forme familiari;

considerato altresì che la direttiva richiama le citate linee guida nazionali per l'attuazione del comma 16 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 e le indicazioni ivi contenute a sostegno dell'azione censoria messa in atto,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente dei fatti riportati;

quali iniziative intenda adottare per promuovere la diffusione di una cultura del rispetto, dell'inclusione e della pluralità, per diffondere un'educazione alle differenze e per contrastare il verificarsi di simili atti censori.

(4-08480)

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

Agira è un comune della provincia di Enna, il cui territorio è caratterizzato da valenze ambientali e

naturalistiche di particolare pregio;

nell'ambito del comune, insiste la riserva naturale orientata "RNO vallone di Piano della Corte", la quale si estende su una vallata che appartiene ai monti Erei Centrali e chiude la parte più a monte di un torrente affluente del Dittaino e quindi tributario del fiume Simeto. Questo torrente, partendo dalle alture della contrada Orselluzzo e dai monti Santa Venera, Poggio Tondo, Frontè e Santa Agata, si dirige verso sudest in contrada Serra Campana, dove incontra le acque del torrente Ciarameddaro nel vallone di Modica;

la società Agireco Srl ha inoltrato all'Assessorato per il territorio e l'ambiente della Regione Siciliana l'istanza volta ad ottenere tutte le autorizzazioni per un'iniziativa progettuale riguardante la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali (pericolosi e non) in contrada Serra Campana;

l'ufficio dell'Assessorato regionale preposto alla valutazione dell'impatto ambientale ha espresso parere favorevole alla procedura di valutazione di impatto ambientale *ex art. 23* del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la realizzazione della discarica;

con determina n. 403/GAB del 25 ottobre 2017, l'assessore regionale ha decretato la realizzazione della discarica;

il sito individuato per la discarica ricade all'interno del sito di interesse comunitario "vallone di Piano della Corte" designato quale zona speciale di conservazione con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 dicembre 2015, e quale ente gestore è stato individuato il Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi;

il Comune di Agira, in data 16 novembre 2017, ha rilevato il mancato coinvolgimento nella procedura regionale di VIA del Centro universitario, oltre alla mancata sottoposizione dell'iniziativa progettuale alla valutazione di incidenza ambientale di competenza del Comune medesimo;

il sito individuato per la discarica è gravato, altresì, da un vincolo di natura idro-geologica, ma risulta che anche l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna è rimasto estraneo al procedimento di VIA, quantunque soggetto competente a valutare l'iniziativa in presenza di questo specifico vincolo;

il Comune di Agira, attraverso gli organismi istituzionali della Giunta e del Consiglio comunale, ha espresso formale contrarietà alla realizzazione della discarica, senza contare che migliaia di persone hanno sollevato la questione dell'inopportunità dell'iniziativa, preoccupate dai rischi per l'ambiente e la salute che una tale iniziativa rappresenta, con il suo carico potenziale di 57.000 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non;

considerato che, ad avviso degli interroganti:

la situazione della gestione dei rifiuti in Sicilia non è tra le più brillanti, alla luce della scarsa attenzione che nell'ultimo quinquennio è stata prestata alla tematica della proliferazione delle discariche, contrariamente a quanto annunciato più volte dall'amministrazione regionale a favore dell'incremento della raccolta differenziata e della riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica;

poiché l'iniziativa progettuale riguarda una discarica per "rifiuti speciali pericolosi e non", appare legittimo preoccuparsi che la dicitura "e non" contenga in sé l'*escamotage* per aggirare l'impegno della Regione a non realizzare nuove discariche e per continuare quindi ad abbancare rifiuti solidi urbani, a dispetto di qualunque strategia coerente con l'economia circolare;

il territorio ennese è l'unica zona dell'isola a non avere sbocchi sul mare e si caratterizza in modo particolare come il volto più nascosto e autentico della Sicilia, scrigno di bellezza e di identità culturale, da tutelare contro ogni progetto speculativo, potenzialmente pericoloso e inquinante, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dell'incresciosa situazione determinata dall'iniziativa progettuale relativa alla "discarica di rifiuti speciali pericolosi e non" di Agira;

se non ritenga opportuno intervenire, per quanto di competenza, per verificare la coerenza dell'iniziativa progettuale con il piano dei rifiuti della Regione, anche alla luce della corposa attività svolta dalla Commissione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e dei suoi esiti documentali;

quali azioni di propria competenza intenda porre in essere per scongiurare che nel territorio di Agira venga realizzato un detrattore ambientale di tale portata, che inevitabilmente diventerebbe un inaccettabile detrattore culturale, di cui certamente l'isola non ha bisogno.

(4-08481)

[CENTINAIO](#) - *Ai Ministri per lo sport, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

a seguito dell'approvazione del progetto urbanistico Tor di Valle, cioè lo stadio dell'associazione sportiva Roma, si evidenziano alcune perplessità in merito a quanto stabilito sotto la guida dell'amministrazione capitolina;

da notizie di stampa, si apprende che opere ritenute essenziali per l'approvazione del progetto, come da prescrizioni formulate dai diversi enti partecipanti alla conferenza dei servizi, verranno messe a carico del bilancio dello Stato, con contributi pubblici di importo pari a circa 100 di milioni di euro, in particolare per la realizzazione del "ponte di Traiano";

questo ponte dapprima ritenuto superfluo dal Comune di Roma capitale dovrebbe essere realizzato in quanto opera attualmente ritenuta imprescindibile, ma a pagarlo saranno tutti i contribuenti italiani, poiché il ponte, previsto nel progetto approvato all'epoca dalla Giunta Marino e inserito come opera interamente a carico dei privati, dovrebbe essere oggetto di un nuovo accordo di Programma tra lo Stato e il Campidoglio;

se tale notizia fosse confermata ci sarebbero pesanti conseguenze negative, e in particolare: la previsione del ponte di Traiano e di altre infrastrutture ritenute essenziali per assicurare il pubblico interesse dell'opera erano previste senza alcun onere per il soggetto pubblico nella delibera n. 132 approvata dall'assemblea capitolina il 22 dicembre 2014, «stadio della Roma a Tor di Valle» - studio di fattibilità. Dichiarazione di pubblico interesse della proposta, ai sensi della legge n. 147/2013, art. 1, c. 304, lett. a)»; il contributo economico pubblico che si sta configurando è conseguenza della modifica al progetto richiesta dal Comune di Roma, ovvero il taglio della cubatura pari al 50 per cento con l'eliminazione delle tre torri ("nota della Sindaca di Roma Capitale prot. RA 10782 del 22 febbraio 2017, che ha comunicato alla Società Eurnova Srl, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e ss. mm. ii., l'avvio del procedimento di verifica/ridefinizione dell'interesse pubblico dichiarato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132/2014, con particolare riferimento alla individuazione delle Opere Pubbliche di interesse generale e alla rideterminazione della potenzialità edificatoria massima (S.U.L.) dell'area oggetto di intervento"); il contributo pubblico contraddice di fatto il deliberato dei tre commi 303-304-305 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che persegue l'equilibrio economico dell'opera all'interno dell'opera stessa e prescrive che tale equilibrio debba essere assicurato dal proponente in base alle caratteristiche previste nello studio di fattibilità e verificate dal piano economico e finanziario dell'opera;

pertanto, un qualsiasi contributo economico pubblico contraddice il presupposto normativo e configura un contesto decisionale nonché di responsabilità dei soggetti precedenti del tutto diverso da quello seguito dal progetto precedente. Il percorso decisionale del progetto è stato a giudizio dell'interrogante paradossale e si sta concludendo con l'esborso di un consistente contributo economico pubblico a favore di un intervento privato, la cui proposta è stata possibile in attuazione di una norma statale formulata per scongiurare oneri diretti a carico del bilancio pubblico;

il contributo economico si aggiunge a quello urbanistico concesso dal Comune che ha autorizzato un incremento di cubatura di circa il 100 per cento rispetto a quanto previsto dal piano regolatore vigente (circa 210.000 metri quadrati di superficie utile lorda invece di 112.000 metri quadrati);

inoltre, si apprende dagli organi di stampa che, in relazione agli argini del Tevere nell'area di Tor di Valle, considerata a rischio idrogeologico, l'Autorità di bacino del distretto idrografico dell'Appennino centrale (che ha ereditato le competenze sul principale fiume romano) avrebbe prescritto un consistente innalzamento delle barriere laterali antiesondazione. Tuttavia, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sarebbe di avviso opposto, in quanto alzare gli argini contrasterebbe con

il contesto ambientale e paesaggistico,

si chiede di sapere:

quali siano le modalità con le quali dovrebbe essere realizzato, ma soprattutto finanziato, il ponte di Traiano;

se si possa ancora ricondurre a chiarezza e linearità il processo decisionale in corso e approntare le necessarie e coerenti decisioni a tutela del pubblico interesse, escludendo qualsiasi tipo di apporto di capitale pubblico nel progetto complessivo legato alla realizzazione dello stadio della Roma;

se e quali importi saranno a carico della collettività e chi materialmente erogherà le somme, il cui ammontare allo stato non è inserito in nessuna previsione di bilancio di spesa;

quali tipi di infrastrutture si preveda di costruire *ex novo* ed a carico di chi graveranno le relative spese e gli oneri;

quale sia l'impatto ambientale della nuova costruzione in rapporto con il rischio idrogeologico-ambientale dell'area in cui dovrebbe insistere lo stadio.

(4-08482)

[BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ("legge Moratti"), ha introdotto nell'ordinamento scolastico l'alternanza scuola-lavoro intesa come una metodologia didattica innovativa allo scopo di realizzare dei corsi formativi del secondo ciclo per assicurare ai giovani tra i 15 e i 18 anni l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro;

l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, statuisce che "I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni" all'uopo stipulate;

i regolamenti sul riordino dei diversi istituti secondari di secondo grado (decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89) hanno inteso introdurre un'articolazione che prevedesse modalità di realizzazione per adattare l'alternanza scuola-lavoro ai diversi indirizzi di studio;

la nota del 8 ottobre 2015 diramata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fornisce indicazioni ulteriori per la progettazione, l'organizzazione, la valutazione e la certificazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro applicando in tal modo l'art. 1, commi 33-43, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

l'art. 2, comma 1, dell'avviso pubblico a firma del direttore generale del Ministero statuisce che: "I progetti di alternanza devono concretizzare l'attivazione di un percorso di formazione in grado di cogliere le specificità del contesto territoriale attraverso processi di integrazione tra il sistema d'istruzione ed il mondo del lavoro e divenire strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione scolastica";

nonostante la normativa, non trova ancora applicazione l'art. 1, comma 37, della legge n. 107 stanti le perplessità sollevate dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nel parere n. 1941 del 5 settembre 2017 al decreto interministeriale relativo alla definizione della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 77 e per la definizione delle Modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di *stage*, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori";

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

anche in assenza della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza", si dovrebbe applicare comunque un comportamento etico e morale rispettoso degli studenti e delle studentesse;

le continue violazioni della correttezza istituzionale e del buon senso e lo stravolgimento dello spirito della "Buona scuola" trovano riscontro in numerosi articoli di stampa, come quello pubblicato in data 26 agosto 2017 da "il Fatto Quotidiano" che riporta l'uso improprio di studenti dell'Istituto alberghiero di Genova usati come cuochi nella festa del Partito democratico;

inoltre, a dimostrazione che tale circostanza non può ritenersi isolata, un articolo pubblicato dal sito "orizzontescuola", in data 28 settembre, riporta che il giorno 9 settembre gli studenti dell'Ipseoa (istituto professionale Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera) di Caprarola (Viterbo) siano stati impiegati in un'altra festa del Partito democratico di Viterbo alla presenza dell'on. Fioroni e del ministro Fedeli;

appare di tutta evidenza come l'alternanza scuola-lavoro venga ritenuta strumentale alla politica del Partito democratico, in palese violazione delle esigenze della scuola pubblica che deve rispondere ai principi generali dettati per le istituzioni dello Stato "in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" (art. 97 della Costituzione);

considerato inoltre che, per quanto risulta:

parimenti nei giorni 21 e 22 novembre 2017, gli studenti (convittori e minori) dell'Ipseoa "Costaggini" di Rieti sono stati impegnati a Roma in un evento organizzato dal Ministero dell'istruzione in collaborazione con il Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica (Cnapm), presieduto dall'ex ministro Luigi Berlinguer, esponente di spicco del Partito democratico;

la manifestazione è stata ritenuta rientrando dal dirigente scolastico dottoressa Alessandra Onori, a parere degli interroganti impropriamente, nell'alternanza scuola-lavoro, impegnando altresì una somma rilevante e costringendo, di fatto, i minori presenti ed il personale della scuola stessa ad assicurare la loro presenza nei locali del Ministero dalle ore 8,00 della mattina del 22 novembre 2017 fino a notte inoltrata. In particolare, gli studenti hanno fatto rientro in convitto, o a casa, alle ore 01,30 circa della notte del giorno successivo per un lavoro stimato di oltre 17 ore e perdendo tre giorni di lezione; a ciò si aggiunge che sono stati trasportati mezzi e attrezzature dei laboratori di Rieti a Roma con un ipotizzabile consistente dispendio di tempo e di denaro pubblico;

tali attività, a parere degli interroganti, avrebbero tutti i connotati del *catering*, inteso come quel complesso di operazioni di rifornimento di cibo e di bevande, piuttosto che di un'iniziativa di alternanza scuola-lavoro;

inoltre, dall'art. 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si desume che il limite di orario di lavoro giornaliero non può essere superiore alle 13 ore di lavoro, ferme restando le pause,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro in indirizzo per vietare l'uso degli studenti iscritti nelle scuole pubbliche come manodopera gratuita per i servizi di *catering* nelle iniziative politiche;

quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministero a ricorrere agli studenti dell'Ipseoa "Costaggini" di Rieti, anche in considerazione del fatto che l'impiego di studenti delle diverse scuole della stessa natura situate a Roma e provincia avrebbe evitato la violazione dei diritti dei minori, tra cui quello a non essere impiegati oltre le ore previste per legge;

a quanto ammontino le spese derivanti dall'utilizzo degli studenti del "Costaggini" di Rieti per l'evento e quale il risparmio che si sarebbe ottenuto avvalendosi della collaborazione di istituti esistenti nel territorio di Roma o provincia.

(4-08483)

[LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#), [MORRA](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in data 28 dicembre 2016 con delibera n. 430 avente ad oggetto "Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2012 ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL" il Comune di Terni ha affrontato la situazione di squilibrio strutturale dell'ente;

nel corso della ricognizione straordinaria ai sensi dell'art. 243-bis, lettera b), del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) comma 6, sono stati individuati fattispecie riconducibili a debiti fuori bilancio, a parere dell'ente, per 7.544.803,54 euro;

come affermato dalla giurisprudenza e dai pareri espressi dalla Corte dei conti, la ricognizione contestuale all'*iter* di approvazione del piano di riequilibrio non costituisce o surroga in alcun modo la procedura di riconoscimento prevista dal combinato disposto degli artt. 193-194 del testo unico (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, del 22 dicembre 2014, n. 114/2014/PAR); considerato che:

in data 12 luglio 2017 il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza con 19 voti favorevoli l'assestamento del bilancio di previsione 2017-2019, dando atto del permanere degli equilibri e misconoscendo i debiti fuori bilancio già quantificati in sede di presentazione del piano di riequilibrio finanziario;

il 14 luglio la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con la delibera n. 83/PRSE/2017 ha respinto la proposta di piano di riequilibrio presentata dal Comune di Terni;

nelle motivazioni la Corte, in merito ai debiti fuori bilancio, si è riservata di fare alcune annotazioni tra cui la palese contrarietà con le disposizioni dell'art. 194 del testo unico del riconoscimento dei debiti fuori bilancio condizionato all'approvazione del piano di riequilibrio;

considerato inoltre che:

il comma 4 dell'art. 193 dispone che "La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo";

il comma 2 dell'art. 141 dispone "Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio";

il termine perentorio del 31 luglio 2017 previsto dalla legge è scaduto e, nell'approssimarsi della fine dell'anno, nessuna proposta di deliberazione è stata sottoposta all'approvazione dell'organo consiliare, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano i motivi per cui non si sia ancora provveduto alla nomina del commissario per la predisposizione d'ufficio degli adempimenti *ex* artt. 193-194 del testo unico sugli enti locali;

quali iniziative di competenza intendano porre in essere per ripristinare la conformità e il rispetto delle normative giuscontabili, al fine di tutelare l'equilibrio strutturale dell'ente dai danni causati dal procrastinare gli interventi di legge.

(4-08484)

[CERONI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, prevede che, per il riconoscimento del diritto a pensione di guerra, gli interessati che abbiano contratto infermità debbano presentare apposita domanda;

l'art. 98 prevede la liquidazione d'ufficio quando il militare, dopo l'evento da cui derivò l'invalidità, continui a prestare servizio militare;

gli articoli citati rappresentano le basi giuridiche sulle quali si fonda il diritto alla liquidazione d'ufficio da parte delle pubbliche amministrazioni preposte nei confronti di determinate categorie di cittadini che hanno prestato servizio militare, particolarmente in tempo di guerra, riportando conseguentemente infermità o invalidità gravi;

in caso di mancata corresponsione nell'immediato, è previsto che a beneficiare dell'indennità o della pensione siano gli eredi, quali il coniuge o gli orfani;

la mancata corresponsione in un lasso di tempo ragionevole cagiona altresì la maturazione di interessi; tali disposizioni risultano altresì avvalorate dalla sentenza della Corte dei conti regionale del Molise, sezione giurisdizionale, n. 238 dell'8 ottobre 2002, che ha affermato che la pretesa giurisdizionale del trattamento pensionistico diretto, fatta valere dall'erede del soggetto affetto da infermità che si assuma dipendente da causa bellica, non può trovare accoglimento solamente laddove il dante causa non abbia avanzato istanza amministrativa nei termini di legge (ossia l'apposita domanda citata), e che pertanto in ogni altro caso tale pretesa vada accolta;

sussistono attualmente talune situazioni pratiche facenti capo a tale caso, tra cui spicca quella del signor U.B., cui non è mai stata elargita pensione a dispetto del suo stato di invalido di guerra, e dell'erede signora A.B., la quale, a dispetto della domanda regolarmente consegnata, si è vista negare per oltre 11 anni qualsiasi corresponsione spettante secondo la legge, compresi gli interessi maturati; la stessa aveva altresì presentato ricorso avverso il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 19034 del 27 luglio 2006, il quale è stato accolto dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale di Ancona, ma non ha tuttavia visto conseguenze pratiche, giacché dal suo pronunciamento in data 23 marzo 2009 non un solo euro di quanto dovuto è stato versato all'erede, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia contezza della situazione, tanto in via astratta e generale (della sussistenza, quindi, di casi del genere e della relativa disciplina di legge), quanto, nello specifico, del caso della signora B.;

se non ritenga che sussistano presupposti sufficienti, compresa una sentenza mirata della Corte dei conti di Ancona, e altre estranee, ma che rappresentano un'acclarata conferma in via giurisprudenziale, per la corresponsione, dopo decenni, di quanto spettante alla signora B., e in altri eventuali casi analoghi al suo;

quali azioni intenda intraprendere per agevolare una rapida e felice conclusione della vicenda.

(4-08485)

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto è a conoscenza dell'interrogante:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, concernente "Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati";

tale decreto, adottato in attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, individua, tra l'altro, un nuovo impianto di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani e assimilati da realizzare nelle Marche, con capacità pari a 190.000 tonnellate all'anno;

già nel 2016, tra le ipotesi emerse a livello locale sulla localizzazione dell'impianto si è fatto riferimento anche all'ex cementificio Sacci di Castelraimondo (Macerata);

il cementificio Sacci SpA si è insediato a Castelraimondo negli anni '70 e, nel 2016, la società è stata acquistata da Cementir holding (gruppo Caltagirone), multinazionale italiana tra i maggiori *player* nella produzione e distribuzione di cemento grigio e bianco, calcestruzzo, inerti e manufatti in cemento, cambiando nome in CementirSacci, e, recentemente, è passata in mano ad una multinazionale tedesca; per tanti anni, nessuno si è mai preoccupato della situazione ambientale ed epidemiologica dell'area interessata dalla ricaduta degli inquinanti emessi in atmosfera dall'impianto e delle possibili conseguenze sulla salute della popolazione, nonostante i dati epidemiologici sull'incidenza dei tumori nel territorio compreso tra Castelraimondo, Gagliole e San Severino Marche, contenuti in una relazione dell'Istituto superiore di sanità e appresi attraverso la stampa locale nel 2014, abbiano tra l'altro evidenziato "eccessi di mortalità per tutti i tumori negli uomini (+13 per cento) e di linfomi non Hodgkin nelle donne (+1095)" e che "il profilo di mortalità e di ospedalizzazione delle persone residenti nei tre Comuni mostra per alcune patologie specifiche selezionate in base ad una evidenza a

priori di associazione rispetto alla presenza di impianti di incenerimento eccessi di rischio rispetto alla Regione presa come riferimento";

a seguito della forte preoccupazione e mobilitazione da parte di alcuni cittadini e comitati, nel 2014 è stato stipulato un protocollo d'Intesa tra la Provincia di Macerata, i Comuni di Castelraimondo, Gagliole e San Severino Marche, la Comunità montana ambito 4 (oggi Unione montana alte valli del Potenza e dell'Esino) con il quale veniva assegnata all'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), a fronte di 60.000 euro, l'esecuzione di un'indagine ambientale relativa alla qualità delle matrici del suolo ed aria, nonché lo studio sui bioindicatori licheni nelle aree potenzialmente interessate da ricadute di inquinanti emessi in atmosfera dall'impianto di produzione di cemento della Sacci SpA;

nel mese di ottobre 2015, l'ARPAM ha depositato la relazione conclusiva dello studio da cui è emerso che nella zona non vi erano impatti ambientali degni di nota, ma i dubbi sull'attendibilità delle affermazioni riportate hanno condotto alcuni cittadini ad incaricare a proprie spese una società di consulenza specializzata al fine di una valutazione dell'indagine. Dall'elaborato peritale redatto da questa società è emerso che l'ARPAM avrebbe compiuto delle gravi violazioni metodologiche;

si è anche appreso che l'indagine svolta dall'ARPAM è stata oggetto di vari esposti depositati presso la Procura della Repubblica di Macerata;

nel settembre 2014, è stata aperta la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) con la quale la Regione Marche aveva autorizzato il cementificio di Castelraimondo a bruciare negli impianti il CSS (combustibile solido secondario) nella misura di circa 100.000 tonnellate all'anno;

il riesame si era reso necessario sia per il parziale annullamento dell'AIA sentenziato dal TAR Marche, sia per il rispetto del termine di 4 anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle "migliori tecnologie disponibili" (Bat) del settore cemento (pubblicazione avvenuta il 9 aprile 2013);

a seguito della conferenza dei servizi tenutasi il 26 gennaio 2017, la Regione Marche imponeva alla Cementir di Caltagirone di integrare entro il 28 febbraio la domanda di riesame con il cronoprogramma per mettere a norma gli impianti entro il termine del 10 aprile 2017;

a tutt'oggi, non risulta ancora concluso l'iter;

la realizzazione di un nuovo inceneritore nelle Marche è stata fortemente avversata dal Consiglio regionale che, nel dicembre 2015, ha approvato all'unanimità una mozione con la quale ha espresso la propria contrarietà alla termovalorizzazione tramite incenerimento, ovvero co-incenerimento, prevedendo obiettivi di raccolta differenziata superiori a quelli previsti dalla normativa regionale, nonché aveva impegnato la Giunta regionale ad esprimere parere negativo in sede di Conferenza Stato-Regioni alla realizzazione, nel territorio marchigiano, di qualsiasi inceneritore e di qualsiasi capacità che sia disposta o prevista in attuazione del citato art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, nonché ad orientare il sistema gestionale dei rifiuti regionale verso lo scenario "recupero di materia";

il medesimo Consiglio regionale delle Marche, nel gennaio 2016, aveva approvato una risoluzione ai fini del superamento della termovalorizzazione e in favore del recupero, del riuso e della riduzione dei consumi e, nell'aprile 2016, ha approvato un'ulteriore risoluzione con cui ha impegnato la Giunta regionale a ribadire in ogni contesto la netta contrarietà all'insediamento di un inceneritore sul territorio regionale, in quanto nettamente contrastante con il piano rifiuti regionale, nonché a sostenere il piano di azione per l'economia circolare e auspicare iniziative presso l'Unione europea finalizzate al superamento delle tecniche di termovalorizzazione;

la cittadinanza del comprensorio maceratese di Castelraimondo, Gagliole e San Severino Marche, ora anche ferito e devastato dagli eventi sismici verificatisi nel 2016, nutre una comprensibile preoccupazione per la possibile localizzazione di un inceneritore presso il cementificio di Castelraimondo,

si chiede di sapere se e in quali termini e modalità il Ministro in indirizzo intenda promuovere l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, ai fini della

realizzazione di un nuovo inceneritore nelle Marche e se sia stata individuata l'area per l'ubicazione dell'impianto o se, comunque, vi siano delle ipotesi circa la sua localizzazione.

(4-08486)

[PELINO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

i "tirocinanti della giustizia" sono ex lavoratori, usciti dal mondo del lavoro per effetto della crisi degli anni 2008-2010, e che dal 2010 svolgono tirocini formativi negli uffici giudiziari;

il percorso dei tirocinanti è iniziato con la stipula di convenzioni, finanziate con fondi sociali europei, tra le amministrazioni giudiziarie e gli enti locali quali Regioni o Province, finalizzate da un lato a tamponare la gravissima carenza di organico e garantire la prosecuzione delle attività giudiziarie, e dall'altro a dar vita ad una serie di politiche attive del lavoro per promuovere l'occupazione ed il reinserimento lavorativo;

alla luce degli importanti ed eccellenti risultati conseguiti da tali progetti formativi, i presidenti e procuratori generali delle Corti di appello, nonché i presidenti dei tribunali e, su tutti, il primo Presidente della suprema Corte di cassazione hanno iniziato a mettere per iscritto i loro attestati di stima ed a richiedere continuità di tali risorse umane al Ministero della giustizia, considerate le competenze acquisite dai tirocinanti negli oltre 24 mesi di formazione e lavoro e considerata la situazione sempre più critica circa la carenza di personale in cui versano gli uffici giudiziari;

nel 2012, si è aperta una nuova stagione in cui il Ministero ha preso coscienza del bacino di lavoratori formati e capaci di dare il giusto supporto al personale di ruolo schiacciato da eccessivi carichi di lavoro e, con apposito emendamento, è stato inserito nella legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) il comma 25 dell'articolo 1, con il quale si prevede un finanziamento di 7,5 milioni di euro per una platea di poco più di 3.000 lavoratori, al fine di proseguire la formazione attraverso un tirocinio denominato "di completamento", a titolarità del Ministero, quindi con pagamento delle indennità erogato dalle Corti d'appello e con relativa certificazione CUD: per la prima volta ente erogatore ed ente utilizzatore sono lo stesso soggetto;

l'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), al comma 344, prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro per proseguire con un ennesimo tirocinio, questa volta denominato "di perfezionamento", anch'esso a titolarità del Ministero e quindi con le medesime caratteristiche del precedente;

di tale somma, 8,5 milioni di euro sono stati utilizzati in due *tranche* nel 2014, altri 5 milioni (secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015) sono stati utilizzati nel 2015 fino al 30 aprile e 1,5 milioni, invece, non sono stati, di fatto, utilizzati;

dopo il maggio 2015 il Ministero della giustizia ha indetto una selezione riservata a tali tirocinanti, tesa ad individuare su una platea di 2.500 tirocinanti soltanto 1.502 soggetti da inserire nell'ufficio del processo, spaccettando di fatto la platea in due. La selezione si è basata sul criterio della minore età dei soggetti. Molto ha inciso la ripartizione dei posti disponibili distribuiti per regione e quindi la possibilità dei meno fortunati a trasferirsi in altre regioni dietro un compenso di 400 euro lordi mensili, a giudizio dell'interrogante misero. Tale compenso, legato alla mobilità forzata ha innescato una selezione nella selezione; infatti, solo chi è risultato in possesso di una capacità economica tale da sostenere il peso di una lontananza dal territorio di appartenenza ha potuto accettare tali condizioni;

a giudizio dell'interrogante appare evidente che volutamente sono state create condizioni difficili da essere accolte da parte dei tirocinanti, sia perché il rimborso mensile di 400 euro non consente neanche la sopravvivenza, sia perché si tratta di una platea di persone la cui età va dai 35 ai 60 anni, e ci sono madri e padri di famiglia che si sono trovati a dover scegliere se lasciare tutto per trasferirsi a centinaia di chilometri da casa, e non per raggiungere un lavoro bensì per un tirocinio;

circa 1.000 persone, sulle 1.502 previste dal bando, sono i tirocinanti avviati nell'ufficio del processo e questo non per cattiva volontà, ma per impossibilità, come detto;

a tutto questo si aggiunge una gestione della geografia giudiziaria, rispetto all'ufficio del processo, che ha penalizzato interi territori, e nello specifico giova citare l'esempio della regione Abruzzo che si è

vista assegnare un numero di posti risibile nell'ufficio del processo, sia rispetto alla platea dei tirocinanti formati, ma soprattutto rispetto alle vere e reali esigenze della Corte d'appello; in Abruzzo sono considerate già chiuse sedi che di fatto non lo sono e che lo saranno eventualmente solo nel 2020 ma che oggi operano a pieno ritmo ed in base a questo criterio, falsato, sono stati assegnati all'Abruzzo pochissimi posti, esattamente 15, e sono stati destinati i pochi tirocinanti nelle sedi considerate soppresse;

i tirocinanti abruzzesi, per rientrare nell'ufficio del processo, avrebbero dovuto trasferirsi in regioni come il Piemonte, la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige, per un tirocinio e per 400 euro al mese, in pratica pagare per andare a "lavorare" e non essere riconosciuti neanche lavoratori;

da notizie giunte all'interrogante, avrebbe dovuto essere emanato un secondo decreto integrativo (art. 12 del primo bando per l'ufficio del processo) volto a riassegnare quei circa 400 posti vacanti nell'ufficio del processo,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per sanare la condizione lavorativa del personale amministrativo degli uffici giudiziari, inquadrato con tirocini formativi, prevedendo interventi specifici per i lavoratori.

(4-08487)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-04133, del senatore Divina, su un presunto intervento militare in Niger e nel Sahel;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-04135, del senatore Pagliari, sulle criticità del sistema di sostegno finanziario per gli studenti diversamente abili;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-04134, della senatrice Nugnes ed altri, sulle conseguenze ambientali dell'incendio della discarica di Onano (Viterbo) verificatosi nel 2016;

3-04138, del senatore Lucidi ed altri, sull'attività dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 911a seduta pubblica del 29 novembre 2017, a pagina 147, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti e documenti", all'ultima riga del quinto capoverso, dopo la parola: "Aero" inserire la seguente: "Club".

Nel Resoconto stenografico della 912a seduta pubblica del 30 novembre 2017, a pagina 170, l'interrogazione 4-08479, della senatrice Ricchiuti ed altri, si intende indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dello sviluppo economico.

